

Oltre gli stereotipi sulla violenza di genere

Approcci, teorie e ricerche

a cura di

Giovanna Gianturco e Giovanni Brancato

Prefazione di Antonella Polimeni



Collana Materiali e documenti 89

Oltre gli stereotipi sulla violenza di genere

Approcci, teorie e ricerche

a cura di

Giovanna Gianturco e Giovanni Brancato

Prefazione di

Antonella Polimeni



SAPIENZA
UNIVERSITÀ EDITRICE

2022

Il presente volume è stato pubblicato nell'ambito delle attività di disseminazione del Corso di Formazione in "Culture contro la violenza di genere: un approccio transdisciplinare" di Sapienza Università di Roma.

Copyright © 2022

Sapienza Università Editrice

Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma

www.editricesapienza.it

editrice.sapienza@uniroma1.it

Iscrizione Registro Operatori Comunicazione n. 11420

Registry of Communication Workers registration n. 11420

ISBN 978-88-9377-252-5

DOI 10.13133/9788893772525

Publicato nel mese di dicembre 2022 | *Published in December 2022*



Opera distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia e diffusa in modalità open access (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Work published in open access form and licensed under Creative Commons Attribution – NonCommercial – NoDerivatives 3.0 Italy (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Impaginazione a cura di | *Layout by:* Giovanna Gianturco e Giovanni Brancato

In copertina | *Cover image:* immagine di Isabella Quintana da Pixabay.

Indice

Prefazione	7
<i>Antonella Polimeni</i>	
Un approccio transdisciplinare contro la violenza di genere	11
<i>Giovanna Gianturco, Giovanni Brancato</i>	
PARTE I - AREA DELLE SCIENZE SOCIALI, POLITICHE E DEMO-ANTROPOLOGICHE	
1. Il 'sesso storto' dell'umanità. Riflessioni sull'organizzazione sessuata della vita nelle società contemporanee	23
<i>Giovanni Ruocco</i>	
2. La violenza di genere in una prospettiva sociologica	41
<i>Mariella Nocenzi</i>	
3. Le violenze di genere: un problema culturale. Appunti per una politica della formazione	55
<i>Gaia Peruzzi</i>	
4. Donne scomode. Voci femminili dagli istituti psichiatrici	73
<i>Anna Iuso</i>	
5. L'applicazione dei modelli FCRE e WAB per lo studio dell'impatto del Covid sui percorsi di uscita dalla spirale della violenza	95
<i>Fiorenza Deriu</i>	
6. Dove sono le ragazze dell'ENIAC? Donne e Computer Science: tra cancellazioni e stereotipi	113
<i>Tiziana Catarci, Daniel Raffini</i>	

7. Donne mute e uomini invisibili. La violenza di genere nella comunicazione istituzionale in Italia, Francia e Spagna (2009-2020)	125
<i>Raffaele Lombardi</i>	
PARTE II - AREA DELLE SCIENZE GIURIDICHE	
8. I diritti fondamentali delle donne	143
<i>Raffaella Messinetti</i>	
9. La violenza di genere come violazione del principio di uguaglianza tra i sessi	159
<i>Ines Ciolli</i>	
10. Le misure penali di protezione contro la violenza di genere	181
<i>Pasquale Bronzo</i>	
11. La lotta contro la violenza di genere nel diritto internazionale	195
<i>Alberta Fabbricotti</i>	
12. Il contrasto della discriminazione e della violenza omolebobitranfobica in prospettiva giuridica	211
<i>Angelo Schillaci</i>	
PARTE III - AREA DELLE SCIENZE DELLA SALUTE	
13. Teorie sulla violenza interpersonale e di genere	227
<i>Stefano Ferracuti, Benedetta Barchielli</i>	
14. Aspetti psicologici rilevanti nella prevenzione della violenza di genere	239
<i>Anna Maria Giannini, Giulia Lausi</i>	
15. Orientamenti sessuali e identità di genere, la discriminazione delle persone LGBT+ in una prospettiva psicologica e clinica	253
<i>Roberto Baiocco, Jessica Pistella, Fau Rosati</i>	
16. La violenza di genere: le attività di sostegno a favore delle vittime	269
<i>Antonella Giancotti</i>	
17. La medicina di genere: realtà o chimera?	277
<i>Stefania Basili, Roberto Cangemi</i>	
Postfazione	285
<i>Giorgia Ortu La Barbera</i>	
Autori	291

Prefazione

Antonella Polimeni

Ho accolto con grande piacere l'invito ad aprire questo volume "Oltre gli stereotipi sulla violenza di genere. Approcci, teorie e ricerche" a cura di Giovanna Gianturco e Giovanni Brancato, dedicato ad un tema a me molto caro e di assoluta rilevanza, una questione di interesse collettivo, così drammaticamente attuale.

Il libro, mi piace sottolinearlo, è il risultato tangibile del lavoro avviato in occasione del Seminario Interfacoltà organizzato nel 2019 dalla Facoltà di Medicina e Odontoiatria, a suo tempo da me presieduta, e dalla Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione per la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" e che ha portato durante i primi mesi della pandemia da Covid-19 all'attivazione del Corso di formazione in "Culture contro la violenza di genere: un approccio transdisciplinare". Un lavoro corale ed importante trasferito magistralmente dai Curatori all'interno di questo volume, reso possibile grazie al lodevole contributo di docenti Sapienza che si occupano del tema della violenza di genere attraverso diversi approcci, ciascuno nei propri ambiti di studio e di ricerca.

La violenza di genere è un fenomeno reale, tutt'altro che lontano da ognuno di noi: 1 donna su 3 nel mondo ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Come mostrano i dati della Direzione Centrale Polizia Criminale contenuti nel Report del Servizio analisi criminale pubblicato lo scorso marzo: in Italia nel 2021 si sono registrati 119 omicidi con vittime di sesso femminile - circa l'86% in ambito familiare/affettivo - delle quali il 58% vittime di partner o ex partner. Dati che rendono urgente per tutte le Istituzioni un intervento concreto a partire dagli adolescenti,

da quei giovani, protagonisti del domani, su cui investire tutte le nostre forze ed energie possibili.

In questo lavoro di crescita e conoscenza sono chiamate in causa innanzitutto la Scuola e l'Università, tenute a fornire gli strumenti adeguati a sviluppare percorsi di consapevolezza di sé attraverso il sapere, antidoto principale per il riconoscimento della violenza di genere nelle sue interconnessioni culturali e nei suoi passaggi evolutivi. La consapevolezza intellettuale e la conoscenza dei fenomeni, e di come si sono strutturati i rapporti tra i generi nel corso dei secoli, possono offrire strumenti di lettura e difese culturali all'azione violenta, subita o generata. In tale quadro, l'Università, luogo per eccellenza di trasmissione del sapere, può e deve svolgere un ruolo attivo nella prevenzione e nel riconoscimento della violenza di genere, tramandando saperi alle nuove generazioni per contribuire allo sviluppo sociale con una prospettiva interdisciplinare.

Le Università sono uno spazio privilegiato in cui l'inclusione deve essere praticata, assimilata e messa a frutto: a noi compete la responsabilità di formare i giovani, che abbiano comprensione piena del valore dei loro gesti, quali essi siano, in qualsivoglia ambito si attuino. Abbiamo il dovere di creare quell'humus culturale necessario a contrastare il fenomeno della violenza di genere e a superare quelle diseguaglianze che rischiano, ancora oggi, di negare la pari dignità sociale ed equità tra gli individui, che è fondamento costituzionale. Il tema a cui è dedicato questo libro implica la necessità di un impegno sul campo, un lavoro capillare, volto ad agire sulle coscienze delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, che parta dalle nostre aule accademiche per raggiungere il territorio e il tessuto sociale: questo sarebbe un risultato importante.

A tal riguardo Sapienza ha fatto, sta facendo, ma ha ancora molto da fare. Uno dei primi obiettivi raggiunti è stato certamente l'approvazione in Senato Accademico del Piano delle Azioni Positive. Tra queste alcune sono già in essere: l'emanazione del Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali, la nomina della Consigliera di fiducia e l'approvazione del Gender Equality Plan 2022-2024. Ed ancora, la recente apertura avvenuta a luglio scorso del Centro Antiviolenza di Ateneo, promosso dalla Sapienza, dalla Regione Lazio, da DiSCo Lazio - Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla

Conoscenza e dal Telefono Rosa, in un quartiere complesso come quello di San Lorenzo.

Bisogna essere consapevoli che non solo il percorso verso l'uguaglianza di genere è certamente complesso, ma ancor di più che gli effetti prodotti dalle azioni intraprese potrebbero non essere così immediati. Questo, però, non può e non deve scoraggiarci e soprattutto non può rappresentare un alibi per nessuno. E le Università giocano un ruolo decisivo su questo piano.

Il bel volume di Giovanna Gianturco e Giovanni Brancato si inserisce in questo solco e offre, in tal senso, un momento alto di riflessione sociologica, antropologica, giuridica, politologica, psicologica e medico-sanitaria a cui l'Università deve continuare a contribuire in difesa di una ferita sociale, purtroppo ancora drammaticamente aperta, che ci vede tutti coinvolti. Un libro che, a mio avviso, rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso intrapreso dal nostro Ateneo volto al contrasto di ogni forma di discriminazione e della violenza di genere.

Un approccio transdisciplinare contro la violenza di genere

Giovanna Gianturco, Giovanni Brancato

1. Introduzione

Il volume che qui introduciamo non nasce solo come momento di sintesi di un percorso che speriamo possa proseguire nel tempo, ma si propone come un piccolo *segno* dello sforzo che l'Istituzione universitaria che abitiamo sta compiendo per modificare una cultura che troppo spesso dimentica la rilevanza che la violenza di genere continua ad avere nella nostra quotidianità.

La cultura¹ diventa dunque centrale per individuare, interpretare, intervenire e prevenire questo fenomeno che provoca gravi discriminazioni ai danni delle vittime, ostacolandone il pieno sviluppo della personalità e delle capacità umane. Per incidere sul piano culturale il lavoro da fare è certamente lungo e deve essere costantemente orientato a veicolare significati opposti ad altri, come: stereotipi, atti di violenza basati sul genere e processi discriminatori presenti anch'essi nella stessa cultura.

¹ La cultura si costituisce come una continua costruzione sociale, un processo, "dove la stabilità non è mai definitiva, ma intrinsecamente precaria e sottoposta al mutamento" (SCIOLLA 2007:81). Essa si pone per i soggetti sempre più come una *cassetta degli attrezzi* (SWIDLER 1986) o una *bussola* (SCIOLLA 2007): intesa quindi in termini di "una serie di meccanismi di controllo - progetti, prescrizioni, regole, istruzioni (quello che gli ingegneri informatici chiamano "programmi") - per orientare il comportamento" (GEERTZ 1998:58). Ciascun individuo necessita di punti di riferimento e di un universo di esperienze e valori condivisi e partecipati, per orientarsi nella vita quotidiana: "cultura è dunque una struttura di significati riflessi variamente legati ad atteggiamenti ricorrenti, che si consolidano e cristallizzano in schemi mentali e in istituti di comportamento" (FERRAROTTI 2003:17).

Questo mostra come i significati veicolati dalla cultura per arginare ed eliminare tali comportamenti e fenomeni debbano quanto più possibile amplificarsi, perché quei comportamenti e quei fenomeni si alimentano essi stessi di prodotti della cultura diffusi dalle principali istituzioni sociali: dai media e dal gruppo dei pari, ma anche a volte dalla stessa famiglia.

Si comprende, così, quale ruolo fondamentale svolga la scuola attraverso i processi educativi e formativi sia nel diffondere modelli culturali opposti alle devianze della violenza, sia a produrre segni e significati che promuovano la parità di genere.²

Molto si è fatto per la questione della parità di genere in termini di educazione e di istruzione, ma esistono ancora ampie aree di persistente disuguaglianza, molto frequentemente generata da intrecci intersezionali,³ che influiscono negativamente non solo sullo sviluppo delle persone, ma anche sullo sviluppo economico e sociale.

Qui può e deve intervenire anche l'alta formazione universitaria, sia con i Corsi di Studio e gli insegnamenti singoli sempre più numerosi in Italia e che anche il nostro Ateneo offre sui temi del genere, sia con Corsi di alta formazione e Corsi di formazione. Questi ultimi infatti possono essere frequentati anche da studenti e studentesse in possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore; quindi, sono corsi che non determinano l'attribuzione di un titolo di studio ma che sono destinati a un possibile aggiornamento professionale e, soprattutto, alla promozione di una *diversa cultura* orientata al rispetto dell'altro da sé. Anche perché nelle attuali società:

“L'irruzione della differenza [...] rappresenta [...] il segno dell'ingresso in una nuova era in cui inventiamo e inventeremo sempre più le nostre identità” (Wieviorka 2002:13).

² La cultura, difatti, non è trasmissibile biologicamente, ma va elaborata e/o rielaborata da ogni generazione e trasmessa a quella successiva (trasmissione di cultura); ciò costituisce una parte rilevante della *socializzazione* stessa. Quest'ultima, infatti, è un processo continuo e persistente (dura tutta la vita) attraverso il quale gli individui interiorizzano, grazie all'apprendimento mediato dalle agenzie deputate, i portati valoriali e normativi diffusi nel contesto sociale in cui essi si collocano (gruppo, comunità, società) (GIANTURCO 2007:16).

³ In merito esemplarmente si rinvia a HILL COLLINS (2022).

Rammentiamo che a livello globale, il raggiungimento dell'uguaglianza di genere e della emancipazione di tutte le donne e le ragazze rappresenta uno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che gli Stati si sono impegnati a raggiungere entro il 2030. Se l'esperienza pandemica che ancora in parte stiamo vivendo ha reso per molti versi più difficile il raggiungimento di questo obiettivo, la centralità delle questioni relative al superamento delle disparità di genere è ormai di dominio comune ed è stata ribadita anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che intende rilanciare lo sviluppo nazionale. Il Piano, infatti, individua la Parità di genere come una delle tre priorità *trasversali* perseguite in tutte le missioni che compongono il Piano.

2. La violenza di genere: elementi di contesto

Le esperienze generate e vissute a partire dal contesto pandemico hanno certamente avuto un impatto profondo nelle vite di ognuno di noi con ricadute immediate che, con ogni probabilità, saranno accompagnate da effetti a medio e lungo termine, tanto da favorire l'acuirsi di alcuni fenomeni, tra i quali anche quello della violenza di genere. Parlare oggi, infatti, di violenza di genere porta con sé un insieme di criticità che, anche attraverso la redazione di questo volume, ci siamo proposti di porre all'attenzione di chi lo leggerà, contribuendo anche a un dibattito accademico e scientifico sul tema con un *approccio transdisciplinare* che fosse in grado di trattare in maniera trasversale una questione così rilevante. Per tale ragione riteniamo necessario, innanzitutto, porre l'attenzione su cosa intendiamo oggi quando si parla di "violenza di genere": un tema tutt'altro che semplice da trattare, anche per la persistente e, in alcuni casi inconsapevole, sovrapposizione di significato con il concetto di "violenza maschile contro le donne". Dare una definizione univoca di "violenza di genere" è una questione composita che è certamente cambiata con l'evolversi del quadro politico, sociale e giuridico contemporaneo. Già in occasione dell'approvazione della CEDAW, ovvero la Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna, da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU il 18 dicembre 1979, non vi era esplicitata alcuna definizione di violenza di genere o di violenza contro le donne. Ciononostante, facendo proprie le diverse definizioni di GBV (*Gender-based*

violence) presenti in letteratura,⁴ possiamo ben sintetizzare nel concetto di “violenza di genere” l’insieme di tutte quelle forme di violenza – fisica, psicologica e sessuale –, di atti discriminatori e persecutori fino ad arrivare all’omicidio, che vengono perpetrati in maniera discriminatoria sulla base del sesso, del genere o dell’orientamento sessuale.

La violenza di genere rappresenta un *fenomeno complesso*, in quanto lambisce a più livelli la sfera sociale, culturale, economica e politica di ciascun individuo, *attuale*, basti pensare alle recenti proteste e alle manifestazioni di solidarietà diffuse a livello internazionale a seguito dell’uccisione di Mahsa Amini, e - come ha già ricordato la Rettrice Polimeni nella prefazione di questo volume - “*reale*”, come testimonia anche il recente report “Omicidi volontari” pubblicato dal Ministero dell’Interno (2022) dedicato ai casi di omicidi consumati nel periodo compreso tra gennaio e ottobre 2022, che registra 91 omicidi con vittime donne su un totale pari a 246, dei quali 79 commessi in ambito familiare/affettivo e, di questi, 46 per mano del partner o ex partner. A ciò si aggiungono i dati pubblicati lo scorso agosto dall’ISTAT (2022) relativi alle chiamate ricevute dal 1522,⁵ che hanno evidenziato alcuni elementi di assoluta rilevanza e che, se letti in una visione complessiva, restituiscono un quadro composito del fenomeno della violenza contro le donne. Questi dati, infatti, non solo mettono in risalto la natura sempre più *strutturale* e *non occasionale* della diffusione di tale fenomeno, ma essi sottolineano altresì la forte correlazione tra la pandemia e l’aumento delle chiamate di richiesta di aiuto da parte di una vittima di violenza o stalking, oppure di segnalazione di un caso di violenza. Infatti, un primo elemento di interesse generale riguarda proprio il numero delle chiamate al 1522, che ha registrato un calo pari al 2% circa tra il primo trimestre del 2022 e lo stesso periodo dell’anno precedente. Si riscontra, secondariamente, un aumento considerevole (+70%) sia per quanto concerne le chiamate relative a richieste cosiddette “fuori target”, ovvero non strettamente collegate alle violenze, sia di quelle

⁴ Si rimanda a: BALSAMO, F. (2011); CORBISIERO, F., NOCENZI, M. (2022); KALADELFOS, A., FEATHERSTONE, L. (2014); POGGI, F. (2017); RUSSO, N.F., PIRLOTT, A. (2006); TERRY, G. (2007); REED, E., RAJ, A., MILLER, E., SILVERMAN, J.G. (2010).

⁵ Il 1522 è il numero di pubblica utilità istituito dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri che è dedicato alle segnalazioni di situazioni di stalking e di violenza subita in ambito intra ed extra familiare.

caratterizzate da una richiesta di informazioni sui Centri Antiviolenza Nazionali, sul servizio 1522 oppure sulle procedure da adottare in caso di violenza o di stalking.

Quadro altrettanto complesso è quello che emerge dall'analisi dei dati del contact-center Gay Help Line e della live chat Speakly (Gay Center 2022), registrati durante lo scorso anno. Su un totale complessivo di circa 20.000 contatti, avvenuti attraverso il numero verde dedicato (800 713 713), i profili social ufficiali del servizio, chat, mail, consulenze, etc., si registra un trend in crescita relativamente al numero dei casi di discriminazioni e di violenze, in ambito privato e lavorativo, verso componenti della comunità LGBTQ+. In particolare, il report evidenzia un aumento delle richieste di supporto da parte soprattutto di giovani compresi nella fascia d'età tra i 13 e 29 anni in relazione a maltrattamenti e atti di violenza subiti in ambito familiare (circa 42%), e di quelle di ingresso presso la casa famiglia "Refuge LGBT" (circa 20%) per giovani tra i 18 e 26 anni vittime di abbandono o di violenza e rifiutati dalle famiglie di origine. Questa tendenza trova conferma anche nei risultati dell'indagine realizzata dall'Istituto Nazionale di Statistica in collaborazione con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (2022) sulle discriminazioni in ambito lavorativo tra il 2020 e il 2021 nei confronti delle persone LGBT+ (in unione civile o già in unione). Nello specifico, 6 intervistati su 10 dichiarano di aver subito almeno una volta discriminazioni in ambito lavorativo, attraverso insulti o messaggi denigratori sulla base del proprio orientamento sessuale o di genere, almeno 1 su 2 in ambito scolastico o universitario, e circa 2 su 5 in altri contesti, come ad esempio nei mezzi di trasporto, negozi, uffici, ospedali, etc.

3. Una proposta formativa *transdisciplinare*

I risultati dei report sinteticamente richiamati restituiscono uno scenario certamente molto articolato che evidenzia come la violenza di genere rappresenti una questione tutt'altro che risolta e che, in quanto tale, ha bisogno dell'impegno di tutti gli attori politici e sociali per far sì che tutte e tutti – in particolare le giovani generazioni – possano avere a disposizione quegli strumenti culturali necessari non solo a una (ri)lettura della società sempre più libera da immagini e ruoli

stereotipati legati al genere, al sesso o all'orientamento sessuale di un individuo, ma anche a "conoscere-riconoscere" e "contrastare-prevenire" il fenomeno della violenza di genere.

Con questo spirito è stato inaugurato il Corso di formazione "Culture contro la violenza di genere: un approccio transdisciplinare" che ha visto la collaborazione sinergica di ben sei facoltà del nostro Ateneo⁶ e che questo volume rende ulteriormente visibile. Attivato nell'anno accademico 2020/2021 presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, il Corso ha visto la partecipazione, oltre che di numerose e numerosi docenti Sapienza, anche di studiosi di altre università italiane, ricercatori di Enti di ricerca ed esponenti del Terzo settore e del mondo dell'associazionismo, a livello nazionale e locale.

La vocazione culturale del Corso di formazione, già nel titolo, evidenzia due suoi aspetti salienti connessi con il tema della violenza di genere:

- il primo si fonda sulla priorità del ruolo delle istituzioni educative e formative di alto livello per favorire la definizione e diffondere l'applicazione degli strumenti conoscitivi utili a promuovere una nuova cultura capace di contrastare qualsiasi forma di violenza di genere;
- il secondo è relativo all'approntamento di un percorso transdisciplinare che le scienze sociali, quelle politiche, mediche, giuridiche, psicologiche e umanistiche ma anche le stesse STEM più adeguatamente conducono quando sono integrate per realizzare il precedente punto, lavorare insieme è sicuramente arricchente per le docenti e i docenti come per studenti e studentesse.

Nei primi due anni del Corso il coinvolgimento di approcci e competenze presenti nelle diverse discipline scientifiche e nella società civile ha offerto alle decine di corsiste e corsisti – provenienti dall'università, ma anche da molti ambiti professionali coinvolti sulle tematiche che si legano alla violenza di genere e da persone interessate – proprio gli strumenti conoscitivi e in alcuni casi operativi utili ad affrontare questo complesso fenomeno.

⁶ Hanno aderito al Corso di formazione grazie alla disponibilità dei rispettivi Presidi e di molte e molti docenti, le Facoltà di: Giurisprudenza; Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica; Lettere; Medicina e Odontoiatria; Medicina e Psicologia; Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione.

I risultati attesi dal Corso sono stati confermati dal bilancio delle prime edizioni sia rispetto a conoscenza e comprensione transdisciplinare dei concetti e delle metodologie applicative, sia nei termini di autonomia di giudizio e abilità comunicative riferibili a una tematica così rilevante. Un risultato ottenuto grazie alla generosa collaborazione e al contributo di Colleghe e Colleghi che, attraverso l'utilizzo di approcci differenti a cavallo tra le scienze politiche e sociali, umanistico-antropologiche, giuridiche, mediche e psicologiche, si sono messi a disposizione gratuitamente, al servizio di *una cultura della convivenza, del rispetto e di una corretta informazione*.

Per questo sono state argomento di studio e di analisi non solo le azioni di contrasto e i meccanismi di prevenzione al fenomeno, ma anche le attività di sostegno a favore delle vittime di violenza. Va nuovamente sottolineato che la scelta di realizzare un percorso accessibile anche a coloro che non fossero in possesso di un titolo di studio universitario è stata presa per poter garantire a chiunque non solo di acquisire competenze specifiche grazie alla partecipazione a un Corso di formazione in un contesto universitario, ma anche di poter entrare in contatto con docenti e con esperte ed esperti del settore, nonché con altre donne e altri uomini, permettendo così anche un apprendimento tra pari.

4. Note conclusive

Proseguendo un percorso da tempo intrapreso, il nostro Ateneo, la Sapienza Università di Roma, intende investire sempre più le proprie risorse nelle attività formative sui temi del genere, assolvendo così alla sua funzione educativa, strategica in una società tanto più sensibile a queste tematiche quanto più chiamata a riconoscerle nella loro sostanza, urgentemente. Il contributo formativo e l'apporto scientifico del nostro Ateneo attraverso le proprie ricercatrici e i propri ricercatori, docenti dei nostri Corsi, non può mancare ed è proprio quello di trasmettere nozioni, istruire professionalità, formare cittadine e cittadini, alimentare coscienze, condividere evidenze dalle ricerche condotte, stimolare il dibattito pubblico e scientifico.

È in tale contesto che si inserisce questo volume che si propone di raccogliere i contributi dedicati al tema della violenza di genere

realizzati dalle e dai docenti della Sapienza Università di Roma che hanno preso parte alle attività del Corso di Formazione in “Culture contro la violenza di genere: un approccio transdisciplinare” con l’obiettivo di fornire quegli strumenti conoscitivi utili a promuovere una nuova cultura dell’inclusione e dell’uguaglianza che sia capace di contrastare la violenza di genere.

Da ultimo ricordiamo che questo piccolo contributo si aggiunge a quelli promossi dall’Università, il cui principale obiettivo è *fare cultura* nelle sue missioni di ricerca, di didattica e di terza missione. Rispetto al fenomeno della violenza di genere fare cultura profila forse la sua “quarta missione”: favorire la crescita di chi è più svantaggiato, un pluralismo vero ed esteso, capace di porre tutte e tutti, finalmente e sostanzialmente, su uno stesso piano di potenzialità, di opportunità, di meriti e di diritti.

In conclusione, desideriamo porgere un sentito grazie per l’attenzione e il sostegno rivolti a questa iniziativa alla Magnifica Rettrice, Prof.ssa Antonella Polimeni, che con un atto di lungimiranza ha promosso la sua realizzazione. Un doveroso ringraziamento anche alle docenti e ai docenti che hanno partecipato a vario titolo in questi anni alle attività del corso, nonché alla Consigliera di Fiducia, Dott.ssa Giorgia Ortu La Barbera, e a tutte le colleghe e a tutti i colleghi della Sapienza Università di Roma che hanno accolto con entusiasmo l’invito a collaborare alla stesura di questo volume. Un grazie, infine, alle studentesse e agli studenti di ieri, di oggi e di domani perché anche grazie a loro potremo vivere in una società migliore.

Bibliografia

- BALSAMO, F., (a cura di), *World Wide Women: Globalizzazione, Generi, Linguaggi - Vol. 2*, Collane@unito.it, Torino, CIRSDDe - Università degli Studi di Torino, 2011, <https://www.cirsde.unito.it/sites/c555/files/allegatiparagrafo/25-05-2016/9788890555626.pdf>.
- FERRAROTTI, F., *La convivenza delle culture*, Dedalo, Bari, 2003.
- GAY CENTER, *Report Gay Help Line*, Roma, 2021.
- GEERTZ, C., *Interpretazione di culture*, Bologna, Il Mulino, 1998.
- GIANTURCO, G., *Cultura e identità. Orientamenti concettuali di base per l'interculturale*, in COLELLA, F., GRASSI, V., (a cura di), *Comunicazione interculturale. Immagine e comunicazione in una società multiculturale*, Milano, Franco Angeli, 2007.
- HILL COLLINS, P., *Intersezionalità Come Teoria Critica Sociale*, Torino, UTET Università, 2022.
- ISTAT-UNAR, *Discriminazioni lavorative nei confronti delle persone lgbt+ (in unione civile o già in unione) - anni 2020-2021*, Roma, 2022, <https://www.istat.it/it/archivio/268470>.
- ISTAT, *Il numero di pubblica utilità 1522 durante la pandemia (dati trimestrali al I trimestre 2022)*, Roma, 2022, <https://www.istat.it/it/archivio/273927>.
- KALADELFOS, A., FEATHERSTONE, L., *Sexual and gender-based violence: definitions, contexts, meanings*, in *Australian Feminist Studies*, 29(81), 2014, pp. 233-237.
- MINISTERO DELL'INTERNO, *Omicidi volontari*, Servizio Analisi Criminale, Direzione Centrale Della Polizia Criminale, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Report settimanale del 31 ottobre, Roma, 2022, https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-10/50_settimanale_omicidi_31_ottobre_2022.pdf.
- POGGI, F., *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un'analisi concettuale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 1, 2017, pp. 51-76.
- REED, E., RAJ, A., MILLER, E., SILVERMAN, J. G., *Losing the "gender" in gender-based violence: The missteps of research on dating and intimate partner violence*, in *Violence against women*, 16(3), 2010, pp. 348-354.
- RUSSO, N. F., PIRLOTT, A., *Gender-based violence: concepts, methods, and findings*, in *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1087(1), 2006, pp. 178-205.

- SCIOLLA, L., *Sociologia dei processi culturali*, Bologna, Il Mulino, 2007.
- SWIDLER, A., *Culture in Action: Symbols and Strategies*, in *American Sociological Review*, 51, 1986, pp. 273-286.
- TERRY, G., *Gender-based violence*, Oxfam GB, Oxford (UK), 2007.
- WIEVIORKA, M., *La differenza culturale. Una prospettiva sociologica*, Roma-Bari, Laterza, 2002.

PARTE I

AREA DELLE SCIENZE SOCIALI,
POLITICHE E DEMO-ANTROPOLOGICHE

1. Il 'sesso storto' dell'umanità.

Riflessioni sull'organizzazione sessuata della vita nelle società contemporanee

Giovanni Ruocco

Abstract: La difficoltà a colmare il *gap* che continua a separare i ruoli tradizionali degli uomini e delle donne, costringendo ancora oggi queste ultime in posizione subordinata rispetto al potere e alla violenza dei primi, non ha una natura meramente culturale, ma riproduce la forma gerarchica della nostra società. Il saggio indaga sulle origini della divisione sessuata della modernità, risalendo al problema storico fondamentale della separazione tra le sfere del lavoro produttivo e riproduttivo.

Parole chiave: lavoro produttivo e lavoro riproduttivo; differenze e uguaglianza; femminismi; deessenzializzazione; democrazia.

“Un vecchio slogan anarchico afferma che ‘nessun uomo è bravo abbastanza per essere padrone di un altro uomo’. Il sentimento è ammirevole, ma questo slogan tace su una questione cruciale. Nella società civile moderna, tutti gli uomini sono giudicati bravi abbastanza per essere padroni delle donne; la libertà civile dipende dal diritto patriarcale” (Pateman 2015:322).

“‘Non ti sembra patetico?’ mi ha fatto notare Doris. ‘Oggi c’è un ciclo di cinema iraniano, uno di film noir e uno di registe donne, come se il genere femminile fosse un paese o uno stato mentale. Le donne non fanno cinema noir?’. Il suo commento mi ha fatto sorridere. ‘No’ ho risposto. ‘Noi donne vediamo sempre la vita in rosa’” (Nettel, 2021:202).

“Se il senso di appartenenza, la cittadinanza, il diritto ruotassero attorno al principio della cura, anziché a pretese relative al luogo di nascita, all'identità o ai territori nazionali, l'impegno a prendersi cura sarebbe l'unica promessa di fedeltà necessaria per vivere all'interno di uno stato” (The Care Collective 2021, cap. IV:15).

1.1. Introduzione

Due grandi rivoluzioni politiche e culturali hanno attraversato globalmente il nostro pianeta nel Novecento, stravolgendone non solo la fisionomia storica e sociale, ma le stesse strutture epistemiche sulla base delle quali guardiamo e giudichiamo oggi i processi culturali e politici e il loro passato. Entrambe hanno fatto emergere un lato umano del mondo per secoli rimasto nell'ombra, portando al centro dell'attenzione due soggettività a lungo naturalizzate, categorizzate e, in tal senso, socialmente discriminate: i *neri* (cioè le *razze*) e le *donne*.

Pur nella profonda diversità dei percorsi storici della loro discriminazione, le categorie di *razza* e *donna* sono costruzioni sociali, forme di essenzializzazione che hanno strutturalmente eterodefinito ed eterodelimitato lo spazio di azione di queste parti della specie umana. Un destino storico comune che, nonostante l'avvento di quella rivoluzione epistemica, le società contemporanee continuano a riprodurre, utilizzando le stesse ragioni e gli stereotipi che nel passato hanno consentito di costruirlo.

Se osserviamo poi la struttura profonda delle società in cui viviamo, non soltanto di quelle occidentali, essa appare basata su alcuni pilastri fondamentali: la centralità sociale e culturale del lavoro nella sfera pubblica, come strumento principale di produzione di valore economico e simbolico, elemento fondamentale di misurazione nell'opinione comune della ricchezza della società, e la separazione di questa sfera da quella privata, al centro della quale è la famiglia, e quindi tra *lavoro produttivo* e *lavoro riproduttivo*. Una divaricazione dello spazio sociale rappresentata anche, nell'organizzazione esistenziale degli individui, dalla netta distinzione tra *tempo* (necessario) *di lavoro* e *tempo* (libero) *di vita*.

Al centro della rappresentazione sociale c'è quindi l'*individuo*, considerato come soggetto autonomo, pensato come se potesse agire indipendentemente dal contesto in cui vive, potenzialmente in grado e chiamato continuamente ad effettuare scelte, cioè a determinare il corso della propria esistenza e la sua posizione nella società, considerato come parte della famiglia, centro 'naturale' della vita umana e luogo di imputazione più completo degli interessi individuali.

Come molta letteratura critica ha messo da tempo in evidenza, la riproduzione di questa rigida rappresentazione della realtà continua

ad essere garantita dalla *divisione sessuale* della società e del lavoro, cioè dall'attribuzione oggettiva di ruoli sulla base del sesso. La mia convinzione è che, per comprenderli ed immaginare di trasformarli, questi diversi profili della società debbano essere analizzati insieme.

1.2. Contratto sociale e contratto sessuale: Carole Pateman

La nostra società è basata sulla finzione fondativa originaria della libertà e uguaglianza naturale di tutti gli esseri umani. Se l'affermazione di questo principio universale, dalle rivoluzioni settecentesche in poi, ha in sé un potenziale emancipativo umano e politico straordinario, essa cela anche il difetto implicito – pretendendo, per dirla con Jeremy Bentham, di cancellare la realtà con le parole – di oscurare categorie e ruoli sui quali la società è realmente costruita.

Dopo due secoli di lavoro storico di politiche fondate sull'affermazione dei diritti individuali fondamentali e sull'approvazione di carte di principi universali, c'è da domandarsi quanto questa semantica giusnaturalista rappresenti ancora una strada verso la libertà e l'uguaglianza, o rischi invece di oscurare la dimensione concreta delle differenze sociali, creando l'illusione ottica di *gap* potenzialmente sempre colmabili.

“Di solito, la teoria del contratto sociale viene presentata come un racconto sulla libertà” (Pateman 2015:30).

Carole Pateman è stata negli ultimi anni tra le studiose che, con maggior forza narrativa e complessità di riflessione, ha contribuito a far luce su questo aspetto strutturalmente omissivo del linguaggio giusnaturalista e contrattualista moderno, mettendo in luce la rimozione/inclusione storica delle donne. Il saggio *Il contratto sessuale* risale alla finzione contrattualista fondativa delle società liberali moderne, per evidenziare ciò che nella riflessione è stato, a suo avviso, rimosso: l'esclusione originaria delle donne dal patto politico da cui la società moderna sarebbe nata e si fonderebbe, e la loro riconduzione alla sola sfera delle relazioni familiari, completamente subordinata al potere degli uomini. Un assoggettamento violento (e oscurato) dei corpi femminili e della loro capacità riproduttiva, che avrebbe determinato la definizione storica di uno spazio

privato familiare pensato come radicalmente separato da quello pubblico dell'azione economica e politica, ma, in realtà, necessariamente implicato profondamente con questa.

La separazione tra le due sfere sarebbe stata resa possibile attraverso la naturalizzazione della dimensione familiare, con il conseguente rafforzamento della sua struttura gerarchica e la potenziale sottrazione ad ogni ingerenza esterna sociale e politica. Questa naturalizzazione ha operato sui corpi di donne e uomini destinandoli originariamente a ruoli diversi, della ricezione (della nuova vita in particolare), dell'accoglienza e della cura, per le donne, dell'esercizio della forza, del comando e dell'azione sociale, per gli uomini. In tal modo, anche la sfera socio-politica e produttiva è stata naturalizzata, facendola coincidere completamente con il profilo maschile.

In tal modo, la stipula del contratto sociale ha negato il suo stesso principio fondativo - che tutti gli esseri umani sono ugualmente liberi di determinarsi già nella decisione iniziale di creare la società - perché gli uomini hanno preteso di rappresentare la volontà non solo dei loro figli, immaginati come non autonomi, incapaci di prendere decisioni sulla propria vita, ma anche delle *loro* donne, analogamente pensate come bisognose di sostegno e di guida. La narrazione contrattualista - basti pensare alla rappresentazione dello stato di natura nel secondo *Trattato sul governo* di John Locke, popolato da individui già capaci, almeno in potenza, di autonomia - si fonda quindi sull'immagine ossessiva e muscolare di un individuo pienamente individuato nella propria razionalità. Un individuo in grado, in tal senso, di controllare le proprie passioni, di governare il corpo con la mente; capace cioè di agire calcolando sempre le conseguenze delle proprie decisioni, fondamento necessario per il funzionamento ordinato, equo e produttivo della società. Qualità dalle quali le donne costitutivamente (mentre i minori - e per alcuni anche gli schiavi - solo temporaneamente) sarebbero invece escluse, così come dall'esercizio della forza, anch'esso monopolio degli uomini.¹ A tutte e

¹ "Fin dal XVII secolo, le femministe hanno sostenuto che è la mancanza di educazione a far sì che le donne sembrino meno capaci. L'apparente capacità superiore degli uomini è il risultato dell'insufficiente educazione delle donne, la conseguenza di un meccanismo sociale (maschile), non della natura. Se entrambi i sessi ricevessero la stessa educazione e se avessero le stesse opportunità di esercitare i propri talenti, non ci sarebbe alcuna differenza politicamente significativa nelle capacità degli uomini e delle donne. Il problema di questa argomentazione è che si

tre queste categorie sociali non può dunque essere riferito l'attributo della libertà.

“Il contratto sociale è un racconto di libertà; il contratto sessuale è un racconto di soggezione. Il contratto originario istituisce sia la libertà che il dominio. La libertà degli uomini e la soggezione delle donne vengono create attraverso il contratto originario; senza la metà mancante del racconto, che rivela come il diritto patriarcale degli uomini sulle donne si instauri per contratto, non può essere compreso il carattere della libertà civile. La libertà civile non è universale, bensì un attributo maschile e dipende dal diritto patriarcale. I figli non rovesciano la legge patriarcale soltanto per conquistare la propria libertà, ma per assicurarsi il possesso delle donne” (Pateman 2015:30-31).

Pateman risale così alle origini della dottrina contrattualista moderna e ne individua il punto critico fondamentale in Locke, che muove la sua riflessione dall'opposizione alla teoria del potere patriarcale di Robert Filmer e fonda le basi della sua idea di società come unione consapevole di individui proprietari di beni in quanto proprietari di sé (cioè liberi), tra loro uguali. Il discorso sulla libertà, freudianamente, riguarda quindi tutti i fratelli che si sono sottratti all'autorità del padre, ma non le sorelle, cioè le donne, vincolate agli uomini da un contratto sessuale originario e implicito ad esse imposto (derivato dal potere sessuale sulle donne strappato anch'esso al padre), un contratto sottratto quindi alla libera determinazione delle contraenti.

“La differenza sessuale è una differenza politica; la differenza sessuale è la differenza tra libertà e soggezione. Le donne non rappresentano una delle parti del contratto originario attraverso il quale gli uomini trasformano la propria libertà naturale nella sicurezza della libertà civile. Le donne sono l'oggetto del contratto. Il contratto (sessuale) è il mezzo attraverso il quale gli uomini trasformano il proprio diritto naturale sulle donne nella sicurezza del diritto civile patriarcale” (*Ivi*:35).

assume che la questione sia se le donne abbiano le stesse capacità degli uomini e se, dunque, possano fare tutto ciò che fanno gli uomini. Storicamente, su tale questione si è dovuto combattere, e la guerra non è ancora finita; tuttavia, la lotta su questo terreno presuppone che il fatto che le donne hanno una capacità di cui gli uomini sono privi non abbia alcun significato politico” (*Ivi*:155).

La studiosa descrive così le conseguenze sociali di questa fondazione del contratto tra gli uomini e riporta al centro del discorso politico ciò che Locke sembrerebbe aver ‘spiazzato’ fondando la sua teoria sulla critica del patriarcato di Filmer: il potere esercitato dagli uomini sulla società, “attraverso la separazione del luogo di lavoro dall’ambito domestico” e privando le donne “delle basi economiche della propria indipendenza” (*Ivi*: 149).

È alle parole di William Blackstone, nel XVIII secolo, che Pateman affida la descrizione giuridica del contratto di matrimonio:

“Attraverso il matrimonio, il marito e la moglie diventano giuridicamente una sola persona: cioè, il vero e proprio essere, o esistenza giuridica, della donna durante il matrimonio è sospeso, o perlomeno è incorporato e consolidato in quello del marito; sotto la cui ala, protezione e tutela, ella agisce; ed è perciò chiamata [...] donna sotto tutela [*feme-covert*] [...] il marito [è chiamato] il suo signore [*baron*]” (*Ivi*:149-150).

Il contratto sessuale è garantito quindi attraverso il contratto di matrimonio, che consegna la donna al ruolo per lei socialmente stabilito di moglie, madre e responsabile del lavoro domestico e quindi al potere assoluto dell’uomo proprietario all’interno della famiglia, fissando così una rigida *divisione sessuale del lavoro*, all’interno e all’esterno della famiglia.

1.3. Lavoro produttivo e lavoro riproduttivo: Silvia Federici

Lungo una linea interpretativa storica simile a quella di Pateman, con riferimenti teorici diversi, si è mossa in questi anni la ricerca di Silvia Federici, sviluppata nel solco del pensiero marxiano, o meglio della critica del carattere implicitamente sessuato del pensiero del filosofo tedesco.

Se, infatti, Marx ha mosso un attacco esplicito al ruolo di subordinazione fisica e sociale cui la donna è stata storicamente destinata, secondo Federici e altre femministe materialiste egli avrebbe però radicalmente ignorato o travisato la centralità del ruolo che la discriminazione femminile ha giocato e continua a giocare nella struttura produttiva della società capitalistica.

Contestando le posizioni sviluppate nel tempo dalle femministe socialiste, Federici ha osservato che:

“il limite della loro posizione era di non riconoscere la sfera della riproduzione come fonte di sfruttamento e creazione di plusvalore e quindi di attribuire l'origine della differenza di potere tra donne e uomini all'esclusione delle donne dallo sviluppo capitalistico” (Federici 2015:11).

Anche Federici fa risalire alle origini della modernità occidentale la forma attuale del ruolo sociale e dello sfruttamento del lavoro e del corpo delle donne, oggetto anch'esse di quel processo di *accumulazione originaria del valore* che, all'interno del fenomeno di privatizzazione delle *enclosures*, ha dato il via alla formazione della società capitalista.

Nella sua ricerca maggiore, *Calibano e la strega*, Federici rovescia quell'immagine tradizionale della subordinazione della donna come residuo di rapporti sociali feudali e mostra come in età medievale la sua subordinazione al potere maschile non le impedisse di lavorare fuori della casa, di avere un ruolo nella società ed un certo controllo della propria sessualità e dell'attività riproduttiva. E sostiene, di conseguenza, che la sua reclusione nello spazio e nel ruolo familiare, la separazione netta delle sfere della produzione e della riproduzione e il totale assoggettamento del suo corpo e della sua attività all'autorità maschile sono in realtà il prodotto del sistema capitalista, della sua azione di controllo e asservimento generale dei corpi maschili e femminili al sistema della produzione, di cui l'attività di riproduzione della forza-lavoro costituisce un pilastro fondamentale; mentre la negazione del diritto ad accedere all'attività produttiva ha consegnato a lungo le donne al potere economico degli uomini. Questa rigida separazione sociale, sedimentata nel tempo attraverso la diffusione di modelli, di pratiche sociali e di politiche pubbliche, ha contribuito senza dubbio a rafforzare la costruzione di una *ontologia naturale*, che ancora oggi sembra distinguere oggettivamente nello sguardo comune posizioni e ruoli di uomini e donne nelle nostre società.

La neutralizzazione della figura del salariato sfruttato, mi sembra sia la conclusione di Federici, ha impedito a Marx di vedere la violenza intrinseca che ha sempre caratterizzato e continua a caratterizzare il capitalismo e lo ha spinto a leggerlo come quel sistema storicamente necessario che, nel superamento del sistema servile feudale, a partire dalla sua enorme capacità di incremento della produttività del lavoro, dalla sua capacità progressiva di sostituire con le macchine il lavoro vivo degli esseri umani, contiene elementi per la futura liberazione dell'umanità:

“Marx presumeva [...] che la violenza che ha caratterizzato le prime fasi dell’espansione capitalistica sarebbe diminuita con il maturare dei rapporti capitalistici [...]. In questo si sbagliava profondamente. In ogni sua fase, compresa quella attuale, la globalizzazione dei rapporti capitalistici ha comportato il ritorno degli aspetti più violenti dell’accumulazione originaria, dimostrando che la continua espulsione dei contadini dalla terra, la guerra, il saccheggio su larga scala e il declassamento delle donne sono condizioni necessarie all’esistenza del capitalismo in tutti i suoi tempi. D’altra parte Marx non avrebbe mai potuto ipotizzare che il capitalismo possa spianare la via alla liberazione dell’umanità se avesse guardato alla storia dal punto di vista delle donne. Perché essa dimostra che anche quando gli uomini hanno raggiunto un certo grado di libertà formale, le donne hanno continuato ad essere trattate come esseri socialmente inferiori e a essere sfruttate in modo simile agli schiavi” (*Ivi*:19-20).

L’analisi di Federici mette così in rilievo un profilo interpretativo che altrimenti rischierebbe di rimanere nell’ombra: la persecuzione e lo sfruttamento delle donne, dei nativi americani e degli schiavi africani non è stato un evento accidentale e temporaneo, dettato principalmente da un deficit culturale, ed è vero invece che lo sfruttamento di categorie umane inferiorizzate è stato ed è un elemento costante e strutturale dell’uso capitalistico del mondo, il quale ha sempre agito creando e utilizzando profonde differenze gerarchiche tra categorie di lavoratori. È questa considerazione fondamentale a farci capire perché oggi queste forme di discriminazione siano ancora attuali e non siano affatto in via di esaurimento, come invece molti credono giudicandole un residuo culturale del passato. In tal senso Federici ha parlato della globalizzazione come di un nuovo processo di accumulazione originaria.

Così, se il quadro delle relazioni familiari e sociali appare oggi modificato dal processo di emancipazione del ruolo delle donne, che hanno acquisito nel tempo in molti paesi il diritto e la possibilità di trovare un lavoro autonomo o di vivere fuori dal matrimonio, quella narrazione tradizionale resta in realtà comunque profondamente radicata, sia nelle rappresentazioni sociali egemoni, che condizionano l’agire di uomini e donne, riproducendone le gerarchie, sia anche nelle forme più concrete di un minore e più impervio accesso al lavoro per le seconde, in molte occasioni impegnandole in forme di lavoro domestico anche all’esterno della famiglia, e spesso a salari inferiori rispetto agli uomini, o nella loro

maggiore penalizzazione in fasi di crisi occupazionali, o ancora, nel regime strutturalmente diverso del congedo parentale per la cura dei figli e delle figlie, previsto per le une e per gli altri.

Il cammino verso una equiparazione potenziale delle opportunità sociali per donne e uomini continua ad essere pensato e realizzato nella forma di una 'tensione' storica delle prime verso una trasformazione del proprio ruolo all'interno di un ordine sociale rappresentato come *neutrale*, ma di fatto ancora *sessuato* e *patriarcale*. Una tensione immaginata nella forma dell'accesso delle donne al mondo della produzione in condizioni finalmente ugualitarie, che non si interroga sulla separazione di questo mondo dallo spazio domestico della riproduzione dove si perpetua la divisione/discriminazione tra i sessi, né sul posto del lavoro di cura nella nostra società e neppure sulla mercantilizzazione di questo, con la crescita nel tempo di un lavoro domestico salariato all'interno delle famiglie, anch'esso a forte prevalenza femminile e con i tratti di razzializzazione e di potenziale sfruttamento che conosciamo.

1.4. Sesso e genere: il femminismo materialista francese

Per comprendere il ruolo socialmente costruito di donne e uomini, il lavoro critico del femminismo materialista francese - di autrici come Christine Delphy, Colette Guillaumin, Monique Wittig, riunite, a partire dagli anni Settanta, nella rivista "Questions Féministes" - ha avuto negli ultimi decenni un rilievo fondamentale.

Nell'introduzione all'antologia italiana del loro pensiero curata dalla redazione dei "Quaderni Viola", all'origine della critica decostruzionista del sesso/genere - Sara Garbagnoli e Vincenza Perilli sintetizzano così l'importanza di questo contributo:

"l'analisi teorica e politica prodotta dal femminismo materialista francese si configura, nel radicale antiessenzialismo che la definisce, non solo come un potente strumento di denaturalizzazione di tali evidenze [del sesso e della razza], ma come un'indagine della forza attraverso cui l'ordine sociale naturalizza e riproduce le gerarchie che lo traversano e lo definiscono. Sesso, razza e sessualità sono evidenze socialmente radicate e ben fondate e, per questo, tanto efficacemente e inerzialmente riprodotte come fossero invarianti sociali, dati di natura" (Garbagnoli, Perilli 2013:8).

Evidenziando la forma gerarchica della società, dalla necessità di *denaturalizzare* il ruolo sociale delle donne queste studiose, così come la stessa Federici, arrivano a pensarle come a una *classe*, contrapposta a quella degli uomini all'interno del sistema di dominio socio-economico patriarcale. In tal senso, è il ruolo sociale a *costituirle* come donne.

Il problema è storicamente ben posto da Christine Delphy:

“nella maggior parte delle attuali ricerche sul genere, anche femministe, si trova un *presupposto non esaminato*: quello di un'antecedenza del sesso sul genere, e che se questo presupposto è storicamente spiegabile non è più giustificabile teoricamente. La sua esistenza costituisce un freno a pensare il genere, ovvero ad esaminare tutte le ipotesi senza un partito preso preliminare: l'indeterminatezza della concettualizzazione è legata – in un rapporto di causalità reciproca – alle lacerazioni che si rilevano nell'ambito politico tra il desiderio di sbarazzarsi della dominazione e la paura di perdere delle categorizzazioni che sembrano fondamentali” (Ivi:29).

La costruzione storico-sociale del *genere* e della *razza* ha sempre spinto a credere che i ruoli sociali derivino comunque dalla *natura comune* degli individui appartenenti ad ognuna di queste categorie, e che sia comunque a partire da questa che essi vengono 'oggettivamente' discriminati. Così, se la razzializzazione di determinati gruppi umani continua ad agire nelle nostre società nonostante la dimostrazione genetica dell'inesistenza delle razze, nulla o quasi sembra aver scalfito la percezione comune dell'esistenza di una differenza *naturale* tra uomini e donne, da cui discenderebbe appunto storicamente il loro ruolo sociale. Messa così, la lotta per l'emancipazione femminile non può non continuare a seguire la strada di una potenziale equiparazione delle opportunità sociali aperte agli uni e alle altre, e sempre comunque a partire dal riconoscimento dell'evidenza di queste presunte differenze.

Proprio il confronto tra le due figure sociali, *Sesso* e *razza*, approfondito in particolare da Colette Guillaumin, consente di capire il condizionamento sociale e culturale che subiamo continuando a riconoscere l'esistenza di quella differenza *sessuata* della specie umana. Se la dimostrazione scientifica dell'inesistenza delle razze e il protagonismo storico maturato dai discendenti degli schiavi di un tempo hanno messo in evidenza che le presunte differenze naturali tra di esse affermate a lungo avevano un'origine strettamente politica e culturale, così la presunta inferiorità delle donne rispetto agli uomini, storicamente

tramandata dalla narrazione soprattutto maschile, è stata ampiamente sconfessata dalle capacità dimostrate dalle donne di acquisire ruoli pari a quelli degli uomini. All'interno di un ordine delle cose, però, che resta maschile e patriarcale. Come ogni forma di classificazione, razza e genere riconducono *tutti* gli individui ascritti ed esse a qualità *medie* specifiche socialmente inferiori attribuite ad esse. Da chi? Dagli *uomini*, naturalmente, in particolare *bianchi, occidentali* (ed *eterosessuali*), coloro che, scrive Guillaumin, non hanno bisogno di essere definiti perché costituiscono il *grado zero*, il termine di confronto implicito dei valori umani.

“Tra uomini e donne, storicamente, si è sviluppata un’asimmetria – commenta Renate Siebert nel volume - per cui le donne sono differenti dagli uomini, mentre gli uomini non sono differenti. Gli uomini *sono*. Sono il referente (naturale). Le donne non sono pari. Nell’ideologia – che vela storicamente l’appropriazione delle capacità produttive e riproduttive delle donne – *questa asimmetria s’impone sulla base della presunta maggiore ‘naturalità’ del sesso femminile* [il corsivo è mio]” (Ivi:59).

Il sesso costituisce senza dubbio un elemento di differenziazione *naturale* all’interno della specie per quanto riguarda alcune funzioni biologiche, come il concepimento, il parto o l’allattamento, al di là comunque delle possibilità di sostituire o integrare oggi queste funzioni con interventi tecnologici. Ma la rilevanza che queste funzioni possono determinare sul piano psico-emotivo e affettivo nelle donne non dovrebbe essere tanto socialmente oggettivata, al punto da diventare normativa nella costruzione dei rapporti sociali, come è sempre stato, quanto invece presa in carico sotto il profilo soggettivo.

Così, a partire dalla considerazione di queste funzioni, riprodotte all’interno di rapporti sociali di dominio, la progressiva inclusione degli uomini in compiti domestici tradizionalmente attribuiti alle donne, come appunto la cura della prole e della casa, sembra non intaccare comunque l’immagine radicata che continua a ricondurre questo compito *naturalmente* alle donne. Immagine speculare di quella dell’inclusione delle donne nello spazio della produzione economica, osservato nella forma di una loro progressiva integrazione in un mondo pensato da e per gli uomini.

Esiste *l’istinto materno*? Io penso che non sia questa la domanda che dovremmo porci, insieme a quella più generale su cosa sia *naturale*, cosa invece *culturale*, nella nostra vita. Quello in cui vivono gli esseri umani, comunque, è sempre un mondo culturale e simbolico, e questo

mondo è storicamente determinato; così la nostra dimensione biologica si manifesta sempre all'interno di un contesto socialmente definito. Nella nostra vita possiamo incontrare donne che non desiderano realizzarsi attraverso il matrimonio o non mostrano una particolare tensione verso la cura domestica, e uomini che la esercitano spontaneamente. È questo il dato concreto a partire dal quale bisognerebbe sempre riflettere.

Se poniamo sotto osservazione donne e uomini in carne ed ossa e li 'leggiamo' attraverso la lente del sesso/genere, difficilmente riusciremo ad attribuire alle une caratteri esclusivi rispetto agli altri. Eppure, la distinzione uomo-donna appare del tutto centrale nell'organizzazione e nella rappresentazione delle nostre società. Mi chiedo sempre, ogni volta che vado a votare, per quale ragione la partecipazione degli elettori venga annotata in elenchi distinti per sesso, e quale sia l'utilità eventuale di costruire su questi dati statistiche differenziate. Forse si presuppone che gli orientamenti elettorali di donne e uomini siano strutturalmente diversi, e si vuole provare a capirne i comportamenti nella singola tornata elettorale. Ma si rischia così di pretendere di dimostrare qualcosa che in realtà è assunto come un presupposto implicito.

Ancor più che apparire come centrale, nella percezione comune la distinzione tra sessi/generi sembra in realtà *precedere* ogni altra rappresentazione della società, costituendo in tal senso uno schema binario fondativo delle strutture cognitive attraverso le quali osserviamo il mondo. E la naturalizzazione della distinzione spinge facilmente alla sua eternizzazione. Muoverci al di fuori di categorie psico-sociali che continuiamo a immaginare come naturali, e quindi implicitamente invalicabili, spaventa, nel momento in cui il fatto in sé di riuscirci rende questo superamento già possibile. Ma spaventa in primo luogo chi esercita posizioni di dominio, a qualunque livello della società, e intende continuare a farlo. Il problema principale resta quindi sempre quello del potere sociale, del suo esercizio e della sua circolazione.

1.5. Oltre la divisione sessuata della società: la cura come politica sociale

Senza dubbio, un elemento che accomuna storicamente il lavoro produttivo e quello riproduttivo familiare è lo sfruttamento del lavoro vivo che ciascuno di essi a suo modo determina, frutto dell'asimmetria delle posizioni dei soggetti coinvolti nelle relazioni. Nancy Fraser ha

sottolineato di recente come il sistema capitalistico tenda sempre e comunque a svalutare e a stressare la sfera del lavoro riproduttivo, nonostante sia questa a garantire le basi sociali fondamentali della sua esistenza, riproducendo la forza-lavoro e assorbendo gli effetti negativi dell'impatto del mondo della produzione sulla vita delle persone. In questa fase storica l'accumulazione di valore avviene anche attraverso la spinta alla privatizzazione di tutti gli spazi della vita umana - invasi ora anche dal telelavoro - compresi quelli della cura alle persone, resi anch'essi funzionali ai criteri di efficienza e produttività. Un sistema sociale fundamentalmente iniquo e basato sulle esigenze del capitale, da questo liberamente determinate, e solo limitatamente su quelle di coloro che offrono le proprie prestazioni, può al più migliorare le condizioni di questi - e solo di una parte di essi - in fasi economiche e politiche maggiormente espansive. Ogni momento recessivo, anche dal punto di vista del tasso di sensibilità democratica delle società, torna a irrigidire, ad ossificare quelle posizioni.

Viviamo in un mondo che ha come pilastri e come asse del proprio immaginario sociale, da un lato, l'impresa e la produzione di beni e servizi; dall'altro, il lavoro, come attività umana retribuita con un valore economico, e il consumo (di beni e servizi), con al centro la famiglia; tutti spazi pensati e organizzati separatamente. È evidente che il punto debole di ogni ipotesi di ricomposizione politico-sociale di questo quadro frammentato è la considerazione dell'impresa quale perno fondamentale della società, come variabile sociale, oggi come oggi, (quasi) indipendente.

Eppure, queste dicotomie che pretendono di separare gli spazi sociali per governarli meglio non corrispondono in alcun modo al carattere unitario della vita umana, composta da momenti e relazioni eterogenei, anzi spesso la incrinano o la spezzano, producendo disagio e malattie sociali. Nel film di Ken Loach *Sorry, We Missed You*, i protagonisti della storia, una famiglia composta da due adulti e due ragazzi, che mostrano di avere buoni strumenti culturali generali per costruirsi una vita solida, si ritrovano in crisi; a causa di una serie di eventi concomitanti, l'equilibrio sottile delle diverse parti della loro esistenza, governate separatamente e stressate da logiche performative e produttive esasperate, si incrina. Per ragioni fisiche, emotive e affettive che potrebbero accadere a chiunque, a suo modo ognuno di loro perde efficienza, capacità di prestazioni, lucidità; e le istituzioni pubbliche, impoverite dalla riduzione della disponibilità di risorse nel tempo e

anch'esse sempre più organizzate in forma aziendale, non intervengono a sostenerli. Continuiamo così a considerare le famiglie, attraversate in realtà profondamente dai processi sociali ed economici, come luoghi riservati e separati dalla società, sulle quali nessuno dall'esterno può intervenire: con buona pace delle situazioni di disagio esistenziale, di solitudine e di vergogna che vi maturano, di quelle di violenza, soprattutto maschile su compagne e figli.

L'impressione che lascia l'amarissima pellicola di Loach è che basterebbe poco per aiutare i quattro componenti della famiglia a riavviare il meccanismo complessivo della loro vita, anche solo un briciolo di umanità da parte di alcune delle figure con le quali essi si confrontano. Ma è la struttura stessa della società a rendere quel 'briciolo di umanità' un evento del tutto casuale, una disponibilità umana e morale individuale e occasionale che nella vita a volte si incontra, molte volte no. Ciascuna delle figure coinvolte risponde in realtà separatamente a quella logica della responsabilità economica individuale che, nel gestore dell'impresa di consegne da cui dipende Ricky, come nella struttura che eroga i servizi di cura esercitati da Abbie, è indirizzata esclusivamente al buon funzionamento delle rispettive organizzazioni, cioè alla massimizzazione dell'efficienza e della produttività economica. La dimensione personale, se implica difficoltà, non conta, sono sempre lavoratori e lavoratrici a doversi adeguare rigorosamente alla forma della prestazione loro richiesta. Il dramma è rovesciato tutto dentro la famiglia, e nessuna solidarietà di classe appare più possibile in un sistema produttivo in cui il lavoratore è sempre più individualizzato e isolato: Ricky, in particolare, non è assunto come dipendente dell'impresa di consegne, ma agisce ed è retribuito come lavoratore autonomo in *franchising*.

Basterebbe poco, o forse invece serve molto, moltissimo: intanto, una revisione qualitativa complessiva del sistema di *welfare*, non solo un incremento quantitativo della sua capacità di prestazione, profondamente disgregato e indebolito nei suoi fondamenti e nelle risorse soprattutto nelle società occidentali che più lo avevano sviluppato fino agli anni Settanta del secolo passato. Come si è visto chiaramente nel corso della pandemia da coronavirus, quando a mancare è stato proprio un sistema articolato e coordinato di cura delle persone, dalla medicina territoriale fino all'ospedalizzazione.

Il tema della *cura* è da alcuni anni al centro di un amplissimo dibattito, da argomento filosofico-morale esso appare ora finalmente il

cuore delle riflessioni politiche più sensibili, a partire, mi sembra, dal lavoro svolto dalle culture femministe, con la loro attenzione alla politica come spazio di costruzione di *pratiche sociali* e di *relazioni*. Nella sua ampia articolazione, però, il dibattito sembra concentrato soprattutto sulla cura come lavoro di costruzione di relazioni di sostegno in situazioni di bisogno (ancora una volta con il rischio, a mio avviso, di *femminilizzarla*), mentre essa è oggi la chiave fondamentale attraverso la quale guardare la forma sociale e culturale delle nostre società, e immaginare la rigenerazione del loro sfilacciatissimo tessuto connettivo, insieme alla ridefinizione delle loro finalità.

È quanto sostiene il *Manifesto della cura*, redatto recentemente dal *The Collective Care* di Londra:

“Quando parliamo di cura non ci riferiamo solo alla cura in senso pratico, ovvero al lavoro svolto in prima persona da chi si occupa dei bisogni fisici ed emotivi altrui – per quanto questo resti un aspetto cruciale e stringente. La cura è anche una capacità sociale, un’attività che alimenta tutto ciò che è necessario al benessere e al nutrimento della vita. Prima di tutto mettere la cura al centro significa riconoscere la nostra *interdipendenza* [...]. La cura è la nostra abilità, individuale e collettiva, di porre le condizioni politiche, sociali, materiali ed emotive affinché la maggior parte delle persone e creature viventi del pianeta possa prosperare insieme al pianeta stesso” (2021:8-9).

La cura diventa, in questa prospettiva, la cifra stessa della politica, del sentire e dell’agire collettivo. A partire dal *care* come preoccupazione universale di fronte all’impoverimento progressivo delle risorse del pianeta e della maggior parte della popolazione mondiale e come presa in carico complessiva della vita delle persone, dal momento della nascita fino alla loro morte, in tutte le sue parti, individuali e sociali, in tutti i suoi momenti, favorevoli e avversi, sottraendola al laccio della sua valorizzazione in termini principalmente economici e produttivi.

Nella distanza oggi crescente tra società e istituzioni, si moltiplicano nel mondo esperienze cooperative autoprodotte dal basso, in forma più o meno orizzontale e democratica e con una motivazione sociale di trasformazione dell’esistente, per le quali è tornato in auge un termine tradizionalmente conservatore: *comunità*. L’idea generale che le ispira è, insieme, sviluppare lotte comuni per la rivendicazione di diritti e costruire attività finalizzate a sostenere e a realizzare direttamente, per lo più su scala locale e su base mutualistica, bisogni e

desideri delle persone spesso trascurati dalle istituzioni, e di farlo costruendo quel legame psico-affettivo, sociale e politico che la forma pubblica dell'erogazione di servizi individuali su richiesta, là dove presente, non sembra in grado di garantire.

Mi sembra che queste esperienze siano il segnale di un urgente bisogno universale di rimettere l'esistenza individuale e collettiva degli esseri umani al centro dell'immaginazione politica e di sottrarla a quella logica di frammentazione e compartimentazione che caratterizza il circuito *espressione del bisogno/erogazione del servizio* e il processo ossessivo di mercantilizzazione delle relazioni umane. L'attitudine comunitaria di questa prospettiva politica, il bisogno di conseguire in tal senso finalità collettive, chiede allora di sottrarre la cura alla dimensione "privata" della relazione di sostegno e di considerarla come cifra fondamentale nel processo di costruzione di una uguaglianza sociale.

Per realizzare questa, la dimensione locale, che rischia sempre di costruire piccole isole identitarie, non è, a mio avviso, sufficiente e ha bisogno di integrarsi con il ritorno di forti politiche di *welfare* pubblico, nazionale e sovranazionale, ripensate e articolate sull'esigenza di tenere insieme il principio di uguaglianza con il riconoscimento specifico di bisogni e differenze.

Per tentare di sottrarci a questo processo di costante alienazione della condizione umana, fondato sulla separazione, la moltiplicazione e la sovrapposizione dei piani e dei ruoli sociali, si rende allora necessario rovesciare e reimmaginare la *forma di vita* stessa della nostra società attraverso la costruzione di politiche pubbliche integrate che mettano al centro il valore degli esseri umani in sé, come totalità complesse e uniche e come parti di reti di relazioni affettive, e il lavoro come attività umana e come valore sociale, oltre le rigide compartimentazioni tra sessi, tra sfera pubblica e privata, tra tempo di lavoro e tempo di vita.

Bibliografia

- ARRUZZA, C., BHATTACHARYA, T., FRASER, N., *Femminismo per il 99%. Un manifesto*, Roma-Bari, Laterza, 2019.
- CASALINI, B., *Il femminismo e le sfide del neoliberismo. Postfemminismo, sessismo, politiche della cura*, Roma, IF Press, 2018.
- CHISTÈ, L., DEL RE, A., FORTI, E., *Oltre il lavoro domestico. Il lavoro delle donne tra produzione e riproduzione*, Verona, ombre corte, 2020.
- CURCIO, A., *Produzione, riproduzione, 'rottura'. Per una critica femminista materialista della realtà*, in *Etnografie del contemporaneo*, 4, 2021, pp. 15-23.
- FEDERICI, S., *Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l'accumulazione originaria*, Milano-Udine, Mimesis, 2015.
- FEDERICI, S., *Il punto zero della rivoluzione. Lavoro domestico, riproduzione e lotta femminista*, Verona, ombre corte, 2014.
- FEDERICI, S., *Reincantare il mondo. Femminismo e politica dei commons*, Verona, ombre corte, 2018.
- FRAGNITO, M., TOLA, M., (a cura di), *Ecologie della cura. Prospettive transfemministe*, Napoli-Salerno, Ortothes, 2021.
- FRASER, N., *Contradictions of Capital and Care*, in *New Left Review*, 100, 2016.
- FRASER, N., *Fortune del femminismo. Dal capitalismo regolato dallo Stato alla crisi neoliberista*, Verona, ombre corte, 2014.
- GARBAGNOLI, S., PERILLI, V., (a cura di), *Non si nasce donna. Percorsi, testi e contesti del femminismo materialista in Francia*, Roma, Alegre, 2013.
- GUILLAUMIN, C., *Sexe, race et pratique du pouvoir. L'idée de nature*, Paris, Éditions Côté-Femmes, 1992.
- NETTEL, G., *La figlia unica*, Roma, La Nuova frontiera, 2021.
- PATEMAN, C., *Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della società moderna*, Bergamo, Moretti & Vitali, 2015.
- THE CARE COLLECTIVE, *Manifesto della cura. Per una politica dell'interdipendenza*, vers. ebook, Roma, Alegre, 2021.
- TRONTO, J., *I confini morali. Un argomento politico per l'etica della cura*, Reggio Emilia, Diabasis, 2006.

TRONTO, J., *Caring Democracy: Markets, Equality, and Justice*, New York, New York University Press, 2013.

2. La violenza di genere in una prospettiva sociologica

Mariella Nocenzi

Abstract: In un'analisi transdisciplinare sul tema della violenza di genere la sociologia gioca un ruolo fondamentale perché, fra le altre scienze sociali, si afferma ponendo come proprio oggetto i fenomeni indagati nelle loro cause, manifestazioni ed effetti, nei loro rapporti reciproci e in riferimento ad altri avvenimenti. Questa visione complessiva costituisce la prospettiva sociologica per guardare dentro il fenomeno sociale della violenza di genere, isolarne gli elementi caratterizzanti, separandoli dal loro contenuto specifico e ricollocandoli in una sequenza costruita insieme alle altre discipline. Partendo dall'assunto che una definizione transdisciplinare possa consentire una comprensione più utile per la sua gestione, il Capitolo proporrà un breve excursus degli studi sociologici sul tema fino a delineare le definizioni dei concetti di base con cui leggere le forme di manifestazione del fenomeno, le cause e gli effetti, i soggetti agenti, i significati che la società gli attribuisce.

Parole chiave: sociologia; violenza di genere; relazione sociale; violenza domestica; vittimizzazione.

2.1. Introduzione

La violenza di genere si manifesta come ogni forma di abuso di potere e controllo esercitata come sopruso fisico, sessuale, psicologico, economico, violenza assistita e di matrice religiosa, in forma isolata o combinata e, nei fenomeni qui descritti, diretta a una persona sulla base della sua identità di genere e/o orientamento sessuale

(Corbisiero, Nocenzi 2022:173). Questa sintetica definizione del fenomeno ne presenta l'evidente articolazione in molteplici forme e aspetti cui è frequente assistere, specie negli ultimi anni, con l'aumento vertiginoso dei casi di violenza di genere, ma anche la loro emersione grazie alla progressiva attenzione da parte degli esperti per una forma di violenza tanto odiosa quanto ancora persistente.

In realtà, si tratta di un fenomeno documentato fin dalle società più antiche, che ha attraversato epoche e culture e che oggi presenta dinamiche in parte determinate dai diversi contesti culturali in cui avviene e in parte processi che "legano" autore e vittima che sembrano connotati alla specie umana (Bourdieu 1998). La sociologia è, certamente, interessata agli elementi contestuali, senza trascurare la relazione che entro questo fenomeno si instaura fra rappresentazioni collettive e aspettative individuali. Si pensi, in tal senso, a quale significato è attribuito al genere nei diversi sistemi sociali e quali posizioni e ruoli vengono assegnati ad un uomo piuttosto che ad una donna.

La modalità con cui si costruiscono queste rappresentazioni collettive, in questo caso quelle riferite alla violenza di genere, e come esse siano causa ed effetto delle relazioni interindividuali violente (Walker 1979) sono oggetto di analisi sempre più approfondite e tese ad evidenziare elementi che possano consentire di ridurre questo fenomeno che, di certo, ha effetti drammatici, dalla segregazione lavorativa fino alla morte della vittima.

In realtà, però – e affatto paradossalmente considerando le sue origini – la sociologia è arrivata dopo altre discipline a studiare la violenza di genere. Assumendo con la teoria classica la violenza come una forma di coercizione e dominio esercitata da un soggetto su un altro, in modo da determinarlo ad agire contro la sua volontà (Weber 1968), solo in una sua età più matura ha iniziato a declinare in modo sistematico le sue analisi sulle condizioni sociali di vita differenti: quelle che si vivono se si è uomini o donne, bianchi o neri, ricchi o poveri e, un po' più tardi, se si è donne, nere e povere, o uomini, bianchi e anziani. Questo approccio di analisi, di tipo intersezionale (Crenshaw 1993), emerso negli Stati Uniti a partire dagli Anni Settanta dello scorso secolo grazie agli studi di ricercatrici e attiviste sulle forme di oppressioni sofferte da donne in particolari posizioni sociali, ha rappresentato uno degli sviluppi dell'ampliamento dello sguardo sociale sulla

crescente differenziazione dei soggetti e dei processi che già da qualche decennio rivendicava una corrente nella comunità sociologica. Il riferimento è al femminismo che “ha dato voce alle pratiche sovversive delle donne volte a sottrarre le loro risorse erotico-generative al potere simbolico maschile” (Bimbi 2019:36).

Questo diverso sguardo sulla realtà ha rivelato la millenaria presenza ingiustificata della condizione delle donne assoggettate agli uomini anche in quelle società avanzate della Rivoluzione moderna in cui era nata la sociologia, nelle quali una dominante visione maschile aveva trascurato la specificità delle relazioni asimmetriche fondate proprio sulla base delle identità sessuali. Grazie alle analisi femministe, la differenza fra sessi ha cominciato ad essere rappresentata nella sua natura biologica (de Beauvoir 1961), istituzionale (Bernard 1972), esistenziale (West, Zimmermann 1987), quale una forma di disuguaglianza (Acker 1990), o espressione di un’oppressione persino strutturale, fino ad estendere l’osservazione alle altre identità sessuali proprio quando si stava delineando un più complessivo concetto di *genere* (Rubin 1975).

Con le composite declinazioni del femminismo anche le diverse forme di violenza di genere hanno iniziato a prendere forma e definizione, passando dal fenomeno unitario della *violence against women* (VAW) a quello della *gender based violence* (GBV) entro cui si sono riconosciute, con la fine del XX secolo, le dinamiche plurali della violenza agita anche sulle altre identità sessuali e di genere, oltre che intersezionali. In questo modo, la prospettiva sociologica ha potuto descrivere e interpretare cause ed effetti, specificità e anche relazioni della violenza di genere con altri fenomeni, integrandosi con le altre discipline – dalla storia al diritto, dall’antropologia all’economia e, perfino, alla medicina – per rappresentare un processo sociale che è di per sé caleidoscopico.

2.2. Dalla violenza contro le donne alla *gender based violence*: un’analisi macrosociologica

Nei primi Anni Settanta si deve a William J. Goode (1971) nel numero speciale curato per il *Journal of Marriage and Family* la prima indicazione dei comportamenti violenti tenuti da un uomo sugli altri

componenti della sua famiglia per mantenere l'ordine come atti illegittimi, estendendo, poi, questa definizione a tutta la casistica di azioni in cui veniva esercitato un dominio fisico o psicologico abusante in ambito familiare, ma anche nelle relazioni sessuali. Si trattava di una novità per l'analisi sociologica di questi fatti che mai fino ad allora avevano proposto una simile definizione.

In realtà, anche per altre discipline, prima fra tutte il diritto, questa acquisizione era avvenuta tardivamente. Con riferimento al nostro Paese, ad esempio, dopo l'entrata in vigore della Costituzione e del ben noto art. 3 sull'uguaglianza di tutti i cittadini a prescindere dal sesso nel 1948, si sarebbe dovuto attendere il 1968 per l'abrogazione del reato di adulterio e, negli anni Settanta, appunto, l'introduzione del divorzio nel 1970 (Legge 898), la riforma del diritto di famiglia nel 1975 (Legge 151) e l'introduzione dell'aborto nel 1978 (Legge 194). In relazione alle violenze agite in ambito familiare l'attesa si sarebbe protratta fino al 1981 con l'abrogazione del delitto d'onore (Legge 442), un reato che non veniva punito come analoghi fatti violenti solo perché chi lo commetteva vendicava in questo modo la propria reputazione rispetto a legami familiari anche presuntamente violati.

Queste lente formalizzazioni attraverso le norme dimostrano che solo in quegli anni le società occidentali iniziano a dare un nuovo significato a valori come l'onore e la funzione femminile di madre, moglie e tutrice della famiglia, sebbene alcuni spunti critici fossero stati levati, anche in seno alla riflessione sulle relazioni sociali fra uomini e donne, molti decenni prima. Fra queste vogliamo ricordare quella di John Stuart Mill, autore di un libro come *The Subjection of Women*, nel quale nel 1869 sottolineava come non poteva considerarsi "naturale" la posizione ormai millenaria della donna, anche solo applicando i diritti civili di cui era portatrice e che, è opportuno aggiungere, in quegli anni molti movimenti per l'emancipazione delle donne attestavano richiedendo anche diritti politici con il diritto di voto. Lo stesso Stuart Mill, appena eletto deputato, presentò la proposta di legge sul suffragio femminile alla Camera dei Comuni nel 1867. In quell'anno anche in Italia un deputato, Salvatore Morelli, avanzava alla Camera la stessa proposta, ovviamente respinta, in un Paese che due anni prima aveva varato il cosiddetto Codice Civile Pisanelli con una disciplina del diritto di famiglia centrato sul

predominio maschile e maritale sulla donna, privata di ogni facoltà di scelta giuridica ed economica.

Si fa notare come ben un secolo prima e da parte di due uomini di diritto si fosse sollevata questa radicale critica alle tradizioni patriarcali che divenne realtà solo quando la società era diventata matura per riconoscere diritti civili, sociali e politici a tutti, a prescindere dal sesso. William Goode negli Anni Settanta era solo uno degli esponenti del pensiero femminista e di quanti, pur non aderendovi, adottarono una prospettiva costruttivista nella definizione delle identità associate al sesso (Brickel 2006). Un individuo si vedeva attribuiti dalla società posizioni e ruoli collegati al suo sesso biologico. Ma quello che la società faceva era attribuire specifici significati al sesso biologico così *costruendo* l'identità sociale dell'individuo, quella dagli altri attesa e quella percepita dall'individuo stesso (Connell 1995).

Questo processo fa comprendere il reale cambio di paradigma avvenuto con lo sguardo della costruzione delle identità dentro le relazioni sociali e l'individuazione dell'inconsistenza della supremazia maschile, così come del modello maschile-femminile equivalente a quello dominio-cura. Se a questo intenso e attivo filone di studi si associano quelli coevi intersezionali, cui si è già fatto riferimento, e quelli post-coloniali (Spivak 1990; Spivak, Harasym 1990) si comprende la radicalità della critica avanzata e la fondamentale attenzione posta all'approfondimento dello studio dei comportamenti maschili e femminili nei vari ambiti, non solo familiare, della vita sociale (occupazionale, politico, del consumo) e dei diversi sistemi socio-culturali sul pianeta.

L'esito più evidente degli studi che ne sono seguiti ha portato all'estensione dell'analisi sui rapporti di dominazione su identità che non sono solo femminili, ma che subiscono processi di subordinazione per molti aspetti analoghi a quelli di cui sono vittime le donne. La normativizzazione di queste forme di violenza si è avuta solo nel 1995 proprio in occasione della IV Conferenza Mondiale sulle Donne che si tenne in quell'anno a Pechino e che definì per la prima volta la *gender based violence* individuando nel genere – e nella sua composita rappresentazione – il fattore in base al quale si instaurano rapporti di discriminazione e assoggettamento giustificati dalla superiorità maschile. Le forme che queste relazioni asimmetriche assumono sono fra le più varie per intensità e significato attribuito dalla società con un processo

di costruzione di senso che vede sia gli autori che le vittime riconoscersi quali componenti di quella società. Bourdieu (1998) definiva in quegli stessi anni *violenza simbolica* questa pratica sociale, evidenziando proprio il significato rappresentativo – e accettato diffusamente – del genere associato a ruoli, comportamenti, fatti.

Questa definizione estende i confini di applicazione del concetto di violenza e, così facendo, mette in discussione fino agli ultimi resistenti dogmi connessi ai fattori del sesso e del genere (Lacquer 1992): dall'eterosessualità alla binarietà queste categorie vengono svuotate dei loro tradizionali significati, entro i quali era stata legittimata la violenza, mentre le innovazioni tecnologiche e mediche affrancavano gli esseri umani da alcuni fondamentali "vincoli" biologici e anatomici collegati con il sesso – si pensi al passaggio di sesso o alla procreazione in vitro (Fausto-Sterling 1993).

Questa "risignificazione" non ha prodotto subito e agevolmente concetti alternativi e modelli interpretativi conseguenti, ma ha certamente consentito di problematizzare le categorie utilizzate per rappresentare la violenza. In tal senso è di interesse il contributo dell'approccio intersezionale che ha applicato un modello critico della società (fra gli altri, Hill Collins 2005) per l'individuazione delle diverse identità delle vittime di violenza e le dinamiche per il loro riconoscimento sociale e l'autopercezione in molti diversi ambiti della vita sociale. Va sottolineato che questa pluralità di identità non è riferibile solo alla coesistenza di soggetti diversi fra loro a seconda della differente combinazione di fattori identificativi considerati (oltre a sesso e genere, la classe, l'età, la nazionalità ecc.), ma anche della specificità del significato attribuito da chi agisce la violenza.

Per l'approccio intersezionale, infatti, l'uso della violenza è spesso appannaggio di chi accede e gestisce il potere, quello istituzionalizzato e non. Nel primo caso, nel passare in rassegna gli studi condotti sul tema della *gender based violence* dalla fine degli Anni Novanta ad oggi si rinvergono le letture dei modelli politici ed economici che si sono alternati con la fine delle ideologie (Fukuyama 1992). In quelli più conservatori i valori della famiglia e dell'ordine sociale continuano a pervadere i percorsi biografici strutturando la società in rapporti di funzionali – ma asimmetrici – per il benessere individuale: si pensi alle forme coercitive esercitate dallo Stato sulle cittadine sia direttamente –

impedendo la frequenza di corsi scolastici – che indirettamente, autorizzando comportamenti assoggettanti entro le famiglie e nelle relazioni interpersonali. Regimi assolutistici su base religiosa come quelli musulmani ne sono un esempio con la loro “violenza simbolica” esercitata attraverso segni visibili come il velo e altri latenti come l’applicazione maschio-centrica dei testi sacri.

In quelli progressisti, invece, si è assistito alla combattuta affermazione dell’ultima fase, detta “ondata”, del femminismo che ha registrato il conseguimento di molti obiettivi di uguaglianza per le donne spesso, però, solo formale, a causa delle persistenze della cultura del passato, ma anche per l’arroccamento di parte delle scienziate femministe su posizioni difensive rispetto ai paralleli percorsi che riguardano le altre identità di genere. L’impegno delle istituzioni, oltre che degli stessi soggetti vittime di violenza, ha spesso tentato di accelerare il passo verso il pieno ottenimento dei diritti degli oppressi e in ciò soprattutto il legislatore europeo e il mondo associativo hanno fornito contributi preziosi, già solo in misura della loro esportabilità in diversi contesti sociali.

Si può partire con lo sforzo definitorio di tutte le possibili forme di violenza basata sul genere attraverso un dispositivo normativo vincolante come quello varato dal Consiglio di Europa con la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica del 2011 che segna una inversione valoriale netta decretando come violazione di un diritto umano fondamentale quello della offesa fisica, psicologica, economica, culturale ecc. a danno di una vittima di violenza.

Sempre nel diritto, forme come le “azioni positive”, che legittimano una sorta di “discriminazioni al contrario” a favore dei soggetti fino ad allora discriminati per tutti il tempo che serve a riequilibrare le asimmetrie, intervengono nell’organizzazione della società e nella costruzione delle relazioni sociali amplificando spinte alla discontinuità nell’attribuzione di valore a determinati fattori identificativi già insite nella società. L’efficacia di queste misure e il grado di condivisione dei principi proposti ne costituiscono limiti su cui migliorarsi.

Un altro elemento strategico per fermare la violenza di genere è la promozione della ricerca e dell’acquisizione di dati su fattispecie normative e rappresentazioni sociali della violenza di genere in tutte le loro manifestazioni che, per la loro varietà, sono troppo spesso non

individuare. Indagini come la prima condotta in 28 Paesi europei dall'European Union Agency for Fundamental Rights nel 2012, ma già nel 2006 in Italia dall'Istituto di Statistica Nazionale (ISTAT) non solo propongono la rara declinazione per quei tempi – non così lontani – di un fenomeno sociale secondo il fattore di genere, ma forniscono ai decisori politici e ai legislatori la misura della diffusione di quel fenomeno, le forme meno note che assume, la rappresentazione da parte delle vittime che non è sempre raccolta e tenuta in considerazione. La ricerca sociale su questi temi, pertanto, non ha solo affinato le sue tecniche per indagare fatti sociali che entrano nella dimensione più intima dei soggetti coinvolti, ma ha anche avuto una funzione di emersione di questi stessi perché immersi in dinamiche “invisibili”, privati della loro *voce* da sistemi sociali e dentro relazioni subordinanti – è il caso delle vittime minori o migranti (Hellsberg, Heise 2005), ma anche di chi opera nei centri antiviolenza a supporto delle vittime (Cannito 2019). In quest'ultimo caso il riconoscimento della funzione sociale di questi enti, spesso nati dal volontariato, che non sono istituzioni e non rappresentano sistemi esperti, definisce un'azione proattiva per il fenomeno della violenza, basata sulla prossimità, la condivisione e, soprattutto l'esperienza, che sempre di più è oggetto dell'analisi sociologica come fonte di conoscenza. In questo caso la ricerca sociale si sta dotando anche degli strumenti di rilevazione più adeguati per osservare, raccogliere dati e poter interpretare porzioni di realtà inediti: fra questi, la *social network analysis* per tracciare la rete di relazioni fra autore e vittima e fra loro e i rispettivi ambienti sociali; la *community, body and emotion mapping* per far narrare anche a soggetti che parlano altre lingue o che si servano di altri lessici rappresentativi, come i bambini; la raccolta di materiale biografico in forma di foto, lettere, appunti, ovviamente anche nella più frequente forma digitale che possano descrivere aspetti della quotidianità dei soggetti coinvolti più intimi, previa scelta di condivisione del soggetto inserito nell'indagine sociologica.

2.3. L'approccio microsociologico: dentro le forme della violenza intima

Nell'art. 3 della Convenzione di Istanbul si descrive la forma più diffusa di violenza basata sul genere, quella *domestica*, come l'insieme

di “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.

Considerando la frequenza di questa fattispecie di violenza agita si comprende come il più limitato spazio familiare e le relazioni parentali siano la condizione che più caratterizza la *gender based violence*. Dinamiche e soggetti agiscono in ambiti che sono studiati anche attraverso rilevazioni di ampia scala, ma sono gli strumenti qualitativi i più adatti ad esplorare come si costruiscono e deteriorano le relazioni, specie coniugali; quali fattori legano i componenti di una coppia o di una famiglia anche con la reiterazione degli atti violenti; quale grado di volontarietà è insito nell’atto violento o nella subordinazione della vittima. Queste sono solo alcune delle dinamiche che intervengono nello svilupparsi della violenza domestica e che sono state oggetto di analisi di varie discipline, anche sociali, tese a rilevare quegli aspetti meno visibili, ma molti significativi per una reale ed efficace comprensione del fenomeno.

Fra gli studi condotti più interessanti ed emblematici per l’analisi delle singole dinamiche che si sviluppano entro una relazione violenta, quello di Walker che nel 1979 descrisse questo fenomeno domestico come un ciclo di fatti sociali che lega in un modo quasi inscindibile aggressore e vittima. Entrambi i loro contributi alimentano una relazione entro la quale si succedono fasi appunto cicliche ad iniziare da quella nel corso della quale i partner vivono frizioni crescenti (*tension building*) che sfociano nella fase dell’atto violento (*incident*) cui segue la terza e ultima fase del recupero della normalità, con l’autore della violenza che si ravvede, chiede scusa e ristabilisce la normalità, accettata dalla stessa vittima (*honey moon*). Il ripetersi delle fasi configura un ciclo che nel tempo si sviluppa come una spirale, definita da Walker la *spirale della violenza* perché intrappola violenza dopo violenza la vittima demotivandola a sottrarsi, così come rafforza la posizione il ricorso alla violenza del persecutore.

Così osservata e descritta la violenza domestica può perdere ogni relazione causale con specifici contesti culturali o fattori identificativi dei soggetti coinvolti: può svilupparsi, infatti, in ogni relazione entro

la quale si vengano a determinare specifiche interazioni fra vittima e persecutore, a prescindere dalla classe sociale dei componenti della coppia e dalla società in cui vivono. Se le sue caratteristiche, come si osservava, sono relative alla familiarità e alla intimità di aggressore e vittima – da cui la più nota denominazione di questa forma come *intimate partner violence* – l'altro elemento costante che determina il perdurare della violenza è la dipendenza reciproca che si instaura fra i due soggetti coinvolti che si presenta come tale in un tempo esteso e in uno spazio delimitato.

Tempo, spazio e relazione così determinate nell'*intimate partner violence*, come si diceva, prescindono dal contesto sociale e culturale, ma anche dalla forma di relazione – matrimonio piuttosto che convivenza – dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere dei componenti della coppia. La loro combinazione restituisce la dominazione dell'aggressore a fronte della vulnerabilità della vittima, il riconoscimento di queste posizioni e ruoli entro la coppia da parte di entrambi e, soprattutto, dalla vittima. Ciò avviene al punto che la violenza si consuma senza alimentare forme di conflitto, senza essere alimentata da altro se non dalla relazione della coppia e apparendo inattaccabile da strategie esterne per mettere in salvo la vittima (Bartholini 2020).

Quando anche questa non assicuri più la sua adesione al rapporto di subordinazione accettato e alla violenza subita, denunciare la propria condizione per uscirne comporta la "risignificazione" di tutte le norme di comportamento, dei ruoli e della finalità delle azioni compiute entro la relazione. Ma è necessario estendere questo processo anche fuori la coppia, cioè nello spazio e nelle relazioni in cui si entrerà dopo aver lasciato la relazione tossica. Questo passaggio dall'interno della relazione al suo esterno costituisce spesso un secondo grande baluardo all'affrancamento della vittima che per il senso di paura e della conseguente impotenza preferisce non rendere pubblica la sua condizione e restare dentro la relazione.

Fra il dentro e il fuori della relazione si articola l'analisi sociologica e la sua propensione induttiva che consente dalla constatazione di un fatto particolare – quale è la combinazione di spazio, tempo e relazione dell'*intimate partner violence* nella sua ricorsività – di ricavare formulazioni generali. Questo è vero per almeno un paio di processi oggetto degli studi sociologici.

Il primo è relativo alle modalità di identificazione della vittima che, al netto delle peculiarità di ogni singolo caso, possono essere articolate nei seguenti tre livelli:

- la *vittimizzazione primaria* che si determina quando nella relazione con il persecutore la vittima subisce conseguenze derivanti da atti di violenza, in tutte le forme che abbiamo visto già descritte;
- la *vittimizzazione secondaria* che colpisce la vittima, questa volta in una fase di riconoscimento della violenza subita e di superamento delle barriere poste dalla pubblicità della sua condizione, da parte delle istituzioni preposte a garanzia della sua incolumità fisica e psicologica che disattendono a questa funzione e alle aspettative della vittima;
- la *vittimizzazione terziaria* che avviene nel momento in cui la società non è in grado di individuare o punire il persecutore per la violenza agita sulla vittima, lasciando questa in una condizione ulteriormente non soddisfacente rispetto alle sue aspettative, questa volta in relazione al suo legame fiduciario con la società.

A prescindere dal contesto in cui avviene e dai soggetti coinvolti, la violenza che lega persecutore e vittima può mantenere questo rapporto anche quando cessa la normalizzazione della propria condizione da parte della vittima perché essa diventa tale anche presso le istituzioni più prossime e l'intera società (Vezzadini 2012). È questo il caso di chi denuncia atti di violenza e vede il persecutore assolto al termine di processi giudiziari e da parte dell'opinione pubblica; di chi subisce atti discriminatori per la propria condizione di straniero clandestino nella società di destinazione in violazione dei diritti fondamentali che quello stesso Stato dovrebbe garantire a prescindere dalla cittadinanza; di quelle vittime, ancora, che non vengono integrate nelle reti sociali, anche dopo essersi affrancate dal persecutore, perché sono le stesse dell'aggressore o gli sono solidali. Fortunatamente, la società può riconoscere la vittima e supportarla nell'uscita dalla relazione violenta anche a distanza di tempo, come mostrano gli esempi della condanna del Papa del clero autore di atti di pedofilia su giovani vittime o la campagna di denuncia e di sensibilizzazione sociale #MeToo contro le molestie sessuali.

Un secondo processo è quello che fa emergere i tratti di vulnerabilità della vittima di violenza basata sul genere anche in senso neutro rispetto alla sua effettiva identità di genere e sessuale, disegnando una sorta di *gender symmetry* della violenza intima (Kimmel 2002). Esistono, infatti, elementi caratterizzanti presenti sia nelle violenze subite dagli uomini che dalle donne che possono essere inserite in un processo reattivo delle donne alle più frequenti violenze maschili. Più generalmente, però, esse vengono determinate da quella combinazione di spazio e tempo dentro una relazione intima in cui l'esercizio del potere e da una parte e la normalizzazione della violenza dall'altra non sono attribuibili ad un genere specifico.

Bibliografia

- ACKER, J., *Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations*, in *Gender & Society*, 1990, 4(2), pp.139–158.
- BARTHOLINI, I., *The Trap of Proximity Violence, Research and Insight into Male Dominance and Female Resistance*, Cham, Springer Nature, 2020.
- BERNARD, J., *The future of the marriage*, New York, Bantam Books, 1972.
- BIMBI, F., *Tra protezione e care. Ripensare le violenze maschili contro le donne*, in *Studi sulla questione criminale*, 2019, XIV, 1-2, pp. 35-60.
- BRICKELL, C., *The Sociological Construction of Gender and Sexuality*, in *The Sociological Review*, 2006, 54(1), pp. 87-113.
- BOURDIEU, P., *La domination masculine*, Paris, Seuil, 1998.
- SPIVAK, G. C., HARASYM, S., *The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues*, London, Routledge, 1990.
- CANNITO, M., *Le violenze maschili contro le donne raccontate da Centri antiviolenza e Forze dell'ordine. Pratiche e linguaggi a confronto*, in *Studi sulla questione criminale*, 2019, 1-2, pp. 187-206.
- CONNELL, R. W., *Maschilità*, Milano, Feltrinelli, 1995.
- CORBISIERO, F., NOCENZI, M., *Manuale di educazione al genere e alla sessualità*, Torino, UTET, 2022.
- CRENSHAW K., MATSUDA, M. J., LAWRENCE III, C. R., DELGADO, R., *Words That Wound: Critical Race Theory, Assaultive Speech, And The First Amendment*, Boulder, Westview Press, 1993.
- DE BEAUVOIR, *Il secondo sesso*, Milano, Il Saggiatore, 1961.
- ELLSBERG, M., HEISE, L., *Researching Violence Against Women. A Practical Guide for Researchers and Activists*, World Health Organization, Washington DC., PATH, 2005.
- FAUSTO-STERLING, A., *The Fives Sexes: Why Male and Female Are Not Enough*, in *The Sciences*, 1993, 33, pp. 20-24.
- FUKUYAMA, F., *La fine della storia e l'ultimo uomo*, Milano, Rizzoli, 1992.
- GOODE, W. J., *Force and violence in the family*, in *Journal of Marriage and the Family*, 1971, pp. 624-636.

- HILL COLLINS, P., *Black Sexual Politics: African Americans, Gender, and the New Racism*, New York, Routledge, 2005.
- KIMMEL S. M., "Gender Symmetry" in Domestic Violence A Substantive and Methodological Research Review, in *Violence against Women*, 2002, 8(11), pp. 1332-1363.
- LAQUEUR, T., *L'identità sessuale dai Greci a Freud*, Laterza, Roma-Bari, 1992.
- RUBIN, G., *The Traffic in Women: Notes on the "Political Economy" of Sex*, in R. R. REITER, (a cura di), *Toward an Anthropology of Women*, New York-London, Monthly Review Press, 1975.
- SPIVAK, G. C., *The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues*, in S. L. E. WALKER, (a cura di), *The Battered Woman*, New York, Harper & Row, 1979.
- VEZZADINI, S., *Per una sociologia della vittima*, Milano, FrancoAngeli, 2012.
- WALKER, E. A. L., *The Battered Woman*, New York, Harper, 1979.
- WEBER, M., *Economia e società*, 2 voll., Torino, Einaudi, 1968.
- WEST, C., ZIMMERMAN, D. H., *Doing Gender*, in *Gender and Society*, 1(2), 1987, pp. 125-151.

3. Le violenze di genere: un problema culturale. Appunti per una politica della formazione

Gaia Peruzzi

Abstract: Cosa si deve intendere per violenza di genere? È meglio parlare di violenza o di violenze di genere? Cosa significa che la violenza di genere è un problema culturale? Sulla base di quali elementi si può sostenere quest'affermazione? E cosa comporta, in termini di politiche di prevenzione e contrasto del fenomeno, considerare le violenze di genere una questione innanzitutto culturale? Il saggio prova a rispondere a questi interrogativi ricomponendo in un quadro sintetico le prospettive suggerite da alcune delle voci più autorevoli e originali sul tema nel panorama delle scienze sociali contemporanee. Sulla base delle implicazioni di tale scenario, nella parte finale si sviluppano alcune considerazioni sulle politiche formative nella lotta contro il fenomeno, con un'attenzione specifica al ruolo dei media e al bisogno di coinvolgere pubblici maschili.

Parole chiave: violenze di genere; cultura; violenza simbolica; media; educazione.

3.1. Violenza o violenze di genere? Una definizione politica

L'espressione 'violenza di genere' è divenuta un concetto cardine degli studi e delle politiche che si occupano delle discriminazioni e degli atti dannosi (sul piano fisico, ma anche simbolico e psicologico) contro le donne e, più ampiamente, contro identità e comportamenti ritenuti non conformi alle aspettative sociali di genere. Negli ultimi anni, sull'onda di una sensibilità crescente verso le questioni di genere, nello specifico proprio sul tema della violenza contro le donne

(si pensi al movimento MeToo e all'attenzione, almeno mediatica, ai femminicidi), la locuzione è entrata nel linguaggio *mainstream*. Ha fatto prima la sua comparsa in alcuni trattati internazionali, ricevendo il "battesimo" ufficiale nel 2013 dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, più nota come Convenzione di Istanbul. Si è diffusa dunque nelle politiche e nelle azioni di contrasto al fenomeno, e nelle letterature specialistiche; infine, anche nel linguaggio giornalistico e in quello comune.

Per quanto si tratti di un'espressione efficace, capace di evocare in maniera immediata e largamente condivisa un problema sociale, il suo significato e il suo utilizzo non sono esenti da ambiguità. In letteratura se ne trovano varie accezioni, le distinzioni fra le quali sono spesso sottili, e potrebbero anche apparire un mero esercizio di stile; in realtà, alcune differenze possono nascondere implicazioni anche molto divergenti, soprattutto quando dal piano teorico si passa a quello politico delle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno.¹

¹ La disamina più approfondita del concetto di violenza di genere che si sia potuta rintracciare nella nostra lingua è quella della giurista Francesca Poggi (2017). Ella individua quattro accezioni del concetto; per non appesantire il testo, le illustriamo qui in nota, prendendoci anche qualche libertà di commento. In una prima accezione, la 'violenza di genere' è considerata tale perché "la violenza è *sempre* [corsivo nostro] di genere", nel senso di *gendered*, "genderizzata", che implica e/o riflette differenze e/o stereotipi di genere. Così interpretata, la pratica della violenza è un fenomeno strutturalmente implicato, incorporato potremmo dire, nella dimensione del genere: il genere fa, costruisce la violenza e la violenza fa il genere. Ciò che è importante considerare in questa prima definizione è che, a prescindere da quali siano le forme in cui si manifesta e si declina, la violenza di genere è di fatto concepita come "prevalentemente connessa alla mascolinità". In questa prospettiva, dunque, contro chi si rivolga la violenza (che sia o no contro le donne) risulta secondario; il fattore rilevante è che la violenza di genere è trattata come un elemento identitario e una modalità di azione tipicamente maschili. Una definizione così ampia – ogni violenza è di genere, ed esprime sempre "un'essenza" maschile, in qualche modo è la maschilità stessa – lega fortemente il discorso sulla violenza a quello di genere, ma nei fatti non offre alcuna discriminazione utile a concettualizzare la violenza contro le donne o contro altre categorie specifiche. Inoltre, aggiungiamo noi, dà a questa violenza un sapore "essenzialista", "naturale", che la fa apparire in qualche modo inevitabile. In una seconda accezione, per 'violenza di genere' si intende "la violenza che il genere è", ovvero l'insieme di aspettative, ruoli, valutazioni che costringono l'individuo a essere ciò che dal suo sesso ci si aspetta. Invero, nel sottoporre all'attenzione questa definizione, Poggi stessa rileva come si tratti di un significato non diffuso in letteratura, o perlomeno non

In questo testo si assume come 'violenza di genere' la violenza, fisica ma anche psicologica, esercitata nei confronti di una persona *per il suo genere*; dove con l'espressione *per il suo genere* sono da intendersi sia motivi legati all'identità di genere (essere, o essere riconosciuto/a, donna, uomo, trans), che ai ruoli di genere che costui/costei incarna e agisce nella società, che, infine, a caratteristiche o scelte concernenti l'orientamento sessuale.

tematizzato sotto questa etichetta, e propone come equivalente più specifico l'espressione "violenza *del [corsivo nostro] genere*". In effetti, pare a chi scrive che quella che qui si chiama 'violenza' sia di fatto la costrizione (simbolica e culturale) della norma sociale che con i processi di socializzazione si esercita nei confronti di tutti coloro, uomini e donne, che devono imparare a vivere in società. Trattasi dunque piuttosto di un'influenza, di un esercizio di potere con uno spettro molto ampio di modalità di realizzazione (dall'insegnamento amorevole dei genitori alla punizione dell'istituzione per un comportamento non appropriato), che chiamare sempre 'violenza' è forse fuorviante. Passando ad un terzo significato, la 'violenza di genere' è "la violenza contro chi non si conforma al genere che spetta al suo sesso", ovvero "la violenza per imporre il soddisfacimento delle aspettative, il rispetto delle caratteristiche (atteggiamenti, ruoli, etc.) del proprio genere". Poggi etichetta questa accezione come "violenza *per [corsivo nostro] il genere*", e vi ricomprende tutte quelle forme di costrizione che vengono agite contro un individuo per indirizzarlo e/o costringerlo ad espressioni e comportamenti di genere ritenuti idonei. Di fatto, così interpretata la "violenza *per il genere*" è una sottocategoria della "violenza *del genere*": se quest'ultima, infatti, comprende tutte le forme di azione per orientare un individuo verso espressioni e comportamenti ritenuti accettabili, la prima circoscrive solo quei casi in cui tale pressione si esercita mediante una coercizione esplicita. Appunto, una violenza. Come nel caso precedente, anche in questo la violenza può essere agita sia da uomini che da donne, e ugualmente sia uomini che donne possono esserne oggetto. Poggi rileva come questo significato costituisca il referente, esplicito o implicito, di molti testi giuridici e documenti di intenti, sia nazionali che internazionali. La quarta accezione individuata da Poggi è quella che intende la 'violenza di genere' come "la violenza che è diretta contro una persona in quanto appartenente ad un determinato genere". Questo significato è molto diffuso, sia in letteratura che nel linguaggio pubblico, sia sotto l'etichetta generica che stiamo analizzando, sia sotto quella più specifica di 'violenza basata sul genere', anche nella formula inglese "*gender-based violence*". Come ben rileva Poggi, questo significato è "chiaramente imparentato" con il primo che abbiamo analizzato, ed è anche difficile distinguerli: "proprio perché è genderizzata e proprio per come è genderizzata, è frequente che la violenza di genere si eserciti da parte di uomini contro donne in quanto donne". In ogni caso, anche se le due accezioni si sovrappongono nella costante del riferimento alla dimensione del genere come costitutivo e fondante di questa violenza, a nostro avviso esse rimangono distinguibili, perché la prima ammette che la violenza, pur nascendo genderizzata, possa essere diretta contro qualcuno per motivi diversi dal genere, laddove la seconda è indirizzata proprio dal genere. Per quanto lunga e complessa, quest'analisi ci pare costituire un sostrato utile per ogni eventuale approfondimento.

Come sottolinea l'European Institute for Gender Equality, una delle istituzioni internazionali più autorevoli in materia (alla cui definizione di violenza di genere si allinea sostanzialmente quella appena proposta),² si tratta di un fenomeno ampio e complesso, che affonda le radici in quel tessuto di diseguaglianze e di ingiustizie di genere che costituisce la cultura quotidiana di moltissime delle nostre società, e rappresenta una delle violazioni dei diritti umani più diffuse e persistenti a livello globale.

L'aspetto importante su cui chi scrive intende sollecitare l'attenzione è che nella violenza di genere così definita rientrano non solo, ovviamente, tutti i tipi di violenza contro le donne (dalla violenza sessuale a quella domestica, dai femminicidi alle mutilazioni sessuali), ma anche tutte quelle violenze perpetrate contro persone appartenenti a minoranze di orientamento sessuale, uomini o donne che siano, e anche contro gli uomini in quanto tali, *se agite in nome del genere*.

Si tratta di un passaggio molto delicato. Nel linguaggio comune, ma anche in quello pubblico e dei media, i concetti di 'violenza di genere' e 'violenza contro le donne' sono spesso sovrapposti e praticamente indistinguibili. Il fatto che un'espressione divenuta così efficace sia identificata in maniera diretta e quasi esclusiva con la violenza sulle donne è considerato un successo da molte femministe, che infatti talvolta si oppongono a estenderne l'uso ai casi in cui la violenza è rivolta contro omosessuali e trans. Sostanzialmente, per due motivi. Il primo è quello della rilevanza statistica: i numeri delle violenze dirette contro gli uomini per cause legate al genere non sono neppure lontanamente comparabili a quelli dei femminicidi e dei soprusi contro le donne. La seconda ragione è di natura politica, e potrebbe essere sintetizzata come segue. Quella per fermare la violenza contro le donne è una lotta contro una certa forma di potere maschile, e contro il sistema sociale che la sostiene e la riproduce, il patriarcato. Quindi, nella sostanza, è una lotta contro gli uomini. Includere tra le possibili vittime della violenza di genere altre categorie oltre alle donne – soprattutto, includervi

² La definizione di violenza di genere fatta propria dall'Eige è la seguente: "Gender-based violence is violence directed against a person because of their gender. Both women and men experience gender-based violence but the majority of victims are women and girls". Nonostante riconosca la differenza tra le due espressioni, l'Eige utilizza "violenza di genere" anche come sinonimo di "violenza contro le donne", in nome dell'alto numero di crimini contro le donne compiuti in ogni parte del mondo. Fonte: <https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence>.

gli uomini – significherebbe distogliere attenzione, e risorse, dalle donne, se non addirittura, nell'ottica più intransigente, tradire la missione della battaglia.

Chi scrive, come già in parte può evincersi dall'accezione proposta, pur comprendendo le ragioni del femminismo più radicale, è a favore di una definizione più inclusiva. Per almeno due motivi.

Il primo è che ridurre la violenza di genere alla violenza contro le donne non è un'operazione concettualmente corretta. La questione potrebbe apparire, come già si diceva, una disquisizione solo semantica, ma in realtà solleva nodi, teorici e di azione, non banali.

'Genere' e 'donne' non sono sinonimi, quindi le questioni di genere non sono la questione femminile. 'Le questioni di genere' sono spesso interpretate in maniera pressoché esclusiva come 'la questione femminile' per almeno due motivi: perché i movimenti di emancipazione delle donne sono quelli che storicamente hanno fatto "esplosione" le questioni di genere, precedendo i movimenti omosessuali e facendo loro da apripista; e perché la causa femminile costituisce il problema centrale, il più grave e il più diffuso, delle questioni di genere. Di fatto però il termine 'donna' indica *solo* una parte della popolazione, laddove il 'genere' ci riguarda tutti: uomini, donne e trans.

Se questa prima disamina linguistica è già di per sé un chiarimento necessario, l'analisi del concetto di 'genere' comporta anche un livello di riflessione più profondo. Il suo avvento ha provocato nelle scienze sociali una rivoluzione di prospettive e di paradigmi, ribaltando convinzioni consolidate nei secoli. Nella concezione dell'identità, l'introduzione del genere (cultura) accanto al sesso (biologia) ha messo in crisi la supremazia incontestabile di quest'ultimo, e il rigido binarismo di ruoli e destini che ne discendeva ('sei maschio o femmina, e come tale devi comportarti'). Con il suo corredo di declinazioni e derivati (identità di genere, ruoli di genere, aspettative di genere, orientamento sessuale, transgender), il genere ha dotato le scienze sociali di un apparato di strumenti in grado di illuminare un'intera regione dei processi identitari e sociali prima assunta come monolitica e poco flessibile, nella quale continuano a prodursi distinzioni, fluidità, implicazioni spesso inaspettate. Non a caso, il vocabolario italiano, come quello di molte altre lingue, sembra lanciato in un'evoluzione continua.

E così come per tutti gli altri ambiti della vita umana, anche per quello del genere la prospettiva culturale suggerisce che le identità e i fenomeni non possano che essere concepiti secondo paradigmi plurali, processuali e relazionali (Connell 2011). Ciò vale ovviamente anche per quella forma specifica di interazione che è la violenza di genere. Come osservato da Elisa Giomi, “la dicotomia uomini-autori/donne-vittime rimanda a un’interpretazione unilaterale del nesso genere e violenza, che ne lascia in ombra articolazioni fondamentali” (Giomi 2017:13). Soprattutto oggi, in una società caratterizzata da eterogeneità culturale e complessità sociale, irrigidirsi in una visione monodirezionale della violenza di genere (si possono concepire come vittime solo le donne) significa precludersi la possibilità di vedere “altro”, dietro quella che resta la prima tragedia, ovvero la violenza contro le donne: altre modalità di interazione uomo-donna, altre forme e altre categorie oggetto di violenza.

A questa prima ragione di natura teorica se ne aggiunge un’altra, a parer di chi scrive, che potremmo definire valoriale e, dunque, politica. La lotta contro la violenza di genere è la cartina di tornasole, o l’altra faccia della medaglia che dir si voglia, della lotta per l’affermazione dei diritti, delle donne e, appunto, delle altre categorie vessate in nome del genere, se si decide di riconoscerle tali. Gli studiosi hanno ampiamente mostrato come nell’epoca moderna e contemporanea la storia dei diritti umani abbia proceduto, non senza involuzioni e contraddizioni, sostanzialmente in direzione di un progressivo ampliamento e di una continua specificazione della sfera dei diritti (Bobbio 1997, Flores 2008), dove per ‘specificazione’ è da intendersi “il passaggio, graduale ma sempre più accentuato, verso un’ulteriore determinazione dei soggetti titolari di diritti” (Bobbio 1997:62). Alla base di tali movimenti vi è l’intreccio di una serie di fenomeni interdipendenti: la democratizzazione di molte società occidentali e internazionali; la crescita di nuove sensibilità e pratiche culturali empatiche, in parte legate anche alla popolarizzazione delle rappresentazioni medialità (Hunt 2010); la capacità delle nuove istituzioni sovranazionali e nazionali, nonché dell’associazionismo e delle organizzazioni non profit, di tradurre in progetti politici e leggi le nuove istanze (Flores 2008, Peruzzi 2011).

Uno dei filoni principali di questo movimento di espansione e specificazione è proprio quello dei diritti legati al genere: infatti, se i diritti delle donne hanno costituito una delle prime, importanti specifiche dei

diritti universali dell'uomo, è innegabile che la lotta del femminismo contro il patriarcato abbia a sua volta aperto la strada alle rivendicazioni successive in materia, come quelle degli omosessuali e dei transessuali. Ma c'è di più. La prospettiva intersezionale ci ha insegnato che le violenze contro le donne si intrecciano spesso con altre forme di discriminazione, legate a dimensioni diverse dal genere, quali la "razza", il colore della pelle, la disabilità, il censo. E ancora, il discorso femminista presenta intrecci e connessioni importanti persino con quello sui diritti degli animali non umani, proprio attraverso il tema della violenza sui corpi senzienti (Rivera 2010).

È innegabile che la lotta per i diritti delle donne, e contro la violenza sulle donne, sia un perno fondamentale delle politiche per il riconoscimento delle differenze, e più in generale del contrasto alle discriminazioni e alla violenza sugli esseri viventi, *anche oltre il genere*.

Proprio in virtù di tale potenziale, che trascende il discorso sul genere, pare a chi scrive che la posizione di chi vorrebbe ridurre il discorso della violenza di genere a quello sulle donne sia non solo anacronistica, considerando l'evoluzione delle nostre società, ma anche idealmente poco sostenibile. Se la lotta contro la violenza di genere è una battaglia contro una discriminazione ingiusta, e deve tendere all'affermazione di una società migliore, condurla escludendo alcune categorie in nome di una priorità storica o numerica – per quanto entrambe rilevanti – non è un motivo all'altezza della causa.

Sono queste, dunque, le ragioni per cui si ritiene che, ad oggi, l'espressione *violenze di genere* – plurale invece che singolare –, sia più adatta ad esprimere il carattere multiforme e complesso di un fenomeno che senza dubbio ha il suo cuore nella violenza contro le donne, ma che nei fatti comprende anche altre forme di aggressività e prepotenza, contro uomini e donne omosessuali, e contro persone che dichiarano un'identità di genere in bilico.

3.2. Perché bisogna parlare di cultura (e non di natura)

Il 25 novembre 2014 Françoise Héritier, antropologa francese di fama internazionale, erede di Claude Lévy-Strauss al Collège de France,

invitata a presiedere una tavola rotonda sulla violenza di genere,³ interviene con queste parole:

“Ci parlano di una natura, di una natura che sarebbe più violenta negli uomini, che sarebbe fondamentalmente dominatrice, e ci parlano pure di accessi di bestialità. *In tutti i casi, è falso! Non è una natura, è una cultura!* È proprio perché sono capaci di pensare che gli esseri umani hanno costruito un sistema di valenze differenziali dei sessi. E questo è accaduto moltissimo tempo fa. Noi siamo pure la sola specie in cui i maschi uccidono le femmine. Non è dunque una questione di bestialità, di natura. *È invece proprio perché è una questione di pensiero, di cultura, di costruzione mentale, che noi possiamo pensare che la lotta può cambiare questo stato di fatto*”.⁴

Si è scelto di aprire la nostra riflessione con questo brano per due motivi. La prima è che Françoise Héritier è autrice di alcuni contributi fondamentali non solo sui rapporti tra i generi (2002), ma anche sulla violenza e le sue manifestazioni in culture diverse (1997): è dunque una delle voci più autorevoli sul tema all'intersezione tra i due fenomeni, la violenza di genere. La seconda ragione è che il passaggio in questione sintetizza in maniera particolarmente efficace quello che è il cuore della questione, teorica ma anche politica: la violenza di genere è un problema culturale, non un fatto di natura, e come tale deve essere affrontata, se si vuole provare a contrastarla, perché il considerarla un evento naturale è, a ben vedere, solo un pretesto per non cambiare la situazione.

Di nuovo, come era già avvenuto per la definizione del concetto di violenza di genere, anche in questo caso si potrebbe sospettare di essere di fronte a una disquisizione puramente intellettuale. In realtà il (falso, come si capirà procedendo nella lettura) dilemma 'natura *versus*

³ L'evento in questione, dal titolo "Femmes victimes de violence dans la sphère publique", era il primo appuntamento di un ciclo di conferenze dedicate a *L'agenda du politique*, organizzate da Edizioni e LabEx Tepsis. La registrazione dell'evento è disponibile in rete all'indirizzo: <https://www.canal-u.tv/chaines/ehess/les-agendas-du-politique/femmes-victimes-de-violences-dans-la-sphere-publique>.

⁴ La traduzione è di chi scrive, così come i corsivi. Con l'espressione 'sistema di valenza differenziale dei sessi' si intende un'organizzazione sociale che attribuisce in maniera sistematica diverso valore a maschi e femmine, e che su questo presupposto costruisce e giustifica diseguaglianze e discriminazioni a carico delle donne. Si tratta di uno dei concetti cardine del pensiero di Françoise Héritier nella sua ricostruzione delle relazioni di potere tra uomini e donne alla base delle società umane (Héritier 2002).

cultura' in questo specifico caso può avere implicazioni immediate e pesanti. Si pensi per esempio a ciò che accade ogni volta che un femminicidio o una violenza fisica su una donna vengono giustificati perché si ritengono provocati da un istinto innato (in genere la gelosia, la passione o l'orgoglio maschile ferito): in nome di un fatto impulsivo, naturale, si attenua la colpa dell'uomo violento e, quasi sempre, si rovescia una parte della responsabilità sulla vittima (*victim blaming*), che in quanto donna non avrebbe dovuto provocare la reazione maschile, o avrebbe dovuto difendersi meglio.

Sono passati più di quarant'anni dalla famosa arringa con cui Tina Lagostena Bassi, avvocatessa e politica per anni in prima linea nelle battaglie in difesa delle donne, denunciò pubblicamente in Italia questo meccanismo, in un processo per stupro passato alla storia grazie alla Rai,⁵ eppure le nostre cronache continuano a riportare vicende intrise di analoghi pregiudizi.

Come nota ancora Françoise Héritier, l'idea che la pulsione maschile debba trovare dei corpi per sfogarsi e che non possa essere governata suona decisamente arcaica (Héritier, Sicard 2011). Il fatto che tale credenza abbia ancora dei seguaci (non soltanto tra la gente comune, ma persino nelle istituzioni, tra le forze dell'ordine, nei tribunali, nei servizi sociali) potrebbe meravigliare: la storia dell'umanità è proprio la storia dei tentativi fatti dagli esseri umani di controllare le proprie pulsioni, di sottrarci tutti alla forza e all'imprevedibilità degli istinti. Senza questa capacità, vivremmo in un mondo caotico, senza

⁵ Il riferimento è al documentario *Processo per stupro*, mandato in onda dalla Rai il 26 aprile 1979. Trattasi di un esempio straordinario di comunicazione sociale, all'epoca insignito di vari riconoscimenti: per la prima volta, infatti, le telecamere di una televisione trasmettevano un processo, direttamente dall'aula del tribunale. L'idea del progetto era nata in seno ad un evento organizzato dal collettivo della Casa delle Donne di Roma. Il video fu realizzato da sei professioniste della comunicazione, e la sua messa in onda fu approvata dall'allora direttore di RaiDue Massimo Fichera. Il filmato portò nelle case di tutti gli italiani l'accurata denuncia di Tina Lagostena Bassi, che in un processo per stupro a Latina, incaricata d'ufficio della difesa della ragazza, attaccò pubblicamente il sistema giudiziario, che, secondo una prassi diffusa, tendeva a rovesciare sulla vittima la colpa di non essersi difesa con la forza necessaria. Una copia del film è esposta al Moma di New York. Il documentario è disponibile sul sito degli archivi Rai al seguente link: <https://www.raiplay.it/video/2018/01/Processo-per-stupro-larringa-di-Lagostena-Bassi-6c151db1-80b0-4ecc-b608-9a3d5f63f2a4.html>.

regole, dominato da violenze inaudite e impunte, e non esisterebbero le società (Elias 1982, Cuche 2006).

Invece, mentre siamo abituati a condannare le pulsioni violente pressoché in ogni circostanza, tendiamo ancora troppo spesso a giustificarle quando il contesto è quello delle relazioni di genere e sessuali. Il nodo vero del problema, dunque, è: perché faticiamo tanto a comprendere, o meglio ad accettare, l'idea che la violenza di genere è un problema culturale?

La questione merita di essere affrontata alla radice. Per vivere insieme, gli individui sono socializzati sin dalla più tenera età alle regole della società in cui vivono, per l'azione congiunta della famiglia, della scuola, delle istituzioni. Siamo così abituati alle regole del mondo che ci circonda che cresciamo dando per scontata la nostra vita quotidiana, le sue dinamiche, le sue gerarchie, i suoi ritmi. Quello in cui siamo immersi ci appare quasi inevitabilmente come l'unico ordine giusto e/o possibile. Viviamo i comportamenti, le abitudini, i confini e le norme che agiamo ogni giorno come scontati, normali, naturali, almeno finché sono gli unici che conosciamo (Berger, Berger 1995).

Le scienze sociali, e la sociologia in particolare, ci hanno aperto gli occhi sulla natura *artificiale* dei sistemi di regole in cui viviamo, in altre parole delle nostre culture.⁶ Hanno mostrato cioè come le norme sociali siano *costrutti sociali*, creati dalla condivisione e dalla reiterazione umana: dunque, non solo non sono regole legate ad alcuna necessità naturale o divina, ma sono anche relative alle epoche e ai contesti delle società che le producono e le mantengono in vita. Soprattutto, non c'è alcuna ragione superiore per cui le norme sociali non possano essere modificate, se lo si ritiene necessario o utile: esse esprimono le scelte, e i valori, di una collettività. Ci paiono inamovibili solo perché ci hanno, e ci siamo, abituati a pensarle come tali. Come sottolinea Zygmunt Bauman, "sia la cultura che la natura appaiono alla maggior parte degli individui indistintamente come intoccabili", ma "in realtà la cultura è un'attività dell'uomo, più precisamente, di alcuni uomini che operano sugli altri", e in quanto tale la "cultura significa preferenza; non solo promuove un ordine, ma lo valorizza" (2003:140-141).

⁶ Ricordiamo che in sociologia per 'cultura' si intende proprio il tessuto di significati e regole, tacitamente, e più o meno inconsciamente, apprese e riprodotte, sulla base del quale gli individui agiscono nel quotidiano e organizzano la vita sociale (Alexander 2005).

Di questa tendenza umana ad assumere per scontate, naturali e immodificabili molte regole e strutture dell'interazione sociale, il genere è un campo emblematico: esso, infatti, appare più resistente di altri ad essere riconosciuto nella sua dimensione culturale.

L'idea che le differenze tra uomini e donne non siano da imputarsi in maniera esclusiva al determinismo biologico, ma siano spesso create e sempre sostenute da attori, pratiche e istituzioni fatica ad affermarsi, anche nelle mentalità e nelle opinioni pubbliche di quei paesi dove l'emancipazione femminile e le parità di genere stanno progredendo.

La ragione principale di ciò consiste ovviamente nel fatto che affermare la natura culturale – quindi artificiale, e dunque, volendo, modificabile – delle differenze tra uomo e donna significa aprire alla possibilità di mettere in discussione l'ordine di genere esistente, fondato sulla supremazia dell'uomo sulla donna, e dell'eterosessualità su tutte le minoranze di orientamento ed espressione sessuale. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, perché le strutture e i modelli del patriarcato sono quelli che hanno informato, per secoli, le strutture sociali della maggior parte delle società umane, in maniera così diffusa e pervasiva da essere affermate spesso come universali. Una crisi dell'ordine di genere comporta inevitabilmente la trasformazione di relazioni e rapporti di potere in ogni sfera della vita pubblica e privata, ad ogni livello (micro, meso, macro) dell'azione intersoggettiva. La resistenza al cambiamento è evidentemente l'indicatore più eloquente della portata annunciata da quest'ultimo.

Accanto a questo primo motivo, ci sono altri due aspetti però che devono essere considerati, per spiegare la difficoltà ad accettare una prospettiva culturale nella lettura delle questioni di genere.

Il primo è che il patriarcato si è consolidato nei secoli soprattutto grazie alla forza del sistema simbolico. Pur nella diversità delle culture, ogni società ha creato e riproduce apparati di simboli che istituzionalizzano le differenze e le discriminazioni di genere. Ogni aspetto della nostra vita, sia pubblica che privata, è regolato infatti da segni, simboli e rituali che creano, marcano e sottolineano i differenti percorsi riservati a uomini e donne: il linguaggio verbale, innanzitutto, e poi tutti i codici espressivi, dall'abbigliamento ai colori, dalla postura alla gestualità, dalla gestione dello spazio a quella del corpo, e ancora i percorsi educativi e professionali, i consumi culturali, etc. Tendiamo a

sottovalutare che la forza di questi sistemi di simboli (che si esercita anche attraverso canali emotivi e sentimenti di appartenenza) è tale da configurarsi già essa stessa talvolta come una forma di violenza, particolarmente efficace perché coinvolge tutti, uomini e donne, dominatori e dominate, nel sostegno all'ordine prestabilito. Come ricorda Pierre Bourdieu, la violenza simbolica, come è appunto quella che sostiene l'ordine di genere, ha come effetto proprio quello di naturalizzare l'ordine sociale (Bourdieu 1998).

Infine, intrecciato ai precedenti, un terzo motivo si aggiunge a spiegare la reticenza diffusa a considerare i fenomeni di genere come oggetti culturali: il fatto che si tratti di pratiche incorporate, *embodied*.⁷ Il genere si fa necessariamente attraverso i corpi, con i corpi e sui corpi. E la tendenza a naturalizzare le differenze che si manifestano mediante i corpi è pratica ricorrente delle società umane. Si pensi alla schiavitù, ai razzismi e a tutte le forme di violenza sistematica praticate contro gli indigeni, i disabili, i migranti, i "matti" e gli animali (non umani): proprio come nel caso delle donne o degli omosessuali, le violenze sono agite in primo luogo sui corpi, e la giustificazione è costruita sempre sulla normalizzazione della violenza, che deve apparire "naturale", resa necessaria da un'evidenza scontata, sia essa un'inferiorità, un'anomalia o un'estraneità fisica. L'incorporazione dei sistemi simbolici è esattamente il processo che permette di interiorizzare l'ordine ingiusto esterno, e di viverlo e riprodurlo, con tutte le sue differenze, come naturale.

È dentro un quadro di questo tipo che dobbiamo collocare il discorso sulla violenza di genere, se vogliamo comprenderne la diffusione e la persistenza. La violenza di genere è una delle strategie con cui si sono costruite, consolidate e perpetuate le culture maschiliste; oggi essa, soprattutto nella forma del femminicidio, è al contempo anche uno dei sintomi dell'incapacità di una parte della popolazione di accettare le istanze di cambiamento.

In ogni caso, essa è così radicata nelle nostre società che solo con un cambio di paradigma che riguardi più in generale la concezione delle questioni di genere si può sperare di intaccare il tessuto di disegualtanze e discriminazioni che funge da sostrato alla violenza.

⁷ Sul rapporto tra culture, genere e pratiche di incorporazione la letteratura è vastissima. Ci piace dunque segnalare un saggio nuovo, appena tradotto in italiano, *Everybody. Un libro sui corpi e la libertà*, di Olivia Lang.

Mutamenti sociali di tale portata, che coinvolgano le opinioni comuni e gli immaginari popolari, possono essere provocati e indirizzati solo da processi educativi. Ed è appunto a qualche riflessione in merito che dedicheremo le ultime pagine di questo saggio.

3.3. Insieme in aula. Appunti per un'educazione contro le violenze di genere

Negli ultimi anni le iniziative per il contrasto alla violenza di genere sono proliferate, almeno nel nostro paese. È sufficiente una rapida ricerca in Internet per trovare seminari e corsi sul tema. In genere si tratta di eventi organizzati da associazioni femministe e da istituzioni universitarie, che hanno il merito di mettere in rete professioni (operatrici sociali, giuriste, psicologhe, politiche), competenze e materiali di qualità.

Quanto affermato nei paragrafi precedenti suggerisce però alcune considerazioni sulle politiche formative per la lotta alle violenze di genere, che proponiamo di seguito, in maniera sintetica per ragioni di spazio. Innanzitutto, riguardo all'oggetto e ai destinatari della formazione. Se le violenze di genere sono "solo" l'epifenomeno di un tessuto sociale venato di diseguaglianze e discriminazioni, in cui tutti cresciamo e che tutti, almeno in parte, anche inconsciamente, riproduciamo, allora, per intaccare il sistema di produzione della violenza alla radice è necessario allargare l'offerta dei contenuti e la platea dei partecipanti alla formazione.

In altre parole: accanto alla formazione specialistica sulla violenza contro le donne – o ancor meglio, prima di questa – occorre forse una formazione *di base* sulle questioni di genere, trasversale a percorsi di studio differenti, che: fornisca le conoscenze necessarie per comprendere i meccanismi di genere nella loro complessità; renda consapevoli del fatto che le questioni di genere ci riguardano tutti, e che le violenze di genere non sono un problema delle donne. Questo non solo perché le violenze, pur colpendo in prevalenza le donne, feriscono anche omosessuali e trans, ma soprattutto perché, essendo gli uomini coloro che più frequentemente agiscono violenza, in una società civile si tratta di sicuro anche di un loro problema. Per certi aspetti, innanzitutto di un loro problema.

Una formazione di questo tipo, mirata a competenze di cittadinanza fondamentali, o globali che dir si voglia, non può che realizzarsi in aula.

Con tutti i suoi limiti, infatti, l'aula, intesa come contesto di un percorso di sviluppo, rimane un luogo di possibilità, e la classe, quando aperta al confronto, il suo spazio politico di costruzione. Soprattutto, una formazione di questo tipo, oggi ha bisogno di un pubblico anche maschile. Chi scrive è consapevole che questa affermazione può suscitare reazioni contrastanti, ma, proprio perché siamo nell'epoca in cui le questioni di genere sono divenute *mainstream*, è difficile non constatare un nesso tra la persistenza delle violenze e una partecipazione e un attivismo contro il problema declinati ancora soprattutto al femminile. Una formazione ambiziosa non può non proporsi di raggiungere anche coloro che non sono già sensibili, interessati, educati; dunque, *in primis*, gli uomini.

Ci avviamo alle conclusioni con due brevissime note di metodo.

La prima. Viviamo in società profondamente mediatizzate: siamo immersi nei media, dipendiamo dai media per moltissime attività della vita pubblica e privata. Le nostre culture sono inconcepibili senza i media: essi sono produttori, contenitori e diffusori straordinariamente potenti di storie umane e di rappresentazioni delle società (Silverstone 2008; Couldry, Hepp 2016). Qualunque tentativo di orientamento del cambiamento sociale non può che passare per una politica di formazione dei professionisti dei media, che stimoli la riflessione su, e la sperimentazione di, linguaggi, tecniche, format e narrazioni adeguati a fornire nuove rappresentazioni delle identità e delle relazioni di genere. La comunicazione è un'area della sfera pubblica che merita un'attenzione alla specializzazione delle competenze non inferiore a quella delle professioni sociali e giuridiche che intervengono direttamente nella gestione dei casi di violenze.

Da ultimo. Poiché il genere, come abbiamo visto, ci riguarda tutti, la formazione in questo campo può avvalersi di un materiale particolare: *l'esperienza personale*. La materia autobiografica risulta particolarmente delicata nella formazione: su un suo equilibrato utilizzo possono interferire la difficoltà del discente di prendere la giusta distanza dalle proprie emozioni e quella di ricondurre il particolare al generale; e, d'altra parte, per il docente essa comporta il rischio di tensioni, e complessità aggiuntive in fase di valutazione del percorso.

Nonostante ciò, proprio da esperienze formative basate sulla narrazione autobiografica focalizzata sul genere si hanno testimonianze di un potenziale trasformativo importante, in termini di presa di

consapevolezza dei partecipanti (hooks 2020; Peruzzi 2021).

Forse, dunque, proprio dal confronto di voci maschili e femminili in aula si potrebbe sperare oggi di ricavare prospettive e stimoli nuovi per rafforzare la lotta contro le violenze di genere.

Bibliografia

- ALEXANDER, J.C., *The meaning of social life. A cultural Sociology*, Oxford, Oxford University Press, 2005.
- BAUMAN, Z. (2003), *Natura e cultura*, in *Pensare sociologicamente*, Napoli, Ipermedium, 2003, pp. 139-157.
- BERGER, P. L., BERGER, B., *Sociologia. La dimensione sociale della vita quotidiana*, Bologna, il Mulino, 1995.
- BOBBIO, N., *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1997.
- BOURDIEU, P., *Il dominio maschile*, Milano, Feltrinelli, 1998.
- CONNELL, R. W., *Questioni di genere*, Bologna, il Mulino, 2011.
- CUCHE, D., *La nozione di cultura nelle scienze sociali*, Bologna, il Mulino, 2006.
- COULDRY, N., HEPP, A., *The mediated construction of reality. Society, culture, mediatization*, London, Polity, 2016.
- ELIAS, N., *Il processo di civilizzazione*, Bologna, il Mulino, 1982.
- FLORES, M., *Storia dei diritti umani*, Bologna, il Mulino, 2008.
- GIOMI, E., *Introduzione*, in E. GIOMI, S. MAGARAGGIA, *Relazioni brutali. Genere e violenza nella cultura mediale*, Bologna, il Mulino, 2017.
- HÉRITIER, F., (a cura di), *Sulla violenza*, Roma, Meltemi, 1997.
- HÉRITIER, F., *Maschile e femminile. Il pensiero della differenza*, Roma-Bari, Laterza, 2002.
- HÉRITIER, F., SICARD, D., *Entre culture et nature*, in *Inflexions*, 17(2), 2011, pp. 19-29.
- HOOKS, b., *Insegnare a trasgredire. L'educazione come pratica della libertà*, Milano, Meltemi, 2020.
- HUNT, L., *La forza dell'empatia. Una storia dei diritti dell'uomo*, Roma-Bari, Laterza, 2010.
- LAING, O., *Everybody. Un libro sui corpi e sulla libertà*, Milano, il Saggiatore, 2022.
- PERUZZI, G., *Fondamenti di comunicazione sociale. Diritti, media, solidarietà*, Roma, Carocci, 2011.
- PERUZZI, G., (a cura di), *Culture di genere. Narrazioni, identità e percorsi dei giovani*, Bari, Durango, 2021.
- POGGI, F., *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un'analisi concettuale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 1, 2017, pp. 51-76.

RIVERA, A., *La Bella, la Bestia, l'Umano. Sessismo e razzismo senza escludere lo specismo*, Roma, Futura, 2010.

SILVERSTONE, R., *La responsabilità dei media nella società globale?*, Milano, Vita e Pensiero, 2008.

4. Donne scomode.

Voci femminili dagli istituti psichiatrici

Anna Iuso

Abstract: Questo contributo presenta un'esplorazione delle forme di violenza di genere istituzionalizzate all'interno degli istituti psichiatrici italiani, attraverso un'antropologia delle scritture personali di donne definite "pazze" e per questo internate in tali istituti. A partire dalla decostruzione e ricostruzione del concetto stesso di pazzia e ricordandone quindi la sua determinazione storica e culturale, il testo si muove tra le lettere di queste persone, mostrando attraverso di esse la violenza sistemica, di classe e di genere, insita dentro alla strutturazione stessa dei nosocomi, ma anche le possibilità di ridefinizione del sé che le pratiche di scrittura offrivano alle internate, altrimenti aphone e vittime di uno sguardo scientifico-positivista fortemente genderizzato.

Parole chiave: donne; violenza di genere; manicomi; psichiatria; scritture personali.

4.1. Introduzione

La violenza di genere è spesso vistosa, plateale, sfacciatamente ingiusta. Altre volte invece è silenziosa, subdola e, in alcuni casi, anche nelle nostre società, praticamente istituzionalizzata. È difficile pensare diversamente quando ci si addentra nelle storie di alcune donne, molte in verità, che sono state internate negli istituti psichiatrici, di cui troviamo numerosissime lettere:

*"Amatissime figlie,
siete giunte a una età che potete comprendere lo strazio di una madre, e se sortirò viva da questo maledetto luogo per la cupidigia insana di molti*

e per la malvagità specialmente di vostra zia Margherita e di suo marito che hanno addirittura perpetrato una persecuzione con l'aiuto di tanti, riabbracerete vostra madre, che potrò così diffusamente raccontare l'infamia commessa a mio danno, altrimenti se la clausura continua cercherò rifugio nella morte perché non posso più sopportare il distacco da voi e lo strazio del mio cuore, avvilito da tante brutture. [...] il mio povero cervello è come una succhiella dove si trasmettono e si levano i pensieri a volontà degli altri, non sono pazza ma parlo da sana.”¹

Queste lettere, mai ricevute dai loro destinatari perché trattenute dalla Direzione, sono state trovate fra le cartelle cliniche di alcune degenti del Civico Frenocomio “Andrea di Sergio Galatti” di Trieste - quello, per intenderci, nel quale operò ed elaborò le sue teorie Franco Basaglia - e dell'Ospedale Psichiatrico di Girifalco. Ancora una volta, come spessissimo accade, sarà la scrittura a consentire a queste donne di raccontare le loro storie. Queste lettere rappresentano parte di una prassi degli istituti psichiatrici che gli archivi manicomiali sembrano attestare almeno da metà Ottocento fino al secondo dopoguerra e che qui tenterò, seppur sinteticamente, di illustrare.

Cosa era successo a queste donne, perché erano lì? Ci si potrebbe porre l'ingenua domanda: erano o non erano pazze? Seppure rapidamente, bisogna quindi ricordare qualcosa che per l'antropologia è un'ovvietà, e cioè che la pazzia, come tante altre forme della condizione umana, è un costrutto culturalmente e storicamente determinato.

4.2. La follia senza i folli

Questa evidenza è emersa vistosamente da una serie di studi che hanno visto la luce intorno alla metà del secolo scorso. Fra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta del Novecento, infatti, da diversi punti prospettici emerse uno sguardo critico sulla storia della follia e della sua gestione. Nell'arco di pochi anni sembrò maturare il pensiero di diversi pensatori il cui obiettivo era dimostrare l'arbitrarietà storica, politica, sociale e medica della definizione della malattia mentale, portando a scardinare e riformare l'intero sistema psichiatrico. Come a

¹ E. K., occupazione privata, ricoverata il 17 marzo 1928 per Demenza paranoide e dimessa invariata il 9 agosto 1928.

volte accade, ci fu un *annus mirabilis* che nello specifico concretizzò questa confluenza di pensieri: nel 1961 furono pubblicati *Asylums* di Erving Goffman - dedicato ad una spietata analisi delle regole del sistema asilare e alle strategie di adattamento degli internati -, *Histoire de la folie à l'Âge Classique* di Michel Foucault - che nella sua ricostruzione della storia della follia denuncia i manicomi in quanto dispositivi disciplinari emanati dalle politiche sanitarie di stato -, *Les damnés de la terre* di Franz Fanon - che nella sua analisi del sistema coloniale e delle lotte di liberazione dedicava un intero capitolo al rapporto esistente fra guerra coloniale e disturbi mentali - e *La terra del rimorso* di Ernesto De Martino, volume che rappresenta una pietra miliare nella storia dell'etnopsichiatria italiana. E nello stesso anno, rinunciando alla carriera universitaria, Franco Basaglia si trasferiva a Gorizia per dirigere il manicomio locale, dando vita alle prime iniziative che poi portarono, alimentate dalla fondamentale esperienza a Trieste, alle proposte che nutrono la sua proposta di legge.² E sicuramente in quel 1961 Ernesto De Martino elaborava le riflessioni che confluirono, purtroppo incomplete, nel volume postumo *La fine del mondo*.³

Sarà utile soffermarci, seppur rapidamente, sull'analisi del portato culturale della follia avanzata da Ernesto De Martino, che operava una netta distinzione fra la modalità con cui la labilità psichica viene elaborata nel mondo magico, dove si configura come un "esserci non ancora deciso e garantito" passibile di reintegrazione rituale, e la concezione biomedica che ne hanno le società occidentali, che la relega nella dimensione patologica. Comparando infatti la persona magica e il dissociato della modernità occidentale De Martino mise fortemente in dubbio l'applicabilità del paradigma dell'autonomia e dell'unità dell'io e della persona che caratterizza l'approccio psicopatologico.

Il De Martino che più ci è utile in questo momento è quello de *La fine del mondo*, dove riconosceva la validità dell'opposizione sano/malato,

² Mi sembra doveroso ricordare però altre iniziative illuminate e anche precoci, nella lotta alla violenza e agli abusi di potere insiti nella gestione degli istituti psichiatrici. Fra questi ricordo quella della Regione Umbria, in Seppilli Polcri Flamini 2008.

³ DE MARTINO morì nel 1965, e gli scritti preparatori a *La fine del mondo* furono pubblicati solo nel 1977, a cura di Clara Gallini, dopo una lunga e tormentata vicenda editoriale, accuratamente ricostruita nell'ultima edizione dell'opera pubblicata nel 2016 per i tipi dell'EHESS, a cura di G. CHARUTY, D. FABRE, e M. MASSENZIO.

insistendo però sulla sua natura culturale ed epistemologica (Beneduce 2007). Per De Martino infatti “il giudizio di sanità o malattia mentale è un giudizio storico, e non può prescindere dalla considerazione storica del rapporto fra comportamento e ambiente storico. Un comportamento è psichicamente sano quando riflette alternative e scelte pubblicamente accettate” (De Martino 2002:175). La cultura è dunque un sistema di elaborazione “del distacco dalla natura, della protezione della vita cosciente, del dispiegamento di forme di coerenza culturale che stiano come regole di tale distacco e di tale protezione” (*Ibid.*)

Più volte De Martino concentrò i propri sforzi sulla concettualizzazione di sanità e malattia nelle differenti culture (De Martino 2019:188-208), affermando che il contesto socio-culturale è determinante per la comprensione delle forme di elaborazione della crisi e che la cultura è la reale antagonista della disgregazione psicopatologica.

Le riflessioni demartiniane insistono particolarmente sulla connotazione storica e sociale della crisi psichica al fine di delimitare il proprio campo d'indagine, che sarà il mondo magico e non la psicosi. Tuttavia, ne emerge un quadro chiaro e per noi molto pertinente: il mondo magico era una realtà in cui la malattia mentale trovava un'elaborazione culturale efficace; la psicosi nella modernità invece è oggetto di indagine scientifica che non ha ancora trovato una sua collocazione culturale. Diventa quindi lecito chiedersi cosa sia la malattia mentale:

“non si tratta di «spiegare il sano con il malato»: un tentativo del genere sarebbe già malattia. Si tratta piuttosto di comprendere il sano nella sua concretezza, cioè nel suo farsi sano oltre il rischio dell'ammalarsi: in questa prospettiva acquista un valore euristico notevole la utilizzazione dei vissuti psicopatologici, che mettono a nudo il momento del rischio con evidenza particolare, in quanto nell'ammalarsi psichico ciò che nel sano sta come rischio di continuo oltrepassato si tramuta in un accadere psichico caratterizzato dal non poter oltrepassare tale rischio, e da infruttuosi conati di difesa e di reintegrazione. Tanto più i vissuti psicopatologici acquistano valore euristico in quanto quel concreto dinamico farsi sempre di nuovo sano che caratterizza la sanità costituisce il momento più coperto per la coscienza culturale immediatamente impegnata nel suo farsi sana: con la conseguenza di fingersi una sanità astratta e di lasciar da parte una altrettanto astratta malattia, che interesserebbe unicamente i pazzi e i loro medici specializzati, gli psichiatri. Doppia menzogna, che introduce nella antropologia una serie di

equivoci, di deformazioni e di interpretazioni errate: [...] così un tempo si tendeva a valutare gli stati mistici, le possessioni [...] in una prospettiva essenzialmente patologica” (Ivi:196-197).

A ogni società la sua logica, a ogni società la sua follia, dunque. Come sembra confermare la ricerca di Michel Foucault, che sviluppò il suo pensiero sulla storia della follia in una lunga serie di studi arrivando a identificare nel positivismo che caratterizza il XIX secolo un passaggio fondamentale verso una moderna e rigida concezione della follia.⁴ È in questo momento storico che, secondo la celeberrima analisi foucaultiana, si nega l’unitarietà dello spirito umano e della sua psiche, cioè la possibilità di mantenere ragione e sragione nello stesso essere viene negato, istituendo una frontiera netta fra il sano e il patologico:

“A metà del XVIII secolo questa unità era stata illuminata [...] ma è stato necessario più di un mezzo secolo perché qualcuno osasse ancora fissarvi il suo sguardo: [...] Nietzsche, Van Gogh, Raymond Roussel, Artaud vi si sono arrischiati, fino alla tragedia: cioè fino all’alienazione dell’esperienza della sragione nella rinuncia della follia. E ognuna di quelle esperienze [...] ripete nell’insistenza del tempo la medesima domanda [...]: «Perché non è possibile mantenersi nella differenza della sragione? Perché bisogna sempre che essa sia separata da se stessa, affascinata nel delirio del sensibile, e reclusa nella follia? Come è potuto accadere che essa sia fino a tal punto privata di linguaggio? Qual è dunque il potere che pietrifica coloro che l’hanno una volta guardato in faccia e che condanna alla follia tutti coloro che hanno tentato la prova della sragione?» (Foucault 2014:508).

⁴ Per Foucault questo movimento di pensiero affonda le sue radici nel razionalismo cartesiano: dal momento in cui la dignità del pensiero umano e le fondamenta della conoscenza furono basate sul *cogito ergo sum*, l’io pensante esclude la possibilità di sragione, che avrebbe minato qualsiasi possibilità di sapere e di pensiero. La follia venne quindi esclusa come forma di pensiero, che doveva basarsi invece solo sulla ragione. In virtù di questa logica, presto imperante, la follia divenne rapidamente un male da allontanare, da occultare. E fu in questa logica che cominciò quello che fu poi chiamato “il grande internamento”, cioè l’epoca in cui, per allontanare i folli sia teoricamente sia fisicamente dal corpo sociale, iniziò l’operazione di segregazione del malato mentale. Emblema di questo movimento fu l’*Hôpital Général de Paris*, dove vennero internati i folli e gli alienati, ma anche, indistintamente, i criminali, i poveri, i malati di malattie veneree e gli omosessuali. La follia fu dunque assimilata a tutti i comportamenti o alle condizioni considerate “asociali”: non veniva curata, ma allontanata, nascosta, ridotta al silenzio e rimossa dalla coscienza sociale.

Foucault puntava il suo dito verso le scienze della psiche, accusandole di aver stabilito una netta separazione fra la ragione e la sragione, etichettandole come sanità e malattia, oggettivandole come due condizioni dell'essere e ponendosi sulla frontiera che le separa, arrogandosi il diritto di stabilire il campo in cui collocare ogni soggetto, e la sua possibilità di riattraversare la frontiera, cioè di guarire dalla follia. La psichiatria, insomma, è per Foucault un dispositivo di potere, cui la società ottocentesca dà il diritto di elaborare e risolvere il problema rappresentato dalla follia e da altre forme di devianza per attuare un più generale progetto di controllo sociale.

La dimensione fortemente ideologica dell'impianto teorico foucaultiano, che ebbe ed ha ancora una grande influenza sugli studi sulla follia e la sua gestione, comportava però, *mutatis mutandi*, due considerevoli conseguenze: la follia in quanto malattia finiva per scomparire, diventando un'invenzione della psichiatria e non un dato clinico, e la psichiatria a sua volta diventava un semplice dispositivo di potere, un costrutto sociale repressivo. Questa sua postura emerse con particolare evidenza in un caso di studio che per noi sarà qui doppiamente significativo: il caso Pierre Rivière.

Com'è noto, Pierre Rivière era un giovane contadino normanno che nel 1835 uccise la madre, la sorella e un fratello. Il caso assurse ovviamente agli onori della cronaca, polarizzando l'attenzione dei lettori francesi, e diventando oggetto di rumorosi dibattiti clinici e giuridici. A Pierre Rivière fu chiesto di redigere un memoriale, che il giovane scrisse prontamente, e che divenne anch'esso oggetto di analisi e di dibattito.

Questo memoriale, assieme a un'ampia serie di documenti clinici e giuridici, fu pubblicato a cura di Michel Foucault nel 1973: il memoriale viene trascritto, e le analisi dei medici e dei giuristi ampiamente commentati in una serie di saggi prodotti da Foucault stesso e dai suoi collaboratori. Dopo la lettura del volume, indubbiamente ricco e affascinante, difficile non concordare con l'analisi che ne fa Carlo Ginzburg:

“Ciò che interessa soprattutto a Foucault sono il gesto e i criteri dell'esclusione: gli esclusi, un po' meno. Nell'*Histoire de la folie* era già almeno in parte implicita la traiettoria che ha portato Foucault a scrivere *Les mots et les choses* e *L'archéologie du savoir*. Essa è stata con ogni probabilità accelerata dalle obiezioni facilmente nichilistiche mosse da J. Derrida all'*Historie de la folie*. Non si può parlare della follia in un linguaggio

storicamente partecipe della ragione occidentale, e quindi del processo che ha portato alla repressione della follia stessa [...]. Questa involuzione è testimoniata da un recente volumetto che raccoglie, insieme con documenti di vario tipo sul caso di un giovane contadino che al principio dell'Ottocento uccise la madre, la sorella e un fratello, un gruppo di saggi redatti da Foucault e da alcuni suoi collaboratori. L'analisi verte prevalentemente sull'intrecciarsi di due linguaggi dell'esclusione, che tendono a negarsi a vicenda: quello giudiziario e quello psichiatrico. La figura dell'assassino, Pierre Rivière, finisce col passare in secondo piano – proprio nel momento in cui si pubblica una memoria ch'egli scrisse su richiesta dei giudici per spiegare com'era arrivato a commettere il triplice assassinio. La possibilità di interpretare questo testo viene esplicitamente esclusa, perché ciò equivarrebbe a forzarlo, riducendolo a una «ragione» estranea. Non rimangono che lo «stupore» e il «silenzio» - uniche reazioni legittime“ (Ginzburg 1976).

Ma è davvero impossibile rendere conto del vissuto dei folli, o di chi perlomeno è considerato tale?⁵ In realtà, a parte il caso pressoché unico di Pierre Rivière, i folli, o considerati tali, hanno lasciato delle tracce, e il loro vissuto, seppur a brandelli, è possibile ricostruirlo. Non solo è possibile, ma è forse un dovere, o perlomeno una delle vocazioni dell'antropologia a ridare voce a queste vite ridotte al silenzio (Faranda 2020) che si possono configurare fra l'altro come un contributo antropologico al sapere psichiatrico (Faranda 2019). Bisogna andare a leggere, pazientemente, le migliaia di cartelle cliniche conservate negli archivi manicomiali.⁶

⁵ Per una lettura critica dell'approccio foucaultiano al memoriale di Pierre Rivière vedi anche FABRE (1991).

⁶ È ciò che ho fatto, da sola o affiancata da alcuni miei studenti, il cui lavoro a volte è confluito in tesi di laurea magistrale. Ricordo qui con piacere il lavoro d'archivio svolto da Michelangelo Ciminale, da Daniele Quadraccia (laureatosi nell'a.a. 2014-15 con una tesi magistrale in Discipline Etnoantropologiche dal titolo *La mia cattiva stella. Scritture personali nell'archivio storico dell'Ospedale Psichiatrico di Girifalco durante la Grande Guerra*), da Simonetta Tocchi (laureatasi nell'a.a. 2015-16 con una tesi magistrale in Discipline Etnoantropologiche dal titolo *Donne al di là del muro. Isolamento e distruzione dei legami famigliari nell'Ospedale Psichiatrico di Trieste*), da Andreas Iacarella (laureatosi nell'a.a. 2017-18 con una tesi magistrale in Scienze Storiche dal titolo *In un ritmo lento, vano. Narrazione di sé, scrittura e psichiatria nell'Italia di fine '800: il fondo "Giuseppe Amadei"*).

4.3. “Pazze isteriche”: lo sguardo di gender del potere psichiatrico

L'Ottocento europeo fu, notoriamente, un secolo di straordinari mutamenti culturali che affondano le proprie radici nella ideologia illuminista, e poi positivista, che pervade tutti i campi del sapere. Alcuni, anzi, furono frutto di questi cambiamenti. La psichiatria, ad esempio, fu una delle discipline che acquisì un profilo netto e una propria autonomia istituzionale in quanto scienza utile per la composizione/strutturazione e mantenimento della nuova società progressista.

Non si può certo percorrere qui la storia della psichiatria, ma è importante sottolineare che essa preferì, nel corso del secolo, una prospettiva neurologica: se fino a metà secolo il malato poteva essere considerato anche per le sue esperienze soggettive, per i traumi subiti e per le difficoltà affrontate, a partire dalla seconda metà del secolo si impose il paradigma biologico per il quale il paziente fu quasi privato di una sua storia personale, e venne visto soltanto come entità nosografica. Si impose la logica dell'evoluzionismo e del meccanismo darwiniano della selezione naturale anche nell'evento patologico: si considerava che i malati portassero in sé, nella propria storia genetica, le tare che li rendevano incapaci di affrontare il mondo moderno e le sue complessità. Questi uomini e queste donne erano considerati incapaci, a causa delle tare del loro “organo mentale”, di ricorrere alle attività intellettuali e morali necessarie per affrontare difficoltà insite nella società moderna; le loro sofferenze erano frutto delle loro degenerazioni, fossero esse ereditate o acquisite. Erano insomma destinati a perdere nella lotta per la sopravvivenza della modernità. Il compito della psichiatria era dunque individuare, se possibile precocemente, coloro che erano predisposti alla degenerazione e alla follia per rinchiuderli, al fine di salvarli, in specifici istituti che non si esitò a definire “*sacri campi di concentrazione d'inabili nella lotta per la vita*” (Giacanelli Campoli 1973:3).

Si tratta, ovviamente, dei manicomi, dove gli psichiatri applicavano la propria scienza fondata sul modello obiettivo e sperimentale delle scienze naturali; seguiva dunque la metodologia della fisica, della chimica e della biologia, avvalendosi dei risultati della medicina generale, della fisiologia e dell'anatomia cerebrale.

I manicomi divennero quindi, lungo l'Ottocento, luoghi di sperimentazione scientifica il cui obiettivo finale però era tanto medico quanto sociale. Essi continuavano ad essere, di fatto, dei contenitori del disordine sociale in cui però, a differenza delle epoche precedenti, alla prassi contenitivo-repressiva destinata al controllo della crisi sociale si sovrapponeva un'ideologia progressista di estrema consapevolezza del portato politico del proprio agire. In altri termini, gli psichiatri erano consapevoli del nesso esistente fra la malattia mentale e i processi di industrializzazione e di inurbamento, la crisi delle campagne e la povertà diffusa. Ma essa era considerata il prezzo da pagare per la realizzazione di un progresso – tecnologico e civile – che avrebbe inevitabilmente portato l'uomo moderno verso il nuovo benessere. La psichiatria aveva quindi un ruolo sociale specifico e apertamente riconosciuto: operava in termini di mediazione e controllo sociale per il mantenimento di un ordine politico e morale che era di natura laica e di impostazione borghese (Fiorino 2002, 2003, 2014).

In Italia questo processo fu particolarmente evidente nella sua correlazione col processo di unificazione del Paese, quando la necessità di consolidamento del potere del nuovo Stato, laico e borghese, portò al potenziamento dei sistemi di controllo e formazione, come ad esempio la legislazione carceraria, la pubblica istruzione e, per l'appunto, la legislazione psichiatrica: è del 1888 la Legge sulla sanità Pubblica, del 1889 quella sulla Pubblica Sicurezza, del 1890 il famoso Codice Penale Zanardelli e la Legge sugli Istituti Pubblici di beneficenza, mentre ferveva il dibattito, lungo e tortuoso, che portò poi alla Legge sui Manicomi e gli alienati del 1904.⁷ Complessivamente, fra l'unità d'Italia e l'inizio del Novecento si consolidò una rete manicomiale che comprendeva 59 manicomi pubblici. Gli psichiatri agivano quindi convinti di contribuire alla trasformazione

⁷ La legge n. 36 del 1904, col relativo Decreto Attuativo 615 del 1909 fu una legge gravida di conseguenze. Essa asseriva, fra l'altro, che i malati di mente erano persone pericolose, che i manicomi dovessero essere luoghi di isolamento più che luoghi di cura, comportò per gli internati l'iscrizione presso il casellario giudiziario e decretò l'internamento non solo delle persone pericolose, ma anche dei "tranquilli", cioè quelle persone che, considerate improduttive e quindi onerose per i bilanci familiari, venivano viste come potenziali pericoli per l'ordine sociale. Inoltre, la giolittiana legge del 1904 non faceva alcuna differenza fra la pericolosità verso le cose e verso le persone fisiche, dando invece un enorme peso alle cosiddette condotte di "pubblico scandalo", la cui valutazione era evidentemente priva di qualsiasi scientificità.

culturale della propria società,⁸ e consapevoli del proprio potere, in quella che alcuni non hanno esitato a definire una “lotta di classe”, che dissimulava però la ben più strutturale lotta di *gender*.

L'Ottocento conobbe infatti un aumento esponenziale dei casi diagnosticati come isteria che, come sappiamo, era una complessa forma di nevrosi accompagnata da instabilità emotiva, caratterizzata da uno o più disturbi sensitivo-motori la cui eziologia neurologica o internistica era sconosciuta. Ne erano affette quasi esclusivamente le donne, *et pour cause*. Le origini della nozione di isteria, infatti, risalgono davvero lontano nel tempo: secondo la medicina classica il malessere isterico era connaturato alla donna, ai suoi organi genitali e alle sue funzioni riproduttive. Scriveva Platone:

“l'organo genitale degli uomini, naturalmente indocile e imperioso, come animale sordo alla ragione, spinto da furiose passioni si sforza di dominare su tutti: e per queste stessa cagione nelle donne la così detta matrice e la vulva somigliano a un animale desideroso di fare figli che, quando non produce frutto per molto tempo dopo la stagione, si affligge e si duole, ed errando qua e là per tutto il corpo nelle più grandi angosce e genera altre malattie d'ogni specie” (2009:64-65).

Non a caso Ippocrate, che coniò il termine “isteria”,⁹ collegò i disturbi agli umori, affermando che la cura della *repletio uteri* era il coito nel legittimo matrimonio. Di conseguenza, erano a rischio le donne vergini, vedove, nubili o sterili. Questo modello nosologico classico venne

⁸ Questo processo si è reiterato in diversi periodi storici del nostro Paese. È doveroso, infatti, segnalare il periodo della Prima Guerra mondiale e del primo dopoguerra, quando molte donne subirono il contraccolpo della crisi bellica, che indebolì ulteriormente la loro presenza sociale, e quando migliaia di giovani soldati che subirono il trauma della guerra furono internati come “scemi di guerra”. In realtà, per evitare di attribuire alla guerra le cause del loro disagio psichico, si preferì diagnosticare in questi giovani delle devianze e delle degenerazioni cui sarebbero stati già predisposti, e che la guerra avrebbe semplicemente rivelato. Furono internati, subendo trattamenti violentissimi, oltre 40.000 soldati. Per questa vicenda segnalo, per la straordinaria qualità dei materiali documentari, il film *Scemi di guerra* di Enrico Verra (48', Italia 2008). Allo stesso modo è doveroso ricordare l'uso del manicomio come dispositivo disciplinare nell'internamento dei dissidenti durante il periodo fascista (cfr. *I matti del duce*, PETRACCI 2014), fra i quali comunque le donne subirono trattamenti particolarmente duri (cfr. *Malacarne*, VALERIANO 2017).

⁹ Dal greco *hysteron*, che significa “utero”.

ripreso dai medici e dagli alienisti dell'Ottocento, che si confrontarono con gli studi della medicina classica, ritrovando e adottando un'interpretazione sessuale del malessere psichico.

Come faceva notare Gladis Swain nella sua lettura della visione ottocentesca del corpo femminile, tutto era basato sul controllo e sull'assoggettamento del potere femminile della riproduzione: poiché dà la vita, la donna era un'espressione della natura più che della cultura, un essere virtualmente sdoppiato tra la proprietà soggettiva, personale, di sé stessa, e la natura che la domina ed attraverso di lei si esprime (Swain 1983). In quanto riproduttrice, la donna era *réglée*, regolata, cioè ordinata da una legge naturale, diversa da quella dell'individualità. Sostanzialmente, il ciclo mestruale dimostrava che la donna era in balia della natura, apparteneva ai poteri della vita e non a sé stessa. E quando scoppiava il conflitto fra l'io riproduttore e l'io autopreservatore il primo finiva inevitabilmente per avere il sopravvento sul secondo, e la legge della specie si imponeva sulla dimensione volontaria dell'individuo.

Non può non colpire però che lo sguardo medico che si posava su queste donne era esclusivamente maschile, e traduceva di fatto in un linguaggio medico-scientifico le ragioni di un assoggettamento sociale che è invece puramente culturale: già nella concezione ippocratica la visione medica si sovrapponeva completamente alla funzione riproduttiva attribuita alla donna, e dunque al suo ruolo nella società. Nell'Ottocento nulla era cambiato, anzi. Questo assoggettamento sociale che prendeva forme mediche rivelò ancor di più il suo carattere di sistema: attraverso il linguaggio scientifico la donna veniva espropriata del proprio corpo quando la sua condotta non corrispondeva al rigido protocollo dell'ideale di femminilità ottocentesco.

L'ideologia borghese aveva configurato il ruolo della donna in un modello di passività e debolezza: la borghese ottocentesca dipendeva, anche legalmente, dal padre e poi dal marito. Accudiva la casa, il marito e i figli, limitando tutto il suo agire nella sfera privata e familiare, felice di questo suo ruolo, e grata agli uomini cui era socialmente e legalmente sottomessa, e dai quali dipendeva. Paladina della morale e della religione, doveva essere instancabile in questo suo inesauribile lavoro, esclusivamente limitato alla sfera domestica.¹⁰

¹⁰ La condizione di disparità delle donne fu palesemente fissata dalle leggi. Vedi ad esempio il Codice civile del Regno d'Italia (1865, Libro I, tit. V, Capo IX) che fissava i

Qualsiasi deroga da questo modello, qualsiasi manifestazione di disagio erano quindi, innanzitutto, minacce per l'ordine costituito: la donna isterica, dunque malata, non poteva più accudire ma doveva essere accudita, e questo sovvertimento era avvertito come un'insubordinazione.¹¹ Rapidamente internate, esse subivano infatti dei trattamenti più violenti e punitivi di coloro che erano affette da malattie organiche, poiché il loro malessere era percepito innanzitutto come la manifestazione di una perversa volontà di sottrarsi al proprio ruolo. Anche quando, per un'intera vita, ci si è piegate nel tentativo di far fronte. Interessante, per esempio, l'anamnesi tratta dalla cartella clinica di O. F.:

“Trieste, 18 ottobre 1917

La sigra. O. F., d'anni 43, presenta sintomi neuropsichici tali che, data l'impossibilità di una corrispondente assistenza a domicilio, deve venir collocata in uno stabilimento speciale.

La suddetta sigra. si maritò la prima volta a 15 anni, ebbe due gravidanze, e rimase vedova a 18 anni (il marito morì di Tbc). A 26 anni secondo matrimonio – due parti regolari – allattò essa stessa.

A 18 anni soffersse per un periodo abbastanza lungo di incubi notturni ed in seguito a dispiaceri rimase sempre poi nervosa.

Negli ultimi tempi ebbe doversi patemi, anche per l'assenza del marito: specialmente fu impressionata pel ripetuto scoppio di bombe da areoplani nella prossimità della sua villa a Servola ove abitava.

Nell'ultimo tempo nota uno straordinario dimagrimento, insonnia, spesso pianto e jactazioni: timore di avere una grave malattia cardiaca. Mestruazioni scarse nell'ultimo tempo.

Nelle ultime settimane lo stato della paziente andò aggravandosi: spesso si disorienta, trascura la famiglia e pronuncia qualche rara idea di tedio della vita.

Non consta gravame ereditario.

Sino a ieri la paz. accudì però da sé ai bisogni della famiglia.

Firma”.

diritti e i doveri che nascevano dal matrimonio (lasciando le donne sostanzialmente senza alcun diritto, neanche sui figli) e le Norme circa la capacità giuridica della donna (legge del 9 luglio 1919, n. 1176).

¹¹ Particolarmente emblematiche sono, in questo senso, le storie di donne internate restituite da A. VALERIANO (2014).

4.4. Disagi afoni: le voci delle internate

Cosa succedeva a queste donne? Cosa pensavano? Come si ponevano rispetto a queste istituzioni fatte per domarle? Certo, sgombriamo subito il campo da ogni dubbio: c'erano donne che avevano davvero gravi disturbi psichici, e c'erano psichiatri che cercavano un contatto con loro, che cercavano di capire e curare. Ma poi c'era anche la folta schiera delle donne "isteriche", di quelle il cui disagio era inclassificabile: se guardiamo bene, la stessa isteria è una categoria residuale, una categoria cioè che copriva disagi incompresi e di varia natura, con la quale venivano etichettate tutte le donne che rifiutavano, in toto o in parte, placidamente o violentemente, il ruolo che era stato loro imposto. Bastava ribellarsi, bastava andare in escandescenza per essere internate. E a volte anche quando il medico considerava che si potesse essere dimesse, la pressione sociale, e familiare, era tale da convincere il potere clinico. Notiamo, nella lettera di questo padre che tenta di lasciare una figlia ribelle in manicomio, che un'altra figlia mostra analoghi disagi psichici, ma viene tenuta a casa perché ha rinunciato a combattere, e *"giace nel suo letto ammalata di cervello"*:

"Mileto 24 Giugno 1906

Stimatissimo Sig.r Direttore,

Sempre coll'animo pieno di gratitudine verso di Voi, mi faccio il dovere di rispondere ad una vostra lettera nella quale manifestavate che mia figlia C. M. adesso colla salute si trova nella condizione da potere stare nella propria famiglia. Piego la fronte al minimo Vostro cenno, poiché trattasi di malattia, di cui Voi solo sapete darne un esatto giudizio. Però non devo nascondervi che mentre mia figlia costà si mostra tranquilla, venendo qui mi mette la casa tutta sottosopra e commette delle azioni, che il credereste, Sig. Direttore, io mi vergogno di camminare per le vie del mio paese, ed è arrivata financo a minacciare la mia vita e quella di un'altra sua povera sorella, anzi più volte si è lanciata sopra a tirar colpi, commettendo mille stranezze. E debbo soffrire tutte queste umiliazioni, e nel contempo piangere un'altra sventurata di figlia, la quale da più anni giace nel suo letto ammalata di cervello. [...]

Per ciò, Sig.r Direttore, Vi prego di tenere anche per carità cotesta mia figlia sotto le vostre assidue cure, almeno per questi altri pochi mesi estivi, che poi quando incomincerà ad abbassare la temperatura, verso il Novembre, cercherò, anzi farò uno sforzo, mi sacrificherò pel

viaggio e verrò a ritirarmela, benché, dietro tanta esperienza, son certo che venendo qui tornerà daccapo col darmi nuovi dispiaceri, finchè non mi ridurrà alla tomba, dietro avermi ridotto già ad uno stato vero compassionevole.

Mi auguro che la mia preghiera sia esaudita, nel mentre col più profondo rispetto ho l'onore di dirmi S.a V.a

Devotissimo servitore

N. M.”

Tre anni dopo, la ragazza è tornata in manicomio. Per convincere di direttore del manicomio di Girifalco a tenerla nell'istituto psichiatrico il padre si rivolge a un avvocato, che si spinge fino a “suggerire” la diagnosi:

“Catanzaro 13.12.09

Illustre amico,

giorno 10 fu portata in codesto Manicomio la giovinetta C. M. di N. da Mileto.

La stessa ha dato strani segni canterellando e bestemmiando, e minacciando della vita tutti di sua famiglia e percuotendo una sua sorella. È inutile che vi dica che un'altra delle sue sorelle soffre da cinque anni circa la stessa malattia, ma essendo di carattere mite e quieto può tollerarsi.

Ve la raccomando vivamente affinché le usiate quelle cure affettuose che il caso richiede.

Affettuosi saluti e ringraziamenti

Io credo che la C. M. debba essere dichiarata pazza, e in questo senso vi faccio le mie raccomandazioni.

Grazie e saluti

Obbl.mo

Avv. N. L.”

Come dimostrano queste lettere, le storie di queste donne sono reperibili, il loro vissuto è ricostruibile, e può trovare spazio, oggi, per la riscrittura di una parte della storia della follia, delle istituzioni manicomiali e della storia delle donne.¹²

¹² Dopo la chiusura degli istituti psichiatrici si è cominciata a registrare nelle scienze sociali una nuova sensibilità, che dà spazio alla soggettività dei pazienti nella ridefinizione di una storia delle istituzioni psichiatriche e nell'analisi del rapporto medico-paziente (cfr. POLCRI 2005).

L'osservazione mossa da Ginzburg a Foucault era indubbiamente fondata: nessuno spazio era lasciato davvero a Pierre Rivière nella lettura del suo memoriale da parte del filosofo francese. Però non bisogna considerare il memoriale di Rivière un caso eccezionale: gli archivi degli istituti manicomiali offrono molti materiali, che devono essere cercati attentamente, ma che a uno sguardo attento raccontano molto.¹³ La stragrande maggioranza del materiale è costituito dalle cartelle cliniche, che sono già di per sé un materiale storiografico ragguardevole (Fiorino 2004 e 2010), considerato che ogni cartella include, mediamente, una cartella nosologica (contenente i dati del paziente, la diagnosi, i nomi delle persone da contattare e un'anamnesi sintetica), il foglio suppletorio alla degenza (con anamnesi e descrizione dettagliata delle manifestazioni patologiche redatte da uno o più medici), e a volte il riassunto della cartella clinica, l'interrogatorio medico, dei documenti relativi alla procedura di internamento o di interdizione, e lettere personali.¹⁴

In alcuni casi sono gli archivi personali degli psichiatri ad offrire materiali straordinari, fra cui non mancano diari di degenti, memoriali, poesie, e spesso una quantità impressionante di lettere.¹⁵

¹³ Ai materiali degli archivi si aggiungono testi emersi per interessi dei familiari o degli stessi internati, pubblicati dopo la dimissione dall'istituto psichiatrico. Cito a titolo d'esempio un solo caso, che conosco bene perché ne ho seguito la pubblicazione e redatto la prefazione: quello di Sabrina Perla, che trascorre 4 anni in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario; redige una autobiografia che riassume la sua vita fino al momento dell'internamento, poi continua a narrare i suoi giorni sotto forma di diario (PERLA 2014). Una fonte che dà uno squarcio ricco e interessante su questi archivi e su questi scritti è Carte da legare. Archivi della psichiatria in Italia, un sito che restituisce un progetto della Direzione generale degli archivi del Ministero della Cultura destinato alla documentazione e tutela del patrimonio archivistico degli istituti psichiatrici.

¹⁴ La cura con cui veniva redatto e conservato questo materiale dipende molto dall'attenzione che richiedeva il direttore e dalle vicende dell'istituto psichiatrico dopo le chiusure e le trasformazioni imposte dalla Legge Basaglia del 1980. In ogni archivio infatti è evidente che alcune cartelle sono redatte con cura, progressivamente rispetto agli eventi, alle visite, alle cure. In altri casi sono redatte frettolosamente, con frasi standard. Ripercorrendo la storia di questi istituti psichiatrici, è risultato evidente che dipendeva dal direttore: sotto la direzione di alcuni medici tutto era annotato con cura; sotto la direzione di altri invece tutto è più approssimativo. A seconda poi che l'istituto sia stato chiuso o meno (perché destinato ad altri usi), si trovano anche lacune negli archivi, che spesso per anni sono stati totalmente abbandonati o hanno subito ingenti perdite di materiali in occasioni di traslochi.

¹⁵ Segnalo qui il già citato Fondo Amadei e il fondo dello psichiatra Fioravante Giannoni, che ho conosciuto grazie a Pietro Clemente. In entrambi i casi i loro archivi personali

Lo spaccato storico-sociale che emerge è spesso agghiacciante, e si legge bene la stratificazione della lotta alla classe e della lotta al gender. Il 28 luglio 1917 il signor S.C. (il cognome è eccellente) descriveva in lunghe lettere la sua vita nel manicomio di Girifalco: possedeva carta e inchiostro in abbondanza, riceveva biancheria pulita e ottimi pasti in camera. Chiese dunque al fratello:

“Chi mi ha raccomandato così calorosamente al Prof. F. perché mi usasse tutte queste particolarità, tutti questi riguardi? Chi sono io per lui? Forse, mio cognato il dott. Di L., ha scritto qualche lettera di raccomandazione per me? Avrò interessato N. T., che non rispose ad una mia lettera e forse neppure alla tua?”.

Di pochi anni prima, questa lettera terribile:

“Nocera Terinese 13 G. 1911

Gentilissima Sig.ra P. T.

La mia madre senè venuta proprio addolorata assai avendo trovato la sua figlia e mia sorella spreggiata cioè senza denti e senza orecchio. Secondo me non mi sembrano queste opere giuste. Noi credevamo che era cosa passabile non già che l’orecchio se la veva portato del tutto via perché non era nessuno cane che era un essere anche creato da Dio non lascerò profittare perché è disgraziata.

Voi avete detto che tiene il manicomio in tempesta voldire che la povera mia sorella mela mandate ha casa sua e quando deve morire sacrificata nel manicomio viene ha morire fra le nostre braccia perché queste mi sembrano ingratitudine proprio da canile povera mia Madre sene venuta affritta che tre giorni non a mangiato ha fatto pensando povera infelice che dolore che ha perché se la mia sorella li fa male con un dito loro le fanno male con laccetta ora ci sono rimasti di cacciare l’occhi la mia Madre non puo pigliare pace perché cià detto la mia povera sorella che lavete tenuta chiusa dentro una cella. Vi prego anche di non tanto dare retta alle parte contrarie che sono padroni di dire quanto vogliono perché io ciò accondisceso a mandarcela per il male che ci pigliava credendo che si poteva guarire non credeva che veniva sotto i sacrificii fu un cancelliere

contengono centinaia di lettere, spesso redatte da grafomani, raccolte a scopo diagnostico e per un reale interesse rispetto al vissuto dei propri pazienti. Nel caso di Giannoni alcune raccolte di lettere sono state ritoccate in vista della pubblicazione. Di una di queste ho seguito da vicino la preparazione editoriale: G. F. GIANNONI (2018).

che cia colpa solo perché la trovò coricata sopra una strada ecco tutto il grave delitto che aveva commesso”.

Ci vuole un po' di pazienza a leggere questa lettera, in cui il linguaggio e l'interpunzione sono fortemente compromessi dal basso livello di istruzione. Ma dopo un paio di letture il contenuto è chiaro: il disagio della ragazza, internata perché si era coricata in strada, non era tollerabile perché era povera, e per di più era donna. Ma passiamo alle parole delle degenti, non senza esserci posti prima diverse domande. Cosa possiamo fare con questi materiali? Le precauzioni metodologiche sono necessarie: bisogna considerare il contesto della scrittura, la sua funzione, i destinatari. Il contesto è molto opaco: in quale stato psicologico scrivevano queste donne? Che possibilità materiale di scrivere avevano? Che libertà d'espressione avevano, sapendo che le loro lettere sarebbero state lette prima di essere spedite (e poi neppure lo saranno)?

“Trieste, li 29.VI.17

Carissima sorella!

È da lungo tempo che attendo un mio scritto; mi compatisci perché sai bene che qui non si può avere l'occorrente.

Attendo giornalmente, attendo giornalmente con ansia il mio caro marito! Ma con mio sommo dolore, qui trascorre i giorni e non vedo ancora giungere il beato e sospirato di della mia sortita. Non vedo l'ora di andar via da qui. Almeno saresti tu qui cara sorella, non posso descriverti quanto ho sofferto, quante lacrime sparsi; ah quando Giocondo [il marito] gli è venuto in testa di condurmi qui.

Sono perseguitata in tutti i modi, sono stata così ingiustamente sprezzata, non ha a che lagnarmi ah! Lo strazio dell'animo mio è troppo grande, insopportabili le mie sofferenze.

Scrissi a mio marito, sai, come sono trattata qui, ma non fu spedita mica, poiché il mio scritto conteneva la pura verità”.¹⁶

La posta in gioco era altissima – la propria libertà, la propria vita – e si parte dalla posizione di inferiorità assoluta: in questa terribile scrittura asimmetrica, bisognava denunciare una situazione e insieme riuscire a convincere i propri aguzzini a lasciarle libere. Era quindi tutto una costante scelta di destinatari cui denunciare soprusi, cui rimproverare

¹⁶ E. P., casalinga, ricoverata il 22 marzo 1916 de Demenza precoce e dimessa non guarita il 17 marzo 1921.

abusi, o a cui chiedere un intervento liberatorio promettendo una condotta impeccabile. Poiché, chiaramente, si comprendeva che il manicomio era la punizione per una condotta non consona, una punizione che piegava gli animi che avevano ormai introiettato dei modelli, e chiedendo perdono promettevano di seguirli:

“Cara Mamma,
 sento grandemente la sua mancanza, non posso più vedermi qui entro vorrei non essere mai venuta per non trovarmi nell'imbarazzo che mi trovo ora presente se lei sapesse cara mamma avrebbe certamente compassione, e mi prenderebbe subito a casa, la prego, la supplico a levarmi via da qui a venirmi a trovare sarò buona quando ritornerò a casa, le prometto, le ubbidirò in tutto e da per tutto e non sarò più come prima cattiva, disubbidiente, senza cuore, sfacciata, quanto desidero vederla poter parlare con lei, aprirle il mio cuore sinceramente raccontarle i miei falli e chiederle perdono e pregarla ad essere buona a prendermi a casa.
 Mamma mia la veng a trovarmi che poi”.¹⁷

In alcuni casi sembra si scrivesse sotto incitamento da parte del direttore. Sempre lei, B. S., in un'altra lettera scrive:

“Cara Mamma,
 Oggi siamo al diciotto Marzo e il Primario Canestrini mi pregò di scriverle una lettera per farti sapere che sono già da tre anni e ½ in ospedale e che quindi sono a pregarla di venirmi a trovare per risolversi di riprendermi a casa. Son stufa di star qua dentro e voio che la veng a ciorme”.

B. S. avrebbe poi scritto molte altre lettere alla sua famiglia, chiedendo che la si venisse a prendere, chiedendo oggetti di uso quotidiano, immaginando il ritorno fra gli amici e i familiari. In questa lettera leggiamo una richiesta di dimissioni che sembra essere in effetti stata dettata da qualcuno, forse davvero dal primario: “sono a pregarla di venirmi a trovare per risolversi di riprendermi a casa”; una formula che B. S. ribadisce rapidamente nel suo linguaggio: “Son stufa di star qua dentro e voio che la veng a ciorme”. Purtroppo, però, come abbiamo visto, B. S. morirà in manicomio dopo 9 anni di degenza.

¹⁷ La lettera si interrompe qui, non sappiamo perché. Sappiamo però che, come le altre, la mamma non la ricevette mai. L'autrice era B. S., occupazione privata, ricoverata il 6 agosto 1909 per Demenza precoce. Morì in manicomio, prima che potessero riprenderla a casa, il 19 ottobre 1918.

Intravediamo qui un fattore importante per la natura e l'analisi delle scritture manicomiali: la presenza e l'intervento del medico, che spesso sollecitava a scrivere e per qualche verso influenza la qualità del ricordo e dell'espressione autobiografica. È un elemento centrale nella redazione di tutti i memoriali e le autobiografie scritte in manicomio, che erano poi trattenute negli archivi a scopo diagnostico (Molinari 2002, 2011) ma a volte lo vediamo fare capolino anche nelle lettere, come qui nel caso di B.S. La funzione di queste lettere sembra essere eminentemente comunicativa – sebbene si debba fare sempre molta attenzione ai livelli di pertinenza di lettura (Iuso 2010) - ma rappresenta anche, con ogni probabilità, uno spazio espressivo, uno spazio in cui recuperare sé stessi e tentare di restare in contatto col mondo, presenti nel mondo:

“Caro papà,
veggo con piacere che ti occupi anche per me e almeno tu comprendi lo stato del mio animo, però puoi immaginarti come rimasi colpita nel sentire che Wanda aveva il tifo; poi mi sono tranquillata basandomi sulle tue parole e poi dietro il suo scritto si capisce che non è cosa grave.
Ti raccomando papà lasciala dentro più tempo ch'è possibile che non ti mangi qualcosa di grave e ti ricada e anche dentro che la sorvegliino perché ella ne fa più di bertoldo.
Ma spiegami meglio che tifo aveva in panza, in testa, febbre tifoidea?
Che non si esponga all'aria all'umidità perché guarda he queste febbri che vanno attorno ora, se non son ben curate lasciano gravi conseguenze”.

Vediamo in queste righe una conferma del proprio ruolo, e una ridefinizione del sé nel provvisorio isolamento dal proprio contesto consentito dalla scrittura. Lettere legate al presente, alla necessità, alla disperazione, e in alcuni casi alla lucida strategia, alle pressioni psicologiche e morali messe in atto per uscire, alla palese consapevolezza di essere segregate forse proprio perché troppo lucide nella scelta del proprio agire:

“7.11.1920

Caro fratello!

In che hotel hai condotto tua sorella, perché io medesima non so dove mi trovo. Dove sono i miei bambini, per i quali mi sono tanto sacrificata? [...] La tua volontà come fratello di condurmi qui e separarmi è fatta, questo era anche il desiderio della sorella Matilde che io vada in sanatorio perché sono pazza. Io ho sentito che tu fratello facevi qualche cosa di ingiusto e perciò mi spavento e soffro e per questo, colpevole o no, mi avete messo in sanatorio dove vivo assai amari giorni. Nessuno non è

colpevole. [...] A chi mi devo rivolgere per salvarmi. Non conosco nessuno per questo guarda come m'hai condotto in sanatorio così di riprendermi. Io non sono ammalata e tu mi conduci dottori come se io fossi ammalata davvero. Ah come sto male".¹⁸

Oppure:

"12.03.1919

[...] Tu sei in grado di capire che Amalia non mi levò da qui per i suoi fini non già perché c'era il bisogno di starci; e on mandava ha me il denaro per far venire te, che con giudizio le demolivi tutti i piani, facendole capire l'ingratitude verso di me; ed imponendoti mi scarceravi da questa ingiusta condanna, che lei pagherà in questo mondo ed all'altro! Lei cerca per tanti fini evitare la tua venuta. Il Manicomio demolisce come tu capisci la persona, io non sono e non sono mai stata matta, per conseguenza debbo presto uscire".¹⁹

Sono migliaia le storie di queste donne piegate, a volte distrutte dalla scienza e dagli istituti psichiatrici. Istituzioni il cui uso e disuso hanno legalizzato diffuse forme di violenza sul corpo e sulla psiche femminile, per la quale solo loro trovano le giuste parole: *"Carissimi papà e mamma, venitemi a prendere, che qui non posso ne ben vivere ne morire"*.²⁰

¹⁸ R.B., Occupazione privata, ricoverata presso il frenocomio di Trieste il 27 maggio 1920 per melancolia e dimessa il 21 settembre dello stesso anno.

¹⁹ E. D. N., benestante, ammessa presso il Manicomio di Girifalco il 20 aprile 1918 e dimessa l'8 luglio 1920.

²⁰ E.F., casalinga, ricoverata (per la seconda volta) presso il Frenocomio di Trieste il 16 aprile del 1926 per demenza ebefrenica, e dimessa migliorata il 20 dicembre dello stesso anno.

Bibliografia

- BENEDUCE, R., *Etnopsichiatria. Sofferenza mentale e alterità tra storia, dominio e cultura*, Roma, Carocci, 2007.
- DE MARTINO, E., *La fine del mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi culturali*, C. GALLINI, (a cura di), Torino, Einaudi, 2002.
- DE MARTINO, E., *La fine del mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi culturali*, G. CHARUTY, D. FABRE, M. MASSENZIO, (a cura di), Torino, Einaudi, 2018.
- FABRE, D., *La folie de Pierre Rivière*, in *Le Débat*, 66, 1991, pp. 96-109.
- FARANDA, L., *L'obbligo autobiografico per una psichiatria dell'incertezza. Etnografie della narrazione in luogo di cura*, in F. GIACALONE, (a cura di), *Il territorio oltre i luoghi di cura. Innovazione sociale e continuità nei servizi rivolti alla salute mentale*, Perugia, Morlacchi, 2019, pp. 1-11.
- FARANDA, L., *Vite di scarto e memoria manicomiale: uno sguardo antropologico tra carte, archivi e pagine bianche*, in *Cartografie sociali*, 9, 2020, pp. 81-98.
- FIORINO, V., *La cartella clinica. Un'utile fonte storiografica?*, in F. ALBERICO, G. FRANCHINI, ET ALII, (a cura di), *Identità e rappresentazione di genere in Italia tra Otto e Novecento*, Genova, Dismec, 2010, pp. 51-69.
- FIORINO, V., *La fiaba e la follia. Rappresentazioni culturali della malattia mentale (1850- 1915)*, in *Genesis*, 2, 2003, pp. 179-205.
- FIORINO, V., *Matti, indemoniate e vagabondi. Dinamiche di internamento manicomiale tra Otto e Novecento*, Venezia, Marsilio, 2002.
- FIORINO, V., *Spazi del sé. Riflessioni sul soggetto attraverso i modelli e le pratiche psichiatriche in Italia tra Otto e Novecento*, in *Memoria e ricerca*, 47, 2014, pp. 11-28.
- FOUCAULT, M., (a cura di), *Io Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello... Un caso di parricidio al XIX secolo*, Torino, Einaudi, 2020.
- FOUCAULT, M., *Storia della follia nell'età classica*, Milano, Bur, 2014 [1961].
- GIACANELLI, F., CAMPOLI, G., *La costituzione positivista della Psichiatria italiana*, *Psicoterapia e scienze umane*, in *Psicoterapia e Scienze Umane*, 7b, 1973, pp. 1-6.
- GIANNONI, G. F., *Nel dentro del dentro. Lettere dal manicomio e dalla follia*, Roma, Cisù, 2018.

- GINZBURG, C., *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino, Einaudi, 2009.
- GOFFMAN, E., *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, Einaudi, 1968.
- IUSO, A., *Questo diario sta per finire*, in S. PERLA, *Die Katastrophe. Diario di una mente inquieta*, Milano, Terre di mezzo editore, 2010, pp. 3-6.
- IUSO, A., *Tre storie in altre storie. Impossibili lettere dal manicomio*, in G. F. GIANNONI, *Nel dentro del dentro. Lettere dal manicomio e dalla follia*, Roma, Cisu, 2018, pp. 7-9.
- MOLINARI, A., *Autobiographies féminines entre injonction psychiatrique et reconstruction de soi*, in A. IUSO, (a cura di), *La face cachée de l'autobiographie*, Carcassonne, Garae Hésiode, 2011.
- MOLINARI, A., *Medicina e sanità a Genova nel primo Novecento*, Milano, Selene Edizioni, 1996.
- MOLINARI, A., *Scritture femminili nelle istituzioni psichiatriche del primo 900*, Viella 2002.
- PETRACCI, M., *I matti del duce. Manicomi e repressione politica nell'Italia fascista*, Roma, Donzelli, 2014.
- PLATONE, *Timeo*, E. PICCOLO, (a cura di), Napoli, Senecio, 2009.
- POLCRI, C., *Writing behind the walls. A walk by the silent side of the italian mental institutions*, in *AM. Rivista della Società Italiana di Antropologia Medica*, 19-20, 2005, pp. 273-288.
- SEPPILLI, T., POLCRI, C., FLAMINI, S., *Umbria: un percorso fuori dal manicomio*, in AA. VV., *Oltre questo muro: fotografie nell'ex manicomio di Foligno*, in *I quaderni de L'Officina della memoria*, Spoleto, Nuova Eliografica Spoleto, 2008, pp. 9-14.
- SWAIN, G., *L'âme, la femme, le sexe et le corps: les méthamorphoses de l'hystérie à la fin du XIXe siècle*, in *Le Débat*, 24, 1983, pp. 107-127.
- VALERIANO, A., *Ammalò di testa. Storie dal manicomio di Teramo (1980-1931)*, Roma, Donzelli, 2014.
- VALERIANO, A., *Malacarne. Donne e manicomio nell'Italia fascista*, Roma, Donzelli, 2017.
- VOLTOLINI, G., (a cura di), *Mura di carta: opere dei ricoverati dell'ospedali psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia*, Roma, Quodlibet, 2005.

5. L'applicazione dei modelli FCRE e WAB per lo studio dell'impatto del Covid sui percorsi di uscita dalla spirale della violenza

Fiorenza Deriu

Abstract: In questo contributo si presenta una prima applicazione dei modelli concettuale FCRE (*Functioning and Capacity corrosion, Resilience and Empowerment*) e di processo WBA (*Women's Building Agency model*), proposti dall'autrice in precedenti pubblicazioni, all'analisi dell'impatto del Covid sulla capacità delle donne vittime di violenza di interrompere la relazione con il maltrattante, e sulle modalità organizzative e di intervento dei Centri Antiviolenza (Cav). Utilizzando i dati di una indagine Cawi condotta nel 2020 nei mesi successivi al lockdown sui Centri Antiviolenza attivi in Italia, nell'ambito del più ampio progetto di ricerca dal titolo "Dentro il cambiamento", l'Autrice si propone di controllare la tenuta dei due modelli per lo studio e l'interpretazione dell'impatto delle misure restrittive degli spostamenti personali sull'attività dei Cav e sulle donne "bloccate" in relazioni violente, mettendo in luce svantaggi corrosivi, da una parte, fattori protettivi e tutori di resilienza, dall'altra.

Parole chiave: violenza contro le donne; Covid; svantaggi corrosivi; resilienza; empowerment; agency femminile.

5.1. Introduzione

La violenza contro le donne è un fenomeno strutturale radicato in una tradizione patriarcale, spesso intrecciata ad altre forme di oppressione, che ha posto la donna in una condizione di subordinazione nei confronti dell'uomo in ragione di una asimmetrica distribuzione del potere in ogni sfera della vita umana. Il rapporto di dominio dell'uomo

sulla donna è tanto più evidente e costrittivo quanto più inscritto *in una natura biologica che altro non è per parte sua se non una costruzione sociale naturalizzata* (Bourdieu 1998:32). Ne consegue che lo sbilanciamento di potere nei rapporti uomo/donna, esito di una costruzione sociale, è di fatto interiorizzato da uomini e donne come un fenomeno naturale. Tale visione è talmente incorporata nel modo di pensare di uomini e donne da favorirne l'accettazione inconscia (Bourdieu 1998) e ancora oggi, nonostante gli importanti progressi fatti grazie alle idee e alle mobilitazioni dei femminismi della storia su scala globale (Rochefort 2022), il dominio maschile trova nelle divisioni di genere la sua giustificazione, traducendosi in forme di discriminazione e violenza di vario tipo: violenza fisica, psicologica, economica, stalking, tratta degli esseri umani, riduzione in schiavitù, femminicidi.

La violenza sulle donne, qualunque sia la forma assunta, corrode alcune capacità fondamentali necessarie affinché la donna possa vivere la propria vita pienamente. La filosofa statunitense Martha Nussbaum individua una lista aperta di dieci capacità centrali che assicurerebbero a ciascun essere umano di vivere con dignità la propria esistenza.¹ Tra queste alcune possono essere gravemente compromesse a causa della violenza (Nussbaum 2000). La pandemia e le misure restrittive degli spostamenti personali che ne sono conseguite durante il periodo del lockdown hanno messo a dura prova la capacità delle donne vittime di violenza di resistere a tale quotidiana sfida, rendendo ancor più difficile la decisione di interrompere la relazione col partner violento e più complesso per i Cav continuare ad assistere le donne in pericolo e rispondere alle loro nuove richieste di aiuto.

Obiettivo di questo studio è controllare, attraverso l'utilizzo di dati raccolti nell'ambito di una indagine survey, la tenuta di due modelli - quello concettuale FCRE (*Functioning and Capacity corrosion, Resilience and Empowerment*)² e quello processuale WBA (*Women's Building*

¹ La lista aperta delle dieci capacità centrali proposte dalla filosofa statunitense sono le seguenti: Life, Bodily Health, Bodily integrity, Senses/Imagination/Thoughts, Emotions, Practical reason, Affiliation, Other species, Play, Control over one's environment.

² Si tratta del modello *Functioning, Capacity corrosion Resilience and Empowerment* introdotto dall'autrice in una precedente pubblicazione (Deriu 2016)) per fornire un framework interpretativo utile allo studio dei meccanismi che si attivano nella relazione violenta e che possono favorire/ostacolare la decisione della donna di intraprendere un percorso di empowerment.

Agency model)³ - elaborati e presentati dall'autrice in precedenti pubblicazioni, e relativi rispettivamente alla fase precedente e a quella successiva alla richiesta di aiuto da parte delle donne vittime di violenza, per lo studio dell'impatto del Covid sia sulla loro capacità di interrompere la relazione con il maltrattante, sia sulle modalità organizzative e di intervento dei Centri Antiviolenza (Cav). Nel primo paragrafo si introdurranno il framework teorico di riferimento relativo alle capacità associate (*combined capabilities*) proposte dalla Nussbaum e i due modelli teorico-interpretativi intorno ai quali è stata sviluppata l'indagine survey; nel terzo e nel quarto saranno analizzati i fattori che hanno influito in seguito alla pandemia sui comportamenti delle vittime e sulla organizzazione dei Cav; nel paragrafo conclusivo saranno proposte alcune riflessioni orientate a una prospettiva di policy futura.

5.2. Il framework teorico di riferimento

La cornice teorica di riferimento di questo contributo ruota attorno ai concetti di resilienza, empowerment ed agency, utilizzati per lo studio del processo di affrancamento dalla relazione violenta e nella loro connessione con alcune delle dieci capacità centrali proposte da Martha Nussbaum per la prima volta nel 1997 in un saggio dal titolo *Capabilities and Human Rights*.

La violenza sulle donne, infatti, nelle sue diverse declinazioni, va ad intaccare il funzionamento di alcune di queste in modo particolare. La violenza costituisce una seria minaccia alla *integrità fisica* della vittima, a causa delle ripetute aggressioni del maltrattante, delle limitazioni nei movimenti imposte attraverso meccanismi di controllo e condizionamento, e della negazione alla donna del diritto di decidere autonomamente sulla propria sessualità; alla *salute fisica e psichica*, per le patologie post-traumatiche conseguenti al costante maltrattamento e allo stress, seriamente invalidanti, e con effetti ulteriori sull'attività

³ Si tratta del *Women's Agency Building Model* introdotto dall'autrice in una precedente pubblicazione (Deriu 2020) per descrivere il processo di empowerment che nei Centri Antiviolenza (Cav) si realizza secondo una metodologia che vede la donna partecipare pro-attivamente al suo percorso di uscita dalla relazione violenta e alla ricostruzione di un nuovo orizzonte di realizzazione. Il modello descrive le diverse fasi dell'intervento delle operatrici dei Cav e i corrispondenti bisogni espressi dalle donne accolte.

lavorativa della donna tali da farle perdere la sua indipendenza; alla *libera espressione delle emozioni e dell'affettività*, per l'impossibilità di spiegare il proprio stato d'animo senza timore delle possibili reazioni del partner, sotto la pressione crescente dell'ansia, della paura, e della progressiva spersonalizzazione che induce la donna a pensare e sentire esclusivamente ciò che è bene per il partner e non per se stessa; al *senso di appartenenza*, per l'impossibilità di esprimersi in libertà e di stabilire rapporti con altre persone senza sentirsi controllata; infine, alla *ragione pratica*, per la privazione della libertà di decidere della propria vita in base a una autonoma valutazione di ciò che è bene per sé.

La violenza corrode la capacità di resilienza della vittima, attenuandone la resistenza alle avversità, che derivano da tale esperienza. Tuttavia, questi svantaggi corrosivi (Wolff, De-Shalit 2007) non cancellano del tutto la capacità di reazione della donna che può investire energie per cercare di adattare il suo comportamento alla situazione (McCubbin, Patterson 1983) (specialmente quando non è in condizione di chiedere aiuto) ovvero per decidere di chiedere aiuto e interrompere la relazione violenta.

È a questo punto che può innescarsi un virtuoso processo di empowerment che, con il supporto dei Cav, può portare la donna a ridefinire il perimetro della sua esistenza, conquistando nuovi spazi di azione per la realizzazione di un progetto di auto-determinazione e auto-promozione che la vede protagonista del percorso di uscita dalla violenza.

Il modello concettuale FCRE (diagramma 1) sintetizza il processo che nel corso della vita può portare una donna a sperimentare diversi eventi corrosivi, così come eventi di rinforzo e sostegno alla propria capacità di resilienza. La violenza domestica (IPV) rientra senza dubbio tra quegli eventi fortemente corrosivi di una serie di capacità che possono compromettere, pur senza azzerarla, la resilienza residua della vittima. È grazie alla resilienza residua che la donna può trovare il coraggio di interrompere la relazione violenta e intraprendere un percorso di uscita dalla condizione di dipendenza dal maltrattante con il supporto dei Cav. Il punto di rottura costituisce al contempo la fine della relazione violenta e l'inizio per la donna di un percorso di empowerment che si realizza, non senza fatica, con il supporto delle operatrici dell'accoglienza. Un percorso che attiva le capacità residue della vittima, sviluppando funzioni feconde, funzioni, cioè, generatrici di nuove capacità che vanno a rafforzare quelle residue e ad aggiungerne di ulteriori.




Diagramma X.1. Modello concettuale Functionings, Capacity corrosion, Resilience, Empowerment (FCRE)

Fonte: diagramma elaborato dall'Autrice

Il secondo modello considerato in questo studio descrive il processo sottostante al percorso di empowerment che la donna intraprende una volta superato il punto di rottura. Nel diagramma 2 sono rappresentati in dettaglio gli step attraverso i quali passa la costruzione di una rinnovata agency femminile.




Diagramma X.2. Modello processuale Women's Agency Building (WBA)

Fonte: diagramma elaborato dall'Autrice

È bene osservare come nel momento in cui la donna vittima di violenza decide di chiedere aiuto per uscire dalla spirale della violenza, ciò che le operatrici dell'accoglienza devono assicurare è la loro 'presenza partecipe'. In questa fase di grande fragilità delle donne che vivono l'esperienza della violenza e dei maltrattamenti, in cui la paura, il senso del pericolo e la sfiducia potrebbero prendere il sopravvento, è fondamentale sostenerne la determinazione, rassicurandole e facendo sentire che c'è qualcuno al loro fianco (anche fisicamente) in quel delicato passaggio. Un passaggio fondamentale per favorire l'esplicitazione della richiesta di aiuto, alla quale le operatrici dell'accoglienza rispondono con l'ascolto e l'attenzione. La donna accolta inizia così l'elaborazione della sua esperienza, maturando una nuova consapevolezza del proprio vissuto, e riacquistando gradualmente fiducia negli altri. Su questi presupposti si fonda la decisione di intraprendere un percorso che non concerne esclusivamente l'uscita dalla relazione col maltrattante ma riguarda il nuovo corso che la donna può dare alla propria vita per conquistare rinnovati spazi di realizzazione e partecipazione nella società, in termini di agency e voice.

Tra le donne accolte e le operatrici in questa fase del percorso nella maggioranza dei casi si stabilisce un'alleanza di genere che si sostanzia nell'incontro tra la proposta di cambiamento offerta da queste ultime e la nuova capacità delle prime di assumere un comportamento proattivo di auto-promozione e auto-determinazione, per la conquista di una nuova agency. Le operatrici di centri accompagnano il processo di empowerment, favorendo la rimozione degli ostacoli alla piena partecipazione delle donne nella sfera sociale, economica, culturale e politica della vita della società; nonché rafforzando la capacità di resistenza delle donne alle avversità (resilienza). Questo percorso contribuisce allo sviluppo di funzioni feconde, generatrici di nuove capacità, tra cui l'esercizio di una rinnovata agency e la libera espressione delle proprie idee ed opinioni. Un processo che rafforza nel soggetto agente la capacità di resistere ad eventi avversi, limitando così il rischio di ricadute e recidive.

Le due domande alle quali si cercherà di rispondere in questo contributo riguardano il modo in cui le misure restrittive stabilite dal Governo nel periodo del lockdown (marzo-maggio 2020) abbiano influito:

- a) sulla capacità delle donne di reagire e resistere all'esperienza della violenza, cercando di avviare un percorso di affrancamento da essa;
- b) sulla capacità dei centri di rispondere al bisogno di aiuto e sostegno delle vittime in un contesto del tutto nuovo che ha richiesto in tempi brevi una completa riorganizzazione delle modalità di intervento dei Cav.

5.3. Dati e metodo

I dati utilizzati per rispondere alle domande di questo studio sono stati raccolti con una indagine di tipo censuario, svolta nell'ambito di un più ampio progetto di ricerca dal titolo "Dentro il cambiamento", promosso dall'autrice di questo contributo insieme ad altre studiose della Sapienza⁴ e di alcune importanti università italiane⁵. Il gruppo di ricerca ha scelto di adottare una metodologia mista, quali-quantitativa, articolata in un'indagine survey, un affondo qualitativo basato su interviste in profondità ad alcune rappresentanti di reti di Cav e di Centri/Sportelli di ascolto per donne di rilievo nazionale; l'analisi del contenuto della comunicazione pubblica e della rappresentazione sociale del fenomeno della violenza sulle donne ai tempi del Covid, offerte dai mezzi di stampa online e dai social network.

In questo contributo ci si avvarrà esclusivamente dei dati raccolti nel corso dell'indagine survey che si proponeva di mettere in evidenza, da una parte, le difficoltà che le operatrici dei Cav avevano incontrato durante il lockdown, nonché le difficoltà vissute dalle donne con cui erano già in contatto; dall'altra, le soluzioni individuate per assicurare la continuità del servizio di supporto alle donne già accolte; le proposte per consentire in futuro alle donne di chiedere aiuto in modo sicuro e ai Cav di fronteggiare le difficoltà evidenziate dall'emergenza Covid. Di seguito le domande di indagine:

- a) In che modo l'emergenza Covid-19 e le misure di distanziamento sociale e di chiusura (lockdown) hanno influito sulla vita delle

⁴ Prof.ssa Mariella Nocenzi

⁵ Università di Palermo (prof.ssa Ignazia Maria Bartholini); di Perugia (prof.ssa Silvia Fornari); di Sassari (prof.ssa Maria Lucia Piga) e di Milano (prof.ssa Elisabetta Ruspini).

donne che stavano sperimentando una situazione familiare violenta?

- b) In che modo l'emergenza Covid-19 e le misure di distanziamento sociale e di chiusura (lockdown) hanno influito sull'organizzazione e la operatività dei Cav?
- c) In che modo l'emergenza Covid-19 e le misure di distanziamento sociale e di chiusura (lockdown) hanno favorito l'emersione di situazioni di aggressività e violenza domestica mai verificatesi in precedenza?
- d) In che modo i Cav hanno risposto a questa nuova sfida? Con quali risultati?
- e) Cosa è stato possibile apprendere da questa esperienza e quali le indicazioni di policy che ne derivano per il futuro?

La ricerca, che non ha ricevuto finanziamenti essendo stata concepita e realizzata in tempi brevissimi, si è basata sull'impegno del tutto volontario delle studiose coinvolte. L'indagine Cawi è stata condotta tra giugno e dicembre 2020 su tutti i Centri Antiviolenza operanti in Italia, presenti a quella data nella mappatura pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Pari Opportunità (Dpo) della Presidenza del Consiglio. I questionari raccolti sono 102, con un tasso di risposta di poco meno della metà dei Centri contattati. Il 45,1% dei Centri raggiunti dall'intervista erano Cav con servizio di accoglienza; il 37,3% anche con servizio di ospitalità e l'11% erano sportelli o centri di ascolto. Il 37% erano centri con sede operativa al Nord, il 23% al Centro, un ulteriore 40% distribuito equamente tra Sud e Isole. Il 7% dei centri raggiunti si trovava in un Comune con più di 1 milione di abitanti.

Il questionario, informatizzato e somministrato con tecnica Cawi alle responsabili/co-responsabili dei centri contattati, si articolava in due parti: la prima, relativa sia a informazioni generali sui Cav/Centri/Sportelli per le donne,⁶ sia sulle operatrici responsabili dei medesimi;⁷ la seconda, contenente domande sulle modalità di lavoro dei Cav durante il

⁶ Poste all'inizio del questionario.

⁷ Poste alla fine del questionario.

lockdown,⁸ sugli strumenti di comunicazione adottati dai Centri;⁹ sulle principali difficoltà e ostacoli affrontati, nonché sulle soluzioni individuate durante il lockdown; sulla tipologia delle richieste di aiuto;¹⁰ sul funzionamento della rete territoriale dei servizi;¹¹ per concludere infine con alcune indicazioni di policy per il futuro.¹²

5.4. Il lockdown: studio dei fattori corrosivi e della capacità di resilienza delle donne vittime di violenza

Il 42,2% delle responsabili dei centri che hanno aderito all'indagine ha dichiarato che durante il lockdown le richieste di aiuto delle donne sono diminuite rispetto all'anno precedente; il 31,4% di esse, al contrario, ha registrato un aumento; il quinto residuo non ha riscontrato alcun cambiamento. A ciò si aggiunga che ben il 45% delle rispondenti ha riconosciuto di aver incontrato difficoltà a mantenere i contatti con le donne già accolte (il 48% non ne ha incontrate affatto).

I motivi principali dell'aumento delle richieste sono stati ricondotti alla intensificazione del comportamento violento preesistente del maltrattante a causa della convivenza forzata (22% delle risposte), alla emersione di forme di violenza in precedenza assenti (maltrattamenti fisici, psicologici, forme di controllo) (18%); all'aumento della aggressività del partner a causa della perdita del lavoro (16%); all'accresciuto senso di paura delle donne per sé e per i propri figli (14%).

Tra le motivazioni addotte invece dalle rispondenti per spiegare la

⁸ Individuazione differenze organizzative del Cav rispetto a condizioni di normalità rispetto alla gestione di tempi e spazi per adeguarli alle restrizioni disposte dai vari DPCM; disponibilità, preoccupazioni, aspettative di operatrici e volontarie rispetto al proprio ruolo; ruolo di altri attori; ridefinizione delle attività del Cav in considerazione di un disagio familiare accentuato dal lockdown.

⁹ Modalità comunicative da e verso i Centri prima e dopo il lockdown, criticità nuove e soluzioni individuate.

¹⁰ Differenze rispetto a prima del Covid, emersione di nuove forme di conflitto non gestito che si sono tradotte in forme di violenza nuove/sopite che accentuano la fragilità familiare; risposte date a tali bisogni emergenti.

¹¹ Con particolare attenzione agli attori della rete, alle loro forme di collaborazione e alla soddisfazione.

¹² Suggerimenti per la operatività e l'organizzazione futura, Raccolta delle considerazioni delle operatrici in merito ad efficacia e replicabilità delle misure adottate.

diminuzione dei contatti, sono state indicate nell'ordine la continua presenza del partner che ha di fatto ostacolato la prima richiesta di aiuto (27% delle risposte) e le sopraggiunte restrizioni negli spostamenti che hanno reso più difficile proseguire un percorso già intrapreso (24%). Come si vedrà più avanti, queste criticità sono state in parte superate dall'utilizzo di nuove forme di contatto con le operatrici dei centri. A queste motivazioni si aggiungano due ulteriori aspetti latenti che hanno indotto le donne a mettere tra parentesi le proprie preoccupazioni e sofferenze personali: la paura della pandemia e delle sue conseguenze sulla salute, da una parte (17% delle risposte), il moltiplicarsi delle incombenze familiari e lavorative che hanno assorbito buona parte delle energie e delle risorse delle donne (17%), dall'altra.

A tale proposito vale ricordare che nell'aprile del 2020, in un articolo di Cristina Nadotti pubblicato su la Repubblica, la Rete D.i.Re denunciava che *"...l'isolamento, la convivenza forzata e l'instabilità socio-economica in questo periodo di emergenza Coronavirus sono fattori che rendono le donne e i loro figli più esposti alla violenza domestica. Ora una rilevazione fatta dai centri anti violenza D.i.Re. mostra che rispetto allo stesso periodo dello scorso anno le richieste di aiuto sono aumentate del 74,5 per cento"*. A questo dato se ne accompagnava però un altro, altrettanto preoccupante, relativo al calo dei contatti con donne che non si erano mai rivolte alla rete prima: *è un dato che sottolinea le difficoltà delle vittime di violenza a chiedere aiuto proprio perché sotto la continua minaccia del maltrattante.*

Guardando allo schema FCRE è possibile quindi affermare che la pandemia, e le misure restrittive degli spostamenti che ne sono conseguite, hanno costituito dei fattori corrosivi della capacità delle donne di fronteggiare la situazione di violenza vissuta nel rapporto di coppia e in famiglia, favorendo il comportamento controllante del partner violento continuamente presente in casa, oltre all'aumento delle incombenze familiari e lavorative che hanno contribuito ad oscurare la gravità della situazione.

A fronte di questi svantaggi corrosivi delle capacità delle donne di attivarsi per il primo contatto con i Cav o per proseguire il percorso già intrapreso di affrancamento dalla violenza, le operatrici hanno individuato nuove modalità organizzative e di intervento volte ad assicurare la continuità del loro servizio e sostenere la resilienza residua delle donne attraverso l'implementazione di fattori protettivi. L'uso di whatsapp e dei social media ha rappresentato la principale strategia per la

conservazione dei contatti (46% delle risposte) oltre alla staffetta telefonica fra le operatrici dei Centri (34%). Residuale, ma comunque sperimentato, il ricorso ad altre strategie, quali la diffusione e affissione di annunci e volantini con numeri telefonici e indirizzi mail di contatto in punti strategici quali le farmacie, i supermercati, i medici di base e il pronto soccorso.

Queste risorse hanno rappresentato dei preziosi tutori della resilienza residua delle donne "bloccate" in una relazione violenta. Ed è proprio grazie a questi supporti che le donne hanno avuto la possibilità di attivarsi per chiedere aiuto ai Centri. Tra le ragioni principali che hanno spinto le vittime di violenza a rivolgersi ai Cav si registra innanzitutto la paura per la propria incolumità (23% delle risposte), la ricerca di informazioni sui servizi offerti (19,6%); il bisogno di proseguire il percorso di empowerment intrapreso prima della pandemia (18%). Gli strumenti utilizzati prevalentemente dalle donne per contattare i Centri sono stati il cellulare (31% delle risposte), le caselle di posta elettronica (18%), il numero verde (18%), infine i social/blog/forum dedicati (13%).

L'indagine ha inoltre messo in luce il contributo offerto da alcuni attori che hanno rafforzato la resilienza residua della donna vittima di violenza, fungendo da agenti supportivi strategici nella decisione di interruzione della relazione violenta. Le intervistate hanno indicato nelle forze dell'ordine (28% delle risposte), nelle altre donne, amiche e conoscenti (22,6%), nelle operatrici dei servizi sociali territoriali (18%) e nel pronto soccorso (13%) gli attori e i luoghi su cui le donne hanno potuto contare per entrare per la prima volta in contatto con un Centro. Pertanto, volendo riprendere il diagramma FCRE, potremmo dire che la pandemia ha influito sulla condizione delle vittime di violenza secondo lo schema rappresentato nel diagramma 3. In sintesi, nonostante i numerosi fattori corrosivi che con la pandemia hanno reso ancora più difficile per le vittime di violenza affrontare una quotidianità dominata dal costante controllo del partner maltrattante, il combinato disposto delle misure poste in atto dai Cav e dalla rete territoriale di supporto, costituita da una serie di attori istituzionali e non, ha favorito l'attivazione della resilienza residua di molte donne che, dopo un iniziale periodo di smarrimento e disorientamento, hanno utilizzato gli strumenti utili alla ricerca di informazioni e alla richiesta di aiuto disponibili.




Diagramma X.3. Applicazione del Modello Functionings, Capacity corrosion, Resilience, Empowerment (FCRE) ai dati di indagine

Fonte: diagramma elaborato dall'Autrice

5.5. Il lockdown: studio delle modalità di riorganizzazione del servizio e delle modalità di intervento dei Cav

Riprendendo i dati sui c.d. fattori protettivi che hanno consentito alle donne vittime di violenza di contenere l'isolamento indotto dalle restrizioni imposte agli spostamenti personali durante il lockdown, è opportuno mettere in evidenza che quegli stessi strumenti e quelle misure adottate per sostenere l'“aggancio” oltre alla prosecuzione del percorso di empowerment delle donne già accolte prima della pandemia, hanno caratterizzato la più generale riorganizzazione delle modalità di lavoro e di servizio dei Cav.

La iniziale fase di sostegno alla donna che decide di rivolgersi ai Cav per una prima richiesta di aiuto e di informazioni, utili ad orientarsi nella valutazione delle opzioni disponibili per l'uscita dalla relazione violenta, e che si caratterizza per la assicurazione della presenza dell'operatrice dell'accoglienza, è stata sostituita necessariamente da

una forma di prossimità da remoto. Il diffuso e massiccio uso del cellulare, delle mail, degli sms e di whatsapp ha garantito alle operatrici il primo contatto o la prosecuzione di incontri e colloqui da remoto con una reperibilità attiva 24 ore su 24. L'indagine survey ha evidenziato come gli orari in cui i Centri erano più frequentemente contattati fossero quelli mattutini e quelli pomeridiani, nel corso dei quali era loro possibile assentarsi per fare la spesa o recarsi in farmacia e cogliere quelle occasioni per contattare le operatrici. Presenza e ascolto, sebbene da remoto e con modalità del tutto nuove rispetto a quelle adottate prima della pandemia, sono dunque state assicurate.

Anche il lavoro di équipe è stato spostato su spazi di incontro virtuali grazie all'ausilio delle piattaforme web entrate ben presto nella quotidianità del lavoro di tutti i settori produttivi e dei servizi. I Cav non hanno fatto eccezione intensificando incontri e riunioni di équipe online. Circa il 70% dei Centri raggiunti dall'indagine ha sostenuto di aver modificato il proprio modo di lavorare durante il lockdown

Il centro antiviolenza dell'associazione Pink project, caso emblematico al quale è possibile ricondurre l'azione di molti altri Cav, nel periodo del lockdown ha proseguito nel suo operato adottando soluzioni di smart working alle quali si è necessariamente accompagnato un profondo cambiamento delle metodologie e degli strumenti utilizzati per assicurare la continuità del servizio del Centro 24 ore su 24. Pur avendo sospeso le attività di accoglienza in sede, l'assistenza alle donne è proseguita senza soluzione di continuità da remoto, attraverso assistenza telefonica e/o in videochiamata. Sono state così garantite l'accoglienza e l'accompagnamento, il supporto psicologico, la consulenza e il supporto legale, l'assistenza sociale ed educativa, l'orientamento ai servizi ed alle opportunità di aiuto a vari livelli (dalle forniture alimentari, ai sostegni economici e i sussidi). Nei casi più gravi, le operatrici del Centro hanno incontrato in presenza le donne, fornendo loro la necessaria assistenza, sempre nell'osservanza delle prescrizioni di tutela e contenimento del contagio. Il lavoro in équipe è proseguito con riunioni ancora più frequenti di intervizione e supervisione. Per facilitare il contatto delle donne con le operatrici per ricevere sostegno e informazioni, oltre al ricorso alla messaggistica di Messenger e di whatsapp, il Centro ha utilizzato Skype, il canale Telegram, il profilo Instagram, la pagina Facebook dedicata, il modulo contatti del sito internet. Inoltre, particolare

attenzione è stata riservata alla previsione di iniziative dirette alla diffusione di informazioni utili alle donne in difficoltà, nonché alla promozione delle attività del centro e dei servizi delle reti antiviolenza più attive, grazie alle quali è stato possibile accompagnare all'interno dei Centri, e al di fuori di essi il cambiamento in atto. A tal fine la popolazione delle donne è stata raggiunta attraverso i canali web, messaggi/interviste su canali radiotelevisivi locali, e testate giornalistiche.

Le reti hanno quindi giocato un ruolo determinante durante la pandemia. Ma perché e come si inseriscono nel quadro poc'anzi descritto? Basti pensare che il 76% dei Cav raggiunti dall'indagine fa parte di una rete: la rete D.I.Re (Donne in rete contro la violenza), il Coordinamento antiviolenza Donne Insieme Calabria (C.A.D.I.C), la Federazione Antiviolenza Ginestra (FAG), la rete del 1522, la rete di Roma Capitale, etc... Il 62% delle intervistate ha dichiarato di aver ricevuto supporto dalle reti di appartenenza nel difficile periodo del lockdown, durante il quale è stato possibile, ad esempio, condividere pratiche di lavoro e buone prassi; confrontarsi per l'elaborazione di nuove strategie e per l'individuazione di soluzioni adeguate ai bisogni espressi dalle donne in difficoltà; ricevere sostegno economico, nella forma di sussidi o contributi, nonché dispositivi di protezione e sanificazione; pubblicizzare in modo più diffuso le proprie attività; elaborare linee guida sulla modalità di svolgimento del servizio; partecipare e contribuire a webinar formativi.

La riorganizzazione e il ridisegno delle modalità di lavoro ha influito su tutte le fasi del percorso di uscita dalla violenza: dalla presenza e l'ascolto, come è già stato detto, alla proposta e il sostegno nella fase di empowerment della donna che diventa consapevole della propria autoefficacia, della propria capacità di portare le proprie convinzioni e idee in un'arena più ampia, di accrescere quella resilienza che nel precedente schema appariva addirittura rafforzata.

Lo schema generale del processo attraverso il quale i Centri assicurano il proprio sostegno alle donne accolte, illustrato nel diagramma 2, non si è, dunque, modificato nel periodo del lockdown, mentre sono cambiati profondamente gli strumenti utilizzati per assicurare il percorso di empowerment. La pandemia e le restrizioni imposte agli spostamenti personali se, da una parte, hanno influito negativamente sulla possibilità delle donne di chiedere aiuto, dall'altra non sembrano aver ridotto la capacità dei Cav di rispondere ai bisogni delle medesime,

sebbene abbiano posto importanti sfide, mettendo in luce ulteriori margini di miglioramento. Alla domanda relativa ai tre aspetti che in futuro i Cav e le loro reti dovrebbero considerare prioritariamente per rafforzare la loro capacità di risposta ai bisogni delle donne vittime di violenza, il 15% delle risposte si è concentrato sul potenziamento ulteriore del raccordo tra i Cav e le loro reti; il 14% sulla progettazione di percorsi formativi che tengano conto dei mutamenti intervenuti nel fenomeno della violenza sulle donne; il 13% sulla necessità di rafforzare la supervisione professionale delle operatrici.

5.6. Conclusioni

Riprendendo le domande di partenza di questo studio, è possibile affermare che il ricorso ai framework concettuali e di processo definiti nei modelli FCRE e WBA ha consentito di indirizzare l'analisi dei dati, in modo da far emergere:

- a) in che modo le donne vittime di violenza abbiano attivato la propria resilienza residua, reagendo e resistendo all'esperienza della violenza, e cercando di avviare un percorso di affrancamento da essa;
- b) in che modo i Centri abbiano cercato di rispondere al bisogno di aiuto e sostegno delle vittime in un contesto del tutto nuovo che ha richiesto in tempi brevi una completa riorganizzazione delle modalità di intervento dei Cav.

Per quanto concerne il primo punto, l'analisi dei dati applicata al modello concettuale FCRE ha evidenziato come nelle prime settimane di lockdown la difficoltà di contatto delle operatrici dei Centri da parte delle donne vittime di violenza, abbia portato queste ultime a sperimentare un isolamento ancor più marcato dovuto alle restrizioni agli spostamenti personali. Una serie di eventi concomitanti alla pandemia, e ad essa connessi, hanno dunque agito da fattori corrosivi di molte delle capacità delle donne "bloccate" in una relazione violenta: il controllo serrato del partner, l'intensificarsi della violenza, la paura delle conseguenze sanitarie della pandemia e le accresciute incombenze familiari, tutti questi "svantaggi" hanno indotto molte donne a "mettere tra parentesi" la propria condizione, per dare priorità ad altre preoccupazioni familiari. Tuttavia, le strategie e le misure attivate prontamente dai Cav hanno agito da fattori protettivi della resilienza residua ancora in possesso delle vittime,

sostenendone l'attivazione e l'avvio della richiesta di aiuto e del primo contatto. Il ricorso a strumenti di comunicazione da remoto ha sostenuto la motivazione delle donne ad approfondire l'esplorazione delle possibili opzioni disponibili, per assumere solo successivamente una decisione risolutiva. Il modello ha consentito di evidenziare anche il contributo dato, in questa fase di *disclosure* dell'esperienza violenta, da una serie di attori, parte integrante di quella rete istituzionale, più o meno formale, di collaborazione per il contrasto della violenza. Le donne vittime di violenza hanno quindi trovato nei Cav una preziosa risorsa per fronteggiare anche durante il lockdown la situazione violenta.

In merito al secondo punto, è possibile affermare che i Centri, pur confermando la propria metodologia di intervento, durante il lockdown hanno ridefinito completamente l'organizzazione lavorativa e gli strumenti di lavoro, rendendo più flessibile il *setting* di intervento. Non v'è alcun dubbio che, soprattutto in alcune fasi iniziali del percorso di empowerment, la presenza anche fisica delle operatrici al fianco della donna accolta rivesta grande importanza. L'esperienza e l'attitudine all'ascolto hanno reso anche la obbligata distanza un punto di forza piuttosto che una debolezza. Tuttavia, il processo di empowerment ha subito intralci e rallentamenti, e il rischio di abbandoni e di regressioni durante il lockdown è risultato maggiore a fronte di un aumento delle richieste di aiuto.

L'esperienza della pandemia ha dunque fatto emergere, rendendole più evidenti, alcune lacune del sistema delle politiche nazionali e regionali. Alla domanda sui tre punti di attenzione che il governo nazionale dovrebbe mettere in agenda per rafforzare in futuro la capacità dei Cav di rispondere ai bisogni di aiuto delle donne anche in situazioni di emergenza, come quella pandemica, il 19% delle risposte ha indicato l'allocatione di ulteriori risorse economiche per il contrasto e la prevenzione della violenza; il 14% ha suggerito una migliore integrazione tra le politiche di contrasto della violenza e le politiche sociali e socio-sanitarie per potenziare la capacità di costruzione di percorsi individualizzati integrati multisettoriali e multilivello; il 12% ha segnalato la necessità di destinare maggiori risorse alla ricerca e alla formazione dirette alla prevenzione della violenza. A livello regionale è stata sottolineata non tanto la necessità di accrescere il numero dei Cav quanto di supportare quelli già operanti (16% delle risposte); di assicurare certezza e continuità ai finanziamenti del piano regionale antiviolenza (15%); di destinare maggiori

risorse economiche per il contrasto e la prevenzione della violenza contro le donne (14%).

Occorre, dunque, interrogare le politiche, affinché i decisori concepiscano tale ambito di intervento come un investimento non solo economico, perché ridurre la violenza sulle donne significa risparmiare in assistenza sociale, sanitaria, giudiziaria, e guadagnare in Pil, etc.; ma anche di civiltà perché prevenire e contrastare la violenza è anzitutto un fatto di giustizia sociale, di liberazione di una serie di capacità delle donne, risorse preziose per lo sviluppo della società intera.

Bibliografia

- BOURDIEU, P., *Il dominio maschile*, Milano, Feltrinelli, 1998.
- DERIU, F., *Violenza di genere, capacitazione, resilienza ed empowerment: verso un nuovo framework interpretativo*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2, 2016.
- DERIU, F., *I "sentieri dell'agency femminile" nei percorsi di uscita dalla violenza secondo il Women's Agency Building Model. L'esperienza dei Centri Antiviolenza di Milano*, in *Sicurezza e Scienze sociali*, 1, 2020.
- MCCUBBIN, H.I., PATTERSON, J.M., *The Family Stress Process: The DoubleABCX Model of Adjustment and Adaptation*, in H.I. MCCUBBIN, M.B. SUSSMAN, J.M. PATTERSON, (a cura di), *Social Stress and the Family*, London, Routledge, 1983.
- NUSSBAUM, M.C., *Capabilities and Human Rights*, in *Fordham L. Rev.*, 66(2), 1997, pp. 273-300.
- NUSSBAUM, M.C., *Women's Capabilities and Social Justice*, in *Journal of Human Development*, 1(2), 2000, pp. 219-247.
- NUSSBAUM, M.C., *Capabilities as fundamental entitlements; Sen and social justice*, in *Feminist Economics*, 9(2-3), 2003, pp. 33-59.
- NUSSBAUM, M.C., *Creating Capabilities. The Human Development Approach*, Cambridge (MA)-London, The Belknap Press of Harvard University Press, 2011, pp. 33-34.
- ROCHFORT, F., *Femminismi. Uno sguardo globale*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2022.
- WOLFF, J., DE-SHALIT, A., *Disadvantage*, Oxford, Oxford University Press, 2007.
- WOLFF, J., DE-SHALIT, A., *On Fertile Functionings: A Response to Martha Nussbaum*, 2012, <http://discovery.ucl.ac.uk/1388441/1/1388441.pdf>.

6. Dove sono le ragazze dell'ENIAC? Donne e Computer Science: tra cancellazioni e stereotipi

Tiziana Catarci, Daniel Raffini

Abstract: Questo lavoro prende le mosse dalla storia delle donne che durante la Seconda Guerra Mondiale parteciparono al progetto ENIAC e dalla successiva cancellazione del loro contributo all'impresa da parte delle istituzioni e dei media. In seguito, si tratta della situazione attuale delle donne nella *Computer Science*, che è caratterizzata da un forte *gender gap*, e si analizza l'importanza di questo settore, in particolare per quanto riguarda gli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Si fanno esempi di casi in cui l'intelligenza artificiale si fa portatrice di stereotipi di etnia e di genere, per sottolineare l'importanza del superamento del *gender gap* quale necessità interna alla stessa disciplina. Infine, si propongono alcune vie di intervento per il superamento degli stereotipi di genere per quanto riguarda le professioni ICT.

Parole chiave: ENIAC; ICT; computer; gender gap; stereotipi.

6.1. Le ragazze dell'ENIAC

Una serie di rivoluzioni materiali a partire dalla fine del XVIII secolo hanno determinato un cambiamento significativo nella storia dell'umanità e nel nostro modo di vivere. La prima e la seconda rivoluzione industriale (rispettivamente alla fine del Settecento e alla fine dell'Ottocento) hanno segnato il passaggio dai sistemi di produzione di manufatti basati sull'artigianato al tipo di produzione che conosciamo oggi, meccanizzata e intensiva. Ciò è stato possibile in particolar modo grazie alla scoperta di nuovi metodi di produzione di energia, che si sono sostituiti alla forza animale e alla forza lavoro umana: tra le

scoperte più significative, ricordiamo l'invenzione nel 1765 da parte di James Watt della macchina a vapore e nel 1831 il primo motore elettrico di Joseph Henry. Se le due rivoluzioni industriali rappresentano un grande passo avanti nei campi della produzione di energia e di oggetti, è con la rivoluzione informatica e digitale novecentesca che vengono poste le basi per l'esperienza e la fruizione della realtà come la concepiamo oggi. La portata delle innovazioni è tale che ha spinto fin dagli anni Settanta alcuni studiosi a definire l'epoca storica caratterizzata da tali cambiamenti tecnologici come "Era dell'informazione" (Helvey 1971; Lambertson 1974). Al centro di questa rivoluzione novecentesca c'è un oggetto-feticcio del nostro tempo: il computer. In inglese il termine computer significa letteralmente "calcolatore"; in effetti il macchinario che conosciamo oggi con questo nome, in grado di svolgere le operazioni più disparate e complesse, nasce con lo scopo di risolvere problemi e calcoli matematici complessi in tempi minori rispetto a quelli impiegati dall'essere umano.

I primi calcolatori elettronici iniziano a essere sviluppati a partire dalla fine degli anni Trenta. Durante la Seconda Guerra Mondiale l'evoluzione dei calcolatori subisce un'accelerazione, grazie al loro utilizzo in ambito bellico (Ceruzzi 1991).¹ Tra i calcolatori votati a tale scopo ce ne è uno la cui storia ci interessa particolarmente: l'ENIAC, *Electronic Numerical Integrator and Computer*. Il progetto dell'ENIAC fu sviluppato presso la *Moore School of Electrical Engineering* dell'Università della Pennsylvania in collaborazione con il *Ballistic Research Laboratory* dell'esercito degli Stati Uniti d'America, con lo scopo di calcolare le traiettorie dei proiettili d'artiglieria. Prima dell'invenzione dell'ENIAC, i calcoli balistici erano effettuati manualmente (Polachek 1997); per ovviare alle lunghe tempistiche che questi calcoli necessitavano, nell'aprile del 1943 John W. Mauchly, professore di fisica presso l'*Ursinus College di Collegeville in Pennsylvania*, e J. Presper Eckert, insegnante presso la *Moore School of Electrical Engineering*, furono incaricati di costruire per l'esercito statunitense un nuovo tipo di calcolatore, che diventerà l'ENIAC.

¹ È in questo periodo che si nota lo slittamento semantico del termine "computer", che passa dall'indicare una persona a indicare la macchina. Ceruzzi (1991) trascrive un report del febbraio 1945 di George Stibitz per il National Defence Research Committee, in cui si legge: "Human agents will be referred to as 'operators' to distinguish them from 'computers' (machines)" (240).

Nel momento in cui il progetto ENIAC prese avvio, gli Stati Uniti erano già entrati in guerra e la maggior parte degli uomini era stata arruolata. Il governo aveva così iniziato una campagna di promozione del lavoro per le donne, con il fine di ovviare alla mancanza di lavoratori in vari settori. Il lavoro di calcolo delle traiettorie balistiche era di grande importanza in tempo di guerra. Furono molte le donne impiegate in questa attività, risultando ben presto più efficienti rispetto ai loro colleghi uomini: quello del calcolatore (computer) umano diventò dunque un lavoro prettamente femminile, anche se il processo di integrazione delle donne nel mondo dell'ingegneria informatica – come vedremo – non sarà facile. Già prima della costruzione dell'ENIAC, un gran numero di allieve della *Moore School of Electrical Engineering* fu impiegato nei calcoli balistici.² All'avvio del progetto ENIAC, sei di esse diventarono il gruppo iniziale delle programmatrici dell'ENIAC: Kathleen McNulty, Frances Bilas, Betty Jean Jennings, Elizabeth Snyder, Ruth Lichterman e Marlyn Wescoff. Esse erano coordinate da Adele Goldstine, matematica moglie di Herman Goldstine, amministratore dello sviluppo dell'ENIAC. Adele insegnò alle programmatrici l'utilizzo di ENIAC e scrisse il manuale per gli operatori ENIAC. A partire dalla iniziale funzione di immissione dei dati, le programmatrici divennero ben presto esperte e responsabili anche dell'aggiornamento, del funzionamento e della costruzione stessa dell'ENIAC, lavorando alla pari con gli uomini che erano a capo del progetto (Fritz 1996).

6.2. Un atto di cancellazione

Insomma, quello che da molti è considerato il primo computer della storia fu costruito e programmato in gran parte da un gruppo di donne, nonostante i ruoli gerarchicamente più alti fossero riservati agli uomini. Il lavoro del programmatore, che oggi viene percepito al pari degli altri lavori legati all'informatica come un lavoro quasi esclusivamente maschile, è nato invece come un impiego femminile. A differenza di quanto accade oggi, il lavoro di programmazione svolto dalle donne all'epoca dell'ENIAC venne considerato un'attività di tipo impiegatizio. Mentre la stampa statunitense auspicava ed elogiava il contributo delle donne nel mondo del lavoro, allo stesso tempo nel campo della *Computer*

² Le fonti sono discordi sul loro numero, che oscilla tra 100 e 200.

Science questo lavoro, seppur centrale e altamente specializzato, veniva declassato e nascosto.³ Se da una parte il lavoro nel calcolo balistico durante la Seconda Guerra Mondiale aprì alle donne le porte della futura *Computer Science*, dall'altra le relegò – attraverso apposite strategie comunicative e aziendali – in ruoli secondari, assimilando la loro funzione a quella di un impiegato e dunque declassando il loro ruolo e sottostimando le competenze che avevano acquisito. Il progetto ENIAC fu pioniere anche per quanto riguarda questa nefasta tendenza.

L'esistenza del computer ENIAC rimase segreta per tutto il periodo bellico e le potenzialità del nuovo calcolatore vennero svelate solo in un grande evento di presentazione tenuto il 16 febbraio 1946, che ebbe un forte impatto nel mondo delle scienze e nella stampa (Martin 1993; 1995). E arriviamo così alla questione che dà il titolo a questo contributo: dove sono finite le ragazze dell'ENIAC? Questa è la domanda che un osservatore informato avrebbe potuto porsi nel 1946 alla presentazione dell'ENIAC e che un lettore attento avrebbe potuto farsi leggendo i giornali di quel periodo. Infatti, le programmatrici risultano assenti dalle presentazioni ufficiali e dagli interventi sulla stampa che seguirono l'evento. Jennifer S. Light – in un importante articolo sull'argomento, dal titolo *When computer were women* – scrive una frase che ci colpisce per la sua forza e per la sua precisione: “The ENIAC’s 1946 demonstration doubled as a vanishing act for its female participants” (1999:479). L'uscita allo scoperto del progetto, la sua presentazione al grande pubblico e il riconoscimento dell'innovazione coincidono con un atto di cancellazione delle donne che avevano preso parte all'impresa.

La sparizione delle ragazze dell'ENIAC non è d'altronde un caso isolato: le politiche del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti puntarono infatti, una volta finita la guerra, a reintegrare gli uomini ai livelli più alti dell'ingegneria (dove d'altronde non erano mai stati ufficialmente sostituiti dalle donne), mentre le donne venivano indirizzate verso quelli che erano considerati i loro naturali sbocchi lavorativi,

³ Scrive Jennifer Light: “While celebrating women’s presence, wartime writing minimized the complexities of their actual work. While describing the difficulty of their task, it classified their occupations as subprofessional. While showcasing them in formerly male occupations, it celebrated their work for its femininity. Despite the complexities – and often pathbreaking aspects – of the work women performed, they rarely received credit for innovation or invention” (1999:456). A riguardo si rimanda anche a R. MILKMAN (1987).

principalmente l'insegnamento nelle scuole. Nonostante molte donne – tra cui le prime programmatrici dell'ENIAC – continuarono a lavorare nel campo dell'informatica, questo iniziale “*vanishing act*” si pone come un vero e proprio *pattern* di segregazione negli anni successivi. Una pratica di occultamento del lavoro delle donne e spesso delle loro stesse persone fisiche, che solo in tempi recenti è stata in parte superata attraverso politiche di sensibilizzazione messe in atto dalle aziende e nel settore pubblico al fine del superamento del *gender gap*. Nel frattempo, però, i ripetuti atti di cancellazione hanno prodotto delle conseguenze: le donne si sono allontanate dall'informatica, influenzate dal pregiudizio – come abbiamo visto infondato – della poca attitudine femminile verso il mondo dei computer.

6.3. Donne e ICT oggi

La domanda “Dove sono finite le ragazze dell'ENIAC” ha anche un'altra valenza: dove sono finite le ragazze dell'ENIAC oggi? Qual è attualmente la situazione e il ruolo delle donne nelle *Information and Communication Technologies* (ICT)? Le donne che vogliono lavorare nel settore della *Computer Science* sono di meno oggi rispetto a quante fossero negli anni Quaranta. Su questo risultato ha gravato senz'altro la politica di cancellazione di cui si è parlato, che ha contribuito nel corso degli anni all'affermazione di una serie di stereotipi che hanno allontanato le donne dall'informatica. Quello delle ICT è un caso assolutamente particolare per quanto riguarda la situazione delle donne nel campo del lavoro: rispetto ad altri settori, dove le donne incontrano delle difficoltà oggettive a raggiungere i vertici, nel caso dell'informatica è la disciplina stessa a non attrarre le ragazze in età scolare, come conseguenza di stereotipi profondamente radicati a livello sociale. Ciò si scontra con un altro dato: il settore è in forte crescita e la richiesta lavorativa è molto alta. Sono dunque le stesse aziende a spingere per aumentare le assunzioni delle donne. Tale richiesta non è supportata dai dati sulle iscrizioni delle ragazze ai corsi di laurea in ICT, come ha dimostrato – ma sarebbe meglio dire confermato, dal momento che il dato è costante ormai da molti anni – un recente rapporto di Unindustria.⁴

⁴ Il report di Unindustria, presentato il 1° febbraio 2002, si inserisce nel contesto del progetto “Stem in Action” e mostra i risultati di uno studio sul *gender gap* all'interno dei percorsi STEM (corsi di laurea e istituti tecnici superiori) in Italia e nella Regione

Dall'analisi è emerso che i corsi ICT sono quelli in cui si registra un *gender gap* più ampio, anche rispetto alle altre discipline STEM. Secondo lo studio, basato sull'anno accademico 2020/2021, le donne costituiscono appena il 14% degli iscritti dei corsi ICT. Le studentesse iscritte a un corso di laurea ICT rappresentano solo l'1,1% delle iscrizioni totali (uomini e donne) ai corsi STEM. La distinzione che si percepisce all'interno dell'area delle STEM è la conseguenza di stereotipi ben radicati, che vedono le donne più portate per la cura (si nota una maggiore presenza di ragazze nei corsi di Biologia, Medicina, Infermieristica e Farmacia) o per le arti (il settore tecnologico con più ampia rappresentanza femminile è quello delle tecnologie applicate ai beni culturali). Le classi di laurea in cui la presenza di studentesse è più bassa sono proprio quelle di Informatica (L-31) e Sicurezza informatica (LM-66). La situazione in Europa è simile a quella italiana, con percentuali di iscrizioni universitarie e di impiego delle donne nel settore *Computer Science* ancora troppo basse.⁵ Ogni 1000 laureate nella UE solo 24 si laureano in materie ICT, di queste soltanto 6 lavoreranno nel settore ICT, mentre i valori corrispondenti per gli uomini sono di 92 e 49.

Come si è accennato, il settore legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è fortemente in crescita e dispone di un'ampia offerta lavorativa, che addirittura supera il numero di laureati. È stato stimato che nell'Unione Europea ci siano circa 900.000 posti di lavoro vacanti nel settore ICT, con una perdita di circa 9 miliardi di PIL. Ancora dal rapporto di Unindustria apprendiamo che il tasso di occupazione dei laureati ICT entro un anno dal conseguimento del titolo si attesta intorno al 93%. Le ICT, inoltre, sono il campo che offre gli stipendi più alti in assoluto. I dati ci mostrano anche delle disuguaglianze tra gli uomini e le donne: il tasso di occupazione dei neolaureati in discipline ICT è infatti del 93,9% per gli uomini e dell'88,9% per le donne. La differenza, in realtà, è minima, ma è pur sempre una differenza. Più preoccupante è il dato relativo alla retribuzione, che

Lazio, realizzato dall'Osservatorio Talents Venture.
Fonte: [https://www.un-industria.it/public/files/STEM IN ACTION - Corsi di laurea e ITS un-analisi del gender gap nella Regione Lazio.pdf](https://www.un-industria.it/public/files/STEM_IN_ACTION_-_Corsi_di_laurea_e ITS_un-analisi_del_gender_gap_nella_Region_Lazio.pdf)

⁵ La situazione nei vari Paesi europei viene monitorata dal progetto europeo EUGAIN (European Network for Gender Balance in Informatics), avviato dal 2020 con lo scopo di coordinare le azioni dei vari paesi volte alla riduzione del *gender gap* nelle discipline informatiche.

risulta in media il 10,6% più bassa per le donne rispetto agli uomini. Nonostante molte imprese legate all'ICT operino politiche aziendali e di assunzione orientate verso l'inclusione delle donne, tuttavia i dati dimostrano come qualche passo in avanti sia ancora da fare.

Un dato interessante che emerge da alcuni studi è quello secondo il quale nei Paesi più avanzati, economicamente e a livello di *gender equality*, le donne nelle discipline scientifiche e tecnologiche siano di meno rispetto a quelle nei Paesi in via di sviluppo, dove le differenze di genere sono rilevanti, soprattutto nel mondo del lavoro. La motivazione potrebbe essere individuata nel fatto che nei Paesi in via di sviluppo la posizione lavorativa è un mezzo di ascesa sociale e di costruzione di un proprio status e dunque più donne, nonostante le difficoltà, decidono di dedicarsi a un settore lavorativamente più vantaggioso, che permette loro quell'indipendenza economica che è primo e fondamentale passo verso l'uguaglianza di genere (Stoet, Geary 2018).

6.4. Intelligenza artificiale e stereotipi di genere

Computer Science è un settore importante non solamente a livello economico, ma la sua rilevanza investe anche la società. Attraverso l'ICT si sta creando il mondo del futuro e in questo senso l'assenza delle donne pare ancora più grave, configurandosi come una pericolosa perdita di pluralità in quello che è uno dei settori di maggior peso per lo sviluppo del mondo di domani. Un'area di ricerca particolarmente rilevante all'interno della *Computer Science* è quella relativa all'intelligenza artificiale, disciplina che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentono la progettazione di sistemi *hardware* e *software* capaci di fornire prestazioni che, a un osservatore comune, sembrerebbero di pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana. L'intelligenza artificiale può essere generale e "forte" (orizzontale, applicabile a problemi diversi, finalizzata a riprodurre tutte le funzionalità della mente umana); ristretta e "debole" (focalizzata su alcune funzionalità, verticale e applicabile a problemi specifici); si può inoltre parlare di intelligenza "aumentata", in cui l'essere umano collabora con l'intelligenza artificiale.

Negli ultimi anni, grazie alla disponibilità di enormi quantità di dati e all'aumento del potere computazionale degli elaboratori, si è sviluppato un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale, denominato *Machine*

Learning (ML) dalla capacità dei sistemi di apprendere dai dati che utilizzano. In altre parole, invece di trovare la soluzione a un problema tramite il metodo classico del ragionamento logico – ossia la definizione del procedimento e dei singoli passi che portano alla soluzione – il ML si basa sulla disponibilità di (molti) esempi di soluzioni e di metodi per generalizzarle. L'intelligenza artificiale, e in particolare il ML, fa già parte delle nostre vite quotidiane: è nei pagamenti elettronici, nei social network, nei navigatori, nei motori di ricerca, nei sistemi di riconoscimento e spesso ne abbiamo degli esemplari nelle nostre case, i cosiddetti assistenti virtuali. Anche tendendo conto solamente di queste applicazioni, dovrebbe subito risultare chiaro come l'intelligenza artificiale gestisca una gran quantità di dati personali. I dati sono "il nuovo petrolio", attraverso di essi si genera ricchezza, con tutti i problemi etici del caso relativi alla gestione dei dati personali degli utenti e in particolar modo di quelli più sensibili.

Recentemente si è diffusa una variante del ML, detta *Deep Learning* (DL). Il DL si basa sulla struttura del cervello umano, ossia sull'interconnessione dei neuroni (*Deep Neural Network*), può elaborare più facilmente del ML classico dati non strutturati ed è in grado, senza l'intervento umano, di adattarsi a un cambiamento di classificazione risultante da un nuovo input. Nonostante le potenzialità, il *Deep Learning* presenta alcuni limiti: necessita di grandissime quantità di dati, non ha metodi naturali per trattare strutture gerarchiche, non è trasparente, non si integra con altri tipi di conoscenza, non distingue tra correlazione e causalità, presuppone un mondo stabile, spesso dà risposte approssimative e non affidabili, è difficile da ingegnerizzare e propaga le discriminazioni presenti nei dati di partenza.

Su quest'ultimo punto il discorso sull'intelligenza artificiale si riallaccia alla questione degli stereotipi di genere. Riflettendo un insieme di conoscenze che corrisponde spesso con quello fornito dal web, l'intelligenza artificiale riflette anche i pregiudizi veicolati. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale può, dunque, ottenere come risultato l'amplificazione degli stereotipi. Questo ci fa riflettere sui danni che possono derivare da una completa automatizzazione dei processi decisionali e sull'importanza della presenza umana all'interno del processo. La macchina non è infatti in grado di mettere in pratica azioni di discrezionalità basate sul buon senso né di formulare giudizi di carattere etico.

Vediamo alcuni casi di veicolazione di stereotipi di genere attraverso l'intelligenza artificiale. In un articolo del 2018, James Zou e Londa Schiebinger hanno analizzato il fenomeno e proposto alcuni esempi. I malfunzionamenti avvengono spesso nelle situazioni legate all'utilizzo del linguaggio, in primo luogo nei sistemi di traduzione automatica. In molti casi, ad esempio, *Google Translate* traduce dallo spagnolo all'inglese le frasi con soggetto femminile riportandole al maschile "he". Oppure, se traduciamo in turco la frase "He is a nurse. She is a doctor" otterremo il risultato "O bir hemşire. O bir doktor", che ritradotto a sua volta in inglese diventa "She is a nurse. He is a doctor", perpetrando lo stereotipo secondo cui la posizione gerarchicamente più alta venga occupata da uomini. L'articolo di Zou e Schiebinger offre anche esempi di stereotipi di natura etnica riflessi dall'intelligenza artificiale. Un popolare algoritmo, utilizzato per elaborare e analizzare grandi quantità di dati in linguaggio naturale, caratterizza i nomi americani di origine europea come piacevoli e quelli afroamericani come spiacevoli. Se il linguaggio veicola stereotipi, non è diversa la situazione per quanto riguarda l'utilizzo delle immagini da parte dei sistemi di *Machine Learning*: è il caso dell'algoritmo che etichetta una sposa occidentale come donna vestita da sposa e una sposa orientale come donna vestita in costume locale. Gli esempi e gli esperimenti che potrebbero essere fatti sono molti. Uno, sconvolgente, viene da un progetto sviluppato presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale dell'Università di Roma La Sapienza. Attraverso l'utilizzo da parte del Prof. Roberto Navigli di GPT-3, un *autoregressive language model*,⁶ partendo da una frase iniziale sulla lotta alla violenza verso le donne, il sistema ha prodotto, tra le altre, la frase "rape is not a crime". Un risultato di questo genere ci fa capire la pericolosità intrinseca nei processi di gestione affidati all'intelligenza artificiale e la necessità di perfezionare questa tecnologia per evitare di veicolare contenuti sbagliati o potenzialmente pericolosi.

⁶ Si tratta di programmi che, dato un contesto di parole di partenza (per esempio una frase), sono in grado di predire la parola successiva utilizzando la rete come database di apprendimento, fino a costruire un intero testo di senso compiuto.

6.5. Rompere il circolo vizioso

In molti contesti industriali un design di genere, dovuto anche alla mancanza di donne coinvolte negli sviluppi tecnici, ha portato a episodi di discriminazioni e pregiudizi: è il caso degli assistenti personali basati sull'intelligenza artificiale con nomi esclusivamente femminili (Alexa, Siri), degli studi clinici basati su più pazienti maschi che femmine, dei *crash test* effettuati con manichini costruiti sulla base della corporatura maschile, per citare solo alcuni casi. La questione della discriminazione di genere, insomma, va affrontata e risolta prima che l'intelligenza artificiale peggiori la situazione (Teigland 2019). Il superamento del *gender gap* nel settore ICT non è una questione unicamente di carattere sociale, legata alla necessità di equità nel mondo del lavoro, ma si configura come una necessità interna dell'informatica stessa, che ha bisogno per il suo corretto funzionamento di una presenza più consistente di donne.

Per aumentare la presenza femminile è necessario estirpare gli stereotipi e i pregiudizi, che creano un circolo vizioso secondo il quale meno donne lavorano nelle ICT e meno vorranno lavorarci in futuro. Per rompere il circolo vizioso bisogna in primo luogo capire la natura dei pregiudizi e il momento in cui essi si radicano. Lo stereotipo – come si è detto – è quello secondo cui le donne sarebbero meno portate per la tecnologia. Il pregiudizio è veicolato attraverso vari canali di comunicazione, anche quelli più popolari, e attraverso la percezione sociale, che tende a etichettare e categorizzare. Colui che si dedica all'informatica è il cosiddetto “nerd” e nei media le donne che si occupano di *Computer Science* sono rappresentate spesso come “eccezionali” o “strane”. Vari studi hanno dimostrato che i pregiudizi di genere nella sfera degli interessi, che influenzano la scelta del percorso di studi e del lavoro, iniziano ad agire tra i 5 e 6 anni (Bian, Leslie, Cimpian 2017). Gli stereotipi sociali di genere vengono trasmessi fin da bambini sia in ambito familiare che scolastico, e in tempi più recenti anche dai media, in particolare dai social, che invece di livellare le differenze spesso le aumentano. In alcuni casi questi stereotipi vengono veicolati perfino nei libri di testo delle scuole primarie. Ciò determina la scomparsa o la diminuzione dell'interesse delle ragazze verso le materie STEM intorno ai 15 anni. Come abbiamo visto, anche quando scelgono un percorso scientifico, le donne prediligono una professione che viene percepita come creativa o

socialmente utile. Per queste ragioni è necessario fin dalle scuole elementari e medie lavorare per l'abbattimento dello stereotipo, perché esso risulta ormai troppo radicato alle scuole superiori, rendendo meno utili le attività di orientamento. Lo dimostra, tra l'altro, un altro dato che emerge dallo studio condotto da Unindustria, relativo alla presenza di un forte *gender gap* anche negli Istituti Tecnici Superiori di area ICT, in cui solo il 28% degli iscritti è rappresentato da ragazze.⁷

Oltre alla battaglia contro il tramandarsi dello stereotipo, sarebbe utile avvicinare nella pratica le bambine e le ragazze al linguaggio logico-matematico e al pensiero computazionale e mostrare loro in maniera più efficace le potenzialità di queste discipline in termini di sviluppo e di occupazione. Molte azioni si stanno facendo, tra le quali ad esempio la pratica della presentazione di *role-model*, figure di donne che attraverso la loro testimonianza e il loro successo possono rappresentare un modello per le bambine e le ragazze, attivando un processo inverso e riparativo rispetto a quell'atto di cancellazione iniziale che ha determinato la formazione dello stereotipo. Come ha affermato la vicepresidente della commissione europea Neelie Kroes: "La tecnologia è troppo importante per essere lasciata agli uomini". Una frase che non è solamente uno slogan, ma è un assunto indispensabile per lo sviluppo della disciplina e per la costruzione di una società più equa, attraverso un contributo paritario delle donne in un settore fondamentale come quello dell'ICT.

⁷ I dati in questo caso sono relativi agli istituti della Regione Lazio.

Bibliografia

- BARKLEY FRITZ, W., *The Women of ENIAC*, in *IEEE Annals of the History of Computing*, XVIII, 3, 1996, pp. 13-28.
- BIAN, L., LESLIE, S.J., CIMPIAN, A., *Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence children's interests*, in *Science*, v. 355, 6323, 2017, pp. 389-391.
- CANDLER, R., *Beyond Marie Curie: Grace Hopper and the ENIAC Six*, in *IEEE Potentials*, XXXIX, 3, 2020, pp. 10-12.
- CERUZZI, P., *When Computers Were Human*, in *Annals of the History of Computing*, XIII, 3, 1991, pp. 237-244.
- HELVEY, T. C., *Age of Information: An Interdisciplinary Survey of Cybernetics*, Englewood Cliffs, Educational Technology Publications, 1971.
- LAMBERTON, D.M., (a cura di), *The Information Revolution*, in *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 412, 1974.
- LIGHT, J., *When Computers Were Women*, in *Technology and Culture*, XL, 3, 1999, pp. 455-483.
- MARTIN, C. D., *The Myth of the Awesome Thinking Machine*, in *Communication of the ACM*, XXXVI, 4, 1993, pp. 125-127.
- MARTIN, C. D., *ENIAC: press conference that shook the world*, in *IEEE Technology and Society Magazine*, XIV, 4, 1995, pp. 3-10.
- MILKMAN, R., *Gender at Work: The Dynamics of Job Segregation by Sex During World War II*, Chicago, University of Illinois Press, 1987.
- POLACHEK, H., *Before the ENIAC [weapons firing table calculations]*, in *IEEE Annals of the History of Computing*, XIX, 2, 1997, pp. 25-30.
- STOET, G., GEARY, D. C., *The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education*, in *Psychological Science*, XXIX(4), 2018, pp. 581-593.
- TEIGLAND, J. L., *Why we need to solve the issue of gender bias before AI makes it worse*, 2 April 2019, https://www.ey.com/en_gl/wef/why-we-need-to-solve-the-issue-of-gender-bias-before-ai-makes-it (ultimo accesso 06/06/2022).
- ZOU, J., SCHIEBINGER, L., *Design AI so that it's fair*, in *Nature*, 559, 2018, pp. 324-325.

7. Donne mute e uomini invisibili.

La violenza di genere nella comunicazione istituzionale in Italia, Francia e Spagna (2009-2020)

Raffaele Lombardi

Abstract: Il fenomeno della violenza maschile contro le donne ha acquisito nel tempo una maggiore visibilità nel discorso pubblico e nell'agenda dei media. La definizione stessa di violenza di genere è stata oggetto di profonde trasformazioni caratterizzate da una centralità del contesto sociale che ridefinisce nella modernità i ruoli e le relazioni di genere. La pervasività dei media e la capacità di orientare l'opinione pubblica costituiscono il presupposto per la ricerca sulle narrazioni ricorrenti, i formati, i linguaggi e gli immaginari evocati dai media in tema di *gender-based-violence*. L'attuale intensificazione degli studi in questa direzione ha coinvolto soprattutto l'analisi della cronaca e dei programmi televisivi tralasciando i prodotti di comunicazione istituzionale promossi dagli enti governativi. Questo saggio vuole contribuire alla ricerca sul rapporto tra media e violenza di genere attraverso un'analisi delle campagne di comunicazione istituzionale volte al contrasto e alla prevenzione della violenza di genere in Italia, Francia e Spagna dal 2009 al 2020.

Parole chiave: comunicazione istituzionale; pubblicità sociale; violenza di genere; gender studies; rappresentazioni.

7.1. Media e violenza di genere: dalla cronaca alle campagne pubblicitarie

Sono trascorsi quindici anni dalla prima articolata indagine in Italia sulla violenza contro le donne (Istat 2007) facendo emergere non solo le dimensioni di un fenomeno diffuso e allarmante, ma anche le prime

caratteristiche socio-culturali della violenza di genere. I dati prodotti dall'Italia evidenziano un preoccupante sottodimensionamento del problema da parte della società e non differiscono dai dati diffusi a livello europeo (Eurostat 2021). Tra il 2008 e il 2009, infatti, gli enti governativi di diversi Paesi europei iniziano un percorso costante di sensibilizzazione e denuncia del problema attraverso gli strumenti della comunicazione istituzionale, con l'obiettivo di contrastare e prevenire la violenza di genere.

Negli stessi anni, parallelamente all'interesse che la politica e le istituzioni hanno manifestato nei confronti del fenomeno, l'impegno di movimenti come #metoo e Ni una menos, ha contribuito al raggiungimento di una grande visibilità del fenomeno nella sfera pubblica e nel panorama mediale (Belluati, Tirocchi 2021) accendendo i riflettori su un fenomeno ancora poco discusso nel dibattito pubblico.

Tutte le indagini successive evidenziano soprattutto il carattere trasversale delle vittime di violenza a tutte le classi sociali e le aree geografiche del Paese, non riuscendo a fornire un tipo ideale di donna che subisce violenze. Nel momento in cui la fotografia scattata presenta elementi di eterogeneità delle vittime di violenza non è difficile ipotizzare che la stessa situazione riguardi anche l'altro soggetto del fenomeno. Gli aggressori, infatti, sembrano essere accumulati da una sola caratteristica: essere uomini che "hanno incarnato il modo attualmente più onorevole di essere uomini, legittimando ideologicamente la subordinazione globale delle donne agli uomini" (Connell, Messerschmidt 2005:832).

Il percorso di consapevolezza della società su questo tema è testimoniato, pochi anni più tardi, dalla definizione di violenza di genere che in questo contributo viene adottata, anche tenendo conto del panorama internazionale. Tale definizione proviene dalla Convenzione di Istanbul (2011) a cui si attribuiscono due principali pregi. Da un lato, l'aver inquadrato il fenomeno del *gender-based-violence* come violenza esercitata sulle donne in quanto tali; dall'altro, aver compreso il continuum di un fenomeno che attraversa vita privata e pubblica e che si caratterizza per molteplici forme di violenza (fisica, sessuale, psicologica, economica) non organizzate in una scala gerarchica di importanza e gravità e che hanno in comune la coercizione e la privazione della libertà.

È su questo punto in particolare, quello della coercizione, che la letteratura sociologica si è concentrata sin dagli anni Settanta per inquadrare le cause della violenza di genere nella più ampia costruzione sociale della mascolinità (Brownmiller 1975; Bourdieu 1998), che non vede nella violenza un'aberrazione o una deviazione ma piuttosto una caratteristica fondamentale delle mascolinità culturalmente esercitate e auspiccate. Al patriarcato e all'equazione sempre più evidente tra potere e violenza (Eisenstein 1984) si affidano da tempo le riflessioni degli studiosi sulle cause del fenomeno, ma tale spiegazione non riesce tuttavia a restituire una giustificazione sull'aumento di atti e forme di violenza contro le donne in tempi recenti, decenni dopo le lotte femministe e in un contesto sociale in cui le donne sono passate dalla concezione di donna-oggetto a donna-soggetto protagonista dell'agire sociale (Morris, Ratajczak 2019).

Una parte della letteratura storica e sociologica individua, infatti, sempre nel patriarcato la causa principale della violenza contro le donne ma piuttosto nella sua crisi (Bellassai 2011; Ciccone 2020) e non nella sua forza persistente nella società. Il fenomeno della violenza di genere risente quindi di una crisi della mascolinità e una perdita di quel potere che rappresentava il motore stesso della violenza (Kimmel 1994; Pitch 2008). L'aumentare di autorevolezza pubblica e privata da parte delle donne genera la perdita di un ordine sociale di genere (Connell 2002) che provoca, di fatto, conseguenze simili a quelle provocate dal mantenimento dello stesso ordine di genere. La violenza contro le donne assume quindi i caratteri di un'emergenza sociale che necessita di un'attenzione pubblica finalizzata alla sensibilizzazione dei cittadini e all'individuazione di misure di contrasto e prevenzione.

La pervasività dei media e la capacità di orientare l'opinione pubblica costituiscono il presupposto fondamentale allo studio delle modalità narrative utilizzate per sensibilizzare i cittadini sul tema e costruire frame di significato condivisi (Rollè *et al.* 2014). Le ricerche sulla rappresentazione della violenza di genere nei media acquisiscono sempre maggiore spazio nel dibattito scientifico internazionale (Richards *et al.* 2011) e il legame tra media e violenza di genere diviene oggetto, anche in Italia, di riflessioni e percorsi di ricerca concentrati soprattutto su un filone tematico: lo studio della rappresentazione mediale della violenza di genere (Giomi, Magarraggia 2017). Si analizzano le modalità narrative, i linguaggi adottati e gli immaginari

evocati da diversi mezzi di comunicazione, con particolare riferimento alla stampa nazionale (Lalli 2020; Saccà 2021) ma anche ai programmi televisivi (Giomi 2019). Di contro, la comunicazione pubblicitaria ha ricevuto una minore attenzione da parte degli studiosi (Oddone 2013; Magarraggia 2015), probabilmente per una tradizionale reticenza nei confronti della comunicazione pubblicitaria proprio a causa delle forme di *woke washing*.¹ Nel caso specifico si può parlare realisticamente di *gender washing* nel momento in cui un'azienda come Conuda, solo per citare l'esordio del fenomeno, ha lanciato nel 2013 campagne pubblicitarie contro la violenza di genere finalizzate alla promozione dei propri prodotti.

È noto anche che le stesse aziende esibiscono quotidianamente, nelle proprie pubblicità, modelli di femminilità e maschilità che, seppur non hanno un esplicito riferimento alla violenza, rappresentano spesso degli stereotipi socialmente accettati che dovrebbero essere considerati con maggiore attenzione anche in termini di predisposizione/istigazione alla violenza. I risultati delle analisi condotte sulle campagne pubblicitarie prodotte dalle aziende confermano alcune delle conclusioni già evidenziate dall'analisi della cronaca: la reiterazione degli stereotipi di genere e il protagonismo femminile delle rappresentazioni a scapito di un grande assente, l'uomo. Non si dà un nome né un volto e spesso si parla direttamente alla donna come se fosse l'unica a detenere la responsabilità (e il potere) di gestire la relazione violenta.

7.2. Obiettivi e metodo dell'indagine

Se è possibile rintracciare alcuni studi sulle pubblicità prodotte dalle aziende, non si evince alcuna analisi specifica delle campagne di comunicazione istituzionale che si ipotizza possano superare il pericolo del *gender washing* proprio perché incarnano la voce di organizzazioni governative che non hanno, come fine ultimo, la promozione di prodotti e servizi privati bensì la sensibilizzazione della cittadinanza su temi e problemi di pubblico interesse.

¹ Si parla di *woke washing* quando i brand sfruttano temi di attualità o mostrano un improvviso attivismo nei confronti degli stessi per trarne profitti economici e/o di visibilità, dissimulando politiche aziendali controverse.

Si è scelto quindi di prendere in esame le campagne pubblicitarie prodotte da istituzioni governative in tre differenti nazioni, Italia, Francia e Spagna, vicini geograficamente ma soprattutto con tassi di femminicidio elevati secondo l'ultima indagine Eurostat (2021).

Sono state raccolte 30 campagne pubblicitarie prodotte dal 2009 al 2020, di cui 12 in Italia, 12 in Spagna e 6 in Francia (Tab. 1.1.).

Gli spot presi in esame hanno quindi in comune tre caratteristiche che consentono un'analisi comparativa delle esperienze: il contesto di produzione, essendo tutti prodotti da enti governativi nello stesso arco temporale (2009-2020); la finalità delle campagne, ovvero la sensibilizzazione dei cittadini rispetto a un problema sociale che assume tratti allarmanti; la visibilità, infatti tutte le campagne sono state trasmesse nei principali canali televisivi nazionali.

Le campagne sono state analizzate attraverso una scheda di analisi del contenuto costruita intorno a quattro domande principali: RQ1: Quali immagini della violenza e degli attori implicano le narrazioni proposte? RQ2: Quali azioni di prevenzione/contrasto suggeriscono? RQ3: Quali immagini/ideologie della maschilità e della femminilità evocano? RQ4: Le narrazioni sottendono forme di deresponsabilizzazione o delegittimazione delle azioni di violenza?

L'analisi operativa delle domande di ricerca ha tenuto conto di tre dimensioni da rilevare durante l'osservazione: destinatari (riferimento esplicito a pubblici mirati); attori (voice-over, personaggi e tipi di interazioni); ambiente (luoghi, suoni e colori). Infine, una lettura dei risultati trasversale ai Paesi di produzione della campagna si ritiene sia utile per evidenziare eventuali similitudini o differenze.

NAZIONE	N.	ANNO	CAMPAGNA	ENTE
Italia	1.	2009	<i>"Chiama il 113 prima che sia troppo tardi"</i>	Polizia di Stato
	2.	2010	<i>"Respect the women respect the world"</i>	Dipartimento per le Pari Opportunità e Ministero degli Affari Esteri
	3.	2012	<i>"1522 a sostegno delle donne vittime di violenza"</i>	Dipartimento per le Pari Opportunità in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
	4.	2012	<i>"Stalking: quando le attenzioni diventano persecuzione"</i>	Dipartimento per le Pari Opportunità
	5.	2013	<i>"Riconosci la violenza"</i>	Dipartimento per le Pari Opportunità
	6.	2015	<i>"100% contro la violenza sulle donne"</i>	Dipartimento per le Pari Opportunità
	7.	2016	<i>Campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne</i>	Polizia di Stato
	8.	2017	<i>"Questo non è amore"</i>	Polizia di Stato
	9.	2018	<i>"La partita di tutti"</i>	Dipartimento per le Pari Opportunità
	10.	2018	<i>"Non è normale che sia normale"</i>	Camera dei Deputati
	11.	2019	<i>"Libera puoi"</i>	Dipartimento per le Pari Opportunità
	12.	2020	<i>"Libera puoi"</i>	Dipartimento per le Pari Opportunità
Spagna	13	2009	<i>"Ante el maltrato, todos y todas a una"</i>	Ministerio Sanidad, Política social y Igualdad
	14.	2010	<i>"Saca tarjeta roja al maltratador"</i>	Ministerio Sanidad, Política social y Igualdad
	15.	2011	<i>"No te saltes las señales, elige vivir"</i>	Ministerio Sanidad, Política social y Igualdad
	16.	2012	<i>"Si la maltratas a ella, me maltratas a mi"</i>	Ministerio Sanidad, Política social y Igualdad
	17.	2013	<i>"Violencia de genero hay salida"</i>	Ministerio Sanidad, Política social y Igualdad
	18.	2014	<i>"Cuéntalo, hay salida a la violencia de genero"</i>	Ministerio Sanidad, Política social y Igualdad
	19.	2015	<i>"Si tu chico te da miedo, cuéntalo"</i>	Ministerio Sanidad, Política social y Igualdad
	20.	2016	<i>"Si hay salida a la violencia de genero es gracias a ti, Únete"</i>	Ministerio Sanidad, Política social y Igualdad

	21.	2017	<i>"No permitas la violencia de genero"</i>	<i>Ministerio Sanidad, Política social y Igualdad</i>
	22.	2018	<i>"Ni media broma"</i>	<i>Gobierno de España</i>
	23.	2019	<i>"No estoy sola" - "Respeto los limites sí o sí" - "Pasión no es posesión"</i>	<i>Gobierno de España</i>
	24.	2020	<i>"La violencia machista la paramos unidas"</i>	<i>Ministerio Sanidad, Política social y Igualdad e Delegación del Gobierno contra la violencia de Genero</i>
Francia	25.	2009	<i>"Cette femme"</i>	<i>Ministère de la Solidarités</i>
	26.	2010	<i>"Campagne de lutte contre les violences faites aux femmes"</i>	<i>Secrétariat d'État chargé de la famille et de la solidarité</i>
	27.	2016	<i>"Lutte contre le harcèlement dans les transports"</i>	<i>Secrétariat d'État chargé de l'égalité</i>
	28.	2017	<i>"Ne rien laisser passer"</i>	<i>Secrétariat d'État chargé de l'égalité femmes-hommes</i>
	29.	2018	<i>"Réagir pour tout changer"</i>	<i>Gouvernement française</i>
	30.	2019	<i>"Réagir 3919"</i>	<i>Secrétariat d'État chargé de l'égalité femmes-hommes</i>

Tab. 1.1. Campagne di comunicazione istituzionale in Italia, Francia e Spagna (2009-2020)
Fonte: Elaborazione propria

7.3. Strategie narrative e ruoli di genere

In questo paragrafo si procede alla presentazione delle caratteristiche comuni alla maggior parte delle campagne pubblicitarie e che rappresentano un continuum anche tra le tre esperienze nazionali in esame. La forma di violenza maggiormente rappresentata (due terzi del campione) è la violenza fisica, le cui conseguenze sono esplicite e visibili: maltrattamenti fisici e violenza sessuale sono i temi più diffusi nelle campagne di comunicazione istituzionale. Le narrazioni possono essere distinte in due macrocategorie: quella prevalente (due terzi del campione) è una narrazione che richiama all'azione individuale della vittima; in secondo piano vi è una narrazione che richiama a un senso di partecipazione collettiva utilizzando, ad esempio, la metafora dello sport di squadra o dei testimoni di violenza.

Del tutto omogenea è invece l'azione di contrasto e prevenzione: rivolgersi al numero di pronto intervento per denunciare. Elemento, quest'ultimo, che viene accompagnato ad un'altra azione, quella di supporto/prossimità rivolta ai testimoni diretti o indiretti di atti di violenza. L'immagine prevalente che la donna assume, soprattutto nei primi anni dell'arco temporale in esame (2009-2013) è quella di un soggetto debole e incapace di emergere da una situazione di pericolo.

La donna veste i panni della "protagonista silenziosa", con una presenza costante e spesso esclusiva nelle campagne di comunicazione, ma priva di una voce o incapace di sostenere un dialogo con gli altri attori. La comunicazione non verbale è spesso la forma di comunicazione privilegiata dalle donne negli spot. Quando a parlare, all'interno della scena, è la donna, le parole rientrano nel frame della colpa e della giustificazione per le violenze subite. Fisicamente la donna è visibile nella sua interezza con inquadrature sul volto o su gesti che evocano paura e insicurezza.

Di contro, l'uomo negli spot istituzionali assume il ruolo di voice-over e sembra essere un attore non protagonista della storia. Gli uomini, pur essendo la voce-guida della narrazione, sono poco presenti negli spot e quando lo sono non vengono mostrati in volto. Spesso sono personificati da ombre o mostrati attraverso dettagli fugaci che irrompono sulla scena. I due elementi fisici che ricorrono metaforicamente per rappresentare l'uomo nella sua totalità sono le spalle e le mani. Un attore che resta anonimo, uguale a tutti gli altri uomini. Le interazioni tra la figura femminile visibile e la figura maschile invisibile sono spesso solo immaginate e mirano a esplicitare la causa della violenza che è sempre attribuita a un comportamento della donna non gradito dall'uomo.

Ma quali ruoli di genere rivestono uomini e donne nelle campagne di comunicazione?

Le donne negli spot di tutti e tre i Paesi non hanno caratteristiche fisiche comuni ma si evincono caratteristiche socio-culturali omogenee. La donna è in casa e, quando la scena avviene in luoghi aperti (in un terzo dei casi), essa si occupa/preoccupa dei figli. L'uomo è colui che "torna a casa da lavoro". Anche quando non sono esplicitati questi elementi, possono essere desunti dall'abbigliamento *casual* e informale per le donne e il completo *black tie* per gli uomini. Anche la dimensione lavorativa è stereotipata proponendo un'immagine del lavoro maschile

intellettuale o socialmente affermato. L'indumento più ricorrente, negli uomini, è infatti la cravatta.

Analizzando gli elementi relativi al contesto ambientale una nota specifica merita l'utilizzo di suoni e musiche di sottofondo. In pochi spot (circa un quarto e per lo più concentrati nel primo biennio in esame) la musica di sottofondo ha una mera funzione di accompagnamento senza essere incisiva nella narrazione. Per tre quarti degli spot invece il suono assume un ruolo importante alternandosi alla voce narrante e, a volte, sostituendola con l'obiettivo di affidare alle note il compito di evocare sensazioni e stati d'animo. Oltre la metà degli spot analizzati utilizzano un sottofondo musicale che evoca inquietezza e agitazione attraverso cambi repentini di volume e alternanza di note basse e alte. Nella maggior parte dei casi tali intervalli musicali assumono forza evocativa perché associati a immagini che privilegiano colori freddi, con prevalenza di nero e grigio e, in alcuni casi, tutta l'ambientazione è in ombra o girata in notturna. Vi è un solo caso in cui la musica di sottofondo si basa su una successione di suoni la cui struttura genera un organismo musicale di senso compiuto comunemente definito melodia e quest'ultima si armonizza perfettamente con la voce narrante evocando un senso di tranquillità e pacatezza: si tratta dell'unico caso in cui la voce narrante è femminile.

7.4. I destinatari della comunicazione e le strategie di responsabilizzazione in Italia, Francia e Spagna

L'analisi comparativa tra i Paesi fa emergere una prima differenza rispetto ai destinatari degli spot e, di conseguenza, rispetto alle strategie di responsabilizzazione proposte ai pubblici. Isolando la variabile "destinatari" ci si rende conto che il risultato complessivo non è diverso da quanto ottenuto per le altre variabili, ovvero circa due terzi delle campagne presentano caratteristiche omogenee e, in questo caso, il destinatario principale è la donna vittima di violenza. È a lei che si rivolgono le esortazioni e, a volte, anche gli ammonimenti per le mancate denunce. Ma incrociando i destinatari con la variabile "nazione" è possibile notare che la totalità degli spot italiani e quasi tutti gli spot francesi si rivolgono alle vittime mentre la metà degli spot spagnoli sono costruiti per "parlare all'uomo maltrattante".

La Spagna, nel 2009, è la prima a proporre una campagna di comunicazione multi-soggetto che si rivolge a: le donne vittime, i figli delle vittime, gli uomini maltrattanti. Per la prima volta la voce narrante è quella di uomo che parla ad un altro uomo e la narrazione è accompagnata da slogan che stigmatizzano il comportamento maschile e spostano l'attenzione sul colpevole. Nelle campagne italiane del primo biennio in esame (2009-2010) gli uomini sono totalmente assenti nella narrazione, non solo come destinatari ma anche come attori della scena. Gli spot sono concentrati su una figura di donna in difficoltà e non compaiono ancora elementi di contesto (famiglia) e neanche alcuna strategia di rinascita e superamento del problema. In Francia il numero degli spot prodotti è minore, ma già nel primo triennio uno di questi si rivolge direttamente all'uomo. Lo stile comunicativo francese si caratterizza per un elemento preponderante: lo shock visivo e uditivo. Il linguaggio è esplicito, gli esempi e le parole scelte sono di uso quotidiano e le scene sono violente, in alcuni casi brutali. Il pathos creato è sostanziato anche dalla scelta delle musiche di sottofondo incalzanti e angoscianti e soprattutto dalla scelta dei colori. Sembra che, a differenza degli altri due Paesi, la Francia abbia selezionato da subito una paletta di colori coerenti per la costruzione di senso che si alternano in base alla scena e all'intensità del racconto.

Anche per il secondo triennio in esame (2011-2013), gli spot italiani puntano su un messaggio chiaro: le strategie di uscita dal problema sono demandate unicamente alla donna, che detiene la piena responsabilità della relazione. La figura femminile continua ad essere caratterizzata da tristezza e paura e le inquadrature si concentrano spesso sui segni visibili della violenza vissuta. L'uomo continua ad essere totalmente assente nella narrazione italiana. Spagna e Francia abbandonano invece l'utilizzo di una protagonista unica della storia e inseriscono, oltre all'uomo, anche altre figure di supporto che intervengono nel racconto. È ancora una volta la Spagna a introdurre quell'elemento che pochi anni dopo diverrà centrale per tutti e tre i Paesi: l'utilizzo della star strategy, ovvero l'impiego di testimonial noti e apprezzati per favorire, da un lato, la memorizzazione del prodotto comunicativo e, dall'altro, l'abbinamento di valori positivi che si trasferiscono dal personaggio al problema sociale e viceversa.

L'Italia, pur privilegiando un'unica protagonista, modifica dal 2013 il profilo femminile nelle campagne pubblicitarie: una donna di

successo, vittima di violenza ma non per questo trasandata e malconcia. La comunicazione cambia registro puntando sul superamento del problema e sulla possibilità di riscatto. Non cambia però l'identità anagrafica: si tratta sempre di una donna adulta congiunta. I dati Eurostat (2021) però denunciano un aumento della violenza di genere tra i giovani e, tra il 2015 e il 2017, la Spagna introduce gli adolescenti negli spot, non come figli di vittime di violenza ma come protagonisti della relazione violenta. Un anno dopo, continuando con uno stile comunicativo realistico, farà la stessa cosa la Francia anche attraverso forme di violenza meno note ma non meno diffuse e allarmanti, in particolare lo *street harassment* e la violenza verbale, inserendo nella scena il ruolo dell'uomo non appartenente al nucleo familiare.

Nell'ultimo arco temporale in esame (2018-2020) gli spot italiani confermano la totale assenza dell'uomo sulla scena ma la figura femminile giunge ad una maturazione: è una donna forte, consapevole, sicura di sé e concentrata sulle strategie di riscatto personale e sociale. Non a caso, gli spot affrontano il tema della subalternità economica come ostacolo alla risoluzione del problema, inquadrando finalmente in un frame differente il problema della mancata denuncia.

Negli stessi anni Spagna e Francia continuano quel percorso di ampliamento della conoscenza sulle forme di violenza dedicando meno spazio alla violenza fisica visibile. Nel 2019 compare una donna anziana vittima di violenza in uno spot spagnolo, accendendo i riflettori su un tipo di violenza intersezionale (genere ed età) che apre la strada a un'altra possibile strategia narrativa: il maltrattante non più solo come "marito/compagno" ma anche figlio o conoscente finanche modificando il genere del maltrattante. Lo spot fa infatti riferimento a una violenza nei confronti delle donne anziane che può essere esercitata da soggetti che non necessariamente sono uomini.

7.5. La violenza di genere nel discorso pubblico. Alcune considerazioni

L'analisi delle trenta campagne di comunicazione istituzionale dedicate alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere delinea anzitutto un fervente impegno sul tema da parte di Italia, Francia e Spagna, testimoniato dal numero crescente di spot istituzionali che gli enti

governativi nazionali hanno deciso di produrre a partire dal 2009. La centralità del tema e l'urgenza di una comunicazione efficace è evidente anche dai numerosi cambiamenti stilistici e narrativi che vengono adottati nell'arco di circa un decennio, dimostrando un atteggiamento tutt'altro che statico e passivo delle istituzioni. È stato infatti possibile sintetizzare alcune caratteristiche generali che riguardano circa due terzi del campione preso in esame e che vedono la donna come principale attrice protagonista degli spot e come principale destinataria della comunicazione. Si parla a lei e di lei nella comunicazione istituzionale, ma raramente si lascia parlare lei. Una figura femminile che si evolve nel corso del decennio maturando la consapevolezza che le immagini espressamente violente e la tipizzazione di un soggetto debole e triste potrebbero aver saturato l'immaginario collettivo e non produrre più quell'empatia sperata. Emerge infatti nel tempo il tentativo di proporre una visione ottimistica del problema lasciando spazio alle strategie di riscatto e di miglioramento con uno sguardo più rivolto al futuro che al passato. Gli elementi visivi e uditivi restano invece simili a quelli utilizzati nella filmografia thriller che identifica nella suspense il suo principale elemento distintivo. Vi è poi una scelta tutta italiana di declinare la violenza di genere come violenza esclusivamente fisica e sessuale con il rischio, ancora una volta, di trasmettere un'immagine parziale del fenomeno e soprattutto venendo meno quel traguardo raggiunto con la Convenzione di Istanbul (2011) in cui la violenza di genere viene per la prima volta declinata in una serie di forme senza una gerarchia di importanza. È utile sottolineare che l'Italia, rispetto agli altri due Paesi, ha una storia più recente in materia di comunicazione istituzionale dedicata al tema. Si è scelto in questo contributo di privilegiare le campagne a partire dal 2009 perché rappresenta l'anno in cui tutte e tre le nazioni hanno iniziato un investimento programmato e costante in questo senso. Ma la prima campagna di comunicazione ad opera degli enti governativi spagnoli risale al 1984 e al 1989 la prima francese.

In Italia l'impegno pubblico contro la violenza di genere viene preso in carico soprattutto dal mondo dell'associazionismo a partire dalla fine degli anni Novanta e l'esordio della comunicazione istituzionale privilegia da subito un unico paradigma interpretativo: la responsabilizzazione della donna a discapito di qualsiasi forma di educazione, ammonimento e sensibilizzazione dell'uomo (Peruzzi,

Lombardi 2020). Probabilmente l'evidenza maggiore di questo atteggiamento si riscontra nelle narrazioni in cui la causa dell'atto violento viene attribuita a un comportamento non gradito dall'uomo. Vi è sicuramente la volontà di sottolineare le cause frivole e del tutto eterogenee, a voler dimostrare che il problema non sta nel comportamento della donna, ma ci si interroga sull'effettiva funzione di questa metafora della relazione che attribuisce comunque alla donna la totale responsabilità del processo, dalla causa della violenza (comportamento non gradito) alla risoluzione del problema (denuncia).

È proprio la strategia di responsabilizzazione ad essere il tema che a fatica riesce ad emergere negli spot del primo periodo (2009-2013) che affidano alla comunicazione un unico scopo principale: diffondere la conoscenza di strumenti e istituzioni di supporto alle vittime di violenza, evitando di problematizzare l'azione di denuncia. A distanza di anni dal primo spot la riflessione dovrebbe spostarsi sulle motivazioni che spingono ancora a non rivolgersi a questi servizi di supporto. Il tema verrà affrontato in Italia per la prima solo nel 2019 con un primo riferimento alla subalternità economica all'interno del nucleo familiare, ma resta clamorosamente assente una riflessione sulla tutela dei figli e sulle conseguenze che le azioni legali hanno nella quotidianità dei bambini. Argomento senz'altro controverso che solo la Francia sceglie di affrontare attraverso lo strumento della campagna di comunicazione istituzionale.

Se vi è un cambiamento nella figura femminile, non vi è la stessa evoluzione nelle figure maschili. L'atteggiamento dei tre Paesi a riguardo è differente ma non contiene segnali di mutamento nel tempo.

È su questi elementi che si auspica una evoluzione della narrazione nelle campagne di comunicazione italiane. Un tema che, a dire il vero, non riguarda solo le strategie di comunicazione ma intercetta diverse riflessioni scientifiche all'interno dei *gender studies*. Le indagini sulla violenza di genere, infatti, si concentrano solitamente su uno dei due soggetti del processo, la vittima, lasciando inesplorati più aspetti che riguardano proprio gli autori del reato.

È altresì evidente che la ricerca sociale sul campo risente di una maggiore difficoltà di osservazione dell'oggetto di studio maschile. Avviene più facilmente nel caso di vittime di violenza inserite in percorsi di supporto ma la "voce degli uomini" resta insondabile se non in casi isolati, come lo sono alcune recenti ricerche etnografiche svolte

presso centri di ascolto per uomini “maltrattanti” (Oddone 2020), intercettando un pubblico maschile inserito volontariamente in percorsi di consapevolezza e confronto.

Lo sforzo messo in atto da Francia e Spagna nell’aprire i confini della violenza di genere ad altre forme e ad altri soggetti, appare oggi un tentativo di inquadrare il problema della violenza come forza sociale in un contesto più ampio di quello che ha preso in esame solo la forza del patriarcato (Lerner 1986; Lange, Young 2019) e la mascolinità egemonica come substrato per la costruzione sociale di ruoli e modelli di genere (Connell 1987). È necessario oggi tenere insieme istanze che modificano profondamente gli ideali di genere che la società ha incarnato fino ad ora per lasciar spazio, nella riflessione, all’attuale ricostruzione dell’identità maschile in un panorama moderno di ruoli sessuali in continuo cambiamento (Corradi 2016).

Se da un lato queste riflessioni presuppongono una visione ottimista degli uomini non assimilabili esclusivamente all’equazione tra potere e violenza, dall’altro si vuole evidenziare l’assenza di centralità del soggetto maschile nel dibattito scientifico su *gender-based-violence* (Peretz, Vidmar 2021) e la mancata comprensione di uno dei due soggetti protagonisti della relazione non può che condurre a una conoscenza parziale del fenomeno che rischia di reiterare, anche nella comunicazione istituzionale, gli stereotipi di genere che non concorrono a contrastare la violenza.

Bibliografia

- BELLASSAI, S., *L'invenzione della virilità. Politica e immaginario maschile nell'Italia contemporanea*, Roma, Carocci, 2011.
- BELLUATI, M., TIROCCHI, S., *Tra tensioni e convergenze. Il prima del discorso pubblico sul femminicidio e le pratiche dell'informazione e della politica*, in P. LALLI, (a cura di), *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali e politiche*, Bologna, Il Mulino, 2020, pp. 241-273.
- BOURDIEU, P., *Il dominio maschile*, Milano, Feltrinelli, 1998.
- BROWNMILLER, S., *Against Our Will: Men, Women and Rape (1975)*, in R.K. BERGEN, J.L. EDLESON, C.M. RENZETTI, *Violence against women: Classic papers*, New Zealand, Pearson Education, 2005, pp. 5-8.
- CICCONE, S., *Maschi in crisi? Oltre la frustrazione e il rancore*, Torino, Rosenberg&Sellier, 2020.
- CONNELL, R., *Gender: in world perspective*, Cambridge, Polity Press, 2002.
- CONNELL, R., *Masculinities*, California, University of California Press, 1995.
- CONNELL, R., MESSERSCHMIDT, J., *Hegemonic masculinity: Rethinking the concept*, in *Gender & Society*, 19(6), 2005, pp. 829-859.
- CONVENZIONE DI ISTANBUL, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, 2011.
- CORRADI, C., *I modelli sociali della violenza contro le donne. Rileggere la violenza nella modernità*, Milano, FrancoAngeli, 2016.
- EISENSTEIN, H., *Contemporary Feminist Thought*, in *Science and Society*, 1984, 48(3), pp. 364-366.
- EUROSTAT, *Methodological manual for the EU survey on gender-based violence against women and other forms of inter-personal violence*, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2021.
- GIOMI, E., *La rappresentazione della violenza di genere nei media. Frame, cause e soluzioni del problema nei programmi RAI*, in *Studi sulla questione criminale*, 2019, pp. 1-2.
- GIOMI, E., MAGARRAGGIA, S., *Relazioni brutali. Genere e violenza nella cultura mediale*, Bologna, Il Mulino, 2017.
- ISTAT, *La violenza sulle donne. Indagine multiscopo sulle famiglie*, Roma, Istat, 2007.

- KIMMEL, M.S., *The Contemporary "Crisis" of Masculinity in Historical Perspective*, in H. BROD, (a cura di), *The Making of Masculinities*, Boston, Allen & Unwin, 1994.
- LALLI, P., (a cura di), *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali e politiche*, Bologna, Il Mulino, 2020.
- LANGE, E., YOUNG S., *Gender-based violence as difficult knowledge: pedagogies for rebalancing the masculine and the feminine*, in *International Journal of Lifelong Education*, 2019, 38(3), pp. 301-326.
- LERNER, G., *The creation of Patriarchy*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1986.
- MAGARRAGGIA, S., *Comunicazione pubblicitaria e genere. Le campagne di comunicazione sociale e pubblicitarie contro la violenza e gli stereotipi di genere*, in *About gender*, 2015, 4(8), pp. 134-164.
- MORRIS, E.W., RATAJCZAK, K., *Critical Masculinity Studies and Research on Violence Against Women: An Assessment of Past Scholarship and Future Directions*, in *Violence Against Women*, 2019, 25(16), pp. 1980-2006.
- ODDONE, C., *Invisibili e muti. Gli uomini e la comunicazione sulla violenza maschile contro le donne*, in A. BOZZOLI, M. MERELLI, M. G. RUGGERINI, (a cura di), *Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschile contro le donne: modelli culturali di intervento*, Roma, Ediesse, 2013, pp. 271-301.
- ODDONE, C., *Uomini normali. Maschilità e violenza nell'intimità*, Torino, Rosenberg & Sellier, 2020.
- PERETZ, T., VIDMAR C.M., *Men, masculinities, and gender-based violence: The broadening scope of recent research*, in *Sociology Compass*, 2021.
- PERUZZI, G., LOMBARDI R., *Gendered violence in Italy. A cultural problem findings gathered from an action research project*, in E. HERNANDEZ MARTINEZ ET AL., (a cura di), *Construcciones culturales y políticas del género*, Madrid, Dykinson, 2020, pp. 586-602.
- PITCH, T., *Qualche riflessione attorno alla violenza maschile contro le donne*, in *Studi sulla questione criminale*, 2008, 3(2), pp. 7-13.
- RICHARDS, T.N. ET AL., *Exploring News Coverage of Femicide: Does Reporting the News Add Insult to Injury?*, in *Feminist Criminology*, 2011, 6(3), pp. 178-202.
- ROLLÈ, L. ET AL., *Domestic Violence and Newspaper: An Explorative Study*, in *Procedia – Social and Behavior Sciences*, 2014, 127, pp. 504-508.
- SACCÀ, F., *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, Milano, FrancoAngeli, 2021.

PARTE II

AREA DELLE SCIENZE GIURIDICHE

8. I diritti fondamentali delle donne

Raffaella Messinetti

Abstract: La storia giuridica delle donne racconta una grande contraddizione: diritti negati anche se fondamentali e connaturati all'umanità della persona. Smaschera una diseguaglianza che "non ha altra origine che l'abuso della forza ed è inutile tentare di scusare con dei sofismi" (de Condorcet 1795). La faticosa evoluzione del diritto della relazione coniugale restituisce una tensione tuttora irrisolta: tra la forza dell'eguaglianza e quella dello stereotipo.

Parole chiave: rivoluzione; eguaglianza; ragione; pregiudizio; identità.

L'idea che tutte le persone abbiano il medesimo diritto di ricercare la felicità compare, nella storia occidentale, come stupefacente novità. È frutto della rivoluzione della mente promossa dall'Illuminismo, che avrebbe innescato la trasformazione più radicale che l'esperienza giuridica dell'Occidente abbia sinora conosciuto (Isarel 2011). La rivoluzione conia la matrice moderna del diritto europeo; la radice dello Stato dei diritti della contemporaneità. Ma rivela, da subito, che i diritti delle donne sono campo di una guerra inconclusa: tra ragione e pregiudizio. La posta non è banale: conservare e concentrare il potere politico e sociale.

"La donna nasce libera e ha gli stessi diritti dell'uomo. Le distinzioni sociali possono essere fondate solo sull'utilità comune; Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della donna e dell'uomo: questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e, soprattutto, la resistenza all'oppressione; Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione, che è la riunione della donna dell'uomo: nessun corpo, nessun individuo può esercitarne

l'autorità che non ne sia espressamente derivata; La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto quello che appartiene agli altri; così l'esercizio dei diritti naturali della donna ha come limiti solo la tirannia perpetua che l'uomo le oppone; questi limiti devono essere riformati dalle leggi della Natura e della Ragione" (de Gouges 1791).

Sono i primi articoli della Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina che Olympe de Gouges pubblicò nel 1791. Momento non casuale: l'Assemblea nazionale licenziava la Costituzione e la legava alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Ma la questione femminile restava nell'ombra.

La Dichiarazione dei diritti delle donne rispecchia quella dei diritti dell'uomo ma non ne è mera traduzione al femminile; esprime l'esigenza di portare a compimento la rivoluzione della ragione. Essa chiede all'Assemblea di completare il riconoscimento dei diritti, alla stregua della comune appartenenza dell'uomo e della donna al genere umano; di tradurne la complementarità nella nuova idea della soggettività giuridica. Una categoria rivoluzionaria: astratta perché solo astraendo idealmente l'individuo dalle sue connotazioni soggettive e dai vincoli delle appartenenze feudali lo si rende eguale ad ogni altro individuo - di fronte alla legge. Un'operazione artificiale, quella del nuovo diritto: rimuovere gli ostacoli alla eguaglianza formale. Con un risultato: la eguale titolarità di diritti naturali in quanto connaturati all'essere umano. Ecco il messaggio di Olympe: se i diritti sono iscritti nella comune "natura" umana dell'uomo e della donna, allora debbono riflettere l'essere due dell'umano.

Olympe costruisce la sua uguaglianza nella differenza ma non cerca sconti di fronte alla legge: "Non si deve fare eccezione per alcuna donna: costei va accusata, arrestata e detenuta nei casi determinati dalla Legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa legge rigorosa" (VII). È convinta che "la garanzia dei diritti della donna e della cittadina ha bisogno di strumenti particolari" ma anche che "questa garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di coloro alle quali è affidata" (XII). Non dubita che per completare la rivoluzione la donna debba esserne protagonista: "Svegliati donna! La campana della ragione si fa sentire in tutto l'universo; riconosci i tuoi diritti". Non per caso la Dichiarazione è dedicata alla Regina di Francia: "Signora, sostenete una causa così bella; difendete

questo sesso infelice e avrete presto a fianco a Voi una metà del Regno e perlomeno un terzo dell'altra". Non si sa se Maria Antonietta l'abbia letta. È certo invece che con Olympe avrebbe condiviso la sorte:

"Rappelez - vous cette virago, certe femme-homme, l'impudente Olympe de Gouges, qui voulut politiquer et commi des crimes; tous ces êtres immoraux ont été anéantis sous le fer vengeur des lois".

L'intento monitorio del procuratore della Comune di Parigi veniva propagato dai media dell'epoca: la *Gazette Nationale (le Moniteur universel)*, riprendendo le informazioni contenute nel *Feuille de Salut Public* - organo ufficiale del governo rivoluzionario, si rivolgeva così alle donne francesi:

"Aux républicaines, en peu de temps le tribunale revolutionnaire vient de donner aux femmes un grand exemple, qui ne sera pas sans doute perdu pour elles; car la justice, toujours impartiale, place sans cesse la leçon à coté de la sèvérité".

Quest'atto di comunicazione pubblica annunciava il riavvolgimento del processo verso l'emancipazione appena cominciato. Di lì a poco alle donne sarebbe stato vietato assistere alle riunioni della Convenzione, partecipare ad assemblee politiche e persino riunirsi per strada in numero superiore a cinque. I fatti avevano già parlato da soli. Nel processo, ad Olympe non fu concesso un difensore. Le fu opposto di non averne bisogno: colei che, battendosi contro la pena di morte, si era offerta di fornire difesa al Re, ben avrebbe potuto difendersi da sé. L'episodio era rinfacciato a sproposito: Olympe era pacifista, contraria a questa come ad ogni altra violenza inutile: uccidere il Re non avrebbe influenzato il corso della storia perché la Rivoluzione aveva già vinto. Poco importano i fatti che le costarono la pena capitale; fornirono comunque occasione per chiuderle la bocca per sempre. Olympe era una figura scomoda, non solo per Robespierre: la questione femminile interpellava un nucleo profondo della tradizione che la *philosophie* ed i lumi della ragione non sarebbero riusciti facilmente a scalfire.

Olympe era scomoda per la stessa rivoluzione perché ne denudava una pericolosa aporia: la limitazione irragionevole dell'egualianza vulnerava lo spirito della rivoluzione e il principio fondativo della nuova società. La disegualianza giuridica tra i sessi - non

diversamente da quella tra bianchi e neri - era insostenibile alla stregua della ragione che era messa in atto nella distruzione del vecchio ordine e nella edificazione del nuovo. La diseguaglianza era incompatibile con la ragione perché derivava dai nemici della ragione: l'ignoranza e il pregiudizio che l'ignoranza porta sempre con sé.

Il cortocircuito non era meno radicale sul piano sociale. La condizione della donna nella famiglia incarnava il bersaglio della rivoluzione: vulnerabilità e oppressione. Per Olympe, una palese violazione del diritto naturale:

“Solo l'uomo si è inventato un diritto, basandosi su questa eccezione. Bizzarro, cieco, gonfiatosi di scienza e degenerato, in questo secolo di lumi e saggezza, nella più crassa ignoranza, vuole comandare come un despota su un sesso che ha ricevuto tutte le facoltà intellettuali: pretende di godere della rivoluzione e di reclamare i suoi diritti all'eguaglianza, senza dire nulla di più”.

Il trattamento riservato alla questione femminile minava la proclamata universalità della ragione. E perciò l'universalità della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, ponendo un ineludibile quesito: chi sono gli uomini che nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti? Qual è l'immagine di uomo che la Dichiarazione assume (e costituisce) quale soggetto dei diritti proclamati? È la persona umana - come tale - oppure l'uomo-essere umano di sesso maschile?

Elementi per dubitare dell'egualitarismo della visione antropologica del tempo provenivano anche dalla Costituzione del 1791: la prima Costituzione democratica del mondo introduceva un inedito nella storia dell'umanità: il suffragio universale maschile. Un momento rivoluzionario nella storia giuridica europea. Ma a metà. L'inesistenza della donna sul piano della soggettività politica doppiava quella sul piano familiare e sociale. La Costituzione non riuscì ad introdurre il divorzio né ad insinuarsi nel rapporto coniugale per mitigare la tirannia del marito sulla moglie. La quale restava condannata ad una “schiavitù feudale” (Israel 2015:140), che la incatenava al marito persino se questi la maltrattava, salvo che riuscisse a provare di essere in pericolo di vita.

Ciò avveniva senza scandalo: la questione femminile lasciava sostanzialmente indifferente larga parte della società francese. Non dobbiamo

stupirci: in Italia le donne avrebbero votato per la prima volta solo nel 1948. E, a dispetto della Costituzione, solo nel 1975 il diritto di famiglia sarebbe stato riformato. Quasi un trentennio di illegittimità costituzionale.

Ma torniamo ad Olympe, e ridiamole voce:

“Uomo, sei capace di essere giusto? È una donna che te lo chiede; non le toglierai questo diritto, perlomeno. Dimmi: chi ti ha dato il potere sovrano di opprimere il mio sesso? La tua forza? I tuoi talenti? Osserva il creatore della saggezza, percorri in tutta la sua grandezza la natura alla quale vorresti ispirarti e, se ne hai il coraggio, dammi un esempio di questo potere tirannico”.

La questione femminile creava divisione anche nella corrente più avanzata dei *philosophes*; quella dell'illuminismo radicale, che più di ogni altra avrebbe lasciato il segno nella storia dei diritti. Da un lato, de Condorcet sosteneva che solo la “ineguaglianza con cui i sessi sono trattati dalle leggi, dalle istituzioni, dal costume e dal pregiudizio” oscura il fatto della loro eguaglianza nelle qualità morali ed intellettuali. Per rimuovere la diseguaglianza, incompatibile per definizione con i diritti umani, egli forniva argomenti memorabili: dall'istruzione pubblica di ogni donna all'ammissione ai *droits de la cité*. Dal medesimo lato incalzava du Plessis, non trovando contraddizione più “rivoltante” del fatto che grandi sovrane come Caterina II di Russia e Maria Teresa d'Austria sarebbero state escluse dalle assemblee politiche francesi, sebbene il progresso avesse illuminato e trasformato tutti; le donne non meno degli uomini (Israel 2015:139-140).

Dall'altro lato dello schieramento incontriamo Sylvain Marechal: giornalista di successo (capo redattore de *la Revolution de Paris*), ed alfiere radicale della battaglia politica per l'eguaglianza sociale, Marechal aveva assunto - nel *Correctif a la Revolution e nel Manifeste des egaux* - posizioni estreme. Qui lo ricordiamo per il Progetto di legge per vietare alle donne di imparare a leggere, che pubblica nel 1801. Il progetto, accuratamente costruito, si compone di 113 considerando, nei quali l'autore esplicita i “motivi delle legge”, e di 80 articoli, introdotti quasi sempre dal medesimo *incipit*: “La Ragione vuole...”.

La lettura è divertente e talora esilarante: un effetto che un abile comunicatore non poteva non volere. Sembra ricercato fin dal primo articolo: “La Ragione vuole (anche a costo di sembrare incivile) che

le donne (nubili, maritate o vedove) non ficchino mai il naso in un libro, né impugnano mai una penna”.

Che a volere siffatta ignoranza fosse non la ragione ma la tradizione a Marechal - non proprio un ignorante - doveva risultare ben chiaro. Occorre tenerlo presente per comprendere il senso dell’iniziativa e la visione culturale che il progetto mette in mostra. Parafrasando una nota espressione: la famiglia è un’isola che il mare della ragione non può nemmeno lambire. E, difatti, l’ordine della famiglia è dettato dal costume sociale, non dalla ragione universale.

Il discorso di Marechal mette in luce una peculiarità della questione femminile: segnare un ambito in cui la forza legittimante della tradizione non solo è vincente ma permette di farsi beffe della ragione. Ciò che, nel secolo dei lumi e nel tempo della sua Rivoluzione, appare stupefacente. Egli non perde tempo a spiegare perché la diseguaglianza naturale tra i sessi dovrebbe riprodursi, di per sé, sul piano del diritto; lo dà per scontato: “Considerando i gravi inconvenienti derivanti, per entrambi i sessi, dal fatto che le donne sappiano leggere (motivo n.2); che imparare a leggere è, per le donne, qualcosa di superfluo e nocivo al loro naturale ammaestramento: è un lusso, il cui pressoché costante risultato fu la corruzione e la rovina dei costumi” (n.3).

Esalta le virtù del costume sociale ma è apodittico e affastella luoghi comuni: “che l’intento della natura, buona e saggia, è che le donne dedite esclusivamente alle cure domestiche si sentano onorate di tenere tra le mani, non un libro o una penna, bensì la rocca e il fuso” (n.5).

Se la pagina diverte, il messaggio – sia pur depurato dagli accenti deliranti - atterrisce: l’arretramento della ragione lascia il campo al pregiudizio e allo stereotipo, i quali dispiegano una forza invincibile: impadronirsi del discorso esonerando dall’onere dell’argomentazione razionale.

A mano a mano che le pagine scorrono, si delinea la posta in gioco e prende forma un progetto incentrato su una decisa divisione dei ruoli sociali considerando “che ogni sesso ha il proprio ruolo. Poiché quello dell’uomo è d’istruire e proteggere, esso presuppone un’organizzazione forte in tutte le sue parti. Il ruolo della donna deve essere assai meno prominente. Dolcezza e sensibilità ne sono i due capisaldi principali”. Si spiegherebbe così che: “Tutti i suoi diritti, i suoi doveri, le sue capacità si limitano a questo, ed è un ruolo che vale forse quanto l’altro” (n.10).

Ed ecco la sanzione giuridica:

“La Ragione vuole che, a prescindere dalle rimostranze di Condorcet, le donne continuino a rinunciare ai diritti civili, ai cui doveri non sarebbero in grado di adempiere. Sarebbe ragionevole e dignitoso, per esempio, che signore e signorine montassero di guardia, pattugliassero le strade ecc.?”

Dopo più di un secolo, non sarebbero stati molto diversi gli argomenti sviluppati nel dibattito politico italiano per continuare a giustificare l'esclusione della donna dall'accesso alla professione forense. Secondo il giudice (Corte d'Appello di Torino, sentenza 11/11/1883) “sarebbe disdicevole e brutto veder le donne [...] agitarsi in mezzo allo strepito dei pubblici giudizi”. Se, da un lato, occorre preservare le “donne oneste” dalle discussioni *ex professo* di temi che non avrebbero potuto non imbarazzarle, dall'altro, bisognava anche preservare “la serietà dei giudizi se, per non dir d'altro, si vedessero talvolta la toga o il tocco dell'avvocato sovrapposti ad abbigliamenti strani e bizzarri, che non di rado la moda impone alle donne, e ad acconciature non meno bizzarre”; tutelare l'integrità della funzione giudiziaria e l'equilibrio della giustizia di fronte al rischio costituito da una “avvocata leggiera”.

Non vi è nulla di argomentazione giuridica nell'invitare le donne a “riflettere se sarebbe veramente un progresso e una conquista per loro quello di poter mettersi in concorrenza con gli uomini, di andarsene confuse fra essi, di divenirne uguali anziché le compagne, siccome la provvidenza le ha destinate”. Il punto è monitorio: perseguire e istituire l'eguaglianza significa sovvertire l'ordine sancito dalla provvidenza. Emerge l'idea di una coalescenza tra l'ordine naturale delle cose e quello del diritto positivo. Così il giudice italiano riavvolge il filo del tempo, saldandosi al discorso di Marechal. Dopo 80 anni, permane immutata la visione culturale consegnata nel XII articolo del Progetto:

“La ragione vuole che i mariti siano gli unici libri delle loro mogli; libri viventi, ove giorno e notte esse imparino a leggere il proprio destino”. Unici libri. Perché “La ragione proibisce alle donne” anche “i libri di chiesa”. Per una ovvia ragione: le donne “non hanno già la corona del rosario?”

Si potrebbe supporre che la ragione non sia vulnerata: se uomo e donna sono “creati” diseguali e avviati dalla provvidenza a diversi destini, l’eguaglianza non è forse chiamata in causa a sproposito? Non è proprio l’eguaglianza ad imporre che situazioni diverse siano trattate in modo diverso?

Il *Code Napoleon* del 1804 non portava l’eguaglianza nella parte dedicata al rapporto coniugale e alla famiglia. La “Costituzione civile” dei francesi, che realizzava la grande trasformazione della società sostituendo a gerarchia e subordinazione eguaglianza formale e libertà individuale, sarebbe rimasta ostaggio, nel contesto della famiglia, delle *turqueries juridiques* di Napoleone. Per meglio dire: si volle usare il nuovo diritto non per indirizzare l’evoluzione culturale della società nel senso dell’eguaglianza tra i coniugi ma per cristallizzarne l’orientamento mainstream. Che la differenza naturale tra i sessi si traduca nella gerarchia giuridica e nella subordinazione della donna all’uomo è il frutto di una scelta del diritto positivo. Come lo è l’eguaglianza giuridica: il grande artificio con cui il diritto moderno prende la rivincita sulla natura occultando le differenze; rendendole irrilevanti agli occhi della legge. Che, perciò, è eguale per tutti perché rende tutti eguali sul piano del diritto. L’eguaglianza giuridica - eguaglianza formale - è una operazione culturale. E, come tale, trova nella cultura sia il suo fondamento sia il suo limite. Ma è ovvio che il discorso giuridico è - e non può non essere - razionale. Diversamente come potrebbe essere controllato? Richiamare un valore costituzionale del *Code Civil* ha in questo discorso un doppio significato: da un lato, indicare che è il Code a definire l’ordine della società civile; dall’altro, rinviare a un principio essenziale dello Stato di diritto liberale: il primato della legge. Come l’Europa avrebbe non avrebbe tardato a vedere, se è indiscutibile che il governo delle leggi sia preferibile a quello degli uomini, il primato della legge lascia irrisolta una questione: cosa vieta alla legge di essere arbitraria?

Come è noto, il Codice civile francese ha costituito un modello universale di riferimento. Il Codice civile italiano del 1865 lo riproduce esattamente. Ad esempio, l’art. 131 restituisce l’ordine della relazione coniugale così: “Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo ovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza”. L’art.

successivo completa il quadro e ingentilisce la gerarchia con la benevolenza: "Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé". Entrambi gli articoli furono riportati quasi ottant'anni dopo, nel Codice civile del 1942, per restarvi - immutati - fino al 1975. Ebbe vita più breve un istituto che il codice del 1865 poneva al centro delle relazioni familiari: la limitazione della capacità della moglie di amministrare e disporre dei propri beni senza l'autorizzazione del marito. Una incapacità di per sé umiliante, che era aggravata dagli argomenti addotti per giustificarla. Una volta di più, si facevano beffe della ragione, noncuranti della palese incoerenza: come era possibile che la "inabilità naturale del sesso" colpisse solamente le donne coniugate? Le donne nubili maggiorenni e le vedove, infatti, ne erano, immuni.

Il rapporto coniugale era forse causa dell'*imbecillitas* femminile? Vi è chi riscontra altra spiegazione: "Dandosi al marito, essa sa di unirsi ad un essere che ha una superiorità fisica e intellettuale incontestata su di lei; quindi, deve rispettarlo e sottomettersi" (Bonelli 1876:67). La *ratio* dell'autorizzazione maritale spazia dalla tutela della donna per *infirmis sexus e levitas animi* al rispetto della potestà del marito, per la sua naturale superiorità. Si trascorre dalla logica della tutela a quella del dominio. O, forse, si suppone che il dominio sia la risposta giuridica che si conviene alla *imbecillitas* della donna...che abbia contratto matrimonio? A conclusioni non diverse si perviene ricercando la giustificazione dell'autorizzazione maritale nell'interesse superiore della famiglia. Che tale interesse sia meritevole della maggior tutela è indubbio. Da solo, però, non spiega la differenziazione: perché occorre preservare la famiglia dalla moglie e non mai dal marito? La norma sconta un pregiudizio, il quale dissimula che l'interesse che conta davvero è quello del marito (Bonelli 1876:68).

L'autorizzazione maritale veniva cancellata nel 1919 con la medesima legge che permetteva alle donne di accedere alla avvocatura. Le porte della magistratura, invece, restavano ben chiuse. Non del tutto per caso, forse, la disparità già sancita dalla legge veniva amplificata dal c.d. diritto vivente. La discrezionalità implicata dall'interpretazione della legge intrecciava al tessuto normativo elementi del costume e della morale sessuale, cruciali per la riproduzione di un dato ordine sociale. Un esempio: se l'*error verginitatis* fosse causa di invalidità del vincolo coniugale.

La questione restituisce l'immagine sociale della relazione sessuale tra i coniugi e mette a nudo le aspettative sul corpo della donna: "la pretesa che la ragazza non porti nel matrimonio con un uomo alcun ricordo di relazioni sessuali con un altro non è a ben vedere che la continuazione logica di quel diritto all'esclusivo possesso di una donna che forma l'essenza della monogamia: l'estensione di questo monopolio al suo passato" (Rodotà 2015:8).

La logica - anche quella giuridica - è quella dei diritti sulle cose; della garanzia per i vizi della cosa venduta. Ma il diritto maschile sul corpo femminile pare più forte perfino del diritto di proprietà: non è solo un diritto assoluto: è anche ... retroattivo! È intuitivo che, in quel contesto, il genere del coniuge incidesse (anche) sulla gravità dell'adulterio. Il punto che merita attenzione è come la valutazione sociale influenzasse il regime giuridico, trasponendo la discriminazione sessuale sia nel sistema civile sia in quello penale. Nel primo, l'adulterio compiuto dalla moglie costituiva di per sé una causa legittima di separazione coniugale per il marito. Per la moglie non valeva la reciproca: l'adulterio del marito non era affatto sufficiente. Per rilevare ai fini della separazione occorre erano aggravanti tali da recare grave ingiuria alla moglie, come mantenere "la concubina in casa o notoriamente in altro luogo" (art. 150, comma 2, c.c.).

Il Codice civile del 1942 non doveva rinvenire mutamenti significativi sul piano del costume e della morale sessuale. Né rintracciarvi indizi sufficienti per giustificare forzature in nome del principio di eguaglianza. L'unica modificazione introdotta fu sopprimere il riferimento al concubinato. Ma per il resto la differenziazione veniva conservata, continuando a restituire l'asimmetria: il tradimento perpetrato dalla moglie è grave di per sé; quello del marito non lo è: se resta isolato è pratica normale. E deve essere tollerato fino al limite dell'ingiuria grave. Come dire: è questione di forma non di sostanza.

La differenza era amplificata dal diritto penale: l'art. 559 c.p. configurava il reato di adulterio sulla condotta della moglie e la puniva - unitamente al suo partner - con la reclusione. L'adulterio commesso dal marito non era penalmente riprovato. Salvo il concubinato. L'art. 560 c.p. stabiliva infatti che "il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni."

Questa discriminazione fu capace di perdurare anche a dispetto

della Costituzione, fino alla fine degli anni 60. Al giudice delle leggi la disparità di trattamento tra moglie e marito risultava nient'affatto arbitraria - e quindi illegittima - ma giustificata e - perciò legittimata - "dalla maggiore gravità dell'offesa che il legislatore, in conformità della pubblica opinione, riscontra nella infedeltà della moglie" (sentenza 28/11/61 n.64).

La *ratio decidendi* è argomento non propriamente giuridico: è "constatazione di un fatto della vita sociale, di un dato della esperienza comune, cui il legislatore ha ritenuto di non poter derogare". Ma nondimeno è ritenuto da solo "idoneo a costituire quella diversità di situazione che esclude ogni carattere arbitrario e illegittimo nella diversità di trattamento". Al punto che non servirebbe neppure verificare se la diversità di trattamento sia essenziale ad assicurare l'unità familiare, come richiede invece l'art. 29 Cost. E persino superare l'incoerenza "morale" atteso che "il principio della fedeltà coniugale è unico, e non soffre discriminazioni di carattere quantitativo".

Il *revirement* della Corte, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale della discriminazione, reca una data non casuale: il 1968.¹

I fatti sono noti ma alcuni passaggi del discorso giurisprudenziale meritano di essere rammentati perché manifestano sia la forza del mutamento sociale sia quella della legalità costituzionale. La Corte riconosce che punire l'adulterio è questione di politica legislativa. Ma riconosce anche - per la prima volta - che l'art. 29 Cost. vieta al legislatore di dar rilievo a ragioni di differenziazione diverse da quelle essenziali ad assicurare l'unità familiare.

Si ricavano due conseguenze. La prima è la irrilevanza giuridica delle valutazioni connesse "alla supposta maggior gravità della condotta infedele della moglie od al diverso atteggiamento della società di fronte all'infedeltà dell'uomo e della donna". È il vizio che inficiava la giurisprudenza precedente. La seconda è che "la discriminazione, lungi dall'essere utile, è di grave nocimento alla concordia ed alla unità della famiglia." E lo è perché "pone in stato di inferiorità" la donna e ne lede l'identità, costringendola a "sopportare l'infedeltà e l'ingiuria" senza "alcuna tutela in sede penale". È un capovolgimento: la differenziazione giuridica vulnera l'unità familiare: se è ovvio che

¹ Corte Cost., sentenze 19/12/1968 n. 126 e 3/12/1969 n. 147.

“Per l'unità familiare costituisce indubbiamente un pericolo l'adulterio del marito e della moglie” non è meno palese che “quando la legge faccia un differente trattamento, questo pericolo assume proporzioni più gravi, sia per i riflessi sul comportamento di entrambi i coniugi, sia per le conseguenze psicologiche sui soggetti”.

L'analisi va più a fondo, smaschera le vere ragioni della differenziazione, nomina esattamente le cose: “la discriminazione sancita dal primo comma dell'art. 559 del Codice penale [...] è più che altro un privilegio assicurato al marito; e, come tutti i privilegi, viola il principio di parità”. Sotto questo profilo, il caso del cognome della donna coniugata intreccia due profili di rilevanza non banale. Il primo: ad essere in gioco è un diritto della personalità; uno di quei diritti che spettano immancabilmente a ciascuno per il solo fatto di essere “umano”. Il secondo: il diritto al nome è intrinsecamente legato alla tutela dell'identità personale e perciò al valore della irripetibile diversità di ciascun essere umano. Come abbiamo visto, il Codice del 42, nella formulazione originaria e fino alla riforma del 75, risolveva il problema in conformità con il criterio della potestà maritale (art. 144): la moglie doveva assumere il cognome del marito.

La disparità di trattamento è palese: mentre la persona umana di sesso maschile si identificava per tutto il tempo della sua esistenza in virtù del cognome (paterno) acquisito al momento della nascita, la persona umana di sesso femminile in virtù del matrimonio perdeva il cognome originario per sostituirlo con quello del marito. Dal profilo dell'identità personale, questa operazione va riguardata in un doppio aspetto: non soltanto, a partire dal matrimonio, la donna non poteva più utilizzare il segno distintivo della propria discendenza familiare ma il fatto della sostituzione del cognome maritale realizzava - almeno sul piano dei simboli sociali - una frattura nella propria identità personale. Come dire che l'identità sociale della donna fosse un fatto puramente contingente e totalmente dipendente dalla struttura patriarcale della famiglia: una identità derivata; prima dal padre, in ragione della patria potestà, poi dal marito, in ragione della potestà maritale. L'esigenza di assicurare l'unità familiare comportava la negazione di ogni apporto dell'identità femminile diverso da quello di moglie?

La diseguaglianza rifletteva l'immagine femminile che la cultura della società aveva coniato e che il diritto recepiva e stabilizzava. Ma –

a partire dal 1948 - non rispondeva più ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale. Nell'art. 2 la Costituzione "riconosce e tutela i diritti inviolabili della persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità": la famiglia è sicuramente una di queste "formazioni sociali", tanto da essere definita, dall'art. 29, una "società naturale". Il medesimo art. 29 ordina il matrimonio sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, sia pure "con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".

Nonostante la Costituzione, anche la disciplina del cognome della donna coniugata è stata modificata soltanto nel 1975, in conformità con il nuovo criterio ordinatore della relazione coniugale: con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri (art. 143 c.c.). Ne consegue che la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito (art. 143 bis c.c.) e ciò se lo vuole: aggiungere infatti non è un obbligo, è una facoltà.

La storia dei diritti mette in luce che eguaglianza e dignità sono concetti interdipendenti e inscindibili, sul piano giuridico. La Costituzione, incentrata sul valore della persona umana, compie la rivoluzione dell'eguaglianza insieme alla rivoluzione della dignità. Si rovescia il rapporto tra eguaglianza dei coniugi e unità familiare. Nel 1970 la Corte costituzionale ha riconosciuto che "è proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo», in quanto l'unità "si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità" (sentenza n. 133 del 1970). Ma il tema del cognome dei figli resta ancora in discussione. È noto che il figlio nato da genitori coniugati acquisisce il cognome paterno. Lo è meno che questa soluzione non è prescritta da nessuna norma esplicita ma da una norma implicita, profondamente radicata nel costume sociale e ritenuta rispondente all'interesse a conservare l'unità familiare tanto da essere inderogabile. Infatti, non veniva consentito attribuire al figlio il cognome materno, in aggiunta a quello paterno, nemmeno nel caso in cui fossero entrambi i coniugi a volerlo.

A seguito di censure da parte della Corte Europea dei diritti umani e della Corte costituzionale, si ammette che nel caso di accordo tra i genitori il figlio possa acquisire oltre al cognome paterno anche quello della madre. Ma i genitori neppure d'accordo potrebbero attribuire al figlio soltanto il cognome della madre e in caso di disaccordo il nome

del figlio sarà quello del padre. Il criterio unificante resta la prevalenza automatica del cognome paterno. Anche al caso della filiazione avvenuta fuori del matrimonio (l'art. 262, comma 1, cod. civ.) e perciò in situazioni nelle quali l'art. 29 Cost è inapplicabile.

Con una sentenza recentissima la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai quelli adottivi, riscontrando non solo una violazione della parità dei genitori non giustificata dall'esigenza di assicurare l'unità della famiglia ma anche la lesione del diritto all'identità personale del figlio che non è pienamente tutelato se gli è negata "la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno".

Bibliografia

- BONELLI, G., *Del fondamento storico e giuridico della autorizzazione maritale*, Perugia, 1876.
- CENERINI, F., *La donna romana*, Bologna, Il Mulino, 2002.
- DE CONDORCET, M.J.A.N.C., *Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain*, Parigi, 1795.
- DE GOUGES, O., *Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne*, Parigi, 1791.
- DUHET, P.M., *Les femmes et la Révolution 1798-1794*, Parigi, Gallimard, 1988.
- ISRAEL, J., *Una rivoluzione della mente*, Torino, Einaudi, 2011.
- ISRAEL, J., *La Rivoluzione francese*, Torino, Einaudi, 2015.
- GAZZONI, F., *Amore e diritto: ovverosia i diritti dell'amore*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1994.
- LOCHE, A., *La liberté ou la mort. Il progetto politico e giuridico di Olympe de Gouges*, Modena, Stem Mucchi Editore, 2021.
- PITCH, T., *Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, Milano, Il Saggiatore, 1998.
- RODOTÀ, S., *Diritto d'amore*, Roma-Bari, Laterza, 2015.
- UNGARI, P., *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975)*, Bologna, Il Mulino, 2002.
- VASSALLI, F., *Del ius in corpus del debito coniugale e della servitù d'amore ovverosia la Dogmatica ludicra*, Roma, Bardi Editore, 1944.

9. La violenza di genere come violazione del principio di uguaglianza tra i sessi

Ines Ciolli

Abstract: La violenza di genere può essere vista nella prospettiva del diritto costituzionale come una violazione del principio di uguaglianza, che costituisce uno dei pilastri della Carta repubblicana del 1948. Applicato alle questioni di genere prevede però come corollario un principio di anti-subordinazione, ovvero quell'uguaglianza deve essere costruita su un parametro che non sia più quello storico maschile, ma rappresenti un nuovo riferimento che sia concordato tra i generi. L'uso del termine genere per indicare una violenza che colpisce in particolare le donne evidenzia sia il fatto che la questione è di natura culturale e non biologica, sia l'intervento del diritto, visto come fattore culturale e istituzionale, volto ad approntare una serie di tutele che spettano a un sol genere, quello delle vittime. In tal modo si dà attuazione alla parte più complessa del principio di uguaglianza, quella sostanziale, contenuta nell'art. 3, comma 2 Cost., che accoglie anche la differenza e prevede un trattamento ragionevolmente diverso a situazioni (o generi) diversi.

Parole chiave: eguaglianza; genere; violenza; Costituzione; diritti.

9.1. La violenza di genere come violazione del principio di uguaglianza

La violenza di genere pone una serie di questioni di metodo. Per meglio comprendere un tema di cui si parla finalmente in modo diffuso e interdisciplinare è necessario stabilire le coordinate entro le quali ci si muove e si studia il fenomeno, ovvero quale sia l'oggetto della riflessione e gli strumenti che si possono approntare per una sua definizione.

Si tratta di una questione multidisciplinare poiché richiede l'apporto di più saperi, senza i quali la comprensione di un fenomeno così articolato resterebbe parziale;¹ il diritto costituzionale garantisce un'osservazione privilegiata perché la violenza è *in primis* una violazione dei diritti che colpisce un solo genere e si può considerare, dunque, anche una violazione del principio di uguaglianza che costituisce uno dei cardini sui quali si fonda la Costituzione italiana, violando così il principio di uguaglianza. Anzi, parafrasando l'art. 3, comma 2 Cost., la violenza di genere "limita di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e impedisce il pieno sviluppo della persona umana". In altre parole, essa genera ed è a sua volta il frutto di una disuguaglianza, di una discriminazione che rappresenta una vera e propria rottura di uno dei principi fondanti i sistemi democratici.²

La violenza di genere rappresenta una violazione del principio di uguaglianza, sia quello formale dell'art. 3, comma 1 Cost., che vieta le discriminazioni (anche) in ragione del sesso, sia quello sostanziale dell'art. 3, comma 2 Cost., che deplora la mancata rimozione degli ostacoli al raggiungimento di una uguaglianza che volge al pieno sviluppo della persona umana, perché realizza il suo perfetto contrario: trattare in modo diseguale e discriminare condizioni e soggetti che per il diritto, invece, meritano un pari trattamento in quanto titolari degli stessi diritti e doveri, sebbene appartenenti a generi diversi.

Altri sono i presupposti sui quali si basa la differenza di genere che impone al legislatore di trattare in modo ragionevolmente diverso condizioni che sono di per sé differenti. Si tratta di condizioni biologiche che riguardano i corpi per le quali la differenza deve essere tutelata e il legislatore è chiamato a predisporre discipline specifiche volte a garantire diverse esigenze senza però cadere in forme di discriminazione basate su quelle diversità; si pensi al congedo di maternità nei mesi precedenti al parto, che spetta solo alla donna; si pensi alla procreazione medicalmente assistita, che per quanto riguarda le coppie e non i singoli prevede per le donne una serie di provvedimenti *ad hoc* che riguardano

¹ Sulla complessità del fenomeno giuridico chiamato "violenza di genere" e sugli strumenti normativi volti a prevenire e contenere il fenomeno, si rimanda a A. LORENZETTI (2020).

² Lo afferma la stessa Convenzione di Istanbul (2011). nel Preambolo: "Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza *storicamente diseguali tra i sessi*, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla *discriminazione nei loro confronti* da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione" (corsivo mio).

il suo corpo; si pensi ai criteri di altezza richiesti per alcuni tipi di lavoro, che ovviamente devono indicare parametri diversi per donne e uomini.³ Questo, però, non si deve tradurre in una discriminazione in termini di carriera o di ostacolo ad alcune professioni, come è accaduto in passato quando, nonostante la previsione costituzionale degli artt. 3 e 51 Cost., le donne sono state estromesse da una serie di carriere, quali la magistratura. Le disuguaglianze di genere costituiscono una rottura della pari dignità sociale menzionata nell'art. 3, comma 1, alla quale la Costituzione conferisce una dimensione collettiva (per questo si preferisce l'aggettivo sociale al posto di dignità umana, che evoca invece una sfera individuale); le discriminazioni di genere si riverberano proprio nelle relazioni sociali e attentano alla coesione cui la comunità politica aspira: è nelle relazioni sociali che la parità deve imporsi e la pari dignità sociale sottende una comunità politica ove gli individui, pur nelle loro diversità, hanno diritto a un pari trattamento di fronte alla legge e alle istituzioni.

Dopo aver dato conto della prospettiva giuridica entro la quale si deve analizzare la violenza di genere è però necessario comprendere cosa si intenda con questa locuzione e perché si è scelta al posto di quella apparentemente più opportuna e diretta di 'violenza sulle donne', visto che sono proprio queste ultime le vittime.

9.2. Il significato giuridico di genere e sesso

Il sesso è stato a lungo considerato un mero fatto biologico e in termini di tutela giuridica e di garanzie approntate il genere sembra poter meglio rappresentare i cambiamenti culturali e sociali che sono intervenuti su questo tema. Per questo sin dagli anni Settanta la dottrina giuridica, prevalentemente elaborata da studiosi che daranno poi vita al complesso ed eterogeneo movimento del femminismo giuridico, preferisce adottare quest'ultimo termine, che connota il significato sociale del sesso ed è il lemma con il quale si dà conto del passaggio storico dal dato biologico alla costruzione giuridica. L'uso del termine

³ Sulla differenza esiste una nutrita e autorevole riflessione dottrinale che chiede di leggere un modo ragionevolmente diverso la relazione tra i sessi e il raggiungimento dell'uguaglianza che non può essere informata sul principio di omogeneità. Sul punto, L. MURARO (2011), A. CAVARERO (1995), L. IRIGARAY (1984, 1989); quest'ultimo è dedicato proprio all'elaborazione di una disciplina giuridica che tenga conto della differenza tra i sessi.

genere, in altre parole, sottintende anche una serie di tutele giuridiche e istituzionali che il dato biologico in sé non può garantire ed evidenzia così un tessuto ben più complesso e articolato di rapporti che si instaurano tra persone di diverso genere.⁴

Parlare di violenza di genere consente, dunque, di dare risalto a questa complessità e alle condizioni sociali e culturali che meglio rivelano sia la condizione di subordinazione di un sesso all'altro, sia la presenza di schemi prettamente maschili e persino di una tutela dei diritti che è stata molto spesso modellata sul sesso predominante nella storia.⁵ È proprio su questa condizione di disuguaglianza tra i generi e di conseguente svilimento delle donne che la violenza pone le sue basi (Federici 2015; Vojdik 2008). Per questo la dottrina giuridica più attenta ha elaborato una nuova lettura del principio di uguaglianza riferito ai sessi che si presenta come un principio di anti-subordinazione di un sesso sull'altro (e nei fatti e nei numeri delle donne agli uomini) (Pezzini 2009). Tale principio rappresenta una specificazione del principio di uguaglianza sostanziale, poiché richiede anch'esso la rimozione degli ostacoli all'uguaglianza di genere, intervenendo sui modelli culturali, spesso declinati al maschile e propone altresì come impegno della Repubblica (e non del solo Stato, includendo così le comunità, le componenti anche territoriali e associative) la costruzione di nuovi parametri di confronto tra i generi, basati su nuove dinamiche

⁴ È tornata di recente sull'argomento anche C. MAC KINNON (2018, 2022). Per una posizione non del tutto incentrata sul rapporto tra sesso e genere come prodotto sociale e culturale si veda J. BUTLER (2014) e la riflessione sulla posizione di Judith Butler rispetto al genere di A. DI MARTINO (2020). L'A. sottolinea come la posizione della studiosa americana sia assai complessa e non riducibile in modo semplicistico al genere come prodotto sociale, poiché la posizione dialettica della Butler semmai riflette in modo assai più ampio sulle interconnessioni tra "sesso e genere, tra dimensione biologica e psichica, naturale e culturale, discorsiva e sociale dell'identità". Per una visione più accurata della teoria del genere elaborata dalla giurista americana, J. BUTLER (2013).

⁵ La definizione di genere, contenuta nell'art. 3 lett. c) della Convenzione recita: "con il termine genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini", anche se tale definizione è stata ritenuta al momento dell'autorizzazione alla ratifica da parte del Parlamento italiano troppo generica per il nostro ordinamento che richiede previsioni dettagliate in materia penale (si veda relazione illustrativa al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica - A.S. 3654 - presentato dal Governo Monti l'8 gennaio 2013).

paritarie tra uomini e donne.⁶ Tanto è ormai radicata l'idea che si debba pensare al genere come un prodotto culturale, che persino la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne ha adottato il termine 'violenza di genere', locuzione che in tal modo si trova inserita in un testo normativo ed è definita come l'insieme di "ruoli, comportamenti, attività e attributi *socialmente* costruiti che una determinata società, considera appropriati per donne e uomini".⁷

Per sintetizzare, dunque, si utilizzerà in questa analisi il termine genere per i motivi indicati e per rimarcare come ci si riferisca a un fenomeno politico e sociale di portata collettiva e come solo al momento della sanzione si prenda in considerazione il singolo specifico reato di violenza sulle donne. Inoltre, se è vero che alcune di queste violenze potrebbero teoricamente anche essere riferite agli uomini (gli omicidi, ad esempio, ma in astratto persino le mutilazioni genitali), non si può negare la specifica matrice culturale di questi reati che sono perpetrati storicamente e ciclicamente come simboli del potere degli uomini sulle donne: si pensi all'uso strumentale degli stupri in guerra, solo di recente considerati dei crimini. Rientrano in questa concezione di controllo e subordinazione delle donne agli uomini anche i matrimoni forzati, presi in considerazione dal diritto internazionale e di recente considerati anche in Italia come fatti che integrano una violenza di genere⁸ e che sono ben lungi dal rarefarsi, visto che a oggi riguardano anche nei nostri Paesi donne spesso provenienti da Paesi ove il loro controllo è affidato ai clan famigliari. I numeri, del resto, evidenziano come alcune forme di violenza, quale quella domestica ad esempio, riguardi un solo genere, tanto che per alcune giuriste nonostante tutto bisognerebbe tornare a chiamare questi reati "violenze degli uomini sulle donne" (Manente 2018).⁹

⁶ Lo ricorda in questi termini G. MAESTRI (2021). Sulla distinzione tra genere e sesso anche Cfr. E. CISLAGHI (2012).

⁷ Art. 3, lett. c) della CONVENZIONE DI ISTANBUL (2011).

⁸ Cass. ord. n. 12647/2022 con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che i matrimoni forzati rappresentano una fattispecie di reato di violenza di genere, come del resto si era già espresso in casi analoghi (Cass. ord. n. 12333/2017 e Cass. sent. n. 16172/2021). Già la l. n. 69 del 2019 aveva introdotto l'art. 558-bis del Codice penale che punisce con la reclusione la costrizione e l'induzione al matrimonio. I giudici della Cassazione hanno altresì rimarcato come la violenza di genere rientri tra le ipotesi di riconoscimento della protezione internazionale e la richiesta di asilo.

⁹ Il tema è centrale nell'esperienza giuridica del femminismo; cfr. A. C. SCALES (1980-81). In Italia, il femminismo giuridico ha permesso di utilizzare specifiche categorie normative alla

Il processo di avvicinamento alla parità di genere è lungo e solo al momento della sua piena realizzazione si assisterà a un ripudio totale della violenza e dei tentativi di subordinazione nei confronti delle donne. Nel frattempo, la prevenzione e la sanzione continueranno a rappresentare gli strumenti di contenimento di questi reati che mantengono una forte radice culturale. Del resto, la condizione femminile ha conosciuto storicamente momenti di parità nei ruoli nel lavoro e nella vita sociale: la guerra partigiana e la lotta antifascista hanno visto la piena partecipazione delle donne anche nelle operazioni più rischiose; qualunque ruolo lavorativo è stato ricoperto dalle donne quando gli uomini erano al fronte; eppure, solo nel secondo dopoguerra diventavano cittadine a pieno titolo, conquistando il diritto di voto.¹⁰

Tali trasformazioni si riflettono nella Carta costituzionale, che afferma tra i principi repubblicani l'uguaglianza anche nella prospettiva della differenza sessuale, quando questa rileva nel diritto (si pensi ai congedi durante la gravidanza, alle recenti norme adottate in Spagna per congedo mestruale). Si tratta pur sempre dell'applicazione del principio di uguaglianza nella prospettiva della ragionevolezza, che richiede di trattare in modo ragionevolmente diverso situazioni diverse. Solo attraverso questa doppia prospettiva del principio di uguaglianza è possibile declinare le tutele costituzionalmente previste, perché se è vero che il costituzionalismo trascrive i rapporti di potere già esistenti nella società e li trasmette alle istituzioni, è altrettanto vero che le norme possono modificare i rapporti di forza non solo attraverso le sanzioni, ma soprattutto favorendo e tutelando condizioni migliori per le categorie svantaggiate, contribuendo così alla loro effettiva protezione.

Sulla centralità del diritto costituzionale per ciò che attiene ai rapporti di genere, si è soffermata di recente Helen Irving, che ha sottolineato come incidano sulla protezione delle donne e sulla parità tra i generi il modo in cui sono costruiti i diritti, l'eventuale presenza di un modello federale e il funzionamento della rappresentanza politica, che spesso tende ad escludere le donne dalla partecipazione alle decisioni politiche e alle cariche di

tutela del genere femminile, tentando di modificare il prisma delle leggi e della giurisdizione che sottendeva valori tipicamente maschili, sul punto B. PEZZINI (2009).

¹⁰ Nel marzo del 1946 votano per la prima volta per le elezioni amministrative e nel 2 giugno 1946 partecipano al referendum istituzionale e votano per i rappresentanti all'Assemblea costituente.

vertice nelle istituzioni. Irving (2008) sottolinea come l'uguaglianza formale, che tutte le costituzioni proclamano, senza uno strumentario giuridico volto a prescrivere un divieto di discriminazioni e una rimozione degli ostacoli all'eguaglianza, non sia in grado di garantire una effettiva eguaglianza. Anche quelle come la Costituzione italiana che contempla il raggiungimento di un'eguaglianza sostanziale in modo prescrittivo, deve poi contemplare una serie di azioni e di obblighi che rendano concreto questo percorso. La battaglia nei confronti del superamento della violenza di genere rappresenta un elemento di grande impatto per il raggiungimento dell'eguaglianza "di fatto", termine che fu inserito nel testo della costituzione grazie all'emendamento presentato da Teresa Mattei, che aveva intuito la necessità di cancellare le disuguaglianze concrete al di là dei proclami formali.¹¹ Persino le Carte internazionali riservano una particolare attenzione alla rimozione degli ostacoli all'eguaglianza, che riconoscono anch'esse come azione prioritaria per eradicare la violenza di genere. La stessa Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW) riconosce l'importanza dell'uguaglianza come presupposto per il superamento delle discriminazioni.¹²

9.3. Principio di uguaglianza e divieto di discriminazioni nelle istituzioni sovranazionali e internazionali

Il principio di uguaglianza, che ha radici culturali profonde ed ha connotato le Rivoluzioni settecentesche, è stato successivamente introdotto anche dal Consiglio d'Europa nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (da ora ECHR), la quale all'art. 14 enuncia un principio di non discriminazione che formalmente sembra avere una minore efficacia giuridica rispetto al principio di uguaglianza enunciato dalla Costituzione

¹¹ Si rinvia all'illuminante intervento di Teresa MATTEI alla discussione generale sulle Disposizioni generali della Carta costituzionale, in particolare di quello che allora era ancora l'art. 7 poi diventato art. 3 Cost, nel quale ricorda come le disuguaglianze di fatto debbano essere cancellate, Seduta pomeridiana 18/3/1947, p. 2267.

¹² All'art. 1 la Convenzione definisce "discriminazione nei confronti della donna" ogni distinzione esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna.

italiana; tuttavia, nel tempo ha saputo trasformarsi in un parametro ben più incisivo, capace di legittimare tra i Paesi contraenti sia una serie di azioni positive a favore del genere discriminato, sia un novero di obbligazioni nei confronti degli stati membri, affinché contribuiscano con norme interne al compimento dell'uguaglianza di fatto. In tal modo, si attiva un processo che vede il raggiungimento delle pari opportunità "*as goal*", ossia come punto di arrivo, proprio come prevede il principio di eguaglianza sostanziale proclamato dalla nostra Costituzione.

Il Consiglio d'Europa ha introdotto politiche attente sul fronte dell'eguaglianza di genere elaborando la Convenzione di Istanbul, applicando in modo attento l'art. 14 della Convenzione EDU e soprattutto prevedendo una serie di obblighi per gli Stati contraenti, incentivati ad intervenire per la rimozione degli ostacoli all'uguaglianza (Sorrenti 2022). In tal senso, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo ha persino legittimato, soprattutto attraverso la giurisprudenza della sua Corte, le "discriminazioni a rovescio", definite dalla dottrina 'azioni positive' in materia di genere: si tratta di politiche pubbliche o interventi normativi (spesso legislativi) volti a superare gli ostacoli al raggiungimento delle pari opportunità, attraverso delle momentanee disuguaglianze a favore del genere svantaggiato, superando così le clausole dell'uguaglianza formale e stabilendo una "disuguaglianza volta a ripristinare un equilibrio". Si tratta di strumenti politici e giuridici da maneggiare con cura e per tempi limitati, affinché non si traducano in nuove disuguaglianze di fatto. Tra questi si possono annoverare nel nostro ordinamento l'introduzione di quote femminili (le cosiddette 'quote rosa') nei consigli di amministrazione o le speciali misure per favorire l'accesso nelle istituzioni pubbliche o nel mondo del lavoro.¹³

In tal modo, risulta più chiara la differenza tra una semplice non discriminazione e l'attuazione del principio di uguaglianza in senso sostanziale, che - come abbiamo appena visto - non si limita a vietare le diversità di trattamento, ma tenta di rimuoverne gli ostacoli.¹⁴

¹³ L. n. 120 del 2001 Golfo-Mosca che è stata adottata per un periodo limitato e le cui azioni sono state prorogate dalla l. di bilancio del 2020. Prevedeva una quota del 20-30% riservati alle donne nei consigli di amministrazione. Altre forme osno astrattamente previste dall'art. 42 del d. lgs n. 198 del 2006 (codice della pari opportunità).

¹⁴ A dire il vero, anche la convenzione europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto legittime anche azioni positive in materia di tutela della parità di genere e la Corte EDU ha più volte affermato che l'art. 14 della Convenzione non proibisce a uno Stato membro di

A dire il vero, il punto debole del divieto di discriminazione previsto dall'art. 14 della ECHR consiste nel suo carattere "accessorio"¹⁵: si può ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo (ECtHR) per far valere la violazione dell'art. 14 solo quando tale violazione interviene nel godimento dei diritti che la stessa Convenzione disciplina, ossia quando si rimarca una fruizione differente da parte di alcune categorie di soggetti che è all'origine della discriminazione. L'art. 14 della Convenzione, inoltre, può intervenire solo in modo sussidiario nei ricorsi davanti alla Corte EDU: l'art. 14 non può essere invocato come unico e distinto parametro della violazione della Carta.¹⁶ Ciò rende meno efficace tale principio anche rispetto alle questioni di genere e ne limita la portata anche in materia di diritti economici e sociali (il cui pieno godimento o meno può fare la differenza rispetto alle vittime di violenza di genere); avrebbe un'altra incisività se fosse possibile l'uso della non discriminazione come valore assoluto. Ad ogni modo, spesso anche di recente la Corte ha utilizzato l'art. 14 in concorrenza con il diritto alla vita (art. 2 ECHR) per proteggere le donne dalla violenza domestica e condannare gli stati che non avevano vigilato ed evitato i femminicidi o l'uccisione dei figli della coppia.¹⁷

trattare dei gruppi in modo differente al fine di porre rimedio a "diseguaglianze fattuali" esistenti tra di essi; Anzi in alcuni casi il mancato trattamento differenziato ha comportato una violazione dell'art. 14 (tra le tante decisioni: *Taddeucci e McCall c. Italia*, 2016, § 81; e il *caso linguistico belga*, 1968, § 10 della parte "In diritto").

- ¹⁵ L'art. 14 della Convenzione così recita: "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella [...] Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione."
- ¹⁶ Come di recente ha ricordato G. SORRENTI, *Il principio di eguaglianza nella Cedu e le sue ricadute interne*, cit., 3. Sul punto e sulla portata dell'art. 14 della Carta EDU anche G.P. DOLSO-F. SPITALIERI (2012). La Corte EDU ha più volte sottolineato che l'articolo 14 si limita a integrare le altre disposizioni sostanziali della Convenzione e dei Protocolli. Nella prima decisione in merito, *ricorso "relativo ad alcuni aspetti del regime linguistico nell'insegnamento in Belgio" c. Belgio* (merito) ("il caso linguistico belga") del 1968 i giudici di Strasburgo hanno sottolineato che la garanzia prevista dall'articolo 14 non è autonoma (§ 9 della parte "In diritto"); in altre parole, la Corte esamina sempre l'art.14 in combinato disposto con altri articoli della Convenzione. La giurisprudenza è costante sul punto, ribadita di recente anche in *Ströibe e Rosalind c. Danimarca* 2 feb 2021 § 127.
- ¹⁷ Da ultimo, *Landi v. Italy* (application n. 10929/19) in cui l'art. 14 è utilizzato insieme all'art. 2 (right to life). Spesso la violenza domestica è considerata una violazione dell'art.

In realtà, qualche *deficit* di efficacia è dovuto anche al fatto che l'Italia non ha ancora ratificato il Protocollo 12 della Convenzione, che all'art. 1 estende la portata della tutela dalla discriminazione a "ogni diritto previsto dalla legge", introducendo così un divieto generale di discriminazione e un "diritto autonomo" a non essere discriminati.¹⁸ D'altra parte, però, c'è un aspetto processuale che rafforza la tutela del soggetto discriminato: l'onere della prova, spetta allo Stato membro della Convenzione, che deve convincere la Corte EDU che la discriminazione non ha avuto luogo e non è il ricorrente, la vittima, a dover dimostrare invece la consistenza della discriminazione.

Il principio di antidiscriminazione è stato poi ulteriormente sviluppato e reso giuridicamente vincolante sia dall'art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE, 2009), che prevede una serie di politiche attive contro le discriminazioni, sia dal Capo III della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, in particolare dagli artt. 21 e 23 sul divieto di discriminazioni e sulla parità di genere. È sulla base di questi principi cardine che si è riusciti a dare seguito a una serie di direttive da parte dell'Unione europea, come la n. 2012/29, che include nei reati che definiscono la violenza di genere la tratta delle donne, la schiavitù femminile, ma anche i matrimoni forzati e lo stupro coniugale.

9.4. La violenza di genere: definizioni e tutele

L'espressione violenza di genere accomuna un gran numero di comportamenti dovuti a molteplici fattori: secondo alcune studiose ciò è dovuto a un'estremizzazione del modello capitalistico che falchia le componenti più deboli o più povere delle società e include perciò anche le donne;¹⁹ un altro aspetto riguarda il crescendo complessivo del tasso di violenza nelle nostre società, sempre più conflittuali e disuguali; non da ultimo, le stime colgono oggi forme di violenza nel passato non considerate, sicché si assiste a un incremento dei dati e dei

3 della Convenzione, quello che vieta i trattamenti degradanti e inumani, così di recente De Giorgi v. Italy (application n. 23735/19) e Scavone v. Italy (application n. 32715/19).

¹⁸ Savez crkava "Riječ života" e altri c. Croazia, 2010, § 103; Sejdić e Finci c. Bosnia- Erzegovina [GC], 2009, § 53.

¹⁹ La visione marxista della violenza è uno degli aspetti rilevanti della riflessione di S. FEDERICI (2020).

numeri complessivi, che non necessariamente coincidono con un aumento netto dei casi.²⁰

Nel tempo, infatti, il concetto di violenza si è esteso e comprende non più soltanto le violenze sul corpo, ma anche quelle psichiche e neanche questa inclusione, tuttavia, esaurisce l'intero novero delle violenze di genere, sebbene siano stati elaborati indicatori sempre più sofisticati capaci di far emergere comportamenti che riducono le donne a una soggezione economica, che comportano discriminazioni sul lavoro e che umiliano e degradano le donne anche professionalmente, ad esempio attraverso un linguaggio improprio quali le violenze e le molestie verbali, non meno incisive sull'identità e sulla percezione del proprio valore,²¹ lo *stalking*, il *revenge porn* e la violenza assistita,²²

²⁰ L'art. 11 della Convenzione di Istanbul (2011) prevede anche un obbligo da parte degli Stati contraenti di raccogliere dati su ogni tipo di violenza di genere. A tale scopo provvede l'Istat che ha di recente pubblicato dati e indicatori sul tema. Quanto all'Istituto nazionale di statistica, la l. n. 53 del 2022 ha potenziato la raccolta di dati statistici su questa specifica forma di violenza, includendo tra le fattispecie anche quella economica e ha previsto che la relazione annuale che l'Istituto di statistica è tenuto a presentare al Parlamento (ex art. 24 del d.lgs n. 322 del 1989), sia integrata da un report che contenga i dati sulla violenza di genere e sui centri antiviolenza. La legge prescrive anche un monitoraggio degli accessi in pronto soccorso e nelle strutture sanitarie delle donne che subiscono violenza (art. 4). È inoltre prevista una rilevazione dei dati da parte del Ministero della giustizia su alcuni aspetti della fattispecie di reato, tra i quali la relazione che intercorre tra vittime e autore del reato, la presenza o meno di figli durante il reato, poiché queste informazioni permettono anche di quantificare il numero delle vittime della cosiddetta violenza assistita, cui spesso i minori sono soggetti.

²¹ Il ruolo che il linguaggio assume nella violenza di genere è indirettamente analizzato da P. RICOEUR (1974), che riconosce alle parole la funzione di categorie identitarie, e da S. ŽIŽEK (2008), che suggerisce di guardare lateralmente la violenza, attraverso le espressioni che "alludono" ad essa. Sulla specifica questione della violenza verbale di genere, P. EASTEAL, L. BARTELS, S. BRADFORD (2012); L. COATES (1996). La stessa Corte Edu nella sentenza J.L. c. Italia (27 maggio 2021) ha condannato il nostro Paese per il "linguaggio colpevolizzante e moralizzante" utilizzato in una sentenza di assoluzione per il reato di violenza sessuale di gruppo.

²² L'approvazione della l. n. 69 del 2019 (il cosiddetto codice rosso) ha esteso il novero dei reati e delle tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica. Una ulteriore estensione delle tutele rivolte alle vittime di violenza domestica e di genere è stata adottata con la l. n. 134 del 2021. Sui reati di *stalking* dopo l'entrata in vigore del Codice rosso, O. LONGO (2015) e P. BRONZO (2011). Sul *revenge porn*, D. CITRON e M. A. FRANKS (2014). Sul tema della violenza assistita, si vedano J. LONG (2020) e R. RIBON (2020).

esistono altre forme di violenza recentemente riconosciute dalla Convenzione di Istanbul, tra le quali si possono ricordare gli aborti forzati e le sterilizzazioni senza consenso (art. 39), ma sussistono ancora violenze che il diritto non considera ancora come fattispecie di reato perché sono più subdole e tra queste si ricordano fenomeni quali il controllo della gravidanza da parte dei partners a insaputa delle donne.²³ Solo di recente e grazie al diritto internazionale e sovranazionale,²⁴ sono state contemplate altre fattispecie di reato: il Trattato sulla corte penale internazionale ha introdotto sanzioni per gli stupri etnici e insieme alla Convenzione di Istanbul condanna le sterilizzazioni forzate, che spesso sono state frutto di politiche statali a fini eugenetici sulle donne disabili o su donne di alcune minoranze etniche e sono ora considerate crimini di guerra.²⁵

L'importanza di una cultura dell'eguaglianza: dal codice Rocco al riconoscimento della pari dignità sociale.

Il diritto è immerso nel suo tempo e ne rappresenta una concreta realizzazione. Per questo ha legittimato per secoli il potere degli uomini sulle donne e la subalternità di queste ultime, considerate cittadine con minori diritti, che in Italia conquistano la piena capacità giuridica soltanto nel 1919, quando è stato abrogato l'art. 134 del codice civile del 1865, che prevedeva l'autorizzazione espressa del marito (che poteva sempre revocarla) per donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere e riscuotere capitali e per stare in giudizio relativamente a tali atti. Quella minorità delle donne in campo economico, allora legittimata dalla legge, oggi assume i contorni di una violenza economica, che solo in tempi recenti è stata definita tale e consiste

²³ I primi studi medici che hanno correlato le gravidanze forzate o il controllo delle gravidanze alla violenza di genere risalgono al 2010, sul punto E. MILLER et al., *Pregnancy coercion, intimate partner violence and unintended pregnancy*, in *Contraception*, 2010 316 e ss.

²⁴ L'8 marzo 2022 anche l'Unione europea ha pubblicato una proposta di direttiva 2022/0066 contro la violenza di genere e la violenza domestica.

²⁵ La Corte EDU ha ritenuto trattamenti inumani e degradanti le sterilizzazioni avvenute anche in tempi recenti su donne di etnia Rom. Le vittime hanno fatto ricorso contro la Slovacchia per violazione dell'art. 3 oltre che di altri Principi, tra i quali in forma sussidiaria anche l'art. 14: decisioni *V.C. c. Slovacchia*, *N.B. c. Slovacchia* ed *I.G. e altri c. Slovacchia*.

in una sottrazione di risorse finanziarie, favorendo o provocando la disoccupazione o la perdita del lavoro, l'impedimento a un'entrata finanziaria personale e impedendo che la donna possa usufruire autonomamente dei suoi beni (Colasurdo 2018). Molto spesso tali violenze sono messe in atto dal partner o avvengono all'interno della famiglia. Di conseguenza, si instaura un rapporto di dipendenza nociva che costringe le vittime a non poter interrompere questo tipo di relazione, non avendo gli strumenti indispensabili (denaro, indipendenza e forza psicologica) per una vita autonoma (Pezzini 2020).²⁶

Si pensi poi a forme assai disparate di violenza che generalmente sono perpetrate all'interno delle mura domestiche e riguardano anche l'istigazione a contrarre debiti, l'induzione alle dimissioni, che dipingono un quadro purtroppo più ricco di condizionamenti e pressioni emotive e culturali di quanto il diritto non rilevi e danno conto dei contesti poco sicuri nelle quali le donne spesso sono state costrette a muoversi, nella convinzione culturale di una inferiorità biologica che ha a lungo legittimato la minore capacità giuridica e la presunta incapacità ad autodeterminarsi.

In questo quadro culturale e normativo la 'violenza carnale' era considerata dal codice Rocco del 1930 un reato contro il buon costume e la morale pubblica e non un reato contro la persona, non un abuso contro la sfera psicofisica e la dignità di quest'ultima (Pezzini 2020). È solo con la l. n. 66 del 1996 che i reati di violenza sessuale sono assunti alla stregua di delitti contro la persona, perseguibili d'ufficio e la possibilità di movimenti e associazioni di costituirsi parte civile, fatto che riconduce il processo a un'attività non solo punitiva, ma come strumento di partecipazione e di riflessione per una comunità politica. La legge n. 66 del 1996 è il frutto della consapevolezza femminile, nasce da un'iniziativa parlamentare trasversale e dall'alleanza tra le deputate di tutti i gruppi parlamentari presenti nella XII legislatura. Si trattava di perseguire quelle finalità già tratteggiate dalla Piattaforma d'Azione approvata nella IV conferenza mondiale dell'ONU sulle donne nel settembre 1995, che ha rappresentato un testo politico di rilevanza mondiale. Quella legge del 1996 costituì un progresso

²⁶ Per superare questa condizione, di recente il Parlamento europeo è intervenuto adottando la risoluzione n. 274 del 5 luglio 2022, rivolta al superamento della povertà di genere, spesso concausa della violenza economica sulle donne.

fondamentale per garantire una tutela più stringente in tema di violenza e stupri sulle donne, cui hanno fatto seguito il codice sulla pari opportunità (d.lgs n. 198 del 2006), che prevede anche sanzioni per molestie varie e il cosiddetto codice rosso (l. n. 119 del 2013) conosciuto per aver introdotto il reato di femminicidio, molto criticata perché si sofferma più sulle sanzioni che sulla prevenzione.

Molestie, femminicidi e la radice comune della violazione della parità di genere.

Grazie all'art. 19 del TFUE e alla carta di Nizza, l'attività dell'Unione europea in favore della parità di genere ha conosciuto un incremento e una maggiore efficacia. Le previsioni in tema di parità hanno dato vita a un *corpus* di norme che costituiscono le basi di un diritto antidiscriminatorio, che consiste non solo in norme punitive, ma prescrive una serie di politiche e di comportamenti da adottare per il raggiungimento delle pari opportunità tra i sessi nella vita pubblica e nei luoghi di lavoro. A questo proposito, è intervenuta prima la direttiva 2002/73 CE sul pari trattamento in tema di accesso al lavoro attuata con il d. lgs n.5 del 2010, cui sono seguite diverse normative sovranazionali e nazionali fino al d.lgs. n. 198 del 2006, il codice delle pari opportunità, che ha operato un riassetto della normativa vigente e che disciplina anche le forme di discriminazioni fondate sul sesso. A tale proposito, il codice, in merito alle pari opportunità sui luoghi di lavoro, offre una definizione di discriminazioni (dirette e indirette) e di molestie e di molestie sessuali (artt. 25 e 26). Per molestie dirette si intende qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso. La discriminazione indiretta è invece da ricondurre a qualunque comportamento apparentemente neutro che possa però svantaggiare i lavoratori di un sesso rispetto agli altri. Le stesse molestie sono considerate delle particolari discriminazioni che mettono in atto comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo; le molestie sessuali consistono invece in quei comportamenti indesiderati a

connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Se è vero che tali norme si applicano con maggiore frequenza alle lavoratrici, i destinatari possono appartenere a qualunque genere discriminato. Lo stesso vale per le più specifiche molestie sessuali, classificate come comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Questi comportamenti assumono una specifica rilevanza se sono commessi nei luoghi di lavoro, perché s'instaura una forma di ricatto, lasciando intendere che il rifiuto alle *avances* comporti la perdita del posto di lavoro; in tal caso il reato contestato è quello di violenza privata. È sufficiente per integrare tale reato "qualsiasi comportamento o atteggiamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, finalizzato ad ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa".²⁷ Non è raro imbattersi nel reato di 'tentata' violenza privata, nei casi in cui il datore di lavoro prospetti alla lavoratrice di rientro dopo il periodo di maternità ricattandola prefigurando condizioni di lavoro degradanti nel caso in cui questa non accetti le condizioni imposte dalla società che possono prevedere la rinuncia all'astensione facoltativa *post-partum* e forzandone in qualche modo le dimissioni.²⁸ La l. n. 4 del 2021 ha autorizzato la ratifica da parte dell'Italia della Convenzione OIL sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019), che obbliga gli stati contraenti ad adottare leggi e regolamenti volte soprattutto a prevenire le discriminazioni e le violenze nel mondo del lavoro e a garantire l'effettività della tutela - anche giurisdizionale - e la riservatezza in caso di denunce.

²⁷ Cass., sez. V, Sentenza 24 febbraio 2017, n. 29261. Molestie sul lavoro: l'onere della prova si inverte se la molestia è presumibile in base ai "fatti" Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 15/11/2016 n° 23286.

²⁸ Cass., sez. V, Sentenza 30 aprile 2012, n. 36332.

È ancora una disparità di trattamento anche nei luoghi di lavoro alla radice della violenza di genere. Tale disparità è ancora più evidente nelle violenze domestiche e in quelle perpetrate dal partner. Il codice rosso prevede il reato e lo sanziona pesantemente, ma il fattore scatenante si eradica solo con una evoluzione culturale. L'Istat ha rivelato come le vittime della violenza di genere e dei femminicidi siano più di frequente straniere, costrette a condizioni di subordinazione, povertà e minori tutele soprattutto se prive del permesso di soggiorno che le costringe al silenzio e all'invisibilità. Il fenomeno dell'intersezionalità è assai presente in queste specifiche forme di violenza, nelle quali le difficoltà si cumulano ed essere donna, immigrata e povera così come essere donna in contesti di guerra o di pandemia, comporta un *surplus* di violenze e una incidenza maggiore rispetto a chi vive una sola di queste condizioni.²⁹ Di questo si occupa la Convenzione di Istanbul che prevede una specifica protezione per le migranti estesa a coloro che sono prive di documenti e alle donne richiedenti asilo, due categorie particolarmente soggette a violenze di genere. Per questi soggetti estremamente deboli la Convenzione mira ad accordare l'eventuale *status* di residente, indipendente da quello del coniuge o del partner, se si appura una violenza di genere, che è peraltro riconosciuta come una forma di persecuzione (ai sensi della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati) che vieta il respingimento per le donne vittime di violenza.

Se da una parte esiste la violenza nei luoghi di lavoro, quella domestica è più difficile da stanare. Può connotarsi in varie forme, la più grave è senza dubbio il femminicidio. Il termine è stato coniato dalla sociologa e antropologa Marcela Lagarde (1990) ed in verità esprime una vasta gamma di violenza contro le donne che vanno dai maltrattamenti alla violenza fisica e psicologica e comprende anche le molestie sessuali. È il termine "*femicidio*" quello più idoneo a descrivere il reato di omicidio nei confronti di una donna in quanto tale e per questioni legate al genere. Tuttavia, ormai il primo ha prevalso e descrive il reato più grave, anche se altre terminologie hanno espresso in modo efficace la questione culturale e identitaria che è sottesa a questi particolari omicidi: Tamara Pitch (2008) ha coniato il termine "*ginocidio*" che descrive in modo

²⁹ Si tratta di discriminazioni multiple che agiscono simultaneamente aggravando i fenomeni di discriminazione e le diseguaglianze, si veda K. CRENSHAW (1989, 2017) e A. LORENZETTI (2021).

efficace la violenza maschile nei confronti delle donne. Il codice rosso contempla questo reato, anche se le sanzioni previste non hanno inciso nella diminuzione di queste forme di violenza estrema, che spesso rivela una relazione stretta tra la vittima e il suo assassino. Sovente è proprio la conquista o la tentata conquista da parte della donna di un'autonomia all'interno della coppia che scatena la violenza ed esprime la fragilità di alcuni modelli culturali maschili.

La soluzione tra diritto e cultura.

La violenza di genere si nutre di discriminazioni e di fattori culturali che devono essere rimossi. È generata anche dalla percezione che gli uomini hanno del genere femminile, costruita su immagini, campagne pubblicitarie e persino manuali scolastici che restituiscono stereotipi nei quali le figure femminili oscillano tra l'essere oggetti del desiderio e gli angeli del focolare. A ciò si aggiungono oggi il web facilita l'attuazione di alcuni reati nei confronti delle donne, si pensi al *revenge porn* o alla violenza verbale. La rete consente una diffusione più capillare della pornografia, che spesso ha come oggetto la donna e la sua sessualità, anche se il fenomeno non è recente ed è da tempo al centro della riflessione delle giuriste più attente (Mac Kinnon 1987). Nemmeno la prostituzione è un fenomeno nuovo, ma di recente la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte costituzionale italiana sono tornate sulla questione fornendo interpretazioni contrastanti: per la Corte di Lussemburgo la prostituzione è un'attività professionale e - a certe condizioni - può considerarsi una libertà di scelta delle donne, uno strumento di autodeterminazione.³⁰ La Consulta ha invece sottolineato come spesso prevalga lo sfruttamento che esiste nella prostituzione e ha ricordato come in un ordinamento democratico, la libera auto-determinazione non deve e non può spingersi fino alla violazione della dignità umana.³¹

Il diritto se da una parte è il risultato di un'evoluzione culturale in atto, dall'altro può farsi anche promotore del cambiamento: la

³⁰ Corte di Giustizia, Sentenza 20 novembre 2001, causa C-268/99.

³¹ Sent. n. 14 del 2019 sul caso delle escort di Tarantino.

Convenzione di Istanbul del 2011 prevede sanzioni, ma anche una serie di strumenti conoscitivi dei fenomeni violenti con la finalità di modificare in un momento successivo alcune tendenze. La previsione di “Evaluation report”, (l’ultimo risale al 2020), che consiste in una sorta di osservatorio composto da esperte (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence, GREVIO), le quali redigono per ogni Paese una relazione contenente le misure legislative o di altra natura volte a prevenire o combattere le violenze di genere e le violenze domestiche, aiuta alla comprensione del fenomeno e fornisce elementi utili per analizzare il tipo e la quantità di violenze presenti sulle donne nei Paesi che hanno ratificato la Convenzione. L’ONU ha lanciato tra le sfide dell’agenda 2030 anche quella dell’egualianza tra i sessi e monitora costantemente la condizione femminile predisponendo una serie di database previsti dalla CEDAW.

Da parte sua l’Italia ha istituito una Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere,³² che ha tra i suoi compiti istituzionali quello di “monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, [...] e di accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti” (articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*)).

Conoscenza e condivisione del fenomeno, contrasto, ma soprattutto prevenzione - attraverso un potente lavoro culturale - costituiscono gli strumenti idonei per porre fine a quella disuguaglianza nei rapporti tra uomo e donna, che è alla base della violenza di genere.

³² Delibera del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018, *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2018.

Bibliografia

- BUTLER, J., *Fare e disfare il genere*, Milano, Mimesis, 2014.
- BRONZO, P., *Misure cautelari penali e reati familiari*, in *Trattato di diritto penale*, vol. X - Reati contro la famiglia, Napoli, E.S.I., 2011, pp. 727-769.
- BUTLER, J., *Questioni di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*, Roma-Bari, Laterza, 2013.
- CAVARERO, A., *Thinking Difference*, in *Symposium: A Quarterly Journal in Modern Literatures*, 49(2), 1995, pp. 120-129.
- CISLAGHI, E., *Genere: storia di un concetto*, in B. PEZZINI, (a cura di), *La costruzione del genere. Norme e regole*, Bergamo, Bergamo University Press, 2012, pp. 75-98.
- CITRON, D., FRANKS, M. A., *Criminalizing Revenge Porn*, in *Wake Forest Law Review*, 49, 2014, pp. 345-391.
- COATES, L., *Women Talk*, Oxford, Blackwell, 1996.
- COLASURDO, C., *La violenza economica sulle donne come paradigma della violenza conservatrice. Un punto di vista sulla sentenza di Cassazione n. 11504 del 10 maggio 2017, in tema di assegno divorzile*, in A. SIMONE, I. BOIANO, (a cura di), *Femminismo ed esperienza giuridica. Pratiche. Argomentazione, Interpretazione*, Roma, Edizioni Efesto, 2018, pp. 125-143.
- CONVENZIONE DI ISTANBUL, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, 2011.
- CRENSHAW, K., *Demarginalizing the intersection of race and sex: a black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics*, in *The University of Chicago Legal Forum*, 1, 1989, pp. 139-167.
- CRENSHAW, K., *On Intersectionality: Essential Writings*, New York (NY), The New Press, 2017.
- DI MARTINO, A., *Pensiero femminista e tecnologie riproduttive. Autodeterminazione, salute dignità*, Milano, Mimesis, 2020.
- DOLSO, G.P., SPITALIERI, F., *Sub art. 14 (divieto di discriminazione)*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, G. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Cedu*, Padova, Cedam, 2012, pp. 518-540.

- EASTEAL, P., BARTELS, L., BRADFORD, S., *Language, gender, and 'reality': Violence against women*, in *International Journal of law, crime and justice*, 40(4), 2012, pp. 324-337.
- FEDERICI, S., *Calibano e la Strega. Le donne, il corpo e l'accumulazione originaria*, Milano, Mimesis 2015.
- FEDERICI, S., *Genere e Capitale. Per una rilettura femminista di Marx*, Roma, Derive e Approdi, 2020.
- IRIGARAY, L., *Etica della differenza sessuale*, Milano, Feltrinelli, 1984.
- IRIGARAY, L., *Il tempo della differenza. Diritti e doveri civili per i due sessi. Per una rivoluzione pacifica*, Roma, Editori Riuniti, 1989.
- IRVING, H., *Gender, and the Constitution. Equity and Agency in comparative constitutional design*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
- LAGARDE, M., *Los cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas y locas*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1990.
- LONG, J., *La "violenza assistita intrafamiliare": un'introduzione*, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI, *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso. Itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 65-79.
- LONGO, O., *Il delitto di stalking tra profili criminologici e nodi irrisolti: Corte Cost. 172/2014 e successiva giurisprudenza di legittimità*, in *Giurisprudenza penale*, 2015, pp. 1-31.
- LORENZETTI, A., *Genere e condizioni di vulnerabilità nell'emergenza: l'inesorabile emersione di una doppia marginalità*, in E. CATELANI, M. D'AMICO, (a cura di), *Effetto Covid. Donne: la doppia discriminazione*, Bologna, Il Mulino, 2021, pp. 57-71.
- LORENZETTI, A., *La violenza contro le donne come fenomeno giuridico complesso*, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI, *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso. Itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 33-63.
- MAC KINNON, C., (a cura di), *Gender in Constitutional Law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2018.
- MAC KINNON, C., *Women's Lives in Men's Courts: Briefs for Change*, NY, Twelve Tables Press, 2022.
- MACKINNON, C., *Feminism unmodified: discoursed on Life and Law*, Cambridge (MA), London (UK), Harvard University Press, 1987.
- MAESTRI, G., *Genere (diritto costituzionale italiano)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Milano, Wolters Kluwert, 2021, pp. 185-206.
- MANENTE, T., *La pratica femminista del processo penale*, in A. Simone, I. Boiano, *Femminismo ed esperienza giuridica. Pratiche. Argomentazioni, interpretazione*, Roma, edizioni Efestò, 2018, pp. 75-89.
- MILLER, E., DECKER, M. R., MCCAULEY, H. L., TANCREDI, D. J., LEVENSON, R. R., WALDMAN, J., SCHOENWALD, P., SILVERMAN, J. G., *Pregnancy coercion, intimate partner violence and unintended pregnancy*, in *Contraception*, 81(4), 2010, pp. 316-322.

- MURARO, L., *Tre lezioni sulla differenza sessuale e altri scritti*, Salerno, Orthotes, 2011.
- PEZZINI, B., *L'uguaglianza uomo-donna come principio anti-discriminatorio e come principio antisubordinazione*, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI, (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, Vol. III – Dei diritti e dell'eguaglianza, Napoli, Jovene, 2009, pp. 1141-1175.
- PEZZINI, B., *Il diritto e il genere della violenza: dal codice Rocco al codice rosso*, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI, (a cura di), *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso. Itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 1-21.
- PEZZINI, B., LORENZETTI, A., *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso. Itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*, Torino, Giappichelli, 2020.
- RIBON, R., *I "luoghi" della violenza: la famiglia. Il caso della violenza assistita*, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI, *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso. Itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 81-93.
- RICOEUR, P., *Violence and Language*, in *Political and Social Essays*, Athens (OH), Ohio University Press, 1974.
- SCALES, A. C., *Towards a feminist jurisprudence*, in *Indiana Law Journal*, 56(3), 1980-81, pp. 375-444.
- SORRENTI, G., *Il principio di eguaglianza nella Cedu e le sue ricadute interne*, in *Rivista AIC*, 2, 2022, pp. 1-30.
- PITCH, T., *Qualche riflessione attorno alla violenza maschile contro le donne*, in *Studi sulla questione criminale*, 3(2), 2008, pp. 7-13.
- VOJDIK, V. K., *Conceptualizing Intimate Violence and Gender Equality: A Comparative Approach*, in *Fordham International Law Journal*, 31(2), 2008, pp. 487-527.
- ŽIŽEK, S., *Violence: Six Sideways Reflections*, London, Profile Books, 2008.

10. Le misure penali di protezione contro la violenza di genere

Pasquale Bronzo

Abstract: Il contributo ricostruisce l'apparato normativo riguardante la protezione delle vittime della violenza di genere attraverso l'intervento del giudice penale, che dopo vari aggiustamenti costituisce un vero e proprio microsistema cautelare, analizzandone peculiarità e profili critici.

Parole chiave: stalking; violenza; misure cautelari; ordine di allontanamento; divieto di avvicinamento.

Il gravissimo fenomeno della violenza di genere ha rappresentato una sfida anche per il nostro legislatore penale rivelando chiaramente l'incapacità dei nostri tradizionali meccanismi penali a fornire risposte adeguate a questo tipo di comportamenti antisociali. Inoltre, l'esperienza degli ultimi decenni ci ha dimostrato anzitutto che, in riferimento ai fatti reato riconducibili a questo fenomeno rivestono grande rilievo, e una importanza almeno pari a quella dell'intervento *punitivo* gli interventi giudiziari *preventivi*, ossia quelli diretti ad evitare o quanto meno a ridurre il rischio della continuazione o della reiterazione dei comportamenti illeciti. Per almeno due motivi.

Primo: la "violenza di genere" - termine col quale sono convenzionalmente indicate tutte quelle forme di violenza, psicologica e fisica, che riguardano persone discriminate in base al sesso - si inverte in reati "predatori", nei quali cioè la vittima rappresenta il bersaglio diretto e necessario dell'azione delittuosa.

Secondo: le condotte aggressive o persecutorie che si manifestano inizialmente in forme lievi ma che poi evolvono - più o meno rapidamente e in modo spesso difficilmente prevedibile - in episodi più gravi, anche gravissimi.

Per questi motivi, la sanzione penale, che è necessariamente applicata all'esito di un processo e con tutte le garanzie difensive allo stesso connesse, rappresenta una risposta del tutto insoddisfacente dal particolare punto di vista della prevenzione speciale e della tutela delle persone offese.

Ciò è vero soprattutto nella fase (non breve nel nostro sistema) delle indagini preliminari, che precede e prepara il giudizio penale: il periodo immediatamente successivo alla denuncia da parte della persona oggetto delle condotte violente o aggressive è quello in cui la vittima risulta maggiormente esposta a pericolo.

È risultata presto imprescindibile l'elaborazione di un sistema di tutela che garantisca, laddove necessario, l'adozione - nel più breve tempo possibile - di provvedimenti "protettivi", al fine di impedire il perpetuarsi delle condotte e il loro progredire verso forme sempre più lesive della libertà, della incolumità fisica e della vita della persona o delle persone che ne sono bersaglio.

Le misure cautelari penali tradizionali si sono rivelate all'uopo assolutamente inappaganti: la misura della custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.) - la più restrittiva tra quelle previste dal codice, ammessa solo in relazione ai reati più gravemente puniti - qui è tendenzialmente inapplicabile perchè le condotte in questione iniziano spesso in forma blanda, e si concretizzano, in una prima fase, in illeciti minori, blandamente lesivi (cd. "reati-spia).

A volte la custodia carceraria risulta, al contrario, sproporzionata, in quanto affittiva oltre necessità, e quindi contraria al principio generale del minimo sacrificio alla libertà personale di chi, essendo ancora da giudicare, viene presunto innocente dalla legge.

Eppure, spesso la restrizione domiciliare non era utilmente impiegabile (si pensi alle condotte perpetrate nell'ambito familiare) e l'obbligo o il divieto di dimora in uno o più determinati comuni (art. 283 c.p.p.), è un provvedimento per un verso facilmente assai facilmente eludibile, per altro verso sproporzionato nell'afflittività, quando comporta la perdita del lavoro.

Così, ormai venti anni fa, è stata creata dal legislatore - dapprima per la fenomenologia degli "abusi familiari" e qualche tempo dopo anche per le "violenze di genere" - una tipologia di provvedimenti restrittivi nuova e differente rispetto a quelle previste dal nostro codice.

Provvedimenti che sanno essere, da un lato, più efficaci dal punto di vista preventivo e dall'altro più rispettosi del principio di proporzione e di minimo danno alla libertà personale: possiamo definirle misure cautelari 'a tutela dell'offeso', in quanto essenzialmente funzionali alla protezione della (ipotetica) vittima del reato per il quale si procede rispetto al rischio della futura commissione di delitti della stessa indole.

In queste misure l'effetto preventivo è affidato a situazioni coattive che non sono custodiali, né sono di confinio assoluto, ma che consistono in divieti di accesso a specifici luoghi o di divieti di avvicinamento ad altrettanto specifici luoghi o persone: il pericolo cautelare viene dunque neutralizzato senza interventi detentivi.

Questa implementazione del sistema cautelare penale si è snodata negli anni attraverso diverse tappe.

Nel 2001, grazie ad una legge che si preoccupava dei fenomeni di violenze e abusi domestici,¹ ha fatto la sua comparsa nell'ordinamento italiano un'ulteriore tipologia di misura cautelare penale, ispirato ai *restraining orders* delle legislazioni d'oltreoceano, e denominato "allontanamento della casa familiare" (art. 282-*bis* c.p.p.) attraverso al quale può essere ingiunto alla persona sottoposta a procedimento penale l'allontanamento dall'abitazione, oltre all'eventuale divieto di avvicinamento a determinati luoghi frequentati dalla persona offesa dal reato. Nello stesso intervento, è stata prevista una misura accessoria, rappresentata dall'eventuale ordine di pagamento di un assegno a favore dei conviventi che per effetto della misura cautelare, rischiano di rimanere privi di sostentamento; una disposizione che punta a promuovere le denunce, spesso non presentate anche per il timore che la crisi conseguente all'attivazione del procedimento penale conduca all'inadempimento, da parte del familiare denunciato, dei propri obblighi di mantenimento (eventualità tutt'altro che remota, specie quando al maltrattamento personale si sommano forme di violenza "economica").

In una successiva novella² - contestuale all'introduzione nel codice penale del reato di *stalking* ("atti persecutori": art 612-*bis* c.p.) - è stata introdotta una nuova misura cautelare (meglio, una variante della misura introdotta nel 2001), adatta alla tutela della vittima di reati predatori

¹ Legge 4 aprile 2001, n. 154 «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari».

² Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori».

commessi al di fuori di un ambito familiare, il “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” (art. 282-ter c.p.p.), che consiste nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’offeso o congiunti, nell’eventuale obbligo di distanza dai luoghi *de quibus*, nell’obbligo di distanza dalla persona dell’offeso e dei suoi congiunti.

Poiché in queste misure i contenuti prescrittivi vengono ‘costruiti’ dal giudice in base alle peculiarità del caso concreto, la loro afflittività può essere accuratamente dosata, così da ridurre al minimo l’impatto sul prevenuto, il quale resta libero di lavorare, di continuare la propria vita sociale, di aver cura dei figli, di mantenere vive, per quanto possibile, le relazioni con la famiglia. L’adattabilità del vincolo propizia, dunque la minima lesività della misura (non solo quanto ad impatto sulla libertà dell’indagato, ma in relazione alle ripercussioni dell’intervento giudiziario sulla vita del nucleo familiare coinvolto nel reato), come del resto richiede il nostro sistema per le persone che sono sempre assistite dalla presunzione di non colpevolezza fino all’accertamento penale definitivo.

E tuttavia, proprio questa adattabilità alla concreta situazione di pericolo, che è il miglior pregio di queste misure, è anche un elemento di problematicità, per il delicato rapporto che questa duttilità presenta rispetto al principio di legalità, secondo cui la libertà delle persone può essere limitata dalle pubbliche autorità solo nei modi previsti dalla legge.

In virtù della riserva di legge stabilita dall’art. 13 della Costituzione in materia di limitazioni della libertà, il giudice penale è abituato a maneggiare misure ‘interamente predeterminate’, che generalmente non necessitano di integrazioni prescrittive o, al più vanno integrate per aspetti marginali, nelle misure in questione al giudice è invece assegnato il compito di riempire la misura di quelle prescrizioni che servono a raggiungere l’obiettivo cautelare, limitando contemporaneamente le conseguenze negative della misura stessa. È il giudice che deve scegliere tra l’allontanamento dalla casa familiare e un divieto di avvicinamento a luoghi determinati, oppure a determinate persone; per quanto riguarda i ‘luoghi’ deve scegliere, tra un divieto di avvicinamento ‘generico’ ed un obbligo di mantenere una determinata distanza; deve coordinare obblighi e divieti con le esigenze di vita dell’indagato, eventualmente stabilendo deroghe.³

³ La scarsa descrizione normativa dei contenuti è al limite della compatibilità con l’art. 13 della nostra Costituzione nella misura in cui questa previsione ammette

Poiché sia l'efficacia che l'adeguatezza di queste misure sono fortemente condizionate dal modo in cui esse vengono forgiate nel caso concreto, è particolarmente importante l'esatta comprensione delle dinamiche alla base del fatto-reato, sulle quali il provvedimento va modellato. Ciò impone agli organi inquirenti - polizia giudiziaria, p.m. - il particolare sforzo di registrare oltre agli elementi fattuali rilevanti per la verifica dei presupposti applicativi della misura, informazioni che solitamente sono ininfluenti in sede cautelare: situazioni locali e abitudini di vita riguardanti l'indagato, l'offeso, i familiari di quest'ultimo o le persone in qualche modo a questi vicine. Viene richiesto dunque, a chi istruisce e prepara e a chi adotta il provvedimento, un singolare impegno di diligenza.

Possiamo dire che le misure in discorso sono straordinariamente impegnative da due punti di vista: *a)* in primo luogo l'impegno riguarda la valutazione dei fatti in corso di indagine (e dunque l'esistenza di una situazione di pericolo) anche se questo è un profilo importantissimo di delicatezza, come per tutti i reati che tendenzialmente non hanno prove testimoniali: relazioni interpersonali e mura domestiche spesso fanno da schermo a condotte persecutorie ed abusi (il che richiede preparazione specifica negli operatori dalle forze di polizia alla Procura); *b)* in secondo luogo, per queste misure è impegnativo anche il confezionamento della protezione in concreto più adatta a fronteggiare il pericolo con la maggior efficacia e il minore effetto afflittivo possibili.

La massima accuratezza è necessaria anche perché per la raccolta delle informazioni necessarie la fonte privilegiata e spesso unica è rappresentata dalla persona offesa, il cui apporto diventa decisivo nella determinazione del grado di sacrificio della libertà del prevenuto. Ciò impone nelle autorità pubbliche l'accuratezza necessaria ad escludere che timori e suggestioni ingigantiscono i dati oggettivi di pericolo, e l'eventualità che l'offeso trasferisca nella dinamica cautelare sentimenti di astio o risentimento, specie se il procedimento penale e l'intervento cautelare si intersecano con procedimenti di separazione personale tra coniugi.

restrizioni non solo nei casi legislativamente definiti, ma anche soltanto nei modi dalla legge stabiliti: in questo caso gli aspetti modali della restrizione sono in gran parte rimessi al giudice.

Quando le politiche di prevenzione richiedano, come nella materia in discorso, valutazioni riguardanti “persone” quanto e più che “fatti”, un ordinamento penale liberale esige ogni accorgimento utile ad escludere valutazioni presuntive e stereotipate.

Risultano importanti quegli “elementi a favore dell'imputato” che il pubblico ministero, in generale, non deve mai mancare di produrre al giudice unitamente alla richiesta cautelare: ad esempio, dati che escludono la presenza abituale della vittima in determinati luoghi, che si vogliono interdetti al presunto molestatore, a smentita delle originarie affermazioni di questa, in ipotesi largheggianti, anche inconsapevolmente, o vessatorie. Avrebbe probabilmente giovato alla corretta applicazione delle misure in parola l'introduzione un sistema di “contraddittorio preventivo” che consenta al giudice di emettere il provvedimento restrittivo dopo aver ascoltato, tutte gli interessati messi a confronto (qui l'indagato, il p.m., le persone offese)

Nell'applicazione di queste nuove tipologie cautelari, la partecipazione degli interessati alla definizione dei contenuti concreti della misura avrebbe agevolato il raggiungimento del miglior effetto preventivo col minor sacrificio alla libertà personale e con la minor compromissione della vita familiare. Un simile schema procedimentale, che del resto il legislatore ha adottato per l'ordine protettivo civilistico (l'art. 736-*bis* del codice di procedura civile prevede che l'ordine di protezione sia adottato dal giudice civile “sentite le parti”, salvo che nei casi urgenti) non è stato invece previsto per l'omologo rimedio penale, nonostante fosse qui assente l'unica seria controindicazione del contraddittorio anticipato nel procedimento cautelare penale, costituita dal rischio di fuga e dalla conseguente necessità di coercizioni precautelari.

Un'apposita udienza preliminare all'adozione della misura avrebbe costituito anche una preziosa occasione di ricomposizione del conflitto tra indagato e persona abusata, i quali, sussistendone le condizioni, potrebbero essere avviati dal giudice verso organi di mediazione, così rispondendo alle sollecitazioni – di cui si dirà oltre - alla valorizzazione degli spazi della mediazione e di giustizia riparativa. La tempistica sarebbe, in effetti, favorevole poiché l'iniziativa interverrebbe in un momento prossimo al fatto, quando i rapporti familiari potrebbero essere ancora non eccessivamente degradati, e i conflitti interpersonali non ancora radicalizzati.

Alla luce di quanto fino a qui osservato, sembra lecito affermare che la scarsa tipizzazione normativa dei contenuti vada ‘compensata’ da una applicazione giudiziale particolarmente attenta e rigorosa (non soltanto, ma anche) nel confezionare le misure.

Accade spesso che le autorità giudiziarie difettino sia nelle valutazioni sub *a*), quando non riescono ad intercettare per tempo le situazioni di concreto pericolo, sia in quelle sub *b*) quando non pongono la cura necessaria a costruire misure restrittive adeguate e proporzionate.

Spesso i giudici non si sforzano granché di sagomare la misura sulla concreta situazione di pericolo vietano l’avvicinamento “a tutti i luoghi frequentati abitualmente” dall’offeso, senza alcun’altra specificazione, o impongono al prevenuto un obbligo di tenere una distanza determinata anche “in caso di incontro occasionale”. La Corte di Cassazione tende a censurare questi provvedimenti perché un divieto di avvicinamento a *tutti* i luoghi frequentati dalla vittima del reato finisce per costituire un obbligo generico la cui concreta ampiezza verrebbe di fatto a dipendere dal comportamento dell’offeso. Un simile provvedimento, in primo luogo, non rispetterebbe “il contenuto legale” del divieto che consente infatti di interdire luoghi, “determinati”, che siano abitualmente frequentati dall’offeso, con chiara esclusione di quelli nei quali la presenza dell’offeso dovesse essere sporadica, occasionale, casuale, e che di conseguenza non sarebbero in alcun modo predeterminabili nel provvedimento restrittivo. Inoltre solo con l’indicazione specifica il provvedimento assume una conformazione che ne permette l’esecuzione e consente il controllo dell’osservanza alle prescrizioni.⁴

Ecco perché la nostra Corte suprema, in una sentenza resa a Sezioni unite⁵ ha affermato che, mentre il giudice che ritenga adeguata la sola misura dell’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa può limitarsi ad indicare tale distanza, nel caso in cui, al contrario, disponga, anche cumulativamente, il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall’offeso oppure l’obbligo

⁴ L’indeterminatezza, quando giunga a rendere difficile al prevenuto la rappresentazione delle condotte che gli vengono vietate, stride col sistema che prevede per i trasgressori ai provvedimenti *de libertate* la possibilità di inasprimenti del trattamento cautelare, fino al carcere o al cumulo di più misure. Queste conseguenze, di natura *lato sensu* sanzionatoria, rischiano di essere collegate a violazioni del tutto incerte.

⁵ Cass., sez. un., 29 aprile 2021, n. 39005, in *Sistemapenale.it* 16 marzo 2022.

di distanza dai medesimi luoghi, allora deve indicarli specificamente.⁶

Insomma, è necessaria prudenza *applicativa*. Quanto all'altro profilo di criticità, relativo alla capacità di intercettare le situazioni di pericolo (le valutazioni sub b prima citate) è intervenuto il legislatore, più volte, perché il problema è anche *normativo*.

Una tappa del percorso di implementazione della disciplina – nella prospettiva della rapidità di intervento – è rappresentata dal decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, che ha introdotto nel nostro codice di procedura penale (art. 384-bis c.p.p.) unitamente all'arresto in flagranza di reato e alla detenzione, una nuova misura “precauzionale”, cioè una misura provvisoria che può essere adottata dalle forze dell'ordine e previa convalida giudiziario entro 96 ore – denominato “allontanamento urgente della casa familiare”, che consente una tutela molto precoce, seppur temporanea, che può essere adottata già dalla polizia giudiziaria senza attendere l'intervento del magistrato del pubblico ministero. Nelle situazioni di violenza domestica, previa autorizzazione del Pubblico Ministero (scritta, ma anche orale e confermata per iscritto), le forze dell'ordine possono disporre l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

Si deve però al pungolo del diritto sovranazionale la legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. “*Codice Rosso*”), una ben più importante messa a punto di quello che è ormai diventato un vero e proprio “microsistema” di protezione giudiziaria delle vittime di violenza di genere⁷. Almeno due gli eventi rilevanti. Primo: il 7 aprile 2011 il Comitato dei Ministri

⁶ Il fatto che l'obbligo di tenersi distante da una persona implica un vincolo che è “mobile” perchè dipende dai movienti della persona, non rende superflua la specificazione dei luoghi se il vincolo restrittivo si riferisce invece a luoghi, in quanto mentre nel caso di obbligo di tenersi a distanza di una persona i luoghi frequentati dalla stessa risultano vietati solo se la persona protetta vi si trova, nel secondo caso, ossia quando il vincolo riguarda direttamente i luoghi, questi ultimi risultano vietati in modo permanente, a prescindere dalla circostanza che la persona vi si trovi effettivamente o no.

⁷ Non è il primo effetto degli stimoli del diritto sovranazionale: col decreto legislativo 11 febbraio 2015 n. 9 l'Italia – recependo la Direttiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo normativa sul cd “ordine di protezione europeo” – si è dotata di un apposito congegno di cooperazione giudiziaria internazionale: l'autorità giudiziaria di uno Stato membro, in cui è stato emesso un provvedimento di tutela di una persona offesa da reato, può adottare – su richiesta della persona in pericolo che intenda trasferirsi in un altro Stato dell'Unione – un provvedimento che consenta all'autorità di quest'ultimo di continuare a tutelare la persona nel territorio di appartenenza.

del Consiglio d'Europa ha adottato la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cd. Convenzione di Istanbul),⁸ il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La Convenzione stabilisce l'obbligo per le Parti di adottare normative che permettono alle vittime di ottenere giustizia, nel campo civile, e compensazioni, in primo luogo dall'offensore, ma anche - si noti - dalle autorità statali, se queste non hanno messo in atto tutte le misure preventive e di tutela volte ad impedire la violenza. Secondo: nel 2017 la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per non aver agito con sufficiente tempestività nel proteggere una donna e il suo bambino dagli atti di violenza domestica perpetrati dal marito e che hanno poi portato all'omicidio di il bambino e il tentato omicidio della moglie, che aveva chiesto misure urgenti per proteggere lei e i bambini. Erano trascorsi invece sette mesi prima che la polizia la sentisse la denunciante, e in quell'occasione la donna aveva ritrattato le accuse mosse contro il marito, che avevano portato alla successiva archiviazione del procedimento penale.⁹

La citata legge del 2019, preso atto della sperimentata scarsa efficacia di provvedimenti preventivi di tipo amministrativo e non giurisdizionale - come la diffida da parte del Questore,¹⁰ e la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza¹¹ - punta a migliorare, da un lato, la rapidità

⁸ La Convenzione è stata aperta alla firma di Istanbul, l'11 maggio seguente ed entrata in vigore il 1° agosto del 2014; l'Italia l'ha sottoscritta il 27 settembre 2012 e il Parlamento ha autorizzato la ratifica con la legge n.77/2013.

⁹ Corte Edu, 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, in *archivioidpc.dirittopenaleuomo.org*, 13 marzo 2017.

¹⁰ L'ammonimento del Questore, introdotto dal citato d.l. n. 11 del 2009 vuole essere stato introdotto sulla scorta della considerazione un eventuale procedimento penale, pur instaurato, potrebbe non essere sufficientemente rapido e, quindi, efficace ai fini della tutela della vittima. Si è voluto consentire un intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, più rapido ed elastico rispetto a quello dell'Autorità Giudiziaria.

¹¹ La legge 17 ottobre 2017, n. 161, di riforma del Codice antimafia, stabilisce che agli indiziati di stalking potranno essere applicate la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province; quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee può essere imposto all'indiziato di atti persecutori l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

dell'intervento protettivo (*l'escalation* delle aggressioni è solitamente molto rapido) e, dall'altro, l'efficacia della protezione. Essa stabilisce infatti che, acquisite notizie relative a reati di abuso intrafamiliare o di violenza di genere, le forze dell'ordine devono informare immediatamente il Pubblico Ministero anche oralmente, e il Pubblico Ministero, entro tre giorni dalla registrazione della notizia, deve ottenere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato il reato. È stata creata insomma una classe di reati – “da codice rosso”, appunto – in relazione ai quali l'intervento giudiziario deve avere cadenze particolarmente rapide.

Quanto all'efficacia della tutela, la legge ha preso atto della rilevante frequenza di trasgressione delle misure, connessa all'alto tasso di coinvolgimento emotivo che caratterizza questo tipo di comportamenti illeciti. Pertanto, per migliorare l'efficacia della protezione, essa ha istituito una speciale tipologia di reato per chi viola i provvedimenti in questione il quale quindi oggi non corre più solo il rischio di un inasprimento del vincolo cautelare ma anche di una nuova imputazione; ha stabilito la possibilità di verificare il rispetto della misura restrittiva attraverso lo strumento del braccialetto elettronico; ha stabilito che, in caso di condanna, la concessione della sospensione condizionale della pena¹² possa essere subordinata alla partecipazione da parte del condannato a percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica di soggetti condannati per stalking e altri reati a connotazione violenta, come i maltrattamenti in famiglia.

L'ultimo intervento di implementazione della disciplina si deve alla recente legge di riforma del processo penale che porta la firma della ministra della giustizia Cartabia (la legge 27 settembre 2021, n.134 contenente la delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari). Tra le modifiche

¹² Si tratta (art. 163 c.p.) di un beneficio ottenibile per condanne inferiori a due anni di reclusione (due anni e sei mesi se si tratta di persona minore dei 21 anni o maggiore dei 70) a meno che non sia già stato condannato a pena detentiva e non risulti delinquente abituale, professionale o per tendenza e sia ragionevole una prognosi favorevole circa il pericolo di reiterazione. Dopo un periodo di osservazione (cinque anni se la condanna è stata emanata per un delitto e di due anni se deriva da una contravvenzione) se il condannato non ha commesso un altro reato della medesima indole, la pena viene cancellata altrimenti il beneficio viene revocato e, dunque, si dovrà scontare.

apportate dalla riforma del processo penale, ne figurano alcune relative alla violenza domestica e di genere: si estende la portata delle norme introdotte con la legge sul “codice rosso” anche al tentato omicidio e, in generale, ai delitti commessi in forma tentata; si stabilisce l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza per chi violi le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Concludendo, va segnalato che, nonostante questo ormai articolatissimo sistema di tutele, la violenza contro le donne sia in aumento: c’è da augurarsi che sia anche l’effetto di una progressivamente migliore conoscenza delle norme di protezione e di una maggiore propensione alla denuncia, e che le situazioni di confinamento domestico imposte dall’emergenza sanitaria “Covid 19” ha avuto recentemente un impatto negativo. Ma non si può escludere che dinamiche sociali e interpersonali - che in questa sede non è possibile neppure sfiorare - facilitino un aggravamento del fenomeno che evidentemente né le restrizioni cautelari né la minaccia della condanna penale riesce ad arginare adeguatamente. La violenza di genere ci interroga, in effetti, sui limiti della giustizia penale punitiva - che arriva tardi, non sana i conflitti, né riesce a dare sollievo alle vittime - e sulla effettiva praticabilità di modelli di giustizia diversi da quella punitiva. In relazione ai reati in questione, è sempre più spesso in discussione la proficuità della sperimentazione - in tempi prossimi ai fatti e senza attendere la risposta penale - dello strumentario fornito dalla “giustizia riparativa” (*Restorative Justice*), un tipo di risposta al reato che non sostituisce quella sanzionatoria ma la affianca, così da raggiungere risultati che la prima assai spesso fatica a conseguire. La giustizia riparativa, considerando il reato in termini di danno alle persone, persegue la riparazione di questo tipo di conseguenze, prospettando il coinvolgimento attivo della vittima, dell’autore del reato e della stessa comunità nella ricerca di soluzioni atte a far fronte all’insieme di bisogni scaturiti del reato, attraverso forme di mediazione o di incontro.¹³

¹³ Secondo la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la giustizia riparativa consiste in qualsiasi procedimento “che permetta alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentano liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale” (in argomento cfr. G. MANNOZZI, voce *Giustizia riparativa*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. X, Giuffrè, 2017, pp. 482 ss.).

Mentre certamente vanno rifiutate, in quanto inadatte a questo tipo di comportamenti, forme di riparazione-risarcimento che conducano all'esonazione dalla pena (pur oggi previste dalla legge per vari reati, essenzialmente a scopo di mero sfoltoimento degli affari penali)¹⁴ è ancora controversa l'adeguatezza alla violenza di genere del (diverso) meccanismo della giustizia riparativa.

Per un verso, rispetto al procedimento penale i percorsi di giustizia riparativa possono almeno in parte compensare lo squilibrio di potere nel rapporto vittima-autore. Per la persona offesa l'incontro riparativo può costituire uno spazio protetto entro cui raccontarsi ed essere ascoltata, momento importante del processo di "emancipazione" dal ruolo vittimario.

"specularmente, per l'autore di violenza, ascoltare rispettosamente ed empaticamente il racconto della vittima, stare al suo cospetto senza poterla ignorare (diversamente da quanto gli è concesso nel processo penale), incontrare il male inferito ad un "volto" può far maturare diversi livelli di responsabilità indispensabili anche per comprendere il significato di una decisione giudiziaria" (Lorenzetti, Ribon 2017:21).

Chi è invece perplesso circa la proficuità di impiego di questi istituti evidenzia la mancanza di una cornice formale del procedimento, che potrebbe squalificare l'odiosità del reato. Resta dunque da verificare se i vantaggi promessi dalle pratiche riparative siano soverchianti rispetto ai rischi.

Realisticamente, è necessario puntare sulla protezione delle vittime a livello sociale prima ancora che giudiziario o giustiziale, attraverso il potenziamento di centri antiviolenza e case per donne maltrattate, e sulla *prevenzione*, che esige prima di tutto una corretta formazione delle giovani generazioni, l'educazione alla parità di genere, al rispetto reciproco, al rifiuto di ogni forma di violenza.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 162 ter c.p., "nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale [...] formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo". A tal proposito il legislatore è dovuto intervenire con una legge ad hoc (decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148) per escludere da questo meccanismo i reati di stalking.

Bibliografia

- BRONZO, P., LA REGINA, K., SPAGNOLO, P., *Pluralismo delle misure cautelari personali. Tra tipicità e adeguatezza*, Padova, Cedam, 2017.
- LORENZETTI, A., RIBON, R., *Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo*, in *Giudicedonna.it*, 4, 2017.
- MANNOZZI, G., LODIGIANI, G.A., *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, Giappichelli, 2017.

11. La lotta contro la violenza sulle donne nel diritto internazionale

Alberta Fabbricotti

Abstract: Il presente capitolo esamina i rimedi disponibili contro la violenza sulle donne nel quadro del diritto internazionale. La violenza contro le donne prende diverse forme, ciascuna delle quali trova una propria disciplina nella normativa internazionale. Laddove mancano norme specifiche, suppliscono gli strumenti "generali" in materia di protezione dei diritti umani. Dopo aver delimitato l'indagine, anche attraverso le appropriate definizioni terminologiche, questo scritto esamina le fonti rilevanti del diritto internazionale, principalmente la consuetudine e l'accordo. Sono soprattutto gli accordi, altrimenti detti convenzioni, a rilevare; pertanto, la disciplina è essenzialmente di natura pattizia. Infine, l'attenzione viene focalizzata su due specifiche forme di violenza contro le donne: il femminicidio e la violenza domestica. A tale riguardo vengono analizzate alcune decisioni "miliari" della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne.

Parole chiave: protezione internazionale dei diritti umani; CEDAW; corte europea per i diritti dell'uomo; violenza contro le donne; violenza domestica.

11.1. Delimitazione della trattazione. Definizioni

Nel diritto internazionale, e specificatamente nelle convenzioni in materia di diritti umani, è piuttosto raro trovare un vero e proprio riferimento alle donne quali vittime di discriminazione/maltrattamenti/persecuzione/violenza.

Al centro della protezione si trova l'individuo o la persona umana, in una accezione neutrale che copre tutte le componenti/manifestazioni della razza umana. Corollario di questa centralità della persona umana è il principio di non-discriminazione incorporato in tutte le suddette convenzioni, che si declina in una serie di voci quali la razza, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica ecc.¹

Si noti che è sempre più frequente, nel linguaggio del diritto internazionale, l'utilizzo della terminologia *gender* (genere) anziché *sex* (sesso) riferita a quelle violazioni dei diritti umani rispetto ai quali l'identità sessuale della vittima (rispetto all'autore) rappresenta una connotazione assolutamente predominante. Tuttavia, mentre il "sesso" riguarda le caratteristiche biologiche e fisiche di una persona, maschio e femmina, con il termine "genere" ci si riferisce a "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini".²

Pertanto, la terminologia "violenza di genere" e quella di "violenza nei confronti delle donne" non sono sinonimi né equivalenti, poiché la prima rappresenta un fenomeno più ampio e diversificato. Ciò non significa che la violenza contro le donne sia una realtà circoscritta, giacché al contrario, come vedremo a breve, essa racchiude molte fattispecie sotto il suo comune denominatore. La trattazione che segue avrà ad oggetto la sola violenza contro le donne, persone genericamente ascrivibili al sesso femminile.

In senso lato, l'espressione "violenza nei confronti delle donne" significa ogni atto di violenza fondato sul genere che provoca o è suscettibile di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.³

¹ Cfr., ad esempio, l'art. 2.1. del Patto del 1966 sui diritti civili e politici, l'art. 14 della Convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

² Cfr. art. 3c della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul 2011). Per un'analisi delle definizioni fornite dalla Convenzione di Istanbul, si veda PEZZINI (2015).

³ Dichiarazione dell'Assemblea delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, Vienna 1993, art.1; Convenzione di Istanbul (v. supra, nota 2) art. 3a.

11.2. Forme di violenza contro le donne

Come si è anticipato, le fattispecie concrete previste dal diritto internazionale nelle quali si ritiene realizzarsi una violenza contro le donne sono numerose. Una lista probabilmente non esaustiva comprende:

- Violenza domestica⁴
- Femminicidio
- Violenza psicologica⁵
- Stalking⁶
- Violenza economica
- Molestie⁷ e violenza sessuale⁸
- Tratta di esseri umani
- Matrimonio forzato⁹
- Prostituzione forzata
- Gravidanza forzata
- Mutilazione genitale femminile¹⁰
- Sterilizzazione forzata¹¹

11.3. Le fonti di diritto internazionale

Come è noto, le fonti di diritto internazionale sono la consuetudine, l'accordo e i procedimenti di produzione giuridica previsti dall'accordo (che si sostanziano principalmente nelle decisioni vincolanti di organizzazioni internazionali). Conviene, in questa sede, concentrarsi sulle prime due voci.

⁴ Convenzione di Istanbul (v. supra, nota 2), art. 3b.

⁵ Ibidem, art. 33.

⁶ Ibidem, art. 34.

⁷ Ibidem, art. 40.

⁸ Ibidem, art. 36.

⁹ Ibidem, artt. 32 e 37.

¹⁰ Ibidem, art. 38.

¹¹ Ibidem, art. 39.

Le norme consuetudinarie e lo jus cogens

La consuetudine è fonte di obblighi internazionali per tutti gli Stati, a prescindere dal loro consenso. Le regole consuetudinarie si vanno formando nel tempo come risultato della pratica (gli usi) degli Stati accompagnata dal convincimento di adeguarsi a obblighi giuridici (*opinio juris*). Si tratta perciò di regole non scritte che si desumono dal ripetersi di determinati comportamenti uniformi da parte degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale. All'origine di consuetudini ben possono esserci delle regole pattizie (ossia norme contenute in accordi) che, pur essendo originariamente vincolanti solo per gli Stati contraenti, hanno preso ad essere spontaneamente rispettate anche dagli Stati non contraenti.

L'accertamento dell'esistenza di consuetudini internazionali è un'operazione molto complessa e delicata generalmente compiuta dal giudice nazionale o internazionale per via interpretativa. Sono relativamente poche le norme internazionali di cui è stata inequivocabilmente accertata la natura consuetudinaria. A quanto ci risulta, non vi sono state pronunce di corti internazionali che abbiano affermato che la/le regola/e che vietano la violenza contro le donne abbiano una natura e portata consuetudinaria. Forse qualche giudice nazionale è arrivato a una siffatta conclusione.

La natura consuetudinaria del divieto di usare violenza nei confronti delle donne (*prohibition of gender-based violence against women*) è stata invece affermata dal Comitato CEDAW (sull'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne, istituito sulla base dell'omonima convenzione), d'ora in avanti CmEDAW. Nella sua Raccomandazione Generale No. 35 del 2017, il Comitato ha così argomentato tale conclusione:

“General recommendation No. 19 on violence against women, adopted by the Committee at its eleventh session in 1992, states that discrimination against women – as defined in article 1 of the Convention - includes gender-based violence, that is, ‘violence which is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately’, and, as such, is a violation of their human rights. For over 25 years, the practice of States parties has endorsed the Committee’s interpretation. The *opinio juris* and State practice suggest that the

prohibition of gender-based violence against women has evolved into a principle of customary international law. General recommendation No. 19 has been a key catalyst for this process.”¹²

In sintesi, il Comitato ha rinvenuto l'elemento della pratica uniforme degli Stati (non solo delle parti contraenti della CEDAW) e l'elemento dell'*opinio juris* dalla diffusa osservanza ad una precedente Raccomandazione Generale dello stesso comitato del 1992.¹³

Ci permettiamo di sollevare qualche dubbio sull'affermazione del CmEDAW. Senza entrare troppo nel merito della questione, perché sarebbe inopportuno in questa sede visti i suoi aspetti altamente tecnici, riteniamo che sia difficile ritenere che tutte le forme di violenza contro le donne, che sono state precedentemente elencate in modo solo indicativo, siano state bandite dalla vita della comunità internazionale da una consuetudine.¹⁴

Evidentemente, questa obiezione riguarda anche la possibilità, ancora più remota, che il divieto di violenza contro le donne possa essere assunto a norma di *jus cogens*, trattandosi di una categoria ristretta di consuetudini dal carattere imperativo e dunque inderogabili. Alcune forme di violenza contro le donne, in particolare quelle manifestazioni che colpiscono intenzionalmente un gruppo di donne in ragione della loro identità etnica e/o razziale, ad esempio la sterilizzazione o la gravidanza forzata, in quanto finalizzate alla pulizia etnica (*ethnic cleansing*) del gruppo, vengono talvolta assimilate al genocidio, che è vietato da una norma di *jus cogens* indiscussa. Altre forme di violenza contro le donne, ad esempio la mutilazione genitale femminile, vengono talvolta equiparate alla tortura, che è vietata da una norma consuetudinaria (presumibilmente di *jus cogens* anch'essa).

¹² CmEDAW, *General Recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating General Recommendation No. 19*, UN Doc. CEDAW/C/GC/35, 14 July 2017, par. 1-2.

¹³ CmEDAW, *General Recommendation No. 19, Violence against Women*, 11th session, 1992.

¹⁴ In tal senso, già S. DE VIDO, *The Prohibition of Violence against Women as Customary International Law? Remarks on the CEDAW General Recommendation No. 35*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2018, pp. 379-396.

Le convenzioni e altri strumenti internazionali non vincolanti

Riguardo invece alla fonte dell'accordo, all'interno della quale ricadono in senso lato i trattati internazionali, alcune convenzioni si occupano specificatamente di combattere la violenza contro le donne nelle sue varie forme. Qui si devono distinguere le convenzioni aventi una vocazione universale da quelle che hanno una portata soggettiva limitata, c.d. convenzioni a carattere regionale.

Nel complesso questi strumenti non sono molto numerosi, perché, come si è già detto, la maggior parte delle convenzioni in materia di diritti umani non distinguono le componenti del genere umano in base al sesso ma prendono in considerazione l'individuo o persona umana in una figurazione universale e onnicomprensiva. Anche queste convenzioni per così dire "generali" rilevano ai fini della presente indagine, e molto anzi, ma per ragioni di chiarezza espositiva si ritiene più utile esaminarle in un secondo momento.

A livello universale, occorre innanzitutto annoverare la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW).¹⁵ Qui l'attenzione si concentra sulla discriminazione e non sulla violenza, ma va da sé che molte forme di violenza sulle donne rappresentano forme estreme di discriminazione. Ad esempio, è chiaro che l'art. 16 della CEDAW, laddove prevede l'eguaglianza dei sessi nel diritto di contrarre matrimonio e di scegliere liberamente il proprio coniuge, contestualmente vieta i matrimoni forzati, che sono una forma di violenza sulle donne.¹⁶ Inoltre, la CEDAW è dotata di un meccanismo di controllo dell'esecuzione della convenzione da parte degli Stati contraenti, il CmEDAW, di cui si è già parlato e di cui si discuterà ampiamente in seguito.

A differenza della CEDAW, alcuni strumenti di carattere

¹⁵ Convenzione adottata dall'Assemblea Generale delle N.U. con Risoluzione 34/180 del 18 dicembre 1979 ed entrata in vigore il 3 settembre 1981.

¹⁶ CEDAW, Article 16: 1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women:

- a) The same right to enter into marriage;
- b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent.

universale non sono vincolanti per gli Stati sottoscrittori in quanto non rientrano nel quadro dell'accordo come fonte di obblighi e diritti. Si tratta della Dichiarazione di Vienna del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne,¹⁷ e della Dichiarazione di Pechino del 1995.¹⁸ Va precisato, tra l'altro, che il testo di quest'ultima dichiarazione di per sé contiene solo una manifestazione programmatica che recita: "Siamo risolti a prevenire ed eliminare ogni forma di violenza contro le donne e le bambine".¹⁹ Tuttavia, la stessa Conferenza mondiale sulle donne riunitasi a Pechino nel 1995 approvava un piano o piattaforma d'azione con l'indicazione di 12 aree di intervento tra cui, alla lettera D), quella relativa alla violenza contro le donne.

A livello regionale, si devono certamente ricordare, in ordine cronologico, la Convenzione inter-americana sulla prevenzione, repressione ed eliminazione della violenza contro le donne del 1994 (Convenzione di Belém do Pará)²⁰, il Protocollo alla Carta africana per i diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa del 2003 (Protocollo di Maputo)²¹ e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011 (Convenzione di Istanbul).²²

La nostra rassegna non può, come già detto, ignorare le convenzioni generali in materia di diritti umani, che trovano certamente applicazione nella prevenzione, repressione ed eliminazione delle diverse forme di violenza contro le donne, seppur in assenza di disposizioni *ad hoc*. Ciò in quanto la giurisprudenza delle corti e degli

¹⁷ Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993.

¹⁸ Adottata dalla Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne: Azione per l'Uguaglianza, lo Sviluppo e la Pace, Pechino, 4-15 settembre 1995

¹⁹ *Ibidem*, par. 29.

²⁰ Inter-American Convention on the Prevention, *Punishment and Eradication of Violence against Women (Belém do Pará Convention)*, adopted in Belém do Pará, Brazil, on 9 June 1994 at the 24th session of the OAS General Assembly.

²¹ Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women in Africa, adopted by the 2nd Ordinary Session of the Assembly of the African Union, Maputo, Mozambique 11th July 2003, Entered into force on 25 November 2005.

²² *V. supra*, nota 2. Ratificata dall'Italia il 10 settembre 2013, la convenzione è entrata in vigore il 1° agosto 2014. Sulla Convenzione di Istanbul, si vedano, in particolare, S. DE VIDO (2016) e T. VITARELLI e E. LA ROSA (2019).

organi creati dalle convenzioni medesime al fine di garantire il loro rispetto ha sempre finito per estendere la portata di altre disposizioni a coprire queste fattispecie non espressamente previste.

Le convenzioni in questione sono molto conosciute. Sul piano del diritto internazionale a vocazione universale, occorre innanzitutto menzionare i due Patti delle N.U. del 1966 per i diritti civili e politici e per i diritti economici, sociali e culturali, corredati dai loro rispettivi Comitati di controllo, la Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951, la Convenzione del 1948 contro il genocidio. Più di recente sono poi stati stipulati alcuni accordi che riguardano da vicino specifiche forme di violenza contro le donne: lo Statuto della Corte penale internazionale del 1998, che punisce crimini individuali quali ad esempio la pulizia etnica e gli stupri di massa, e il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e bambini del 2000.

Volgendo lo sguardo alle realtà giuridiche internazionali regionali, la Convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) svolge, come vedremo più avanti, un ruolo di primissimo piano nella lotta alla violenza contro le donne in Europa grazie alla giurisprudenza della Corte CEDU (CtEDU). Sempre nel quadro del Consiglio d'Europa è stata adottata nel 2005 una Convenzione per la lotta contro la tratta degli esseri umani. Come è noto, convenzioni analoghe alla CEDU sono la Convenzione americana per i diritti umani del 1969, la cui osservanza da parte degli Stati contraenti è garantita dalla Corte interamericana per i diritti umani, e la Carta africana per i diritti dell'uomo e dei popoli del 1981, il cui rispetto viene monitorato dalla omonima Corte.

11.4. Focus sulla violenza domestica e il femminicidio

Non è evidentemente possibile, in questo breve scritto, approfondire tutte le fattispecie concrete in cui si concretizza una violenza contro le donne secondo il diritto internazionale. In considerazione della prassi giurisprudenziale internazionale disponibile, si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione su due realtà criminose: la violenza

domestica²³ e il femminicidio. I due termini non si escludono tra loro, anzi, molte volte finiscono per risolversi il primo nel secondo.

Definizioni e attuazione della normativa internazionale

L'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti cond viva o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.²⁴

Relativamente a questa fattispecie, si deve osservare che i rimedi a disposizione delle donne affinché la violenza cessi e venga punita sono essenzialmente quelli dei ricorsi individuali predisposti nel quadro delle convenzioni "generaliste" in materia di diritti umani. Nella gran parte dei casi, infatti, gli strumenti internazionali che più specificamente si occupano della violenza contro le donne sono sprovvisti di un meccanismo di valutazione dei ricorsi individuali. La Convenzione di Istanbul, a esempio, istituisce un Gruppo di esperti denominato GREVIO²⁵ avente sì funzioni di controllo del rispetto della convenzione stessa, ma queste consistono in una valutazione effettuata periodicamente mediante la redazione di un rapporto dell'organo in questione basato sulle informazioni fornite dagli Stati contraenti relativamente allo stato di attuazione della convenzione nel proprio ordinamento giuridico.²⁶ Diversamente avviene per la CEDAW, che si avvale, come già osservato in precedenza, dell'opera del CmEDAW. Si deve tuttavia ricordare che la CEDAW non proibisce espressamente e

²³ In tema di violenza domestica nel diritto internazionale, si segnala in particolare il volume di B. Meyersfeld, *Domestic Violence and International Law*, Oxford and Portland, Hart, 2010, pp. 1-332.

²⁴ Convenzione di Istanbul, art. 3b. Cfr. supra, nota 2.

²⁵ Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), *Ibidem*, capitolo IX.

²⁶ Si osserva tuttavia che i rapporti del GREVIO sono presi in considerazione dalla CtEDU nell'ambito delle sue sentenze. Ad esempio, nel caso *J.L. c. Italia*, la CtEDU ha fondato le sue conclusioni anche sul primo rapporto del GREVIO pubblicato nel 2020 riguardante la situazione in Italia. Cfr. CtEDU, Sezione prima, Sentenza del 27 maggio 2021, ricorso n. 5671/16, par. 66.

direttamente la violenza sulle donne, e pertanto né la violenza domestica né il femminicidio, ma la sanziona indirettamente attraverso il divieto di discriminazione sulla base del sesso.

Tornando dunque sulle convenzioni “generalì” per i diritti umani, le disposizioni che più frequentemente vengono invocate dalle ricorrenti ed applicate dagli organi giurisdizionali e di controllo internazionali sono quelle che riguardano il divieto di trattamento disumano e degradante e il diritto alla vita privata e familiare, talvolta in combinato disposto con il divieto di discriminazione sulla base del sesso. In alcuni casi viene invocata l’eguaglianza tra i coniugi.²⁷

Il termine “femminicidio” indica: “l’uccisione di donne e ragazze a causa del loro genere, che può assumere la forma, tra l’altro, di: (1) l’omicidio di donne a causa della violenza del proprio partner; (2) la tortura e l’uccisione misogina delle donne (3) l’uccisione di donne e ragazze in nome dell’*onore*; (5) uccisioni mirate di donne e ragazze nel contesto di conflitti armati; (5) uccisioni di donne motivate dall’appropriazione della dote; (6) uccisione di donne e ragazze a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere; (7) l’uccisione di donne e ragazze aborigene e indigene a causa del loro genere; (8) infanticidio femminile e feticidio di selezione del sesso basato sul genere; (9) decessi correlati alle mutilazioni genitali; (10) accuse di stregoneria; e (11) altri femminicidi legati a bande, criminalità organizzata, spacciatori di droga, traffico di esseri umani e proliferazione di armi leggere”.²⁸

Nel linguaggio del diritto internazionale, il femminicidio è dunque un omicidio, per definizione una violazione del diritto alla vita, il quale viene enunciato per primo in quasi tutti gli strumenti convenzionali che sono stati passati in rassegna precedentemente. Per quanto il femminicidio abbia una connotazione specifica rispetto all’omicidio, è piuttosto scontato che questo delitto sia considerato una violazione delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, solitamente combinando per l’appunto la lesione del diritto alla vita con la discriminazione per ragioni di sesso.

²⁷ Prevista ad esempio dall’art. 5 del Protocollo n. 7 alla CEDU, e dall’art. 16 della CEDAW.

²⁸ *Vienna Declaration on Femicide*, Statement submitted by the Academic Council on the United Nations System, a non-governmental organization in consultative status with the Economic and Social Council, UN Doc. E/CN.15/2013/NGO/1, 1 February 2013, Fourth Preamble. Traduzione non ufficiale ad opera dell’autrice.

Nel caso di un tentato femminicidio, si può ricorrere a seconda della fattispecie al divieto di tortura o trattamento disumano e degradante (es. art. 3 CEDU) o al diritto al rispetto della vita privata o familiare (es. art. 8 CEDU), sempre in combinato con il divieto di discriminazione in base al sesso.

Selezione di alcuni casi giurisprudenziali

Nella maggior parte dei casi, dinanzi alle Corti e ai Comitati preposti a garantire il rispetto delle convenzioni in materia di diritti umani, le violazioni sostanziali delle disposizioni internazionali (diritto alla vita, libertà dalla tortura, dai trattamenti disumani e degradanti o dalla discriminazione in base al sesso, ecc.) costituiscono il presupposto per denunciare lo Stato per non aver protetto le vittime-donne dalle violenze del proprio partner (marito, convivente, fidanzato), nonostante le loro ripetute denunce e richieste di aiuto (ad esempio per non aver imposto l'allontanamento dell'uomo dalla casa o dal quartiere dove viveva la vittima, o per non aver limitato i suoi spostamenti). Inoltre, le vittime denunciano lo Stato per aver acconsentito alla liberazione dal carcere (per decorrenza dei termini o buona condotta) del partner precedentemente condannato.

Si darà conto di seguito solo dei casi di giurisprudenza ritenuti più significativi dal punto di vista dell'evoluzione della protezione accordata.

a. Decisioni della CtEDU

*Caso Opuz c. Turchia (2009)*²⁹

La ricorrente accusava lo Stato di non aver dato seguito alle sue numerose denunce, approntando delle misure efficaci di allontanamento del marito. Nella sua ultima aggressione l'uomo aveva ucciso la madre della ricorrente. Era perciò stato condannato per omicidio in primo

²⁹ CtEDU, Sezione terza, *Sentenza del 9 settembre 2009*, Ricorso n. 33401/02. Per un commento, vedasi A. Viviani, 'La violenza contro le donne nell'interpretazione della Corte di Strasburgo', in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2010, pp. 416-418, e S. Murphy, 'Domestic Violence as Sex Discrimination: Ten Years since the Seminal European Court of Human Rights Decision in *Opuz v. Turkey*', in *New York University Journal of International Law and Politics*, 2019, pp. 1347-1358.

grado, ma data la buona condotta, era stato liberato in attesa del processo d'appello. Oltre alla violazione degli artt. 2 (diritto alla vita) e 3 (divieto di trattamento disumano e degradante) in combinato con l'art. 14 (non discriminazione sulla base del sesso) CEDU, la ricorrente invocava l'art. 6 (diritto ad un equo processo).

La CtEDU ha riscontrato una violazione degli artt. 2, 3 e 14 ma non ha ritenuto necessario procedere all'esame dell'art. 6. Sul piano della riparazione, la Corte ha attribuito alla ricorrente un risarcimento di 30.000 euro per danni morali.

Caso *Talpis c. Italia* (2017)³⁰

Ad identiche conclusioni è pervenuta la CtEDU nella sentenza *Talpis c. Italia*. In questo caso, le numerose aggressioni erano culminate nell'uccisione del figlio della coppia, tentato omicidio della madre e nel suicidio del padre (omicidio-suicidio).

Caso *Y e altre c. Bulgaria* (2022)³¹

Le ricorrenti, madre e figlie di una donna uccisa dal proprio marito, hanno anch'esse invocato l'art. 2 e l'art. 14 della CEDU. Tuttavia, la soluzione in questo caso è stata diversa, perché, benché la Bulgaria sia stata ritenuta colpevole di non aver preso sul serio le denunce presentate dalla defunta contro il marito violento e di non aver preso le misure idonee a evitare il pericolo di morte di cui era stata minacciata (art. 2), non è stato accertato dalla CtEDU che le autorità di polizia siano state in generale tolleranti nei confronti della violenza contro le donne (art. 14).

b. Decisioni del CmEDAW

Caso *Gonzales Carreno c. Spagna* (2014)³²

³⁰ CtEDU, Sezione prima, *Sentenza 2 marzo 2017*, Ricorso n. 41237/14. Riguardo a questo caso, v. M. BUSCEMI, 'La protezione delle vittime di violenza domestica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Alcune osservazioni al margine del caso *Talpis c. Italia*', in *Osservatorio sulle fonti*, 3/2017, pp. 1-26.

³¹ CtEDU, Sezione quarta, *Sentenza del 22 marzo 2022*, Ricorso n. 9077/18.

³² CmEDAW, *Decisione del 14 luglio 2014*, Comunicazione n. 47/2012.

Questo caso presenta una forte similitudine con il caso *Talpis c. Italia* (che è successiva). Sebbene la moglie avesse presentato alla stazione di polizia più di 30 denunce, senza ottenere alcun provvedimento restrittivo nei confronti dell'ex marito, quest'ultimo uccideva la loro figlia e si suicidava durante una delle visite accordate dall'autorità giudiziaria minorile spagnola.

Il CtEDAW ha individuato una violazione degli articoli 2 (obbligo di perseguire, con ogni mezzo, legislazione e ogni altro strumento adeguato, una politica di contrasto alla discriminazione nei confronti della donna), e 16 (discriminazione della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio) della CEDAW.

Il Comitato accorda alla ricorrente una riparazione adeguata e un indennizzo completo e proporzionale alla gravità della violazione dei suoi diritti.

11.5. Conclusioni

La violenza contro le donne prende diverse forme, ciascuna delle quali trova una propria disciplina nella normativa internazionale.

La protezione prevista dal diritto internazionale per prevenire e reprimere la violenza sulle donne è essenzialmente quella contemplata nelle diverse convenzioni in materia di diritti umani. Sono rare le convenzioni che vertono specificamente sulla lotta alla violenza contro le donne, e quelle esistenti sono sprovviste di meccanismi di controllo a cui le donne possono ricorrere presentando dei reclami individuali. Ciononostante, le convenzioni "generali" per la tutela dei diritti umani svolgono egregiamente il loro compito anche con riguardo a fattispecie, come sono le diverse forme di violenza sulle donne, che non sono espressamente bandite nel loro testo. La "giurisprudenza" della CtEDU e del CmEDAW dimostra come, nel caso di femminicidio o violenza domestica, questo avvenga attraverso l'applicazione di disposizioni quali, a seconda dei casi, il diritto alla vita, il divieto di trattamento disumano e degradante, il divieto di discriminazione in ragione del sesso.

Si auspica tuttavia un maggior potenziamento degli strumenti internazionali, quali la Convenzione di Istanbul, che hanno lo specifico scopo di combattere la violenza contro le donne nelle sue molteplici modalità e forme.

Bibliografia

- BUSCEMI, M., *La protezione delle vittime di violenza domestica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Alcune osservazioni al margine del caso Talpis c. Italia*, in *Osservatorio sulle fonti*, 3, 2017, pp. 1-26.
- CHINKIN, C., *International Protection of Rights of Women*, in *Max Planck Encyclopedia of International Law*, 2010.
- CHINKIN, C., *Gender-Based Crimes*, in *Max Planck Encyclopedia of International Law*, 2011.
- DE VIDO, S., *Donne, violenza e diritto internazionale: la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011*, Milano – Udine, Mimesis, 2016.
- DE VIDO, S., *The Prohibition of Violence against Women as Customary International Law? Remarks on the CEDAW General Recommendation No. 35*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2018, pp. 379-396.
- HELLUM, A., IKDAHL, I., *Committee on the Elimination of Discrimination against Women*, in *Max Planck Encyclopedia of International Law*, 2017.
- MEYERSFELD, B., *Domestic Violence and International Law*, Oxford and Portland, Hart, 2010.
- MURPHY, S., *Domestic Violence as Sex Discrimination: Ten Years since the Seminal European Court of Human Rights Decision in Opuz v. Turkey*, in *New York University Journal of International Law and Politics*, 2019, pp. 1347-1358.
- PEZZINI, B., *Il diritto e il genere della violenza (dal codice Rocco alla Convenzione di Istanbul)*, in A. PINOT, V. MAIONE, B. PEZZINI, (a cura di), *Interventi di contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata: un'analisi multidisciplinare*, Torino, Giappichelli, 2015, pp. VII-XII.
- RANDALL, M., VENKATESH, V., *Criminalizing Sexual Violence against Women in Intimate Relationships*, in *AJIL Unbound*, July 2015-May 2016, Vol. 109, pp. 189-196.
- REDDOCK, R., *CEDAW and Violence against Women: Reflections after 40 Years*, in *Violence against Women*, 28(8), 2022, pp. 1723-1727.
- UNODC (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME), *Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls*, in *Criminal Justice Handbook Series*, UN New York, 2014, pp. 1-180.

VITARELLI, T. E LA ROSA, E., *L'attuazione della convenzione di Istanbul nell'ordinamento italiano: profili di rilevanza penale*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2019, pp. 1-17.

VIVIANI, A., *La violenza contro le donne nell'interpretazione della Corte di Strasburgo*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2010, p. 412-422.

12. Il contrasto della discriminazione e della violenza omolesbobitransfobica in prospettiva giuridica

Angelo Schillaci

Abstract: La prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e della violenza fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere sono stati al centro del dibattito politico e giuridico italiano, negli ultimi mesi, soprattutto con riferimento all'iter di discussione del cd. ddl Zan. Assumendo tale proposta di legge quale paradigma, il contributo mette in luce le principali tangenti giuridiche della prevenzione e del contrasto dell'omolesbobitransfobia, concentrandosi in particolare sulla tenuta della libertà di manifestazione del pensiero e sulla promozione dell'eguaglianza, attraverso strumenti giuridici di riconoscimento, protezione e promozione della dignità personale.

Parole chiave: orientamento sessuale; identità di genere; libertà di manifestazione del pensiero; eguaglianza; dignità.

12.1. Premessa

La prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e della violenza fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere sono stati al centro del dibattito politico e giuridico italiano, negli ultimi mesi, soprattutto con riferimento all'iter di discussione del cd. ddl Zan, risolti – come noto – con l'approvazione di una mozione di non passaggio all'esame degli articoli da parte del Senato della Repubblica il 25 ottobre 2021 (Curreri 2021; Schillaci 2021).

Diverse sono, a margine del dibattito italiano, le tangenti giuridiche della questione.

Anzitutto, è necessario ricordare che il problema della prevenzione

e del contrasto dell'omolesbobitransfobia è stato affrontato, prima ancora che in Italia e in una nutrita serie di Stati membri dell'Ue e del Consiglio d'Europa, anche dalle istituzioni dell'Unione europea, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e anche dalle altre istituzioni del Consiglio d'Europa.

In secondo luogo, non può ignorarsi che una larga parte del dibattito sul tema si sia concentrata sul profilo della repressione in sede penale dei cd. discorsi e crimini d'odio, e dell'estensione di essa alle condotte motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere della vittima. Si tratta, evidentemente, di un profilo centrale – in prospettiva giuridica – nella misura in cui esso evoca, in particolare, la questione dei limiti e della giustificazione dell'intervento penalistico in relazione alla concorrente esigenza di tutelare la libertà di manifestazione del pensiero: un problema, quest'ultimo, che finisce per legare la riflessione sulla repressione penale dei cd. crimini d'odio al più generale discorso relativo alla costruzione di coesione sociale attraverso la protezione di dimensioni della personalità ritenute meritevoli di tutela – nello spazio pubblico – anche contro degenerazioni del discorso collettivo suscettibili di ledere la dignità personale. Allo stesso tempo, tuttavia, esso non esaurisce la complessità del tema, che impone di riflettere anche sull'articolazione giuridica di ulteriori e diversi strumenti di intervento che – senza attingere l'ambito penalistico – possano egualmente costituire un efficace mezzo di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza originate dall'omolesbobitransfobia.

Tale pluralità di ambiti di intervento è peraltro coerente con la presa di coscienza della circostanza che *l'odio* – lungi dall'essere soltanto un sentimento declinabile individualisticamente e nella relazione orizzontale tra individui determinati, come lascerebbe intendere il riferimento alla *fobia*, che taluna sostituisce, suggestivamente, con *negatività* (Graglia 2012) – appare, in questo caso, come punto terminale di dinamiche di umiliazione e subordinazione pubblica strutturalmente collegate all'effettività del principio di eguaglianza.

La consapevolezza del carattere strutturale dell'odio – o, per meglio dire, delle radici strutturali del discorso pubblico di odio – è molto presente, ad esempio, in alcuni documenti sovranazionali in materia. Si pensi, di recente, alla Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, nella quale si afferma – molto chiaramente – che “*in order to*

*effectively prevent and combat hate speech, it is crucial to identify and understand its root causes and wider societal context” e, di conseguenza, di riconoscere la sua natura di fenomeno “deep-rooted, multidimensional and complex”.*¹ Meno recentemente, si pensi alla *Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull’incitamento all’odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI*,² la quale pure coglie – in più punti – le implicazioni dell’odio omolesbobittransfobico a livello sistemico, con particolare riferimento al legame tra esso e la tenuta del principio di pari dignità sociale e non discriminazione.

La prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza motivate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere si legano pertanto, per un verso, alla tutela di profili significativi della dignità personale e di altrettanto significative dimensioni dell’identità di ogni persona. Per l’altro, tale istanza rinvia alla costruzione di percorsi di eguaglianza che – saldamente ancorati alla pari dignità delle differenze – promuovono coesione sociale attraverso l’articolazione di equilibri complessi tra libertà, solidarietà e responsabilità.

In particolare, è proprio l’integrazione – in sede giuridica – dell’intervento penalistico e dell’articolazione di politiche di prevenzione a rendere evidente il nesso tra contrasto dell’omolesbobittransfobia e rafforzamento dei legami di coesione a partire dalla promozione di libertà, eguaglianza e solidarietà. Bene protetto da un intervento normativo di questo genere è dunque, proprio l’eguaglianza, almeno sotto due profili. Anzitutto, le previsioni di carattere penalistico proteggono l’eguaglianza intesa come eguale diritto di affermare la propria identità e la propria differenza al riparo dall’odio, dalla discriminazione e dalla violenza. Inoltre, integrandosi con l’articolazione di politiche di prevenzione, esse promuovono l’eguaglianza come principio di struttura della comunità politica, garantendo al tempo stesso la repressione di condotte che mettono a rischio il principio di eguaglianza e costruendo condizioni per un rafforzamento della coesione sociale.

Lo stesso ddl Zan prendeva atto di tale profilo di complessità.

Anzitutto, essa affrontava la questione del contrasto delle

¹ CM/Rec(2022)16[1]. Fonte: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a67955.

² P9_TA(2019)0101. Fonte: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_EN.html.

discriminazioni e della violenza di matrice misogina, omolesbobitransfobica e abilista rinunciando ad un approccio di tipo soltanto episodico o occasionale – vale a dire, finalizzato a contenere o reprimere episodi di discriminazione e violenza una volta che essi si siano verificati – e scegliendo di intervenire anche sulle condizioni strutturali della discriminazione e della violenza, con misure di carattere preventivo, oltre che di concreto sostegno alle vittime. In questo quadro, la scelta di integrare le previsioni di cui agli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale appare soltanto come uno dei tasselli di una azione più comprensiva, in linea peraltro con il carattere sussidiario e residuale dell'intervento repressivo penale, che ispira il nostro ordinamento. A ciò si aggiungono, infatti, specifici interventi che mirano a superare le condizioni strutturali e sistemiche della discriminazione e della violenza.

Il cd. ddl Zan verrà pertanto assunto, in questa trattazione, come paradigma dei percorsi di prevenzione e contrasto dell'omolesbobitransfobia, pur nella consapevolezza che – come già accennato – in conseguenza del repentino arresto dell'iter della sua approvazione (in uno con lo scioglimento anticipato delle Camere alla fine di luglio del 2022) la riflessione non potrà che arrestarsi sul piano della politica del diritto, o addirittura della mera testimonianza di qualche cosa che poteva essere, e non è stato.

12.2. Discorso d'odio e libertà di espressione

Un primo profilo evocato dalla repressione penale dei discorsi e dei crimini d'odio fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere è quello relativo al loro rapporto con la libertà di manifestazione del pensiero. Se infatti, da un lato, la libertà di manifestazione del pensiero rappresenta – come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 84/1969 – la “pietra angolare dell'ordine democratico”, occorre verificare se essa possa incontrare limiti derivanti dalla tutela della dignità altrui e se, in seconda battuta, tali limiti possano ritenersi funzionali al rafforzamento della coesione sociale.

Tale questione ha caratterizzato anche il dibattito sul ddl Zan e, prima di esso, il dibattito sui numerosi progetti di legge che – dal 1996 in poi – sono stati depositati nelle Camere, senza incontrare mai, però, un consenso maggioritario.

La proposta di legge cd. Zan mirava infatti ad estendere il novero

delle condizioni personali protette dalle fattispecie penali introdotte dalla cd. legge Reale-Mancino (legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificata dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122) e successivamente confluite negli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale per effetto del decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21: attualmente, tali disposizioni reprimono – da un lato – la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico e – dall’altro – l’istigazione al compimento e il compimento di atti discriminatori o violenti per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 604 bis c.p.) e aggravano altresì, fino alla metà, altre fattispecie di reato se commesse per i medesimi motivi (art. 604 ter c.p.).

In particolare, si proponeva di estendere alle condotte motivate da sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità esclusivamente le due fattispecie autonome di istigazione e compimento di atti discriminatori e violenti di cui all’art. 604 bis e l’aggravante di cui all’art. 604 ter, lasciando invariata la fattispecie di propaganda di idee, che sarebbe rimasta dunque circoscritta a quelle fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico.

Proprio l’intervento sulle condotte di istigazione – consistenti nell’espressione di un pensiero idoneo a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti – ha tuttavia fatto sorgere il dubbio, non nuovo, sulla compatibilità di tali figure di reato con la libertà di manifestazione del pensiero (Di Giovine 1988).

Si tratta di un aspetto di sicuro rilievo, che evoca il tema più generale della convivenza tra diverse visioni del mondo e della vita nelle società pluralistiche, e al miglior modo di gestire la concorrenza tra di esse quando siano in gioco aspetti della dignità personale.³ Un tema peraltro già affrontato (e risolto), a ben vedere, dalla giurisprudenza interna e sovranazionale che, negli anni, si è fatta carico di individuare con sufficiente precisione il confine tra ambito dell’intervento penale, tutela della libertà di espressione e concorrente istanza di rispetto della dignità. Così, nella giurisprudenza costituzionale e ordinaria, è sufficiente richiamare le pronunce con le quali – in relazione alle fattispecie di istigazione in generale, e a quelle normate dalla cd. legge Reale-Mancino in particolare – si è correttamente ritenuto che la linea di confine tra libertà di

³ A riguardo, si rimanda a: Goisis (2019), Caielli (2021), Spigno (2018), Spadaro (2020); nonché, in generale, Caruso (2012).

espressione e condotte penalmente rilevanti sia da individuare nella idoneità delle opinioni espresse a determinare il concreto pericolo del compimento degli atti conseguenti (cfr. ad esempio *ex multis* C. cost., sent. n. 65/1970; Cass. pen., sez. I, 22 maggio 2015, n. 42727). Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo – ad esempio nei due recenti casi *Lillendahl v. Islanda* (12 maggio 2020, ric. n. 29297/18) e *Beizaras and Levickas c. Lituania* (14 gennaio 2020, ric. n. 41288/15), che riprendono peraltro l'orientamento già espresso in *Vejdeland c. Svezia* (9 febbraio 2012, ric. n. 1813/07) – ha chiaramente affermato che il ricorso alla norma penale per limitare la libertà di espressione è consentito e non viola la Convenzione qualora sia diretto a colpire assalti ai diritti e alla dignità di altri con chiari intento discriminatorio. Analoga posizione è stata di recente espressa dalla Corte di Giustizia UE nel caso *NH c. Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford* (23 aprile 2020, in c. C-507/18, specie par. 52).

Un ulteriore profilo di interesse – in quanto strettamente legato al nesso tra repressione del discorso d'odio e rafforzamento della coesione sociale attiene, come anticipato, ai limiti che la libertà di manifestazione del pensiero incontra “quando l'espressione del pensiero si attua mediante un'offesa a beni e diritti che meritano tutela”.⁴ La configurazione di un simile limite alla libertà di manifestazione del pensiero dimostra – in linea generale e coerentemente con le esigenze del sistema costituzionale di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali – che non è possibile ragionare sull'effettiva portata di una libertà fondamentale se non si ha riguardo al modo in cui questa libertà si atteggia in relazione alle altre o, più in profondità, alla circostanza che i diritti e le libertà fondamentali riconosciute nella prima parte della Costituzione si alimentano dei principi fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 – libertà, eguaglianza come pari dignità sociale, solidarietà – e, nelle loro concrete dinamiche applicative, ad essi sempre debbono essere riferiti.

In altri termini, individuare in altri “*beni e diritti che meritano tutela*” nel quadro costituzionale di riferimento uno specifico limite alla libertà di manifestazione del pensiero significa consolidare la consapevolezza che i diritti e le libertà fondamentali non sono prerogativa di individui isolati, ma si esercitano e vengono tutelati avuto riguardo alla fitta rete di relazioni sociali in cui l'individuo è immerso. Così, la libertà di

⁴ Così la Corte costituzionale, nella sentenza n. 16/1973.

espressione non si esercita soltanto nello spazio intimo della coscienza, ma ben può (e in taluni casi non può non) proiettarsi in uno spazio pubblico ricco di relazioni e pertanto non può ledere, in quello spazio, la (pari) dignità e l'altrui diritto al rispetto, alla reputazione, all'onore.

D'altro canto, già nella sentenza n. 87/1966, a proposito del delitto di propaganda sovversiva, la Corte aveva affermato che "il diritto di libertà della manifestazione del pensiero non può ritenersi lesa da una limitazione *posta a tutela del metodo democratico*" (enfasi aggiunta). Assai significativo, peraltro, che nella medesima decisione la Corte abbia invece dichiarato l'illegittimità costituzionale del delitto di propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, ritenendo effettivamente violata la libertà di manifestazione del pensiero: il bene protetto dalla norma penale, in quel caso, è infatti "soltanto un sentimento, che sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità" e inoltre "la relativa propaganda non è indirizzata a suscitare violente reazioni [...] né è rivolta a vilipendere la Nazione od a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la patria od a menomare altri beni costituzionalmente garantiti".

Ancora, nella sentenza n. 293/2000, la Corte ha curvato con molta chiarezza il limite del buon costume di cui all'articolo 21, ultimo comma, della Costituzione nel senso che esso è posto a presidio della dignità personale, così integrando la prospettiva tradizionale – espressa, ad esempio, nella sentenza n. 368/1992 – secondo cui il buon costume veniva interpretato come corrispondente al pudore sessuale (declinato tuttavia in prospettiva storica). In tale ottica, ad essere vietate sono – ad esempio – pubblicazioni che intacchino il contenuto minimo del concetto di buon costume e cioè "il rispetto della persona umana, valore che anima l'art. 2 della Costituzione", sicché in definitiva la libertà di manifestazione del pensiero è "concepita come presidio del bene fondamentale della dignità umana".

D'altro canto, già negli anni settanta la Corte aveva ritenuto che il delitto di diffamazione non potesse ritenersi lesivo della libertà di manifestazione del pensiero in quanto, da un lato, essa incontra "limiti derivanti dalla tutela del buon costume o dall'esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione" e, dall'altro, "tra codesti beni ed interessi, ed in particolare tra quelli

inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, è l'onore (comprensivo del decoro e della reputazione) che trova difesa nelle previsioni degli artt. 594 e 595 del codice penale".⁵

Anche la giurisprudenza europea offre significative indicazioni al riguardo. Quanto alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE si pensi, ad esempio, alla sentenza nel caso *Taormina*,⁶ nella quale si afferma chiaramente che la libertà di espressione non può vanificare gli obiettivi della direttiva 2000/78/CE in materia di contrasto alle discriminazioni legate a orientamento sessuale e identità di genere sul luogo di lavoro, sicché "l'ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione non va oltre quanto è necessario per realizzare gli obiettivi di tale direttiva, vietando unicamente le dichiarazioni che costituiscono una discriminazione in materia di occupazione e di lavoro" (par. 52).

Nella giurisprudenza della Corte EDU, il riferimento va, anzitutto, alla sentenza *Vejdeland c. Svezia*,⁷ relativa al ricorso di un soggetto condannato dalla Suprema Corte svedese per aver diffuso volantini contenenti espressioni violente e discriminatorie nei confronti delle persone omosessuali. La Corte EDU non ha ravvisato la lamentata violazione della libertà di espressione (protetta dall'articolo 10 della Convenzione), ritenendo la condanna giustificata alla luce del fatto che, in una società democratica, il riconoscimento di diritti (quale, appunto, la libertà di espressione) non può andar disgiunto dall'esercizio di doveri, tra cui rientra senza dubbio quello di "*avoid statements that are unwarrantably offensive to others, constituting an assault on their rights*" (par. 57).

Più recentemente, nella sentenza *Bayev v. Russia*,⁸ la Corte EDU ha piuttosto ravvisato una violazione degli articoli 10 (libertà di espressione) e 14 (principio di non discriminazione) della Convenzione nell'adozione, in Russia, di leggi recanti il divieto di esprimere in pubblico e in presenza di minori il proprio orientamento sessuale e di sostenerne la pari dignità. La Corte ha in particolare escluso che un simile divieto potesse essere giustificato dalla protezione della morale maggioritaria, né dalla protezione della salute, né dalla protezione dei diritti dei

⁵ Cfr. sent. n. 86/1974.

⁶ Si tratta della richiamata CdG, 23 aprile 2020, *NH c. Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford*, in c. C-507/18.

⁷ Corte EDU, 9 febbraio 2012, ric. n. 1813/07.

⁸ Corte EDU, 20 giugno 2017, ric. n. 67667/09.

minori i quali, anzi, possono trarre beneficio dall'essere esposti a messaggi di tolleranza e apertura a diversi stili di vita.⁹

Dalla giurisprudenza esaminata emerge, dunque, un legame molto stretto tra libertà di espressione, pluralismo e qualità della democrazia e, nell'ambito di questo legame, i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero ben possono derivare dall'esigenza di rafforzare la coesione e la pacifica convivenza tra le differenze. In altri termini, il nesso tra libertà di espressione e qualità della democrazia non può eludere – né escludere dal suo orizzonte – il rilievo specifico della solidarietà e della corresponsabilità che rendono possibile la coesione sociale.

12.3. Le politiche di prevenzione

Un secondo aspetto del trattamento giuridico dell'omolesbobitransfobia che incide direttamente sul rafforzamento della coesione sociale riguarda l'articolazione di politiche di prevenzione, operanti sul piano sociale e culturale. Simile tipologia di intervento – che peraltro accomuna, in Italia, i tentativi di introdurre una legislazione statale in materia con i numerosi casi di legislazione regionale già approvata – allontana un approccio di tipo soltanto episodico o occasionale – vale a dire, finalizzato a contenere o reprimere episodi di discriminazione e violenza una volta che essi si siano verificati – e sceglie piuttosto di intervenire anche sulle condizioni strutturali della discriminazione e della violenza.

Anche in questo caso, tuttavia, non mancano elementi di conflitto, che sono stati particolarmente evidenti, di nuovo, in occasione dell'iter di discussione del cd. ddl Zan.

La proposta di legge, infatti, mirava ad introdurre specifici presidi di carattere educativo e formativo, in relazione ai quali è sorto un acceso dibattito relativo, in particolare, alla salvaguardia della libertà educativa, specie degli istituti religiosi. E proprio tale aspetto del progetto di legge è stato al centro dell'inedita iniziativa assunta dalla Santa Sede che, in data 17 giugno 2021, ha fatto pervenire allo Stato italiano una nota verbale nella quale – lamentando profili di potenziale violazione degli Accordi di Villa Madama, derivanti dal testo della proposta Zan – si insisteva in particolare proprio sulla tutela della libertà educativa (Consorti 2021).

⁹ Cfr., in particolare, i parr. 70 e 82 della decisione.

I timori sorsero – esplicitamente – in relazione alla repressione penale degli atti discriminatori fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (e sulle relative condotte istigatorie, ma altresì – implicitamente – anche in relazione alla prospettata istituzione, anche in Italia – il 17 maggio di ogni anno – della Giornata contro omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia (IDAHOBIT), da celebrarsi anche nelle scuole – oltre che nelle amministrazioni pubbliche “al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione” (così il primo comma dell'articolo 7 della proposta di legge).

Si tratta, tuttavia, di una disposizione che presenta non solo un alto contenuto simbolico – elevando gli obiettivi appena richiamati a contenuto di una riflessione collettiva e pubblica, così dando un concreto segnale di inclusione delle istanze LGBT+, in ottica eminentemente integrativa – ma che appare suscettibile di innescare processi culturali virtuosi, così contribuendo alla prevenzione della discriminazione e della violenza omolesbobitransfobica.

In una società pluralista, peraltro, la garanzia della convivenza tra diverse visioni del mondo e della vita – la costruzione di coesione a partire dalla valorizzazione delle differenze, ma senza irrigidire queste ultime in cerchie isolate e impermeabili le une rispetto alle altre – non dipende più soltanto dall'omogeneità di una comunanza di vita ma può essere garantita solo dalla “corresponsabilità rispetto alla reciproca convivenza di ciascuna componente sociale nei confronti dell'altra” (Ridola 1997:80). In questo quadro, il compito educativo della scuola pubblica rinvia soprattutto alla promozione e allo sviluppo, nelle studentesse e negli studenti, di competenze critiche per la lettura della realtà che non possono prescindere dalla conoscenza e dal rispetto delle differenze. Famiglie e istituzioni scolastiche – in tutte le loro componenti, comprese studentesse e studenti – sono così chiamate a creare le condizioni, attraverso l'uso degli strumenti dell'autonomia e l'articolazione di dinamiche discorsive attraverso il libero confronto, per la costruzione di un ambiente scolastico aperto e inclusivo, nel quale ogni persona possa sentirsi accolta e attraverso il quale tutte e tutti possano crescere secondo i canoni di una cittadinanza

consapevole e solidamente ancorata nel quadro costituzionale. E l'articolo 7 del ddl Zan si poneva esattamente in quest'ottica.

Accanto a tale previsione, peraltro, il ddl Zan articolava ulteriori politiche di prevenzione. Anzitutto, l'art. 8 mirava a potenziare le competenze dell'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) introducendo l'obbligo di elaborazione triennale di una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, destinata a intervenire nei settori dell'educazione e della formazione, del lavoro, della sicurezza e delle carceri nonché della comunicazione e dei media e potrà consistere nel finanziamento di progetti su base competitiva o in altri "specifici interventi" individuati dall'Ufficio all'esito di consultazione con le amministrazioni locali, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni impegnate nel settore. Si tratta di un'importante misura di carattere preventivo, idonea a incidere non soltanto sul consolidamento di processi culturali, ma anche sull'adozione di specifiche azioni positivamente rivolte alla prevenzione di fenomeni di discriminazione.

Eguale dedicato a politiche "attive" per il contrasto delle discriminazioni e della violenza era l'articolo 9 del ddl che, nella formulazione originaria, prevedeva l'istituzione di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, dislocati su tutto il territorio nazionale e destinati ad assicurare "adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto" non solo alle vittime dei reati di cui all'articolo 604-bis commessi per motivi legati a orientamento sessuale e identità di genere (o di reati aggravati per i medesimi motivi ai sensi dell'articolo 604-ter) ma anche a chi si trovi "in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento". Il contenuto di tale disposizione è da ultimo confluita nell'art. 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 38-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione, che ha integralmente anticipato la disciplina dei centri di cui alla proposta di legge Zan.

Attraverso l'articolazione di politiche di prevenzione, il testo si proponeva dunque di trasformare le condizioni strutturali in cui discriminazione e violenza prosperano, mettendo in discussione gli stereotipi

che ostacolano l'affermarsi di una cultura del rispetto. La lezione è quella dell'articolo 3 della Costituzione: l'uguaglianza non si tutela soltanto eliminando discriminazioni, ma anche (e soprattutto) rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

12.4. Rilievi conclusivi

Emerge dunque con sufficiente chiarezza, dalle considerazioni sin qui svolte, lo specifico valore del nesso, più volte evocato, tra prevenzione e contrasto dell'omolesbobitansfobia e rafforzamento della coesione sociale.

Il carattere integrato dell'approccio – penalistico e preventivo, come rivelato paradigmaticamente dal riferimento al ddl Zan – costituisce attuazione del principio di pari dignità sociale nella sua dimensione formale e materiale. Allo stesso tempo, di tale principio viene valorizzato il legame con i diritti fondamentali di cui all'articolo 2 della Costituzione consentendo, in definitiva, di recuperare "il collegamento coi soggetti titolari della situazione giuridica soggettiva (diritto) alla eguaglianza" (Ferrara 1973:1095).

Così ad esempio, riguardo all'intervento penale, la scelta di enunciare le condizioni personali protette in luogo del movente del delitto è particolarmente significativa, in quanto si pone nella prospettiva del riconoscimento giuridico – e della conseguente protezione – di dimensioni della dignità personale ritenute ricche di valore e meritevoli di tutela. Non si è dunque in presenza – come pure è stato osservato nel dibattito pubblico – di una norma che crei una qualche forma di "privilegio" per "categorie" o "minoranze" protette: tutto al contrario, l'intervento legislativo in esame intende assicurare il riconoscimento giuridico di dimensioni di vita ed esperienza che, in un momento storico dato, appaiono al legislatore come particolarmente vulnerabili (non in sé, ma in conseguenza di specifiche dinamiche socio-culturali) e meritevoli di protezione anche in chiave di temperamento di quelle stesse dinamiche. Ciò che merita sottolineare, a margine, è che in conseguenza di simile intervento nell'immagine del soggetto giuridicamente (e costituzionalmente) rilevante entrano a pieno titolo le diverse dimensioni dell'identità sessuale e di genere: caratteristiche personali

che, per consolidata giurisprudenza interna ed europea esprimono altrettante declinazioni della dignità personale.

In questa stessa prospettiva, è possibile sdrammatizzare il profilo di un eventuale contrasto di esso con la libertà di manifestazione del pensiero e, anzi, riconoscere il nesso tra l'intervento (invero limitato) su tale libertà e il rafforzamento della coesione sociale. E ciò, proprio per ciò che riguarda l'individuazione del bene protetto: in altri termini, non ogni opinione è oggetto della norma penale, ma solo l'opinione istigatoria che – determinando un concreto pericolo di compimento di atti discriminatori o violenti – leda l'identità personale altrui, in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere.

L'obiettivo, dunque, non è quello di regolare la circolazione delle idee nello spazio pubblico, bensì di proteggere la dignità delle persone, in relazione ad aspetti della loro identità che – per ragioni sociali, culturali e politiche – assumono tratti di peculiare vulnerabilità e che, anche al di là di ciò, sono ritenute meritevoli di riconoscimento e tutela.

In questa prospettiva, tanto l'intervento penalistico quanto l'articolazione di azioni positive finalizzate alla prevenzione e al contrasto aggiungono un significativo tassello all'allargamento dei confini della soggettività rilevante dal punto di vista giuridico e costituzionale. In altri termini, orientamento sessuale e identità di genere assurgono ad aspetti della personalità che l'ordinamento assume come rilevanti e degni di protezione, con un conseguente significativo arricchimento della stessa immagine della persona costituzionalmente rilevante, del suo riconoscimento e della promozione della pari dignità sociale e dei diritti inviolabili (artt. 2 e 3 Cost.).

Bibliografia

- CAIELLI, M., *Il DDL Zan tra diritto penale, democrazia e dignità, principio pluralista, libertà di manifestazione del pensiero*, in *GenIUS*, 2, 2021, pp. 19-27.
- CARUSO, C., *La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico*, Bologna, BUP – Bononia University Press, 2012.
- CONSORTI, P., «*Note verbali*» e discriminazioni di genere. Un esempio di ingerenza diplomatica, in *GenIUS*, 1, 2021, pp. 88-96.
- CURRERI, S., *Il travagliato iter parlamentare del c.d. disegno di legge Zan*, in *GenIUS*, 2, 2021, pp. 48-67.
- DI GIOVINE, A., *I confini della libertà di manifestazione del pensiero. Linee di riflessione teorica e profili di diritto comparato come premesse ad uno studio sui reati di opinione*, Milano, Giuffrè 1988.
- FERRARA, G., *La pari dignità sociale (appunti per una ricostruzione)*, in *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, Milano, Giuffrè, 1973, vol. II, pp. 1087-1105.
- GOISIS, L., *Crimini d'odio. Discriminazioni e giustizia penale*, Napoli, Jovene, 2019.
- GRAGLIA, M., *Omofobia. Strumenti di analisi e di intervento*, Roma, Carocci, 2012.
- RIDOLA, P., *La Costituzione e le nuove sfide delle comunità pluralistiche*, in Id., *Diritti di libertà e costituzionalismo*, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 39-102.
- SCHILLACI, A., *Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti*, Napoli, Jovene, 2018.
- SCHILLACI, A., *Riconoscere pari dignità promuovendo coesione: per una difesa del d.d.l. Zan*, in *Giustizia insieme*, 13 luglio 2021. Fonte: <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-penale/1855-riconoscere-pari-dignita-promuovendo-coesione-per-una-difesa-del-d-d-l-zan-di-angelo-schillaci>.
- SPADARO, I., *Il contrasto allo hate speech nell'ordinamento costituzionale globalizzato*, Torino, Giappichelli, 2020.
- SPIGNO, I., *Discorsi d'odio. Modelli costituzionali a confronto*, Milano, Giuffrè, 2018.

PARTE III

AREA DELLE SCIENZE DELLA SALUTE

13. Teorie sulla violenza interpersonale e di genere

Stefano Ferracuti, Benedetta Barchielli

Abstract: Il presente lavoro si pone come obiettivo la riesamina e la sintesi di differenti teorie e correnti teoriche che nel corso degli ultimi cinquant'anni hanno affrontato il tema della violenza di genere. La violenza di genere è un problema articolato sia dal punto di vista sociale quanto di salute pubblica ed è necessaria un'analisi critica delle diverse teorie che hanno affrontato il tema delle cause, concause e delle conseguenze del fenomeno della violenza di genere, per poter continuare a sviluppare un paradigma teorico che affronti il fenomeno come un problema sociale complesso, in un approccio interdisciplinare in grado di fornire risposte politiche e sociali adeguate al contrasto della violenza interpersonale.

Parole chiave: violenza interpersonale; teorie criminologiche; omicidio; violenza di genere; femminismo.

13.1. Introduzione

Con il termine violenza di genere si fa riferimento ad "ogni atto di violenza fondato sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata" (Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, Assemblea Generale della Nazioni Unite, 1993). Questa tipologia di violenza si distingue da tutte le altre, in quanto il movente alla base dell'atto posto in essere dal reo è il genere

di appartenenza della vittima. Anche gli uomini possono essere vittime a causa del loro genere, sebbene la definizione “violenza di genere” tenda ad essere utilizzata principalmente in riferimento alle donne, in quanto vittime principali di questo fenomeno (Straus 2011). La violenza di genere va differenziata dalla violenza domestica la quale fa riferimento alla violenza perpetrata nella relazione intima tra due persone o in un ambiente casalingo, di cui il nucleo familiare rappresenta la massima espressione.

Non esistono caratteristiche specifiche per la violenza di genere, né per quanto riguarda gli uomini che mettono in atto i comportamenti violenti, né per quanto concerne le donne che li subiscono. Sia il reo che la vittima possono appartenere a qualsiasi estrazione sociale, culturale ed economica, anche se è possibile la presenza di eventuali fattori di rischio e di vulnerabilità. La violenza di genere è un fenomeno molto diffuso a livello mondiale e conseguentemente, allo stesso modo, anche nel panorama italiano. Infatti, in Italia ogni giorno si verificano circa 88 episodi di violenza nei confronti delle donne, che corrispondono ad una donna maltrattata ogni 15 minuti (Questo non è amore, report della Polizia di Stato, 2019). Un’indagine dell’Istat intitolata “Gli stereotipi sui ruoli di genere e l’immagine sociale della violenza sessuale” (2019) ha evidenziato che il 31,5% delle donne italiane con un’età compresa tra i 16 e i 70 anni, circa 7 milioni, ha subito almeno una volta nella vita una qualsiasi forma di violenza di genere. Il 13,6% del totale delle donne hanno subito violenza da un partner o da un ex partner ed è proprio tale dato che evidenzia il legame tra la violenza di genere e quella tra partner intimi, ma altresì come allo stesso tempo sia necessario differenziare queste due tipologie. Solitamente rientrano in tale percentuale violenze, sia di natura fisica, che sessuale. Nei casi in cui la violenza è compiuta da una persona che non è legata alla vittima da alcuna relazione o da qualcuno che comunque la vittima non conosce, la tipologia di violenza che è possibile constatare con maggiore probabilità è sicuramente quella di natura sessuale. Nel presente contributo si cercherà di approfondire i fattori culturali, sociali ed economici che determinano le condizioni base per atteggiamenti violenti contro le donne.

13.2. Teorie con focus individuale o sociale

Le spiegazioni teoriche della violenza contro le donne che riflettono la prospettiva sociale e individuale includono la teoria dell'apprendimento sociale, la psicopatologia, le spiegazioni biologiche e fisiologiche, la teoria delle risorse e la teoria del controllo. La teoria dell'apprendimento sociale, uno dei quadri esplicativi della violenza contro le donne, suggerisce che gli individui apprendono la violenza attraverso l'esperienza e l'esposizione alla violenza stessa. La *Social Learning Theory* – SLT (Akers 1998) afferma che i bambini che hanno avuto esperienze di violenza, direttamente o come testimoni di quelle dei genitori, sono più facilmente indotti a farne a loro volta uso in casa una volta divenuti grandi. Da qui, dunque, il principio secondo cui la violenza sia qualcosa di appreso: la famiglia è un gruppo sociale in cui si imparano i ruoli di marito, moglie, genitore e figlio, nonché le modalità di fronteggiamento di stress, crisi e frustrazioni. Se da una parte la SLT spiega la perpetrazione e non la vittimizzazione, una teoria con radici comuni è l'*Intergenerational Transmission of Violence Theory* – IGT (Straus *et al.* 1980), la quale afferma che l'esperienza di violenza fisica nell'infanzia è associata a un aumento sostanziale delle probabilità di perpetrazione di violenza e di vittimizzazione. Sia la IGT che la SLT sottolineano che i bambini esposti a modelli di ruolo influenti (genitori) che perpetrano o sperimentano la violenza interpersonale, imitano poi tali comportamenti. L'IGT e la SLT sottolineano anche la trasmissione appresa di credenze, valori e norme che favoriscono la violenza di genere.

Le teorie psicopatologiche della violenza contro le donne suggeriscono che gli individui violenti nei confronti delle donne presentano disturbi di personalità o disturbi di natura mentale con una conseguente disregolazione del controllo dei propri impulsi violenti; quindi, secondo questa prospettiva la causa della violenza di genere sono i disturbi psicologici e le caratteristiche individuali del maltrattante. Questa teoria è stata criticata proprio per non assumere il ruolo del genere nella società ed avere una tendenza giustificazionista (Cunningham *et al.* 1998).

Le teorie evolucionistiche, con basi biologiche e fisiologiche, affermano che la violenza contro le donne è legata al processo di selezione naturale, per cui gli uomini sotto la spinta della riproduzione utilizzano lo stupro quando non riescono a trovare una donna consenziente.

La stessa teoria lega evolutzionisticamente la percezione di infedeltà di una donna e la violenza contro di essa. Nelle teorie evolutzionistiche giocano allora un ruolo centrale (1) il problema adattativo ricorrente dell'incertezza della paternità (2) la violenza fisica per punire e scoraggiare l'infedeltà sessuale femminile e (3) il controllo del partner e la coercizione sessuale come tattica per evitare l'infedeltà e non occuparsi di una prole di un altro uomo (Goetz *et al.* 2008).

La teoria del controllo sociale (Gelles 1983) evidenzia invece come il maltrattamento, in particolare nelle relazioni tra partner, si basa sul principio di costi e benefici, ovvero si ricorre ad esso quando i benefici sono maggiori dei costi. In altre parole, le ricompense del comportamento violento sono superiori ai costi e quindi l'individuo adotta la via della violenza. La teoria ha un focus specifico per la violenza tra partner intimi, perché i rischi sono minimi per la natura privata della famiglia e per la difficoltà delle istituzioni ad intervenire, mentre invece i potenziali benefici sono superiori a causa dell'approvazione culturale della violenza come comportamento strumentale ed espressivo. Nella teoria delle risorse, gli individui utilizzano la violenza come risorsa per raggiungere interessi personali all'interno di una relazione e la violenza è lo strumento principe quando la persona non ha risorse aggiuntive da utilizzare nel raggiungimento del suo obiettivo. Quindi, una persona che ha poche risorse in termini di status, reddito o prestigio potrebbe essere più incline a usare la violenza per raggiungere l'obiettivo del dominio nelle relazioni intime. La violenza maschile contro una donna è particolarmente probabile che venga usata come risorsa finale per ottenere potere e controllo se c'è (o il partner maschile percepisce che c'è) una mancanza o uno squilibrio nelle risorse chiave (per esempio, reddito, livello di istruzione, prestigio professionale) a favore dell'altro partner. Per esempio, un uomo che vuole essere potente in una relazione ma non ha un'istruzione, un reddito o un prestigio professionale elevati può usare la violenza per mantenere una posizione dominante nella famiglia (Gelles 2007). Queste teorie spiegano la violenza nelle relazioni intime, sebbene la violenza di genere non si esaurisca in quel tipo di violenza e necessita di teorie alla base generali e generalizzabili. La teoria della subcultura della violenza (Wolfgang, Ferracuti 1967) è una teoria della violenza generale, non sviluppata nella prospettiva della violenza di genere e nella violenza nelle relazioni intime, poiché non ha come oggetto

d'analisi la famiglia, ma è piuttosto una teoria macroscopica del contesto culturale che produce il comportamento violento, nella quale stereotipi di genere possono giocare ruoli assai rilevanti. Nonostante ciò, diversi studiosi la collocano alla base del corpus teorico della violenza intrafamiliare (Gelles, Straus 1979; Gelles 1993). La teoria della sottocultura della violenza afferma che, poiché si osserva che la violenza si verifica più frequentemente in uno specifico sottoinsieme della comunità più ampia, si ritiene che in quella sottocultura sia all'opera un sistema di valori che rende la violenza più probabile. I membri della sottocultura apprendono i valori e le norme della violenza attraverso la socializzazione e il controllo sociale nel loro ambiente. In altre parole, la violenza viene appresa socialmente e trasmessa dai membri del gruppo, sostenendo così la sottocultura della violenza.

13.3. Le teorie femministe

Le teorie femministe devono essere lette alla luce del movimento del femminismo (da considerare come una pletora di femminismi) e del periodo storico del movimento in cui quelle teorie si inseriscono; attualmente viviamo la quarta ondata del movimento, prossimi alla quinta, in un approccio dominante intersezionale e *gender fluidity*, dove è testimoniata l'esistenza di una sovrapposizione tra le varie forme di oppressione: razzismo, sessismo, omofobia, classismo e abilismo hanno un'unica radice e vanno contrastate insieme.

Le teorie femministe hanno affrontato e analizzato il problema della violenza di genere connettendo il fenomeno alle strutture del potere patriarcale. È nei primi anni '70 che la violenza contro le donne assume una connotazione collettiva di problema pubblico, ed i gruppi femministi iniziano le loro lotte sociali per far conoscere storie ed esperienze di donne, e la violenza contro le donne inizia ad assumere sempre più rilevanza (Harrington 2016; Corradi, Bandelli 2018). Le prime ricerche, sotto la spinta delle teorie femministe, hanno avuto il compito di trovare una nuova terminologia riguardo questo tipo di violenza, la quale si dimostrò essere diffusa ed endemica tanto da iniziare a parlare di molestie sessuali e stupro matrimoniale. La Brownmiller (1975) definì lo stupro come "un processo cosciente di intimidazione attraverso il quale tutti gli uomini tengono tutte le donne in uno stato di paura",

dando quindi alla violenza sessuale una connotazione non solo sessuale ma politica, come strumento di violenza e oppressione per assoggettare le donne al potere maschile. I primi movimenti legati alla violenza sessuale diedero allora la spinta per le teorie femministe sulla violenza di genere. Nel dibattito femminista iniziò a farsi strada la teoria che la violenza sia la conseguenza dell'ineguaglianza di genere costruita socialmente, attraverso l'oppressione della donna e l'affermazione del dominio degli uomini e della cultura paternalistica (Hearn 1998). Dobash e Dobash (1979) esplorarono la teoria del patriarcato dove la violenza di genere insiste su processi economici, simbolici e sociali, per i quali le donne subiscono una sistemica oppressione in base alla disuguaglianza tra uomini e donne. Questa teoria venne però criticata per la rappresentazione della donna come passiva e predestinata ad un ruolo di vittima, assegnando alla donna caratteristiche ben precise quali "bianca, occidentale, di classe media", ed infine facendo riferimento al sesso assegnato, corpo biologico e genere come un unico costruito omogeneo. La teoria propose una violenza che sembrerebbe essere assoluta e dalla quale non è possibile uscire. Su queste basi, le teorie femministe introdussero il tema dell'intersezionalità, ove la violenza di genere è la somma di gerarchie politiche, culturali e storiche.

Un esempio è il femminismo decoloniale, il quale ha dato rilevanza al ruolo del colonialismo, della schiavitù e dell'apartheid nella costruzione del concetto di genere e classe. Il colonialismo ha definito e introdotto il concetto di genere come modalità coloniale di organizzazione delle relazioni di produzione, dei rapporti di proprietà e delle relazioni di genere, attraverso l'imposizione dell'ordine di genere occidentale che disumanizza i coloniali (Lugones 2007).

Il femminismo decoloniale pone allora luce sull'intersezionalità tra etnia e genere, ed in questo duplice aspetto un esempio sono le donne nere vittime sia di violenza di genere sia di una sistematizzazione dell'odio razziale, rendendole vittime di una violenza estrema applicata alla pratica di disumanizzazione della colonizzazione di genere (Mendoza, 2016). La sfida del femminismo coloniale è allora la "riumanizzazione dei corpi" di qualunque etnia attraverso una decolonizzazione delle istituzioni, delle emozioni e delle menti.

Tra le prime teorie annoveriamo lo studio del "gendericidio", teoria sviluppata da Warren (1985), in riferimento all'uccisione di persone

per il loro genere, e nonostante tali teorie abbiamo mantenuto come focus principale l'esperienza delle donne, la Warren si è sempre considerata contraria ad un termine specifico nell'uccisione selettiva per il sesso di appartenenza, come il femminicidio. Infatti, non solo le donne possono essere vittime del fenomeno del gendercidio, Jones nel 1994 studiò il medesimo fenomeno applicato agli uomini, evidenziando nella situazione delle guerre balcaniche, come giovani uomini venissero uccisi perché vulnerabili.

Ferrales e collaboratori (2016) hanno evidenziato come in riferimento alla teoria del gendercidio, la violenza contro le donne può essere collocata all'interno dei sistemi economici patriarcali di potere, mentre la violenza specifica di genere contro gli uomini è tipicamente incorporata nelle gerarchie maschili legate all'etnia, annoverando così tra i punti di forza della teoria la sua adattabilità. Il gendercidio può essere applicato alla violenza contro le donne e gli uomini, così come alla violenza contro coloro che non rientrano nel binomio uomo-donna. Nonostante il riconoscimento e l'ampliamento del fenomeno, il focus della violenza di genere rimane comunque la violenza contro le donne.

Altre teorie hanno indagato il ruolo della "mascolinità egemonica" (Connell, 2005; "sostegno ai ruoli di genere tradizionali" o "ipermascolinità"), sia come forza che modella gli atteggiamenti di sostegno alla violenza, sia come fattore scatenante di atti violenti quando la mascolinità è minacciata (Anderson, Umberson 2001; Gallagher, Parrott 2011). È stato evidenziato il ruolo del "supporto maschile tra pari" in particolare nelle situazioni di violenza sessuale, suggerendo che gli uomini violenti che vivono in una società patriarcale sviluppano e rafforzano reciprocamente le credenze e i valori di supporto allo stupro (DeKeseredy, Schwartz 2013), nel quale la donna diventa "proprietà" sessuale (Easteal, McOrmond-Plummer 2006) a cui l'uomo ha diritto di accedere senza limiti.

Una metanalisi di Sugarman (1997) ha valutato il rapporto tra paternalismo e violenza interpersonale. L'ideologia paternalista era valutata in termini di attitudini rispetto alla violenza, al genere e l'aderenza agli stereotipi sociali classici. Gli uomini con punteggi più bassi ad aspetti di mascolinità tradizionale (assertività, forza, dominanza) sembrerebbero agire con più probabilità comportamenti violenti; quindi, laddove il senso di mascolinità dell'autore del reato è fragile,

la violenza potrebbe essere usata come un modo per confermare e rafforzare la mascolinità e l'eterosessualità dell'autore.

13.4. Approccio ecologico e prospettiva integrata

L'approccio ecologico prevede il ruolo centrale dello sviluppo della personalità dell'individuo in antitesi alla struttura familiare (Dutton 2006). L'individuo assimila la violenza tramite l'esperienza del contesto sociale, attraverso l'accesso a quattro livelli del contesto sistemico che modellano il comportamento individuale. Il macrosistema è caratterizzato dai valori e sistemi di credenze culturali, l'eco-sistema è composto dai gruppi e dalle istituzioni che collegano la famiglia all'ambiente più inclusivo. Il microsistema è l'unità familiare stessa e infine i fattori ontogenetici riferiti allo sviluppo personale dell'individuo. Dutton si concentrò sull'individuo come unità di analisi per affrontare la violenza di genere, ma ritiene che l'ambiente e le relazioni dell'individuo siano essenziali per comprendere il comportamento violento nelle relazioni di intimità.

La prospettiva ecologica è in linea con la teoria dei sistemi che si concentra sulle reti complesse e interconnesse di sistemi che influenzano il comportamento, compreso quello violento. Dutton esplicò che non può esserci un unico fattore a spiegare l'ontologia della violenza di genere, ma le relazioni tra i contesti sociali e l'individuo stesso, la cultura più ampia (macrosistema), la sottocultura (esosistema), la famiglia (microsistema) e le caratteristiche individuali (ontogenesi). Il modello ecologico è stato introdotto come quadro di riferimento per la comprensione di alcuni dei fattori chiave che contribuiscono al rischio di violenza tra partner nelle relazioni di intimità per le donne e le ragazze, ma è stato adattato per esaminare altri tipi di violenza a cui le donne sono esposte.

13.5. Conclusioni

Le teorie presentate nel presente contributo attraversano diversi settori disciplinari come la psicologia sociale e clinica, la sociologia, la psichiatria, la neuropsicologia, la criminologia e la vittimologia. L'analisi critica di queste teorie indica la necessità di uscire dalle polarizzazioni

teoriche per tracciare percorsi futuri di ricerca che promuovano la comprensione del fenomeno della violenza di genere in tutta la sua complessità e sfaccettatura in opposizione alla semplificazione del fenomeno tramite cause monofattoriali. Le teorie hanno alla base caratteristiche comuni che possono permettere un'integrazione funzionale tra i differenti approcci, con alla base un continuo lavoro di ricerca e politiche sociali per poter discutere del problema con la giusta considerazione.

Bibliografia

- AKERS, R. L. *Social learning and social structure: A general theory of crime and deviance*. Boston (MA), Northeastern University Press, 1998.
- ANDERSON, K.L., UMBERSON, D., *Gendering violence: Masculinity and power in men's accounts of domestic violence*, in *Gender & society*, 15(3), 2001, pp. 358-380.
- ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, *Dichiarazione sull'Eliminazione della Violenza contro le Donne. Risoluzione 48.104*, 1993. p. 20.
- BANDELLI, D., CORRADI, C., *Movimenti delle donne e politiche contro la violenza: fattori politici e sociali e specificità del caso italiano*, 2018, pp. 27-43.
- BROWNMILLER, S., *Against Our Will: Men, Women and Rape (1975)*, in R.K. Bergen, J.L. EDLESON, C.M. RENZETTI, (a cura di), *Violence against women: Classic papers*, New Zeland, Pearson Education, 2005, pp. 5-8.
- CONNELL, R.W., MESSERSCHMIDT, J.W., *Hegemonic masculinity: Rethinking the concept*, in *Gender & society*, 19(6), 2005, pp. 829-859.
- CUNNINGHAM, A., ET AL., *Theory-derived explanations of male violence against female partners: Literature update and related implications for treatment and evaluation*, London, London Family Court Clinic, 1998.
- DEKESEREDY, W.S., SCHWARTZ, M.D., *Confronting progressive retreatism and minimalism: The role of a new left realist approach*, in *Critical Criminology*, 21(3), 2013, pp. 273-286.
- DOBASH, R.E., DOBASH, R., *Violence against wives: A case against the patriarchy*, New York, Free Press, 1979.
- DUTTON, D.G., *Rethinking domestic violence*, Ubc Press, 2011.
- EASTEAL, P., MCORMOND-PLUMMER, L., *The mindset of intimate partner sexual violence perpetrators: Motivations and myths*, in L. MCORMOND-PLUMMER, J.Y. LEVY-PECK, P. EASTEAL, (a cura di), *Perpetrators of Intimate Partner Sexual Violence*, London, Routledge, 2016, pp. 61-71.
- FERRALES, G., BREHM, H.N., MCELRATH, S., *Gender-based violence against men and boys in Darfur: The gender-genocide nexus*, in *Gender & Society*, 30(4), 2016, 565-589.
- GALLAGHER, K.E., PARROTT, D.J., *What accounts for men's hostile attitudes toward women? The influence of hegemonic male role norms and masculine gender role stress*, in *Violence against women*, 17(5), 2011, pp. 568-583.

- GELLES, R.J., *An exchange/social control theory. The dark side of families*, in *Current family violence research*, 1983, pp. 151-165.
- GELLES, R.J., *Constraints against family violence: How well do they work*, in *American Behavioral Scientist*, 36(5), 1993, pp. 575-586.
- GELLES, R.J., STRAUS, M.A., *Determinants of violence in the family: Toward a theoretical interpretation*, in W.R. BURR, R. HILL, F.I. NYE, R.I.L., (a cura di), *Contemporary Theories About the Family*, New York, Free, 1979, pp. 550-581.
- GELLES, R.J., *The politics of research: the use, abuse, and misuse of social science data—the cases of intimate partner violence*, in *Family Court Review*, 45(1), 2007, pp. 42-51.
- GOETZ, A.T., ET AL., *Punishment, proprietariness, and paternity: Men's violence against women from an evolutionary perspective*, in *Aggression and Violent Behavior*, 13(6), 2008, pp. 481-489.
- HARRINGTON, C., *Politicization of sexual violence: From abolitionism to peacekeeping*, Routledge, 2016.
- HEARN, J., *A crisis in masculinity, or new agendas for men?*, in S. WALBY, (a cura di), *New agendas for women*, London, Palgrave Macmillan, 1999, pp. 148-168.
- ISTAT, *Gli stereotipi sui ruoli di genere e l'immagine sociale della violenza sessuale. Comunicato 2019*, <https://www.istat.it/it/archivio/235994>.
- JONES, A., *Gender and ethnic conflict in ex-Yugoslavia*, in *Ethnic and Racial Studies*, 17(1), 1994, pp. 115-134.
- LUGONES, M., *Heterosexualism and the colonial/modern gender system*, in *Hypatia*, 22 (1) (2007), pp. 186-219.
- MENDOZA, A.S., *"That's ratchet": A Chicana Feminist Rasquache Pedagogy as Entry-way to Understanding the Material Realities of Contemporary Latinx Elementary-Aged Youth*, in *Equity & Excellence in Education*, 49(4), 2016, pp. 468-479.
- POLIZIA DI STATO, *Questo non è amore. Rapporto 2019*, <https://www.poliziadi-stato.it/articolo/presentata-a-milano-la-brochure-di-questo-non-e-amore-2019>.
- STRAUS, M.A., *Gender symmetry and mutuality in perpetration of clinical-level partner violence: Empirical evidence and implications for prevention and treatment*, in *Aggression and Violent Behavior*, 16(4), 2011, pp. 279-288.
- STRAUS, M.A., *Social stress and marital violence in a national sample of American families*, in *Symposium on Forensic Psychology and Psychiatry*, New York Academy of Sciences, Annals of the New York Academy of Sciences, 1980.
- SUGARMAN, D.B., HOTALING, T.G., *Intimate violence and social desirability: A meta-analytic review*, in *Journal of Interpersonal Violence*, 12.2, 1997, pp. 275-290.
- WARREN, M.A. *Gendercide: The implications of sex selection*, Totowa (NJ), Rowman & Allanheld, 1985.
- WOLFGANG, M.E., FERRACUTI, F., MANNHEIM, H., *The subculture of violence: Towards an integrated theory in criminology*, vol. 16, London, Tavistock Publications, 1967.

14. Aspetti psicologici rilevanti nella prevenzione della violenza di genere

Anna Maria Giannini, Giulia Lausi

Abstract: La violenza basata sul genere include comportamenti volti a danneggiare una persona sul piano fisico, psicologico, sessuale o economico avendo alla base motivazioni riferite al genere della vittima. Ad oggi la violenza basata sul genere rimane un problema di salute pervasivo in ogni nazione del mondo, da affrontare a livello globale. In particolare, la Convenzione di Istanbul riconosce, per la prima volta, la complessità della violenza di genere e individua tre obiettivi in risposta al fenomeno: la tutela delle vittime vulnerabili, la prevenzione, e l'inasprimento delle pene. All'interno del presente contributo, i tre obiettivi sono stati ripresi attraverso l'analisi del ruolo della vittima nel procedimento penale, la prevenzione della violenza basata sul genere attraverso la decostruzione degli stereotipi, e l'implementazione della normativa italiana grazie al Codice Rosso, che prevede, fra l'altro, oltre all'inasprimento delle pene, la formazione degli operatori di Polizia.

Parole chiave: convenzione di Istanbul; codice rosso; forze dell'ordine; prevenzione; violenza di genere.

14.1. Introduzione

La violenza basata sul genere include comportamenti volti a danneggiare una persona sul piano fisico, psicologico, sessuale o economico avendo alla base motivazioni riferite al genere della vittima (Meyersfeld 2012; Barchielli *et al.* 2022). Ad oggi, la violenza basata sul genere è un problema di salute pervasivo in ogni nazione del mondo, sebbene con le sue unicità sociali, che affondano le radici nella cultura patriarcale, e

perpetuata dall'utilizzo – spesso inconsapevole – di pregiudizi e stereotipi di genere (Ellemers 2018; Garcia-Moreno *et al.* 2013; Lausi *et al.* 2021).

Attraverso la rappresentazione della violenza di genere nel racconto dei media, ma anche in ambito giudiziario e nelle Forze dell'Ordine, stereotipi e pregiudizi continuano a pervadere le narrazioni di violenza rendendo più complessa l'individuazione delle forme di micro-discriminazione (Pepe *et al.* 2009). Ciò rallenta il cambiamento culturale necessario per raggiungere il riconoscimento e la realizzazione delle pari opportunità di genere nei diversi ambiti di vita pubblica e privata (Gelli 2009; Saccà 2021).

Diviene quindi essenziale combattere la violenza di genere attraverso la riduzione di discriminazioni e stereotipi alla base di condizioni situazionali che permettono la perpetuazione della violenza maschile contro le donne, e per tale scopo si rendono necessari programmi di prevenzione che siano in grado di agire su più livelli, all'interno delle normative nazionali e internazionali.

Le attività di prevenzione alla violenza di genere devono agire su tre livelli:

- Vittima: una formazione adeguata e la promozione dei fattori protettivi a favore di individui che presentano fattori di vulnerabilità può evitare nuovi episodi di vittimizzazione e insegnare a riconoscere i segnali della violenza e discriminazione come campanelli d'allarme;
- Autore: l'intervento sugli individui che presentano fattori di rischio può contribuire ad evitare l'insorgenza o la reiterazione del comportamento abusante;
- Società: la formazione a livello pubblico (nelle agenzie educative, nei centri di ritrovo, sui luoghi di lavoro, anche attraverso i canali social) può agire come fattore preventivo relevantissimo rispetto alla messa in atto di comportamenti violenti.

All'interno del presente contributo, partendo dalla Convenzione di Istanbul (2011) verranno presentati gli aspetti psicologici essenziali per una prevenzione alla violenza di genere, arrivando ai più recenti cambiamenti giuridici in ambito nazionale (Legge 69/2019 "Codice Rosso").

14.2. La Convenzione di Istanbul: aspetti giuridici e psicologici

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (la cosiddetta Convenzione di Istanbul) è il primo strumento internazionale di carattere giuridicamente vincolante che ha l'obiettivo di creare un quadro normativo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Ratificata nel 2011, è stata la conclusione e, contemporaneamente, l'avvio di una serie di iniziative volte a promuovere la protezione delle donne contro la violenza di genere. In particolare, riconoscendo l'importanza degli strumenti nell'ambito del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite legate alle tematiche della convenzione (Convenzione Onu del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, CEDAW; Comunicazione dell'Unione Europea, 1999), i lavori del Consiglio d'Europa hanno avuto il loro inizio dai primi anni '90 portando all'approvazione nel 2002 della Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativa alla protezione delle donne dalla violenza e alla successiva campagna di sensibilizzazione a livello europeo realizzata fra il 2006 e il 2008 (Consiglio d'Europa 2011). I risultati di tale campagna di sensibilizzazione hanno reso evidente la necessità di norme giuridiche condivise a livello internazionale, con lo scopo di garantire alle vittime il pari livello di protezione in tutta Europa. Queste considerazioni hanno permesso di stabilire degli standard globali volti a prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, riconoscendo due concetti chiave: il riconoscimento della violenza contro le donne come *forma di violazione dei diritti umani* e l'inclusione, fra le vittime di violenza domestica di *minori e anziani*, ai quali vengono applicate le stesse norme di tutela applicati alle donne vittime di violenza.

A partire dalla definizione di discriminazione contro le donne fornita dalla CEDAW, ovvero *“ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo”* la Convenzione

di Istanbul cerca di superare i limiti cui la CEDAW è andata incontro con il trascorrere del tempo e i cambiamenti della società globalizzata (Lorna Johnstone 2011), ponendosi fra gli obiettivi non solo la prevenzione della violenza contro le donne, ma anche la creazione di un quadro globale integrato di protezione per le donne, la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni nate proprio a protezione delle donne. Questo ultimo punto, in particolare, riveste grande importanza nella formazione delle Forze dell'Ordine sulle tematiche della violenza di genere, per supportarle nel corretto trattamento delle vittime in quanto, spesso, si tratta del primo contatto esterno delle donne nel tentativo di uscire dalla spirale della violenza (Lausi *et al.* 2021; Walker 2006).

Attraverso l'adesione alla Convenzione di Istanbul, i paesi firmatari si impegnano a prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire i colpevoli (art. 5), stabilendo inoltre quali siano i delitti caratterizzanti della violenza contro le donne, richiedendo agli Stati di includerli nelle forme di legislazione nazionali.

La Convenzione di Istanbul riconosce, per la prima volta, la complessità della violenza basata sul genere e individua i tre obiettivi principali richiesti alle risposte a questo fenomeno: *la prevenzione dei reati*, mediante l'affiancamento agli interventi repressivi, già previsti dai Codici di ogni singolo stato, la presenza di misure che abbiano la capacità di anticipare e prevenire le forme di violenza; *la punizione dei colpevoli attraverso l'inasprimento delle pene a carico degli autori di violenza*; *la protezione delle vittime*, attraverso l'adozione di strumenti di intervento sociali, nonché culturali e formativi.

14.3. La tutela delle vittime vulnerabili

I testi normativi prodotti dall'Unione Europea in materia di tutela della vittima si occupano della protezione e della tutela dell'integrità fisica e morale delle vittime, non solo grazie alla già citata Convenzione di Istanbul ma anche grazie alla Convenzione di Lanzarote (Consiglio d'Europa 2007). Tali convenzioni hanno permesso un cambio di paradigma nella considerazione della vittima. Infatti, il Codice penale non offre una definizione compita della vittima, che viene piuttosto definita come *la persona offesa dal reato* (Giannini, Tizzani 2009).

La vittima, grazie ai nuovi testi normativi, passa da soggetto passivo del reato, ovvero individuo che sopporta le conseguenze immediate della condotta criminosa, a soggetto attivo, titolare dell'interesse leso o posto in pericolo dalla condotta stessa (Consiglio d'Europa 2001). Nel primo caso, la vittima assumeva un ruolo secondario all'interno delle vicende giudiziarie, subendo indagini psicologiche e rischio di stigmatizzazione; nel secondo caso, invece, la vittima diventa protagonista dell'evento delittuoso e, conseguentemente, acquisisce voce e credibilità, valorizzandone l'interpretazione soggettiva e il significato attribuito al contesto del reato subito. Questo cambiamento di paradigma altro non è che il primo passo per favorire il percorso di de-vittimizzazione, superando lo stereotipo dell'autore di reato come figura "maligna" in contrapposizione alla vittima, figura innocente, passiva e inoffensiva.

Spesso, inoltre, la reazione delle persone alle vicende criminose, piuttosto che rivelarsi empatica e solidale nei confronti della persona offesa, lascia il posto prevalente all'attenzione per il presunto colpevole, che diviene il centro della vicenda. Questo tipo di comportamento – spesso dettato, fra l'altro, da esigenze mediatiche e di comunicazione – può avere conseguenze estremamente gravi nei confronti delle vittime stesse che si trovano a rivivere la loro esperienza attraverso narrazioni rese colpevolizzanti, fino a sentirsi sole, non comprese, non credute ed emarginate dal contesto sociale.

L'attenzione all'isolamento riveste un ruolo cruciale nell'evitare ulteriori forme di vittimizzazione o ulteriori episodi nei casi di violenza di genere, in quanto la presenza di una rete sociale debole sembra essere uno dei fattori di rischio principali per la possibilità che si presentino condotte violente. Inoltre, gli atteggiamenti sociali e culturali e gli stereotipi negativi giocano un ruolo importante nella vittimizzazione violenta. Infatti, i pregiudizi culturali generano atteggiamenti denigranti e di ostilità verso le vittime ritenute indegne: la loro vittimizzazione è vista con un certo sollievo poiché non ispirano compassione, simpatia o pietà. Da queste considerazioni possono scaturire due conseguenze a livello sociale e culturale: da un lato, le vittime, viste come "colpevoli e socialmente sacrificabili" vengono considerate causa della loro stessa vittimizzazione, riducendo così le colpe dei responsabili e, di conseguenza, le punizioni attese; dall'altro, quando i responsabili vengono

puniti, la punizione viene giudicata negativamente, come troppo severa o non meritata (Wemmers *et al.* 2018; Fattah, Sacco 1989).

14.4. La rete sociale: la prevenzione nelle relazioni delle vittime

Il supporto sociale è il primo potenziale fattore protettivo in relazione alla violenza sulle donne: sembrerebbe ridurre i livelli di stress, aumentare l'autostima, influenzare la percezione degli eventi stressanti e aumentare la conoscenza di quali strategie di coping sono più adeguate al contesto. Inoltre, già semplicemente avere almeno una persona con cui parlare dei propri problemi sembra aver diversi benefici sul benessere individuale (Carlson *et al.* 2002).

Le donne che nel corso della loro vita hanno subito abusi tendono ad essere isolate socialmente e a non avere una rete di persone che possa fornire loro supporto (El-Bassel *et al.* 2001). In una ricerca del 2004 (Levendosky *et al.* 2004) è emerso come questi risultati possano essere riscontrati anche in donne che hanno richiesto aiuto ai centri anti violenza, probabilmente per una difficoltà delle donne stesse a ricercare supporto dopo gli abusi, rischiando così ulteriori vittimizzazioni future.

Avere una rete di persone, siano esse amici, familiari o parte delle conoscenze allargate, con cui confrontarsi su comportamenti che potrebbero rivelarsi *campanelli d'allarme* fa sì che si possa intervenire o chiedere aiuto prima che questi sfocino in atti di vera e propria violenza, sia essa fisica, verbale, psicologica o economica.

La presenza del supporto sociale è fondamentale per trovare una soluzione a questi casi e un aiuto per uscirne.

14.5. La mascolinità tossica: la prevenzione rivolta agli uomini

Riconoscendo l'importanza centrale del sostegno alla vittima, diviene sempre più necessario lavorare sulla prevenzione, agendo sui diversi contesti sociali che influenzano e sostengono la violenza di genere (Bronfenbrenner 1977; Hollomotz 2009), riprendendo il concetto espresso da Adichie (2014) che afferma che la prevenzione passa per l'educazione degli uomini nel rispetto del consenso e non per l'educazione delle donne su come prevenire la loro vittimizzazione (*"Teach*

boys not to rape, instead of girls how to avoid it” – Insegnare ai ragazzi a non stuprare, invece che alle ragazze come evitarlo).

La rappresentazione dell’uomo e della donna continua, ad oggi, a mantenersi rigidamente strutturata sul concetto di complementarità: le caratteristiche attribuite a ciascun gruppo si bilanciano tra di loro, raggiungendo un equilibrio tra pregi e difetti; esse diventano, inoltre, “prescrittive”, ossia si impongono come norme, dalle quali chi si allontana può diventare oggetto di stigmatizzazione (Taurino 2005). In generale, soprattutto per quanto riguarda la sfera emotiva, la parte femminile è considerata “naturalmente” portata agli aspetti di socializzazione ed emotività; al contrario, la parte maschile è dotata della capacità di “agire, accelerare e decidere”. Dunque, le donne tenderebbero ad essere socievoli e a prendersi cura degli altri, mentre gli uomini sono visti come indipendenti, competitivi e assertivi. Si dice che le donne siano, per natura, gentili e delicate, gli uomini forti e sicuri di sé. Questi preconcetti, oltre ad essere estremamente riduttivi, non rispecchiano in alcun modo la complessità della vita e delle personalità di uomini e donne.

Dall’influenza sociale degli stereotipi si sviluppa, tramite un processo di interiorizzazione, la cosiddetta “mascolinità tossica”, ovvero un atteggiamento assunto dall’uomo che deve essere letto all’interno della società patriarcale in cui vive e le cui dinamiche tossiche si esplicano nella costretta espressione del proprio stato emotivo. Proprio perché i ruoli di genere, nella società attuale sono molto più fluidi, e la cosiddetta “mascolinità tossica” è fonte di diversi pregiudizi e spesso di comportamenti violenti, l’American Psychology Association nel 2018 ha rilasciato una serie di linee guida per aiutare gli uomini a liberarsi del peso di quella ideologia della mascolinità tradizionale che limita le loro capacità di vivere in sintonia con il resto del mondo (Scandurra, Valerio 2018).

È possibile trovare diverse ricerche sullo sviluppo di un’identità maschile e l’adesione alle aspettative sociali di ragazzi e giovani uomini (Greene, Patton 2020; Moreau *et al.* 2019; Patton *et al.* 2018). La mascolinità, in una prospettiva sociale di genere, si sviluppa con una serie di comportamenti attesi che le culture usano per costruire significati generalmente accettati di “essere un uomo”.

Anche se in qualche modo dinamiche e mutevoli, queste aspettative riflettono tipicamente comportamenti e atteggiamenti che sono spesso caratterizzati da dimostrazioni di controllo e di potere, stoicismo, rigidità emotiva e inibizione, e ad un'avversione ai tratti del carattere associati alla femminilità (Kierski, Blazina 2009).

14.6. La modifica penale del “Codice Rosso”: la prevenzione nella normativa italiana

La scelta di nominare la Legge n. 69 del 2019 “Codice Rosso” deriva dalla necessità di sottolineare ed evidenziare l’urgenza e l’emergenza in termini di ricaduta normativa del fenomeno della tutela penale delle vittime di violenza domestica e di genere. L’approvazione della legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso” ha rappresentato un’ulteriore risposta da parte dello Stato alle tante donne vittime di violenza domestica e di genere che hanno paura di denunciare; la legge, entrata in vigore il 9 agosto 2019 rappresenta una corsia preferenziale per le denunce nei casi di violenza di genere (Romano 2021; Pezzini, Lorenzetti 2020).

Nata a seguito dell’esperienza delle donne uccise o che hanno subito violenze molto gravi, non solo inasprisce le pene per combattere il dilagare di violenze, maltrattamenti e femminicidi, ma agisce sul “fattore tempo” come elemento determinante per scongiurare l’esito irreparabile. Con il Codice rosso, la giustizia è obbligata ad agire rapidamente, prevedendo tempi brevi per le indagini e accelerando l’avvio di procedimenti penali per determinati reati in modo che possano essere adottate più rapidamente tutte le misure di protezione delle vittime (Basile 2019). La legge inasprisce le pene per alcuni dei delitti di cui sopra, ne rimodula alcune aggravanti e introduce nuove fattispecie di reato: sfregi al viso e *vitriolage*; matrimonio forzato e “revenge porn” (diffusione non consensuale di materiale intimo).

Infine, le novità che vogliono garantire una maggiore tutela delle donne a rischio sono i provvedimenti concreti che il Giudice prende nell’immediato, ribadendo l’importanza dell’allontanamento della

persona pericolosa dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (Spina 2020).

14.7. Il ruolo centrale dello psicologo

Il Codice Rosso, oltre a mettere, come visto, la vittima al centro, evidenzia l'importanza dello psicologo come figura cardine nel supporto rivolto alle vittime e agli autori di reato, con le finalità di prevenzione, recupero e sostegno.

Allo psicologo che agisce nei casi di violenza di genere viene richiesto un approfondimento delle proprie competenze, non solo nei temi vittimologici e di violenza specifici, ma anche di acquisizione di skills specifiche riguardanti le dinamiche sociali della discriminazione. In particolare, lo psicologo chiamato ad agire in casi di violenza di genere nella normativa Codice Rosso deve conoscere il funzionamento dei processi di vittimizzazione, primaria e secondaria, e le conseguenze a breve e lungo termine non solo sulla vittima diretta ma anche sulle vittime indirette dell'episodio criminoso.

Inoltre, è richiesta una conoscenza approfondita delle leggi e delle procedure giudiziarie di riferimento nei casi di violenza di genere. In aggiunta alle conoscenze teorico-pratiche, allo psicologo sono chieste competenze trasversali, relative alla capacità di collaborazione interprofessionale, alla messa in atto di atteggiamenti di ascolto empatico nei confronti della vittima vulnerabile, includendo in essa anche i protocolli specifici dettati dalle normative di riferimento (Consiglio d'Europa 2007).

Infine, di estrema rilevanza diventa il ruolo dello psicologo nella formazione degli Operatori di Polizia e delle Forze dell'ordine.

14.8. La formazione degli operatori di polizia

Fin dalla Decisione Quadro del Consiglio d'Europa che invitava i Paesi Membri ad aggiornare gli standard della formazione delle Operatrici e degli Operatori delle Forze dell'Ordine si è osservato quanti e quali sforzi siano stati fatti per raggiungere tali standard.

Da una società nella quale la violenza domestica era considerata un fatto privato, da epoche storiche nelle quali la vittima doveva vergognarsi e "lavare i panni sporchi in famiglia", da situazione nelle quali

gli stessi operatori e operatrici delle Forze dell'Ordine invitavano la vittima a perdonare, a subire, a cercare di "fare pace", siamo oggi dentro ad importanti percorsi che hanno portato la violenza domestica ad essere riconosciuta come fatto sociale, con costi umani, psicologici ed anche economici. Basti pensare ai costi sanitari che comporta avere persone malate che devono ricorrere alle cure e assentarsi dai luoghi di lavoro, per non parlare degli accessi alle Unità di Emergenza degli Ospedali sovraccaricate da richieste di soccorso (Barchielli *et al.* 2021; Giannini, Baralla 2012; Lausi *et al.* 2021).

Oggi, dunque, le Forze dell'Ordine sono formate a ricevere le denunce con tutti quegli accorgimenti che prevengono il numero oscuro (il numero dato da coloro che non denunciano e rimangono nella situazione di rischio). La formazione incrocia le competenze fondamentali per ricevere le denunce ma anche per effettuare gli interventi presso le abitazioni riconoscendo gli indicatori di rischio generale e di rischio di recidiva (protocolli SARA, EVA, EVA PLUS, LIANA ecc.). In Italia sono stati avviati Corsi di Formazione ai vari livelli nei quali sono proposti programmi integrati con interventi basati su discipline psicologiche, giuridiche, operative provenienti dai Centri antiviolenza e dalle ONG in un'ottica di rete che mostra in modo solido come una problematica così complessa debba essere affrontata con opportune sinergie (Giannini, Nardi 2009).

Nell'ambito del Codice Rosso sono anche stati incrementati e aggiornati i percorsi formativi rivolti alle Forze dell'Ordine, ma anche alle Unità di Emergenza ospedaliere, alla Magistratura e alle Agenzie educative. Appare oggi sempre più evidente quanto tali percorsi siano le fondamenta di una efficace azione preventiva.

Sapienza, in particolare, con il sostegno di linee progettuali quali Daphne, Progress, Justice and Human Rights ha realizzato progetti significativi che sono oggi la storia di come le conoscenze scientifiche e metodologiche abbiano accompagnato il progresso dell'operatività di Polizia (Si veda Tabella X.1.).

L'attenzione alle vittime è il segno evidente della civiltà di un Paese ed ogni piccola tessera in questa direzione costruisce una strada importante.

NOME PROGETTO	OBIETTIVI
<i>Attention for Victims of Crime (AViCri Project)</i>	<i>Progettare e sviluppare corsi di formazione per formatori per appartenenti a tre forze di polizia: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza; Sviluppare programmi formativi standard da diffondere in mainstreaming a livello internazionale.</i>
<i>MuTAVi: Multimedia Tools Against Violence</i>	<i>Migliorare la capacità degli operatori di trattare con le vittime di violenza di genere (IPV intimate partner violence) attraverso l'attuazione di una serie di strumenti di formazione multimediale. Progettazione e realizzazione di diversi strumenti di formazione multimediale: film, video lezioni, esercizi interattivi, riassunti scritti dei principali temi e altro materiale informativo; Elaborazione di linee guida per poter utilizzare il kit per la formazione del personale incaricato di trattare con le vittime IPV; Diffusione del kit e dei risultati ottenuti durante l'attuazione del progetto nei paesi europei.</i>
<i>Zero Gender Pay Gap Project</i>	<i>Il Progetto ZeroGPG affronta la questione del divario retributivo, utilizzando un approccio trans-nazionale con le diverse parti interessate, come le ONG, i centri di consulenza per le donne e gli istituti di ricerca che lavorano insieme per contribuire ad affrontare tali disuguaglianze. Il progetto ha studiato la situazione nell'UE e ha fornito risultati dettagliati per il GPG in tutti i Paesi partecipanti, considerando anche forme non registrate di retribuzione, come i pagamenti di bonus, il pagamento a progetto o i pagamenti stagionali (non inclusi attualmente nelle statistiche di Eurostat).</i>
<i>Honour Ambassador against Shame Practices (HASP Project)</i>	<i>Il progetto HASP mira a incrementare il livello di sensibilità e di consapevolezza rispetto ai crimini legati all'onore (compresi i matrimoni forzati), e a promuovere misure preventive. In questo senso il progetto HASP aspira alla riformulazione delle politiche europee inerenti alla violenza legata all'onore e a sostenere il bisogno di una maggiore dignità e giustizia sociale.</i>
<i>#Hashtag Project</i>	<i>Il progetto prevede interventi di formazione ed informazione con realizzazione di eventi di comunicazione e sensibilizzazione territoriale rivolti alla prevenzione della violenza di genere e della discriminazione di genere nelle comunicazioni digitali e finalizzati ad aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza e delle loro conseguenze coinvolgendo gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, gli insegnanti ed i genitori.</i>

Tab. X.1. Alcuni progetti con obiettivi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere realizzati con il Coordinamento di Sapienza

Fonte: Elaborazione propria

Bibliografia

- ADICHIE, C. N., *We should all be feminists*, New York, Vintage, 2014.
- BARCIELLI, B., BALDI, M., PAOLI, E., ROMA, P., FERRACUTI, S., NAPOLI, C., GIANNINI, A.M., LAUSI, G., *When "Stay at Home" Can Be Dangerous: Data on Domestic Violence in Italy during COVID-19 Lockdown*, in *International journal of environmental research and public health*, 18(17), 2021, 8948.
- BARCIELLI, B., LAUSI, G., PIZZO, A., MESSINEO, M., DEL CASALE, A., GIANNINI, A.M., FERRACUTI, S., *A Medical-Legal and Psychological Systematic Review on Vitriolage Related to Gender-Based Violence*, in *Trauma, Violence, & Abuse*, 2022, 15248380221121288.
- BASILE, F., *La tutela delle donne dalla violenza dell'uomo: dal Codice Rocco... al Codice Rosso*, in *Diritto penale e uomo*, 11, 2019, pp. 78-93.
- BRONFENBRENNER, U., *Toward an experimental ecology of human development*, in *American psychologist*, 32, 7, 1977, pp. 513-531.
- CARLSON, N., *Fisiologia del comportamento*, Padova Piccin-Nuova Libreria, 2002.
- COMUNICAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA, *Vittime di Reati nell'Unione Europea – Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere*, 1999.
- CONSIGLIO D'EUROPA, *Decisione quadro 2001/220/Gai del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale*, 2001.
- CONSIGLIO D'EUROPA, *Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali*, 2007.
- CONSIGLIO D'EUROPA, *Combating violence against women*, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Gender Equality Division, 2011.
- EL-BASSEL, N., WITTE, S.S., WADA, T., GILBERT, L., WALLACE, J., *Correlates of partner violence among female street-based sex workers: substance abuse, history of childhood abuse, and HIV risks*, in *AIDS Patient Care STDS*, 15(1), 2001, pp. 41-51.
- ELLEMERS, N., *Gender stereotypes*, in *Annual review of psychology*, 69, 2018, pp. 275-298.
- FATTAH, E. A., SACCO, V.F., *Crime and Victimization of the Elderly*, New York, Springer-Verlag, 1989.
- GARCÍA-MORENO, C., ET AL., *Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*, World Health Organization, 2013.

- GELLI, B., *Psicologia delle differenze di genere. Soggettività femminili tra vecchi pregiudizi e nuova cultura*, Milano, FrancoAngeli, 2009.
- GIANNINI, A.M., BARALLA, F., *La vittima di reato: un modello di pronto soccorso psicologico per l'operatore di Polizia*, in A.M. GIANNINI, F. CIRILLO, (a cura di), *Itinerari di vittimologia*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 4-22.
- GIANNINI, A. M., NARDI, B., *Le vittime del crimine: nuove prospettive di ricerca e di intervento*, Torino, Centro Scientifico Editore, 2009.
- GIANNINI, A. M., TIZZANI, E., *I bisogni delle vittime del crimine: proposta per un modello esplicativo*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 3(2), 2009, pp. 31-48.
- GREENE, M. E., PATTON, G., *Adolescence and gender equality in health*, in *Journal of Adolescent Health*, 66(1), 2020, pp. S1-S2.
- HOLLOMOTZ, A., *Beyond 'vulnerability': An ecological model approach to conceptualizing risk of sexual violence against people with learning difficulties*, *British Journal of Social Work*, 39(1), 2009, pp. 99-112.
- KIERSKI, W., BLAZINA, C., *The male fear of the feminine and its effects on counseling and psychotherapy*, in *The Journal of Men's Studies*, 17(2), 2010, pp. 155-172.
- LAUSI, G., PIZZO, A., CRICENTI, C., BALDI, M., DESIDERIO, R., GIANNINI, A.M., MARI, E., *Intimate partner violence during the COVID-19 Pandemic: A review of the phenomenon from victims' and help professionals' perspectives*, in *International journal of environmental research and public health*, 18(12), 2021, 6204.
- LAUSI, G., BURRAI, J., BARCHIELLI, B., QUAGLIERI, A., MARI, E., FRASCHETTI, A., PALONI, F., CORDELLIERI, P., FERLAZZO, F., GIANNINI, A.M., *Gender pay gap perception: a five-country European study*, in *SN Social Sciences*, 1(11), 2021, pp. 1-18.
- LEVENDOSKY, A. A., BOGAT, G.A., THERAN, S.A., TROTTER, J.S., VON EYE, A., DAVIDSON, W.S. II, *The social networks of women experiencing domestic violence*, in *American Journal of Community Psychology*, 34(1-2), 2004, pp. 95-109.
- LORNA JOHNSTONE, R., *Ha ancora una rilevanza la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne? Per una sua (ri) considerazione nel tempo presente*, in *Ragion pratica*, 1, 2011, pp. 151-184.
- MEYERSFELD, B.C., *The council of Europe convention on preventing and combating violence against women and domestic violence: Council of Europe convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, in *International Legal Materials*, 51(1), 2012, pp. 106-132.
- MOREAU, C., LI, M., DE MEYER, S., VU MANH, L., GUIELLA, G., ACHARYA, R., BELLO, B., MAINA, B., MMARI, K., *Measuring gender norms about relationships in early adolescence: results from the global early adolescent study*, in *SSM-population health*, 7, 2019, 100314.
- PATTON, G.C., DARMSTADT, G.L., PETRONI, S., SAWYER, S.M., *A gender lens on the health and well-being of young males*, in *Journal of Adolescent Health*, 62(3), 2018, pp. S6-S8.
- PEPE, S., CORDELLIERI, P., GIANNINI, A.M., SGALLA, R., DI STEFANO, C., *Disimpegno morale, mass media e casi di cronaca nera*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2009, pp. 93-115.

- PEZZINI, B., LORENZETTI, A., *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice rosso. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*, vol. 15, Torino, Giappichelli Editore, (2020).
- ROMANO, B. (2021). *Codice rosso (profili penali sostanziali)*, in A. GAITO, B. ROMANO, M. RONCO, G. SPANGHER, (a cura di), *Digesto delle Discipline Penali*, undicesimo aggiornamento, Milano, Utet Giuridica, pp. 132-160.
- TAURINO, A., *Famiglie e genitorialità omosessuali. Costrutti e riflessioni per la disconferma del pregiudizio omofobico*, in *Rivista internazionale di filosofia e psicologia*, 3(1), 2012, pp. 67-95.
- SACCÀ, F., *Stereotipo e pregiudizio: La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, Milano, FrancoAngeli, 2021.
- SCANDURRA, C., VALERIO, P., *Sulla pratica clinica affermativa con le persone transgender e gender nonconforming: Nuove linee-guida dell'American Psychological Association*, in *La camera blu. Rivista di studi di genere*, 18, 2018, pp. 149-158.
- SGALLA, R., DI SOMMA, S., GIANNINI, A.M., EMANUELE, A.M., *Uscire dalla violenza: un network per la donna*, Padova, Piccin, 2014.
- SPINA, L., *Il "codice rosso" e la tutela della vittima minorenni*, in *Minorigiustizia*, 1, 2020, pp 144-158.
- WALKER, M.U., *The cycle of violence*, in *Journal of Human Rights*, 5(1), 2006, pp. 81-105.
- WEMMERS, J., ET AL., *"From victimization to criminalization: General strain theory and the relationship between poly-victimization and delinquency"*, in *Victims & Offenders. An International Journal of Evidence-based Research, Policy, and Practice*, 13(4), 2018, pp. 542-557.

15. Orientamenti sessuali e identità di genere, la discriminazione delle persone LGBT+ in una prospettiva psicologica e clinica

Roberto Baiocco, Jessica Pistella, Fau Rosati

Abstract: Le persone LGBT+ sono potenzialmente esposte a condizioni sociali avverse espressione dello stigma sessuale che ancora caratterizza il contesto socio-culturale nel quale viviamo. Il modello del *Minority Stress* considera i pregiudizi e le discriminazioni omo/lesbo/bi/transfobiche come una fonte di stress psicosociale unica e cronica con fattori distali e prossimali che hanno un effetto rilevante sul benessere delle persone LGBT+. Nello specifico abbiamo analizzato il contesto scolastico, sportivo e lavorativo evidenziando i principali fattori di rischio e protezione in funzione delle diverse categorie identitarie. Nel contesto italiano, emerge la necessità di sviluppare “buone pratiche” o pratiche affermatrici che consentano la creazione di contesti sicuri e non discriminatori. È necessario implementare attività di formazione sul tema delle identità di genere e degli orientamenti sessuali e sulla promozione del benessere delle persone LGBT+ nei diversi contesti di vita.

Parole chiave: orientamento sessuale; identità di genere; LGBT+; discriminazione; minority stress.

15.1. Introduzione

La letteratura nell’ambito delle scienze della salute ha ampiamente documentato come le persone LGBT+¹ presentino un minor livello di

¹ L’acronimo LGBT indica le persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender mentre il + permette di includere tutte le diverse declinazioni relative sia agli orientamenti sessuali che alle identità di genere.

benessere percepito e una maggiore prevalenza di condizioni mentali a rischio rispetto alle persone eterosessuali e cisgender. L'interpretazione maggiormente accreditata in letteratura è che tale vulnerabilità derivi da condizioni sociali avverse proprie di un contesto discriminatorio e dagli effetti dello stigma sessuale sulla salute delle persone appartenenti a minoranza sessuale e di genere (Meyer 2003).

Il termine stigma sessuale si riferisce al sistema di credenze condivise di una società che determina la denigrazione, la svalutazione e l'annullamento delle identità non-eterosessuali e/o non conformi alle norme stereotipiche di genere. Come le altre forme di stigma, lo stigma sessuale si manifesta sia a livello individuale-interpersonale che sociale-istituzionale. Il livello individuale e interpersonale è esemplificato dall'interiorizzazione dello stigma e dalle conseguenze di tale interiorizzazione. Quando invece, lo stigma sessuale viene interiorizzato dalle persone cisgender/eterosessuali, si manifesta il *pregiudizio sessuale*.

A livello strutturale si può parlare di *cis-eterosessismo*, ovvero di un'ideologia culturale incarnata nelle pratiche istituzionali che opera a svantaggio delle minoranze sessuali e di genere attraverso i sistemi e le istituzioni sociali (Hatzenbuehler *et al.* 2014). Nello specifico, l'*eterosessismo* promuove un assunto eterosessuale, come ad esempio presumere che tutte le persone siano eterosessuali, che comporta l'invisibilizzazione delle soggettività lesbiche, gay e bisessuali (o comunque appartenenti ad una minoranza sessuale) nella gran parte delle situazioni sociali e la problematizzazione di un orientamento sessuale non-eterosessuale quando esso diventa visibile. Il *cisessismo* si riferisce alla tendenza ad assumere che tutte le persone si identifichino con il genere assegnato alla nascita.

Un concetto strettamente connesso a quello di cis-eterosessismo è la cis-eteronormatività, con cui ci si riferisce all'assunzione secondo cui le persone cisgender ed eterosessuali rappresentino la norma e siano preferibili alle persone transgender e non-eterosessuali. L'assunto cis-eteronormativo è alla base della visione patologizzante delle soggettività LGBT+ e alimenta una visione dicotomica per cui le persone cis-eterosessuali sono "normali" e "naturali", mentre le persone LGBT+ sono "anormali" e "contro natura".

Lo stigma sessuale sostenuto a livello strutturale si manifesta attraverso l'assenza di: (a) politiche e leggi mirate a difendere le persone

LGBT+ da crimini d'odio; (b) rappresentazioni in ambito scolastico o nei libri per bambini² delle soggettività LGBT+; (c) immagini positive delle soggettività LGBT+ e delle loro relazioni nei diversi ambiti di vita (come il contesto medico-sanitario, religioso, ecc.).

15.2. *Minority Stress Model* e identità negativa

Il modello maggiormente utilizzato in letteratura per comprendere gli effetti dello stigma sessuale sulla salute psico-fisica delle persone LGBT+ è il *Minority Stress Model – MSM* (Meyer 1995). Il MSM considera i pregiudizi e le discriminazioni omo/lesbo/bi/transfobiche come una fonte di stress psicosociale unica – si tratta cioè di uno stress che si aggiunge ai fattori di stress generali vissuti dalla maggioranza della popolazione – e cronica – poiché dipende da strutture sociali e culturali relativamente stabili. Alle persone stigmatizzate è quindi richiesto uno sforzo di adattamento aggiuntivo rispetto a coloro che non vivono esperienze di stigma.

Il minority stress si estende lungo un continuum che va da fattori stressanti più distali a quelli più prossimali. Gli *stressor distali* si riferiscono alle esperienze di vita o condizioni oggettive, esterne alla persona, come la *vittimizzazione*, la *discriminazione* o le *microaggressioni* quotidiane. Le microaggressioni sono forme più sottili di discriminazione verbale e non verbale agite spesso inconsciamente ed espresse attraverso strategie apparentemente insignificanti o innocue che le rendono difficili da identificare (Morris *et al.* 2020; Sue *et al.* 2020).

Gli *stressor prossimali* sono invece legati al modo in cui la persona LGBT+ vive, più o meno consapevolmente, la propria identità sessuale. Per questo, riguardano la componente emotiva e la valutazione di sé in quanto persona LGBT+. Tra gli stressor prossimali ci sono le *aspettative di rifiuto*, la *tendenza a nascondere la propria identità sessuale* (occultamento) e lo *stigma sessuale interiorizzato*. Lo *stigma sessuale interiorizzato* sembra essere lo stressor con le conseguenze peggiori a livello di salute

² Nel testo si è scelto di utilizzare la “schwa” nella sua forma singolare (ə) e plurale (ɜ) come desinenza grammaticale neutra e inclusiva di più generi. La schwa, infatti, permette di superare le limitazioni di una lingua, come quella italiana, fortemente genderizzata, evitare il maschile sovraesteso e includere le persone che non si identificano in uno dei due generi binari.

mentale (Lingiardi *et al.* 2012). Si tratta di una forma di stress interna e profondamente insidiosa, definibile come l'insieme dei sentimenti negativi che le persone possono provare nei confronti di se stesse in quanto persone LGBT+ (Meyer 2003). Lo stigma sessuale interiorizzato si associa a bassi livelli di autostima e accettazione di sé, minor livello di benessere percepito e una scarsa qualità delle relazioni intimo-affettive (Baiocco, Terriaca 2019).

Gli stressor distali e prossimali sono tra loro intimamente interconnessi: è probabile, ad esempio, che un'esperienza di violenza subita a causa della propria identità LGBT+ (stressor distale) aumenti la vigilanza, le aspettative di rifiuto e lo stigma sessuale interiorizzato (stressor prossimali).

In sintesi, la letteratura nazionale e internazionale, spesso utilizzando la cornice teorica del MSM, evidenzia come le persone LGBT+ presentino un rischio maggiore di incorrere in problemi di salute, rispetto alla controparte cis-eterosessuale, tra cui disturbi d'ansia, depressione, uso di sostanze e suicidalità (Dürbaum, Sattler 2019), somatizzazione, disturbi del sonno, disturbi alimentari (Pistella *et al.* 2019) e adozione di comportamenti a rischio (Williamson 2000).

15.3. Resilienza, identità positiva e coming out

L'interesse della ricerca scientifica degli ultimi anni si è spostato sempre di più verso gli aspetti di resilienza o fattori positivi legati all'identità LGBT+. Questo spostamento dell'interesse dipende in parte dal fatto che un crescente numero di studi descrive le persone appartenenti a una minoranza sessuale e di genere come particolarmente forti e competenti in diversi contesti di vita.

In una successiva rivisitazione del modello, Meyer (2015) suggerisce che gli effetti negativi che derivano dallo stress da minoranza possono essere mitigati da variabili in grado di ridurre l'impatto dello stigma sessuale sulla salute mentale e contribuire ad aumentare il benessere fisico e psicologico delle persone LGBT+.

La capacità di resilienza dipende quindi da: (a) *variabili personali* come la valorizzazione o meno di aspetti positivi della propria identità LGBT+, la presenza di strategie adattive nell'affrontare gli eventi stressanti o un coming out vissuto positivamente; (b) *variabili contestuali* come il supporto ricevuto dalla propria famiglia, dalla rete

sociale/amicale e dalla comunità LGBT+; (c) *risorse comunitarie tangibili*, come la presenza di associazioni LGBT+, centri specializzati, leggi e policy derivanti dall'attivismo LGBT+ (ad esempio, la legalizzazione delle unioni civili); (d) *risorse comunitarie intangibili* come l'identificazione positiva con la comunità LGBT+, che può portare alla ridefinizione dei propri valori e obiettivi di vita in funzione della propria identità sessuale (Baiocco 2019).

Un'identità LGBT+ positiva può essere definita come l'esito di un processo evolutivo multidimensionale, derivante dall'integrazione di sentimenti e pensieri legati alla consapevolezza della propria identità sessuale. Tale integrazione è intimamente connessa alle dinamiche del coming out e rappresenta l'esito di un processo di crescita individuale, relazionale e sociale. È possibile evidenziare alcune dimensioni fondamentali nella definizione di un'identità LGBT+ positiva: la *consapevolezza di sé* in quanto persona LGBT+, *l'autenticità*, *il senso di comunità*, *l'intimità* e la *giustizia sociale* (Petrocchi *et al.* 2020; Riggle *et al.* 2014).

Diversi studi hanno evidenziato un'associazione significativa tra identità LGBT+ positiva e un senso generale di benessere psicologico (Mohr, Kendra 2011). In particolare, la dimensione dell'autenticità sembra essere la più coinvolta nell'aumento del benessere e nella diminuzione degli effetti negativi legati allo stigma (Petrocchi *et al.* 2020). I costrutti di resilienza e identità positiva possono aiutare i professionisti della salute a orientare i propri interventi, evidenziando i punti di forza e le risorse che le persone LGBT+ possono sviluppare nel corso della formazione della propria identità. La ridefinizione dei propri valori, i sentimenti positivi legati alla propria identità e la ricerca di affiliazione e supporto sociale possono contribuire in maniera significativa a una percezione positiva di sé e all'aumento del benessere psicologico.

Il coming out o svelamento del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere minoritaria rappresenta uno dei più ardui compiti di sviluppo in quanto la sua positiva gestione non riguarda solo la singola persona, ma dipende in gran parte dalla costellazione di affetti, dalla famiglia, dalla rete sociale e dal contesto culturale in cui la persona è inserita. Inoltre, come abbiamo già detto, il coming out è un processo fondamentale nello sviluppo di un'identità positiva, in quanto promuove l'integrazione e l'accettazione personale e sociale della propria identità.

È stato ampiamente dimostrato come reazioni genitoriali positive siano fondamentali per il benessere e la salute mentale delle persone che compiono il proprio coming out. Allo stesso tempo, la paura di sperimentare il rifiuto da parte dei propri genitori e delle persone significative della propria vita è uno dei maggiori ostacoli a questo processo (Baiocco, Terriaca 2019).

Le reazioni negative, il pregiudizio e la discriminazione da parte di altri³ significativi³ conseguenti al coming out sono considerati dalla maggior parte della letteratura come predittori di disagio psicologico (Pistella *et al.* 2020), uso di sostanze, stigma sessuale interiorizzato e/o transfobia interiorizzata, sintomatologia depressiva (Legate *et al.* 2012) e comportamenti suicidali (Lingiardi *et al.* 2012). Il benessere e la salute psicologica non sono tanto in relazione all'aver fatto oppure no coming out quanto piuttosto alla qualità delle reazioni da parte delle altre persone significative della propria vita (Baiocco, Terriaca 2019).

L'esperienza del coming out può variare anche in funzione delle categorie identitarie cui si appartiene e alle forme specifiche di stigma che la riguardano. Ad esempio, una ragazza lesbica può essere più facilmente *invisibilizzata* perché le esperienze di attrazione romantica e sessuale che non contemplano la presenza di un maschile cis-eterosessuale sono inconcepibili. Le persone non binarie³ possono ritrovarsi a dover fare coming out ripetuti per essere riconosciuti³ e rispettati³ dalle altre persone nell'utilizzo del pronome o del nome scelto e a dover spiegare più volte alle persone in cosa consiste la propria identità ed esperienza, vista l'assenza di riferimenti culturali relativi al non binarismo. Questi sono esempi di situazioni stressanti o dolorose che inevitabilmente incidono sul benessere e sulla costruzione di un'identità positiva.

Nella ricerca *Family Matters in Puglia* (Bertone *et al.* 2015), circa il 50% dei genitori che ha partecipato riferisce che la scoperta dell'orientamento sessuale dellə propriə figliə è arrivata inaspettata (più per i padri che per le madri) soprattutto da parte dei figli maschi.

³ Transgender è un termine ombrello che descrive esperienze diverse legate all'identità di genere. Alcune persone transgender sentono di appartenere al genere considerato "opposto". Si parla in questo caso di persone *transgender binarie*. Altre persone sentono di non rientrare unicamente in nessuno dei due poli maschile-femminile. In questo caso si parla di persone *non binarie*.

Nel 52% dei casi sono le madri a saperlo per prime e spesso svolgono un ruolo di mediatrici con i padri. Sorelle e fratelli sono importanti in quanto spesso il coming out comincia con loro prima dello svelamento della propria identità ai genitori.

La reazione più comune è una percezione di rottura, di crisi, interruzione della storia familiare, di avere una figlia “diversa” da quello che loro avevano immaginato fino a quel momento. Molti genitori si sentono anche traditi dalle proprie figlie perché avrebbero voluto saperlo prima o si rimproverano di non averlo capito prima. A volte, l'accettazione dell'identità LGBT+ delle proprie figlie può essere simile ad alcune fasi del processo di elaborazione di un lutto caratterizzato da reazioni di shock e di negazione.

15.4. Bullismo e atteggiamenti omo/lesbo/bi/transfobici a scuola

Le esperienze di bullismo e vittimizzazione di matrice omo/lesbo/bi/transfobica sono purtroppo un'esperienza violenta e dolorosa piuttosto frequente nelle storie di vita delle persone LGBT+. Tra gli effetti a lungo termine emerge lo sviluppo di disturbi appartenenti all'area traumatica, tra cui il disturbo post-traumatico da stress, ansia, depressione e ideazione suicidaria (Poteat, Espelage 2005; Rivers 2004). Infine, il bullismo omo/lesbo/bi/transfobico ha un impatto negativo sullo sviluppo dell'identità sessuale della persona, andando quindi a inficiare un'area intima particolarmente rilevante in adolescenza. A causa dello stigma sociale, le adolescenti LGBT+ possono avere difficoltà a riportare le aggressioni subite e a trovare supporto dai propri pari o dagli adulti (Kosciw *et al.* 2018).

Da uno studio condotto da Nappa e Nardelli (2017) nel contesto italiano emerge che il 47% delle studente ha sentito spesso espressioni omo/lesbo/bi/transfobiche dalle compagne di scuola e il 25% dalle insegnanti. L'8% delle studente ha dichiarato di aver subito bullismo omo/lesbo/bi/transfobico almeno una volta a scuola. La differenza in funzione dell'orientamento sessuale è elevata: circa il 6% delle ragazze eterosessuali ha subito bullismo omo/lesbo/bi/transfobico contro il 35% delle ragazze LGBT+. Coloro che hanno subito bullismo di matrice omo/lesbo/bi/transfobica riportano un minor livello di

benessere percepito e hanno pensato con maggiore frequenza di abbandonare la scuola.

Altri studi mostrano come le ragazze lesbiche sono più a rischio di vittimizzazione rispetto ai ragazzi gay e all3 studenti eterosessuali (Ioverno *et al.* 2016), a causa della loro appartenenza ad almeno due gruppi minoritari (essere donne e lesbiche). L3 studenti transgender: (a) percepiscono la scuola in modo meno sicuro della controparte cisgender a causa della propria identità o espressione di genere (Kosciw *et al.* 2018); (b) sperimentano tassi più alti di bullismo che incide in modo significativo sull'autostima, sul benessere e sul rendimento scolastico (Day *et al.* 2018).

Un fattore di protezione importante è rappresentato dall'intervento dell3 insegnanti. Quando l3 insegnanti intervengono di fronte a episodi di bullismo omo/lesbo/bi/transfobico l3 studenti riportano maggiori livelli di sicurezza percepita a scuola e minore assenteismo. L'intervento diretto dell'insegnante comunica alla classe la natura inaccettabile di un comportamento e aumenta la fiducia dell3 compagni di classe nella loro capacità di difendere eventuali vittime di bullismo. La presenza di insegnanti supportiv3 è in grado di moderare il rapporto tra vittimizzazione e impegno scolastico. Tuttavia, il più delle volte l3 insegnanti non intervengono a causa di fattori di personalità (scarsa autoefficacia e autorevolezza) o atteggiamenti omo/lesbo/bi/transfobici più o meno consapevoli. Questo dato si associa all'assenza di politiche inclusive a scuola e di formazione per l3 insegnanti su tematiche LGBT+ (Nappa *et al.* 2018).

15.5. Bullismo e atteggiamenti omo/lesbo/bi/transfobici in contesti sportivi

La ricerca sulla vittimizzazione ai danni di persone LGBT+ ha evidenziato la presenza di bullismo e atteggiamenti omo/lesbo/bi/transfobici anche nei contesti sportivi (Hartmann-Tews 2022).

L'Agencia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali (2011) ha condotto un'indagine su oltre 93.000 persone LGBT+ provenienti da 28 paesi. Quasi la metà (42%) ha riportato di aver evitato i club sportivi per paura di essere aggredit3, minacciat3 o molest3 per ragioni legate alla propria identità minoritaria. In particolare, gli

uomini gay (53%) avevano maggiori probabilità di “adattare” il proprio comportamento a norme stereotipiche cis-eterosessuali, rispetto alle donne lesbiche e alle persone bisessuali.

Per quanto riguarda le categorie maschili, l’intenso pregiudizio sessuale e di genere presente all’interno degli ambienti sportivi può essere spiegato dal fatto che questi riproducono e rinforzano l’ideale tradizionale di mascolinità: il campo sportivo rappresenta un terreno di allenamento in cui, oltre ad apprendere le tecniche della propria disciplina sportiva, si performa un’estetica del maschile egemonico (Baiocco *et al.* 2018).

Inoltre, all’interno dei contesti sportivi gli uomini possono sperimentare una vicinanza fisica ed emotiva che viene spesso negata in altri contesti pubblici. Gli atleti tendono quindi ad enfatizzare la propria eterosessualità: non rischiano di diventare vittime di attacchi omofobi e si difendono da un possibile stigma sessuale interiorizzato.

Nel contesto italiano, uno studio di Baiocco e collaborator³ (2020) ha indagato il pregiudizio sessuale in un campione composto da atleti eterosessuali e LGBT+. I risultati suggeriscono un graduale declino delle forme più tradizionali di pregiudizio all’interno dei contesti sportivi, come il *rifiuto aperto*, mentre continuano a prevalere forme più sottili di pregiudizio come: (a) la *negazione della visibilità* cioè la credenza che l’orientamento sessuale (non-eterosessuale) non debba essere esplicitato e sia quindi relegato all’area “privata” della vita delle persone; (b) la *performance genderizzata* cioè la convinzione che gli uomini gay siano meno competitivi e abili degli uomini eterosessuali o che le donne lesbiche siano meno adatte agli sport considerati femminili.

Per quanto riguarda più nello specifico la popolazione transgender e intersessuale, sono poche ad oggi le ricerche condotte in ambito psicologico sul tema. Eppure, si tratta di un gruppo estremamente a rischio di discriminazione e vittimizzazione all’interno dei contesti sportivi.

La discriminazione transfobica nei contesti sportivi è sostenuta a livello istituzionale a causa di policy poco inclusive e rappresentative delle esperienze transgender.

15.6. Discriminazioni e atteggiamenti omo/lesbo/bi/transfobici a lavoro

A causa del cis-eterosessismo presente a livello sociale e istituzionale, i contesti lavorativi sono spesso intrisi di gerarchie sessuali e di genere che comportano l'esclusione o la marginalizzazione delle persone LGBT+, atteggiamenti apertamente omo/lesbo/bi/transfobici o microaggressioni. Lungo questo continuum di pregiudizi più o meno espliciti, si inserisce la tendenza al dare per scontato che tutte le persone con cui si lavora siano cisgender ed eterosessuali, comportando di fatto l'obbligo al coming out in quanto persona LGBT+ se si vuole vivere un'esperienza di maggiore autenticità nel proprio contesto lavorativo (Priola *et al.* 2014). Anche in questo caso, la scelta di fare coming out e le relative conseguenze dipendono dal contesto specifico in cui si lavora e dall'apertura, all'interno di questo contesto, a discorsi e policy inclusive nei confronti di persone LGBT+.

La discriminazione nei contesti lavorativi può essere: (a) *formale* cioè esplicita e tradizionale come il rifiuto di assunzione o il licenziamento, la mancata promozione o il mancato accesso alle risorse; (b) *informale* che comprende comportamenti verbali e non verbali lesivi per il benessere delle persone LGBT+ (Priola *et al.* 2014). Mentre le discriminazioni formali sono in graduale declino, in linea con la progressiva riduzione delle forme più tradizionali di pregiudizio, le discriminazioni informali e le microaggressioni sono purtroppo ancora frequenti nell'esperienza lavorativa delle persone LGBT+. Le microaggressioni, agite in maniera più o meno consapevole, hanno l'effetto di sminuire l'identità di una persona, annullare e svalutare i suoi sentimenti ed esperienze in quanto membro di un gruppo minoritario (Sue *et al.* 2020). Alcuni esempi consistono nel negare il privilegio cis-eterosessuale e lo stigma sessuale e di genere, sminuire le relazioni non eterosessuali, non rispettare il nome e pronomi scelti da una persona transgender, fare domande invasive e personali.

Le persone LGBT+ che subiscono microaggressioni riportano una minore soddisfazione sul lavoro (Desouza *et al.* 2017), sentimenti di insicurezza, rabbia, frustrazione, vergogna e un maggior rischio di sviluppare depressione, ansia e disturbo da stress post-traumatico (Nadal *et al.* 2011).

Le discriminazioni nei contesti lavorativi sono difficili da rilevare attraverso indagini nazionali a causa dell'assenza di chiare politiche di protezione legale e di policy organizzative inclusive. Tuttavia, l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT 2022) ha pubblicato di recente i risultati di un'indagine condotta su 21.000 persone LGBT+ unite civilmente, volta a rilevare le discriminazioni vissute in ambito lavorativo. Tra i dati più interessanti: (a) il 26% degli intervistati ha dichiarato che il proprio orientamento sessuale ha costituito un elemento di svantaggio in termini di carriera e riconoscimento delle proprie capacità; (b) il 32% ha riportato episodi di *outing* cioè lo svelamento dell'orientamento sessuale della persona senza il suo consenso; (c) il 40% ha riferito di aver evitato di parlare della propria vita privata per non dover svelare il proprio orientamento sessuale. Vengono, inoltre, riportati anche episodi di microaggressioni da parte di colleghi o clienti sul posto di lavoro, come l'uso di epiteti dispregiativi o domande invasive.

Bisogna sottolineare il fatto che, nonostante il report faccia riferimento alla popolazione LGBT+, i dati riportati sono relativi esclusivamente all'orientamento sessuale, mentre non viene specificata l'identità di genere delle partecipanti, né forme di discriminazione transfobica. Le persone transgender e non binarie vivono forme uniche di stigma e rappresentano il gruppo più discriminato in ambito lavorativo, tra i gruppi dell'acronimo LGBT+.

15.7. Sviluppare “buone pratiche” o pratiche affermative

Le persone LGBT+ sono potenzialmente esposte a condizioni sociali avverse espressione dello stigma sessuale che ancora caratterizza il contesto socio-culturale nel quale viviamo. Come le altre forme di stigma, lo stigma sessuale si manifesta sia a livello sociale-istituzionale che a livello individuale-interpersonale.

Il modello del *Minority Stress* descritto in questo capitolo considera i pregiudizi e le discriminazioni omo/lesbo/bi/transfobiche come una fonte di stress psicosociale unica e cronica con fattori distali (discriminazioni o microaggressioni quotidiane) e prossimali (aspettative di rifiuto o stigma sessuale interiorizzato) che hanno un effetto rilevante sul benessere delle persone LGBT+.

Alcune risorse individuali e comunitarie possono però contribuire all'aumento di resilienza e attutire l'impatto negativo del minority stress come un'identità LGBT+ positiva, il supporto ricevuto dalla famiglia o dalla rete amicale o la presenza di una comunità LGBT+ di riferimento.

Le esperienze di bullismo e discriminazione sono purtroppo un'esperienza piuttosto frequente nella vita delle persone LGBT+. Nello specifico abbiamo analizzato il contesto scolastico, sportivo e lavorativo evidenziando alcuni dei principali fattori di rischio e protezione in funzione delle diverse categorie identitarie.

Nelle pagine precedenti abbiamo illustrato come alcuni contesti significativi di vita riproducano atteggiamenti e logiche cis-eterosessiste, trasformandosi in ambienti poco sicuri per le persone LGBTQ+. I dati delle ricerche confermano la possibilità di andare incontro a discriminazione e vittimizzazione nel momento in cui ci si espone, volontariamente o meno, in quanto soggettività marginalizzate. La visibilità che deriva dal coming out può avere effetti sia negativi sia positivi. Essere più visibili, infatti, da un lato aiuta a riconoscersi ed essere riconosciuti, aumenta le possibilità di affiliazione e identificazione positiva con persone, modelli e valori della comunità LGBTQ+. Dall'altro lato, aumenta il rischio di vivere esperienze di stigma, discriminazione e aggressione.

Nel contesto italiano, emerge la necessità di sviluppare "buone pratiche" o pratiche affermative in ambito LGBTQ+ cioè processi di apprendimento, riflessione, analisi e pianificazione che consentano la creazione di *contesti sicuri* e non discriminatori. È necessario implementare attività di formazione sul tema delle identità di genere e degli orientamenti sessuali e sulla promozione del benessere delle persone LGBT+ nei diversi contesti di vita.

Bibliografia

- AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI (2011). *Contrasto alle discriminazioni nei confronti di persone lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali. Standard di condotte per le aziende, 2011* (https://poninclusionelavoro.gov.it/Documents/UNAR_Standards-Of-Conduct_Linee_guida.pdf).
- BAIOCCO, R., TERRIACA, C. (2019). *Quanta bellezza. Genitori di ragazze lesbiche e ragazzi gay si raccontano*, Roma, McGraw Hill.
- BAIOCCO, R., PISTELLA, J., SALVATI, M., IOVERNO, S., LUCIDI, F., *Sexual prejudice in sport scale: A new measure*, in *Journal of Homosexuality*, 67, 2020, pp. 489–512.
- BAIOCCO R., PISTELLA, J., SALVATI, M., IOVERNO, S., LUCIDI, F., *Sports as a risk environment: homophobia and bullying in a sample of gay and heterosexual men*, in *Journal of Gay & Lesbian Mental Health*, 22, 2018, pp. 385–411.
- BAIOCCO, R., *Rosa, azzurro, arcobaleno. Identità di genere e orientamento sessuale*, Roma, GEDI, 2019.
- BERTONE, C., CAPPELLATO, V., FRANCHI, M., MANGARELLA, T., MARSICO, G., AGEDO PUGLIA, *Family Matters in Puglia. Le esperienze dei familiari di giovani lesbiche e gay. Rapporto di ricerca*. Molfetta (BA), Edizioni La Meridiana, 2015.
- DAY, J. K., PEREZ-BRUMER, A., RUSSELL, S. T., *Safe Schools? Transgender youth's school experiences and perceptions of school climate*, in *Journal of Youth and Adolescence*, 47, 2018, pp. 1731–1742.
- DESOUZA, E. R., WESSELMANN, E. D., ISPAS, D., *Workplace discrimination against sexual minorities: Subtle and not-so-subtle*, in *Canadian Journal of Administrative Sciences*, 34(2), 2017, pp. 121–132.
- DÜRRBAUM, T., SATTLER, F. A., *Minority stress and mental health in lesbian, gay male, and bisexual youths: A meta-analysis*, in *Journal of LGBT Youth*, 17, 2019, pp. 298–314.
- HARTMANN-TEWS, I., *Introduction—Sport, Identity and Inclusion in Europe*, in I. HARTMANN-TEWS, (a cura di), *Sport, Identity and Inclusion in Europe*, Londra, Routledge, 2022, pp. 1-9.
- HATZENBUEHLER, M. L., *Structural stigma and the health of lesbian, gay, and bisexual populations*, in *Current Directions in Psychological Science*, 23, 2014, pp. 127–132.

- IOVERNO, S., BAIOTTO, R., NARDELLI, N., ORFANO, I., LINGIARDI, V., *Homophobia, schooling, and the Italian context*, in S. RUSSELL, S. HORN, (a cura di), *Sexual orientation, gender identity, and schooling*, Oxford, Oxford University Press, 2016, pp. 354–373.
- ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, *L'indagine Istat-Unar Sulle Discriminazioni Lavorative nei Confronti delle Persone LGBTQ+*, 2022 (<https://www.istat.it/it/archivio/268470>).
- KOSCIW, J. G., GREYTAK, E. A., ZONGRONE, A. D., CLARK, C. M., TRUONG, N. L., *The 2017 National School Climate Survey: The experiences of lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer youth in our nation's schools*, in GLSEN, 2018.
- LEGATE, N., RYAN, R. M., WEINSTEIN, N., *Is coming out always a "good thing"? Exploring the relations of autonomy support, outness, and wellness for lesbian, gay, and bisexual individuals*, in *Social Psychological and Personality Science*, 3, 2012, pp. 145–152.
- LINGIARDI, V., BAIOTTO, R., NARDELLI, N., *Measure of internalized sexual stigma for lesbians and gay men: A new scale*, in *Journal of Homosexuality*, 59, 2012, pp. 1191–1210.
- MEYER, I. H., *Minority stress and mental health in gay men*, in *Journal of Health and Social Behavior*, 1995, pp. 38–56.
- MEYER, I. H., *Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: conceptual issues and research evidence*, in *Psychological Bulletin*, 129, 2003, pp. 674–697.
- MEYER, I. H., *Resilience in the study of minority stress and health of sexual and gender minorities*, in *Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity*, 2, 2015, pp. 209–213.
- MOHR, J. J., KENDRA, M. S., *Revision and extension of a multidimensional measure of sexual minority identity: the Lesbian, Gay, and Bisexual Identity Scal*, in *Journal of Counseling Psychology*, 58, 2011, pp. 234–245.
- MORRIS, E. R., LINDLEY, L., GALUPO, M. P., *"Better issues to focus on": Transgender Microaggressions as Ethical Violations in Therapy*, in *The Counseling Psychologist*, 48, 2020, pp. 883–915.
- NADAL, K. L., WONG, Y., ISSA, M.-A., METERKO, V., LEON, J., WIDEMAN, M., *Sexual orientation microaggressions: Processes and coping mechanisms for lesbian, gay, and bisexual individuals*, in *Journal of LGBT Issues in Counseling*, 5, 2011, pp. 21–46.
- NAPPA, M. R., NARDELLI, N., *Le cose cambiano @ scuola. Strumenti per combattere il bullismo omofobico*, Milano, Raffaello Cortina Editor, 2017.
- NAPPA, M. R., PALLADINO, B. E., MENESINI, E., BAIOTTO, R., *Teachers' reaction in homophobic bullying incidents: The role of self-efficacy and homophobic attitudes*, in *Sexuality Research and Social Policy*, 15, 2018, pp. 208–218.
- PETROCCHI, N., PISTELLA, J., SALVATI, M., CARONE, N., LAGHI, F., BAIOTTO, R., *I embrace my LGB identity: Self-Reassurance, social safeness, and the distinctive relevance of authenticity to well-being in Italian lesbians, gay men, and bisexual people*, in *Sexuality Research and Social Policy*, 17, 2020, pp. 75–86.
- PISTELLA, J., CARICATO, V., BAIOTTO, R., *Coming out to siblings and parents in an Italian sample of lesbian women and gay men*, in *Journal of Child and Family Studies*, 29, 2020, pp. 2916–2929.
- PISTELLA, J., IOVERNO, S., RUSSELL, S. T., *The role of peer victimization, sexual identity, and gender on unhealthy weight control behaviors in a representative sample of Texas youth*, in *International Journal of Eating Disorders*, 52, 2019, pp. 597–601.

- POTEAT, V. P., ESPELAGE, D. L., *Exploring the relation between bullying and homophobic verbal content: The Homophobic Content Agent Target (HCAT) Scale*, in *Violence and Victims*, 20, 2005, pp. 513–528.
- PRIOLA, V., LASIO, D., DE SIMONE, S., SERRI, F., *The sound of silence. Lesbian, gay, bisexual, and transgender discrimination in inclusive organizations*, in *British Journal of Management*, 25, 2014, pp. 488–502.
- RIGGLE, E. D., MOHR, J. J., ROSTOSKY, S. S., FINGERHUT, A. W., BALSAM, K. F., *A multifactor Lesbian, Gay, and Bisexual Positive Identity Measure (LGB-PIM)*, in *Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity*, 1, 2014, pp. 398–411.
- RIVERS, I. (2004). *Recollections of bullying at school and their long-term implications for lesbians, gay men, and bisexuals*, in *Crisis*, 25, 2004, pp. 169–175.
- SUE, D. W., SPANIERMAN, L., *Microaggressions in everyday life*, New York, John Wiley & Sons, 2020.
- WILLIAMSON, I. R., *Internalized homophobia and health issues affecting lesbians and gay men*, in *Health Education Research*, 15, 2000, pp. 97–107.

16. La violenza di genere: le attività di sostegno a favore delle vittime

Antonella Giancotti

Abstract: Nel contesto nazionale e internazionale la violenza di genere, in ognuna delle sue possibili forme, emerge ancora come un importante problema di salute pubblica. I dati epidemiologici recenti suggeriscono che la maggior parte delle vittime di violenza è costituita da donne e questo denota una cultura fortemente influenzata dalle disuguaglianze di genere. Dalla Convenzione di Istanbul del 2011, l'assistenza alle vittime di violenza è stata codificata in maniera internazionale secondo alcuni principi comuni, volti a garantire il massimo sostegno possibile tramite delle azioni ben precise, tra cui l'assistenza telefonica, l'istituzione dei Centri antiviolenza, il supporto alla ricerca di soluzioni abitative e occupazionali. Negli ultimi anni si è osservata una particolare dedizione ai progetti volti al miglioramento dell'aspetto assistenziale verso queste donne soprattutto nel periodo pandemico, durante il quale si è verificato un aumento delle richieste di aiuto da parte delle vittime.

Parole chiave: assistenza alle vittime; centri antiviolenza; convenzione di Istanbul; pandemia e violenza; 25 novembre.

La violenza di genere rappresenta un importante problema di salute pubblica in tutto il mondo. Per violenza di genere si intende ogni forma di violenza, fisica o psicologica, dagli atti persecutori e il cosiddetto stalking, fino allo stupro e il femminicidio e riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso.

Un'indagine Istat del 2015 rivela che sono circa 7 milioni le donne che nel corso della propria vita hanno subito una qualche forma di

violenza (fisica, sessuale o psicologica, incluse minacce, coercizione e privazione arbitraria della libertà) e che le violenze più gravi sono perpetrate tanto da ex partner, quanto da partner attuali.¹

Un'indagine commissionata dall'Agenzia per i Diritti Fondamentali dell'Unione Europea nel 2014 chiamata "*Violence against Women*" ha identificato alcuni dati fondamentali: nell'Unione Europea più della metà delle donne è stata molestata sessualmente; una donna su tre ha subito violenza fisica dall'età di 15 anni; quasi una volta su 5 la violenza è compiuta dai loro partner.²

La violenza di genere può riguardare anche uomini o alcune categorie particolari come i LGBTQ (acronimo utilizzato per identificare "Lesbiche", "Gay", "Bisessuali", "Transgender" e "Queer", ovvero coloro che non definiscono la propria sessualità) e tutte le azioni volte al sostegno delle vittime dovrebbero tener conto di questi casi, che rappresentano solo una parte delle violenze registrate, ma sottendono un background culturale e psicologico particolare. Spesso si tratta di persone che vengono discriminate sul posto di lavoro o nella vita sociale e in molti casi anche se non si verificano delle situazioni inquadabili inequivocabilmente nella definizione di "violenza", le conseguenze psicologiche, sociali di questi atteggiamenti possono rappresentare una minaccia per queste vittime. Forse uno dei problemi principali è proprio rappresentato dal fatto che in molti casi la linea di demarcazione tra violenza perseguibile penalmente e non, è molto sottile. Per questo motivo la comunità si dovrebbe impegnare a istituire dei provvedimenti alternativi che possano creare i presupposti per una buona integrazione sociale, lavorativa, culturale dei gruppi più bersagliati da una società ricca di stereotipi e pregiudizi.

Dati epidemiologici recenti pubblicati in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna (8 marzo 2022) riportano il numero di reati di violenza di genere commessi nell'anno 2021 e la quota di vittime di sesso femminile: 5.004 i casi di violenza sessuale, con il 92% delle vittime di genere femminile; 22.602 i casi di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui 82% contro donne; 17.539 i casi di atti persecutori, con una percentuale di vittime donne del 74%. Questi

¹ Fonte: <https://www.istat.it/it/archivio/263847>.

² Fonte: <https://fra.europa.eu/it/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report>.

dati pongono l'attenzione, tuttavia, su una dimensione prevalentemente femminile del problema, che riflette una cultura ancora largamente macchiata dalle diseguaglianze di genere.³ Tra le conseguenze della violenza di genere si annoverano problematiche relative alla salute della donna, al suo sviluppo professionale ed economico e, ove presente, al benessere della prole.

L'ultima normativa italiana in materia di tutela delle vittime di violenza di genere e violenza domestica risale al 2019 (legge n. 69/2019), e rientra nel progetto delineato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) del 2011 (Camera dei deputati – Ufficio Rapporti con l'Unione Europea 2014). Con quest'ultima si istituiva uno strumento internazionale giuridicamente vincolante volto alla prevenzione e alla lotta contro le suddette forme di violenza, annoverate tra le forme di violazione dei diritti umani e di discriminazione (Confederazione Svizzera - Dipartimento Federale dell'Interno DFI 2020). Con la Convenzione è stata inoltre disciplinata la protezione dei bambini testimoni di violenza domestica e la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili. I principi su cui si fonda tale Convenzione, ratificata dallo Stato italiano nel 2013, derivano in larga parte dalla CEDAW, Convenzione Onu del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne. Essi sono riassunti dalle "4 P": prevenzione, protezione, procedimenti penali e politiche integrate. Con l'articolo 4 la Convenzione sancisce il principio per cui ogni persona ha il diritto di vivere libero dalla violenza nella sfera pubblica e in quella privata. L'articolo 5 prevede una forma di risarcimento per le vittime di violenza tramite indennizzo, riabilitazione.

Altro principio cardine espresso nella Convenzione è la protezione delle vittime. In particolare, si fa riferimento alla creazione di solidi meccanismi di collaborazione tra i vari organismi statali e non, per il sostegno delle vittime che spesso risentono psicologicamente dell'accaduto e necessitano di assistenza dedicata anche nel prendere decisioni nell'immediato. "Ecco perché la convenzione di Istanbul può salvare vite": questo il titolo di un articolo pubblicato da Amnesty International Italia l'11 maggio 2021, in occasione del decimo

³ Fonte: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/8_marzo_2022_donne_vittime_di_violenza_report_servizio_analisi_criminale.pdf.

anniversario dall'istituzione della Convenzione. Gli aspetti descritti nell'articolo riguardavano in primis la portata internazionale della Convenzione stessa, in grado di rappresentare un punto di riferimento europeo per le azioni di prevenzione, supporto delle vittime, pianificando alcuni requisiti essenziali come un adeguato numero di rifugi e di centri antiviolenza, supporto telefonico attivo 24 ore al giorno, assistenza medica e psicologica. Un altro punto di forza secondo gli autori riguardava le disposizioni specifiche per le donne e le ragazze rifugiate e migranti, in grado di fornire un'assistenza immediata e mirata a queste donne vittime di violenza, senza alcuna discriminazione. Come descritto nell'articolo, "modelli culturali discriminatori" mirano a essere aboliti con l'istituzione della Convenzione, con modelli d'azione condivisi basati sull'uguaglianza di genere e il rifiuto di ogni forma di violenza di genere.⁴

Tuttavia, nonostante il grande contributo dato da questo accordo internazionale, la strada per una cultura basata sull'uguaglianza di genere è ancora molto lunga. Peculiare il caso della Turchia, primo stato a ratificare la Convenzione, che circa 9 anni dopo ha revocato la ratifica sotto il governo di Erdogan (2021). Così parlava Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International: "Allo scoccare della mezzanotte, la Turchia ha voltato le spalle alla protezione delle donne, inviando uno sconsiderato e pericoloso messaggio a chi compie violenza contro di loro: potranno continuare a farlo con impunità". A livello internazionale questo gesto è stato interpretato come un importante passo indietro culturale per le implicazioni relative al ruolo della donna nella società in Turchia.⁵

In questi ultimi anni è cambiato a livello mondiale lo scenario epidemiologico della violenza di genere. Il comunicato stampa di novembre 2021 dell'Istat pone l'attenzione su un tema attuale e assai delicato: il ruolo della pandemia sulla violenza di genere per gli anni 2020-2021.⁶ Si parla in proposito di una "emergenza nell'emergenza", in un contesto in cui le misure adottate per il contenimento del contagio (tra cui il confinamento tra le mura domestiche) sembrano aver creato i

⁴ Fonte: <https://www.amnesty.it/ecco-perche-la-convenzione-di-istanbul-puo-salvare-vite/>.

⁵ Fonte: <https://www.amnesty.it/la-turchia-si-ritira-dalla-convenzione-di-istanbul-amnesty-international-atto-vergognoso/>.

⁶ Fonte: <https://www.istat.it/it/files/2021/05/Case-rifugio-CAV-e-1522.pdf>.

presupposti per l'acuirsi di eventuali condotte violente. Le richieste d'aiuto tramite le chiamate rivolte al numero verde di pubblica utilità della Rete nazionale antiviolenza (1522) sono aumentate nel 2020 rispetto agli anni precedenti: si è registrato un aumento delle richieste d'aiuto da parte di donne che si sentivano in pericolo di vita per sé e per i propri cari.

Nel 2021, con l'allentamento delle misure restrittive, si è osservata una riduzione di segnalazioni di questo tipo. I dati riportano un importante ruolo dei Centri antiviolenza (CAV) in questo ultimo biennio: 15 mila sono le donne che hanno intrapreso un percorso personalizzato; di queste più del 90% si è rivolta per la prima volta a un CAV nel 2020. Con il termine Centro Antiviolenza (CAV), secondo l'intesa Stato, Regioni e Province Autonome del 2014 si intende "qualsiasi struttura in cui siano accolte – a titolo gratuito – le donne di tutte le età e i loro figli minorenni, vittime di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza". I servizi maggiormente offerti in questi anni pandemici sono stati l'ascolto (97,1%) e l'accoglienza delle vittime (82,8%), con azioni principalmente rivolte all'allontanamento da situazioni di violenza, al sostegno per l'autonomia delle donne, alla ricerca di un lavoro, al supporto per la ricerca di nuove soluzioni abitative e al supporto alla genitorialità.

Nonostante l'aumento dei casi di vittime di violenza di genere, la pandemia ha gettato i presupposti per una diffusa campagna di sensibilizzazione, messa in atto dagli stessi Centri antiviolenza con il tema: *"Uscire dalla gabbia della violenza": i percorsi nei centri antiviolenza*. Diversi progetti nazionali e internazionali sono stati volti ad amplificare la rete integrata di supporto delle vittime di violenza di genere. Un recente bando indetto nel 2022 dalla Commissione Europa - Programma CERV (Cittadinanza, Uguaglianza, Diritti e Valori) aveva come oggetto un progetto volto alla prevenzione di ogni forma di violenza di genere, soprattutto quella domestica, riguardante donne, bambini, gruppi a rischio come LGBTQ.

Contemporaneamente, un bando indetto dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2022 aveva come obiettivi la realizzazione di nuove azioni di sensibilizzazione e comunicazione, di interventi educativi volti alla prevenzione del fenomeno della violenza di genere con la promozione di una

cultura di rispetto tra uomo e donna; inoltre, poneva come obiettivo il potenziamento delle reti operative territoriali antiviolenza nella presa in carico delle donne vittime di violenza e dei loro figli.⁷

Ecco come in un contesto ancora troppo influenzato dalla disparità di genere, la comunità si impegna per il raggiungimento di un rinnovamento culturale basato sul rispetto della donna. Negli ultimi anni diverse iniziative già sono state volte alla promozione del ruolo della donna nel mondo contemporaneo: il “Progetto Alfa” degli anni 2020-21 mirava all’alfabetizzazione delle donne migranti e rifugiate in Italia, per prevenire la discriminazione e la violenza di genere; il “Progetto IntegrA” (2020-21) prevedeva interventi per l’inclusione attiva sociale e occupazionale di donne seguite dai Centri antiviolenza; il progetto “WOMEN AT WORK” (2018-21) era finalizzato a migliorare le modalità di inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, per l’acquisizione della piena autonomia.

Spesso, infatti, la scarsa integrazione delle donne nel tessuto sociale è la condizione predisponente per un atteggiamento di violenza contro di esse, soprattutto in alcuni contesti culturali. Le donne che vivono in isolamento nelle case, per esempio le donne musulmane per cui non è prevista l’istruzione, il lavoro, vengono annullate e private del loro ruolo sociale. In Italia alcune donne straniere non imparano mai l’italiano e questo rappresenta un grosso ostacolo per la loro integrazione e indipendenza. Alcune azioni per migliorare le condizioni predisponenti la violenza dovrebbero coinvolgere l’insegnamento della lingua, il coinvolgimento attivo delle donne in iniziative sociali e culturali, il loro inserimento attivo nel mondo lavorativo.

Tra le iniziative volte all’educazione e sensibilizzazione verso questo fenomeno figurano le ricorrenze annuali dedicate al tema della donna: 8 marzo - Giornata internazionale dei diritti della donna - e 25 novembre - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In occasione di tali ricorrenze, alcune iniziative coinvolgono la comunità, dai più piccoli: le scuole organizzano eventi formativi che prevedono progetti grafici, fotografici e videografici,

⁷ Fonte: https://www.pariopportunita.gov.it/bandi_avvisi/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-iniziativa-di-informazione-e-sensibilizzazione-rivolti-alla-prevenzione-della-violenza-maschile-contro-le-donne-e-per-la-promozione-di-buone-pratiche-nelle-azio/.

dibattiti per educare le nuove generazioni alla cultura del rispetto della donna. Allo stesso modo, in tale occasione si organizzano progetti volti a invitare i cittadini a riflettere sul tema, come flash-mob, concorsi, luminarie dedicate.

Il tema della violenza di genere rappresenta dunque un argomento di grande attualità ancora oggi, nonostante i progressi a livello nazionale e internazionale degli ultimi anni. L'impegno culturale che è necessario promuovere deve quindi essere volto al raggiungimento di una società guidata dall'uguaglianza di genere, dal rispetto dei diritti umani fondamentali.

Bibliografia

- CAMERA DEI DEPUTATI – UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, (a cura di), *Violenza sulle donne – Una sfida per tutti. Bruxelles, 5 marzo 2014*, Documentazione per le Commissioni, riunioni interparlamentari - XVII Legislatura, 3 marzo 2014. (<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00750635.pdf>)
- CONFEDERAZIONE SVIZZERA - DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO DFI, *Trattati Internazionali Sui Diritti Umani e Sulla Violenza Domestica*, Giugno 2020. (https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/haeusliche_gewalt/info-blaetter/c4.pdf.download.pdf/c4_trattati-internazionali-sui-diritti-umani-e-sulla-violenza-domestica%20.pdf)
- KANBUR, N., *Istanbul Convention: Commitment to Preventing Gender-Based Violence*, in *J Adolesc Health*, 69(2), 2021, pp. 354-355.
- RAGUZ, M.M., *Lessons learned from research, prevention, and intervention in gender violence*, in *J Prev Interv Community*, 49(4), 2021, pp. 311-327.
- SANJEL, S., *Gender-based violence: a crucial challenge for public health*, in *Kathmandu Univ Med J (KUMJ)*, 11(42), 2013, pp. 179-184.

17. La Medicina di genere: realtà o chimera?

Stefania Basili, Roberto Cangemi

Abstract: La Medicina di genere non è una nuova specialità, ma una necessaria e doverosa dimensione interdisciplinare della medicina che vuole studiare l'influenza del sesso e del genere sulla fisiologia, fisiopatologia e patologia umana, vale a dire su come si instaurano, quali sono i sintomi, come si fa la prevenzione e come si curano le malattie e si garantisce la salute globale della persona.

Parole chiave: medicina di genere; donne; uomini; medicina di precisione; medicina personalizzata.

Andrea Vesalio, il fondatore della moderna anatomia, nel 1543 nella sua opera *De humanis corporis fabrica* scrive: "...è sufficiente studiare il corpo maschile, forma neutra universale, per capire anche il corpo femminile". E infatti fino al 1990 la medicina è stata costruita, sia dal punto di vista della fisiopatologia, che della diagnosi e della terapia, sulla nozione che il corpo maschile sia il corpo di riferimento, e le uniche differenze siano quelle legate all'apparato riproduttivo ginecologico la cosiddetta "Sindrome del bikini".

Fortunatamente nei primi anni 90, purtroppo solo lo scorso secolo, Bernardine Healy, Cardiologa e prima donna chiamata a dirigere il *National Institutes of Health (NIH)* ossia l'Istituto americano per la Salute, portò l'attenzione sulla poca abitudine a prendere in considerazione il sesso femminile nelle patologie cardiovascolari e nella loro prevenzione. Ella si accorse, guardando i dati raccolti dall'NIH, che i cardiologi in particolare, riservavano delle cure minori, minori attenzioni alle donne. Venivano quindi compiuti errori veramente grossolani.

La sua denuncia venne pubblicata nella rivista prestigiosa rivista *New England Journal of Medicine* (N Engl J Med 1991; 325:274-276) con un titolo emblematico: *The Yentl Syndrome*.

Infatti, il libro "*Yentl the Yeshiva Boy*" dello scrittore Isaac Bashevis Singer, originariamente pubblicato in Yiddish verso il 1960 e poi in inglese nel 1983, racconta nella Polonia del 1904 la storia di Yentl una giovane ebrea che vive in un villaggio rurale. Rimasta sola con suo padre libraio e rabbino, prova un forte interesse per i testi sacri ebraici, conoscendone ogni passo. Non avverte nessuna predisposizione per il ruolo preconstituito di moglie, madre e casalinga sottomessa, né attrazione per alcun uomo del vicinato, probabilmente perché nessuno è alla sua altezza. Rimasta sola alla morte del genitore, non potendo sottrarsi alla pressione psicologica degli abitanti del villaggio, si traveste da ragazzo e fugge, incerta sul futuro ma decisa a studiare i testi sacri, all'epoca proibiti alle donne. Il caso la porta in una yeshiva, scuola religiosa ebraica, dove si presenta come Anshel, usando il nome del fratellino defunto.

Dalla pubblicazione del lavoro della Professoressa Healy nella ricerca scientifica si cominciò a parlare almeno di differenze di sesso. Sicuramente le malattie cardiovascolari sono state le prime ad essere prese in considerazione parlando di differenze di sesso. Nel 2004, l'*American Heart Association* (AHA) ha denunciato come malattie cardiovascolari causavano la morte di quasi 500.000 donne americane ogni anno, ma le donne non prestavano attenzione. Per sfatare i miti e aumentare la consapevolezza delle malattie cardiache e dell'ictus come il killer numero uno delle donne, l'AHA ha creato Go Red for Women, un'iniziativa sociale appassionata, emotiva e progettata per consentire alle donne di prendersi cura della propria salute cardiovascolare.

"*Just a Little Heart Attack*"¹ è un piccolo film su una super mamma che si prende cura di tutti tranne che di se stessa con protagonista l'attrice Elizabeth Banks che rende molto bene l'idea della differenza nell'affrontare un dolore toracico da parte di una donna che lavora e che si occupa della casa e della famiglia: video simbolo di Go Red for Women.

Andando ad analizzare i dati prima di *Go Red For Women* solo il 18% delle donne era incluso negli studi clinici sulle patologie cardiovascolari, una nullità rispetto al problema. Attivata questa grande campagna di

¹ Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=t7wmPWTnDbE>

comunicazione americana, che poi ha anche varcato l'oceano ovviamente, già nel 2006 questo numero si raddoppiava (34%) anche se una metanalisi del 2007 che includeva 156 trials clinici randomizzati le differenze donna/uomo erano riportate solo nel 31% dei lavori inclusi.

Tuttavia, il cambiamento c'è stato evidente ed è sempre più evidente in questi ultimi dieci anni.

La domanda è perchè è successo tutto questo? Perché la Healy è stata ascoltata? Perché improvvisamente sono cominciate tutte queste campagne di sensibilizzazione nei confronti della salute della donna?

I sociologi americani hanno individuato 3 fattori importanti che hanno interagito:

- 1) la spinta culturale del femminismo americano;
- 2) l'aumento numerico delle Donne-Medico (ricordiamo che in Italia fino al 1876, alle donne era vietato iscriversi a medicina);
- 3) la massa critica delle donne che hanno raggiunto posizioni di vertice.

Ma quando parliamo di differenze di sesso, parliamo soltanto di donne che non vengono considerate? Sicuramente le donne hanno urgentemente bisogno di studi di intervento, di una grande forza scientifica che applichi studi dedicati, in particolare sull'area cardiovascolare; ma anche gli uomini hanno bisogno di studi riservati a loro.

Basta pensare alla depressione o ancor meglio all'osteoporosi. L'uomo rispetto alla donna, con 10 anni di ritardo, sviluppa osteoporosi, ma la cosa importante è che nell'uomo la mortalità per fratture dell'anca è superiore di 4 volte rispetto a quella della donna ma la determinazione della densità minerale ossea, nell'uomo è testata 4 volte in meno rispetto alla donna. E ancor più, tutti i farmaci che vengono usati nell'uomo osteoporotico, sono testati soltanto in trial dove erano incluse solo donne. Quindi il bisogno di studi dedicati vale per entrambi in sessi in numerose patologie.

Ma la Medicina di Genere? Il "genere" nella lettura scientifica è ancora usato per indicare solo il sesso femminile. Di conseguenza, il genere, da alcuni, è stato equiparato a donna, e ciò ha generato e genera una grande confusione, ma è oramai chiaro che la medicina di genere considera entrambi i sessi dando pari dignità ad entrambi. Sesso e genere influenzano tutte le fasi della vita dalla fase embrionale alla vita adulta.

Il “sesso” si riferisce alle “differenze biologiche” ed indica quali caratteristiche sessuali contraddistinguono il maschio dalla femmina; tuttavia, l’epigenetica ha mostrato che l’ambiente modula in maniera sessualmente dimorfa l’attività dei geni e, pertanto, le differenze biologiche non sono immutabili ma sono soggette a modificazioni ed aggiustamenti nel corso della vita.

La Medicina di genere non è quindi una nuova specialità, ma una necessaria e doverosa dimensione interdisciplinare della medicina che vuole studiare l’influenza del sesso e del genere sulla fisiologia, fisiopatologia e patologia umana, vale a dire su come si instaurano, quali sono i sintomi, come si fa la prevenzione e come si curano le malattie e si garantisce la salute globale della persona.

Quindi, Cosa è il genere? Il genere è la gamma di caratteristiche relative e differenzianti tra mascolinità e femminilità. Il genere non corrisponde necessariamente al sesso.

Possiamo inquadrare il genere usando quattro domini fondamentali:

- Identità: chi mi sento di essere (maschio, femmina, altro);
- Ruolo: stato occupazionale e numero di ore lavorative per settimana; caregiver status e numero di figli o familiari dipendenti; essere il principale responsabile economico del nucleo familiare/convivente; responsabilità per lavori domestici; dimensione del nucleo familiare convivente;
- Relazioni: stato civile, attività ricreative svolte, scale di supporto sociale, dinamiche nel posto di lavoro;
- Genere istituzionalizzato: scolarità, classe reddito individuale, vivere in ambiente urbano o extraurbano, assicurazione sanitaria.

Grazie a moltissimi lavori riportati in bibliografia ad oggi per alcune patologie si stanno realizzando degli score di genere. Per esempio, un originale lavoro del GENESIS-PRAXY Investigators ha preso in considerazione pazienti con sindrome coronarica acuta prematura (SCA) ricorrente, stimando degli eventi cardiaci avversi maggiori (MACEs) nell’arco di 12 mesi. 273 donne e 636 uomini di età compresa tra 18 e 55 anni (GENESIS-PRAXY= GENdEr and Sex DetermInantS of cardiovascular disease: from bench to beyond-Premature Acute Coronary SYndrome) sono stati inclusi.

Le caratteristiche legate al genere (ad es. ruoli sociali) sono state valutate utilizzando un questionario autosomministrato ed è stata

derivata una misura composita del genere. Le caratteristiche femminili e i tratti della personalità erano associati a tassi più elevati di MACEs ricorrenti rispetto alle caratteristiche maschili. I giovani adulti con SCA, di genere femminile hanno un rischio maggiore di SCA ricorrenti nell'arco di 12 mesi, indipendentemente dal sesso femminile.

Tutto questo è in linea con il numero 26 dei Quaderni del Ministero della Salute che nel 2006 riportava:

“La dimensione di genere nella salute è pertanto una necessità di metodo e analisi che può anche divenire strumento di governo e di programmazione sanitaria. Per il conseguimento di questo obiettivo è necessario:

- promuovere un'attività scientifica e di ricerca con un'ottica di genere;
- sviluppare attività di prevenzione e individuare fattori di rischio genere-specifici in tutte le aree della medicina;
- includere uomini e donne nei trials clinici;
- sviluppare percorsi di diagnosi e cura definiti e orientati al genere;
- formare e informare il personale sanitario;
- includere gli aspetti di genere nella raccolta e nell'elaborazione dei flussi informativi e nella formulazione dei budget sanitari”.

Quindi, concludendo, la Medicina di Genere è una realtà con la quale il professionista della salute deve continuamente confrontarsi.

Bibliografia

- ALIPOUR, P., AZIZI, Z., NORRIS, C.M., RAPARELLI, V., MCMURTRY, M.S., MACLE, L., ANDRADE, J., PILOTE, L., *Representation of Women in Atrial Fibrillation Clinical Practice Guidelines*, in *Can J Cardiol.*, 38(6), 2022, pp. 729-735.
- AZIZI, Z., SHIBA, Y., ALIPOUR, P., MALEKI, F., RAPARELLI, V., NORRIS, C., FORGHANI, R., PILOTE, L., EL EMAM, K., GOING-FWD INVESTIGATORS; GOING FWD INVESTIGATORS, *Importance of sex and gender factors for COVID-19 infection and hospitalisation: a sex-stratified analysis using machine learning in UK Biobank data*, in *BMJ Open.*, 12(5), 2022, e050450.
- BISKUP, E., MARRA, A.M., AMBROSINO, I., ET AL., *Awareness of sex and gender dimensions among physicians: the European federation of internal medicine assessment of gender differences in Europe (EFIM-IMAGINE) survey*, in *Intern Emerg Med*, 17, 2022, pp. 1395–1404.
- BISKUP, E., RAPARELLI, V., LEUNG, T.I., *Sex, Gender, and Precision Medicine*, in *JAMA Intern Med*, 180(8), 2020, pp. 1128-1129.
- CAMPESI, I., FRANCONI, F., SEGHERI, G., MELONI, M., *Sex-gender-related therapeutic approaches for cardiovascular complications associated with diabetes*, in *Pharmacol Res*, 119, 2017, pp. 195-207.
- DEV, R., ADAMS, A.M., RAPARELLI, V., NORRIS, C.M., PILOTE, L., GOING-FWD INVESTIGATORS, *Sex and gender determinants of vascular disease in the global context*, in *Can J Cardiol.*, 2022, S0828-282X(22)00341-5.
- DEV, R., RAPARELLI, V., BACON, S.L., LAVOIE, K.L., PILOTE, L., NORRIS, C.M., ICARE STUDY TEAM, *Impact of biological sex and gender-related factors on public engagement in protective health behaviours during the COVID-19 pandemic: cross-sectional analyses from a global survey*, in *BMJ Open*, 12(6), 2022, e059673.
- DEV, R., RAPARELLI, V., PILOTE, L., AZIZI, Z., KUBLICKIENE, K., KAUTZKY-WILLER, A., HERRERO, M.T., NORRIS, C.M., GOING-FWD CONSORTIUM, *Cardiovascular health through a sex and gender lens in six South Asian countries: Findings from the WHO STEPS surveillance*, in *J Glob Health*, 12, 2022, 04020.
- DREYER, R.P., RAPARELLI, V., TSANG, S.W., D'ONOFRIO, G., LORENZE, N., XIE, C.F., GEDA, M., PILOTE, L., MURPHY, T.E., *Development and Validation of a Risk Prediction Model for 1-Year Readmission Among Young Adults*

- Hospitalized for Acute Myocardial Infarction*, in *J Am Heart Assoc*, 10(18), 2021, E021047.
- HEALY, B., *The Yentl syndrome*, in *N Engl J Med.*, 1991, 325(4), pp. 274-276.
- KHOSLA, S., *Update in male osteoporosis*, in *J Clin Endocrinol Metab*, 2010, 95(1), pp. 3-10.
- MARZONA, I., PROIETTI, M., FARCOMENI, A., ROMITI, G.F., ROMANAZZI, I., RAPARELLI, V., BASILI, S., LIP, G.Y.H., NOBILI, A., RONCAGLIONI, M.C., *Sex differences in stroke and major adverse clinical events in patients with atrial fibrillation: A systematic review and meta-analysis of 993,600 patients*, in *Int J Cardiol.*, 269, 2018, pp. 182-191.
- MELLONI, C., BERGER, J.S., WANG, T.Y., GUNES, F., STEBBINS, A., PIEPER, K.S., DOLOR, R.J., DOUGLAS, P.S., MARK, D.B., NEWBY, L.K., *Representation of women in randomized clinical trials of cardiovascular disease prevention*, in *Circ Cardiovasc Qual Outcomes*, 3(2), 2010, pp. 135-142.
- MOSCA, L., BANKA, C.L., BENJAMIN, E.J., ET ALII, *Evidence-based guidelines for cardiovascular disease prevention in women: 2007 update*, in *Circulation*, 115(11), 2007, pp. 1481-1501.
- O'NEILL, Z.R., RAPARELLI, V., NORRIS, C.M., PILOTE, L., GOING-FWD INVESTIGATORS, *Demystifying how to incorporate Sex and Gender into cardiovascular research: a practical guide*, in *Can J Cardiol*, 2022, S0828-282X(22)00332-4.
- RAPARELLI, V., NOCELLA, C., PROIETTI, M., ROMITI, G.F., CORICA, B., BARTIMOCIA, S., STEFANINI, L., LENZI, A., VICECONTE, N., TANZILLI, G., CAMMISOTTO, V., PILOTE, L., CANGEMI, R., BASILI, S., CARNEVALE, R., EVA COLLABORATORS, *Testosterone-to-estradiol ratio and platelet thromboxane release in ischemic heart disease: the EVA project*, in *J Endocrinol Invest.*, 45(7), 2022, 1367-1377.
- RAPARELLI, V., NORRIS, C.M., BENDER, U., HERRERO, M.T., KAUTZKY-WILLER, A., KUBLICKIENE, K., EL EMAM, K., PILOTE, L., GOING-FWD COLLABORATORS, *Identification and inclusion of gender factors in retrospective cohort studies: the GOING-FWD framework*, in *BMJ Glob Health*, 6(4), 2021, E005413.
- RAPARELLI, V., PILOTE, L., DANG, B., BEHLOULI, H., DZIURA, J.D., BUENO, H., D'ONOFRIO, G., KRUMHOLZ, H.M., DREYER, R.P., *Variations in Quality of Care by Sex and Social Determinants of Health Among Younger Adults With Acute Myocardial Infarction in the US and Canada*, in *JAMA Netw Open*, 4(10), 2021, E2128182.
- RAPARELLI, V., PROIETTI, M., BASILI, S., *Explanatory power of gender relations in cardiovascular outcomes: the missing piece of the puzzle*, in *Heart*, 104(23), 2018, 1900-1901.
- ROMITI, G.F., CANGEMI, R., TORIELLO, F., RUSCIO, E., SCIOMER, S., MOSCUCCI, F., VINCENTI, M., CRESCIOLI, C., PROIETTI, M., BASILI, S., RAPARELLI, V., *Sex-Specific Cut-Offs for High-Sensitivity Cardiac Troponin: Is Less More?*, in *Cardiovasc Ther*, 2019, 9546931.
- ROMITI, G.F., RECCHIA, F., ZITO, A., VISIOLI, G., BASILI, S., RAPARELLI, V., *Sex and Gender-Related Issues in Heart Failure*, in *Cardiol Clin.*, 40(2), 2022, 259-268.
- ROMITI, G.F., RECCHIA, F., ZITO, A., VISIOLI, G., BASILI, S., RAPARELLI, V., *Sex and Gender-Related Issues in Heart Failure*, in *Heart Fail Clin.*, 16(1), 2020, 121-130.

SCOTT, P.E., UNGER, E.F., JENKINS, M.R., SOUTHWORTH, M.R., MCDOWELL, T.Y., GELLER, R.J., ELAHI, M., TEMPLE, R.J., WOODCOCK, J., *Participation of Women in Clinical Trials Supporting FDA Approval of Cardiovascular Drugs*, in *J Am Coll Cardiol*, 2018, 71(18), pp. 1960-1969.

Postfazione

Giorgia Ortu La Barbera

Il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di studio, analogamente ad altre forme di violenza sulle donne, rimane ancora nascosto dietro ad una carenza di dati.

Le motivazioni di questa assenza potrebbero essere diverse: l'illusione che i contesti culturali siano liberi da situazioni di abuso; la normalizzazione della molestia sessuale nelle relazioni tra i generi; ritenere "distorta o esagerata" la lettura di comportamenti abusanti e quindi poco affidabile la sua rilevazione attraverso la voce femminile; il timore di far emergere un fenomeno dai confini sfumati anche da un punto di vista normativo, e quindi difficilmente gestibile.

Si analizzino però i dati disponibili: secondo l'ultimo rapporto Istat sulla sicurezza dei cittadini (2016)¹ le donne che nel corso della loro vita sono state vittime di molestie nei luoghi di lavoro rappresentano l'8,9% delle lavoratrici; i soli ricatti sessuali finalizzati a ottenere o mantenere un lavoro sono il 7,5%. La stessa indagine riporta che le vittime non chiedono aiuto: pur considerando il ricatto subito come grave, l'81% delle donne non ne parla con nessuno sul posto di lavoro; le conseguenze sono il cambio volontario di lavoro o la rinuncia alla carriera (33,8%), il licenziamento o la non assunzione (10,9%). Appena lo 0,7% denuncia, sebbene l'episodio sia stato ritenuto grave per il 69,6% delle donne.

¹ Fonte: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-sul-luogo-di-lavoro>

Sempre guardando ai dati Istat sulla violenza di genere (2014),² la percentuale di donne vittime di abuso fisico o sessuale è maggiore tra coloro con un titolo di studio più alto: il 42,5% di chi è in possesso di laurea o diploma universitario, il 35,5% tra le aventi il diploma di istruzione secondaria, il 26,7% di chi ha ottenuto la licenza di scuola media inferiore o di primo grado e il 16,7% di coloro che possiedono la licenza di scuola media. Dietro a questo scarto ci sono diverse, possibili letture: non ultima una maggiore consapevolezza connessa al livello di istruzione, che permette di attribuire significati di abuso a comportamenti ancora frequentemente derubricati a “normali” interazioni uomo-donna; un altro elemento riguarda il fatto che, contrariamente a quanto i luoghi comuni possono suggerire, la violenza di genere non è “classista” e nessuna donna, per quanto istruita e indipendente, può essere ritenuta immune.

Il dato, quindi, suggerisce che anche l’Università debba essere inclusa nella lista di luoghi dove è possibile incontrare abusi e molestie a sfondo sessuale.

In questo quadro di invisibilità del fenomeno nei luoghi di studio, ma di certezza della sua presenza, si inserisce il lavoro della Consigliera di Fiducia, carica che ricopro in Sapienza da luglio 2021.

Il ruolo del/la Consigliere/a di Fiducia è contemplato da una risoluzione del Parlamento Europeo del 1994 (A3-0043/94), con cui si consiglia alle organizzazioni di identificare una figura a cui le persone possano rivolgersi per segnalare situazioni legate alle molestie sessuali e che al momento ha trovato parziale attuazione negli atenei italiani (e in generale nei contesti di lavoro), in quanto solo 37 delle 66 università pubbliche hanno introdotto questa figura.

Il nome deriva dalla traduzione del termine inglese *Confidential Counsellor*, che ben definisce l’attività principale: accogliere in via confidenziale le situazioni di molestie da parte di vittime e/o testimoni e accompagnarle verso un positivo fronteggiamento e una gestione risolutiva. Chi ricopre il ruolo è di solito una persona esterna e indipendente all’ateneo, al fine di evitare legami o commistioni con il

² Fonte: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia>

personale, individuata tramite selezione pubblica tra professionisti di comprovata esperienza nel campo.

In Sapienza la sua azione è disciplinata dal Codice di Condotta contro le molestie sessuali,³ che definisce i parametri di azione, le situazioni che possono essere segnalate e le procedure di gestione.

Nello specifico, la Consigliera può agire secondo un procedimento informale o avviare una procedura formale. Per quanto pertiene il primo, la Consigliera accoglie e ascolta la persona vittima di molestie assicurando riserbo e tutela delle informazioni, acquisisce il punto di vista dell'autore del comportamento segnalato ed eventuali altri elementi per valutare i fatti e promuove una risoluzione della situazione entro il rapporto tra le persone, attraverso un'azione di mediazione; lo si segue in situazioni evidentemente non gravi e che accadono perlopiù all'interno di relazioni simmetriche e orizzontali.

Seguendo l'altra modalità della procedura formale, che riguarda abusi e atti lesivi della dignità della persona, nonché agiti in dinamiche di potere, la Consigliera invia agli organismi istituzionali competenti affinché valutino se avviare o meno un'indagine, secondo quanto previsto dal regolamento disciplinare di Ateneo. In questo caso, il ruolo della Consigliera è di accompagnare la denuncia e la persona segnalante lungo tutto il percorso.

Al di là delle procedure - che assicurano chiarezza e regolarità di intervento - il ruolo principale della Consigliera di Fiducia è la creazione di uno "spazio sicuro" di ascolto attraverso un servizio di consulenza psicosociale volto ad aiutare la persona nella lettura degli eventi, nell'individuazione delle risorse interne ed esterne attivabili, nell'identificazione di strategie funzionali di coping e, soprattutto, nella presa in carico delle situazioni di abuso e molestie segnalate da chiunque appartenga alla comunità dell'Ateneo.

Creare uno "spazio sicuro" nei luoghi di lavoro e di studio è molto importante: come si è detto, quando si parla di questo fenomeno, l'assenza di segnalazione non coincide con la mancanza di episodi, ma è piuttosto un indicatore di quanto questi siano sommersi.

³ Fonte: https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/codice-condotta-contro-le-molestie-sessuali.pdf

Le cause della non emersione possono essere ricondotte ad almeno quattro elementi ostacolanti, tutti riguardanti la sicurezza psicologica della persona segnalante. Il lavoro della Consigliera di Fiducia, per essere efficace, deve necessariamente operare per la loro rimozione. Vediamo come:

- 1) La paura di non essere credute: è raro che le molestie e gli abusi avvengano in presenza di altre persone che possano all'occorrenza testimoniare. Questo pone la donna in una condizione di maggiore debolezza in fase di denuncia, nella convinzione che "la mia parola contro la sua" valga meno. Inoltre, spesso le molestie sessuali avvengono dentro relazioni asimmetriche che assumono nel tempo forme ambigue, in cui la dinamica di potere sembra solo apparentemente scomparire dal punto di vista del rapporto, mentre in realtà si trasforma e diventa potere agito nel comportamento abusante. In questa non chiarezza le donne sentono di aver contribuito, loro malgrado, a non porre dei confini chiari di ruolo e di relazione e di aver implicitamente autorizzato l'altro al comportamento abusante; questa convinzione frena la denuncia, perché fondamentalmente si sentono in parte colpevoli. In questa logica, creare un contesto di sicurezza significa avere uno spazio dove sia chiaro che "la tua parola vale e tu sei la vittima, non l'artefice".
- 2) Il timore di ritorsioni: le relazioni all'interno dell'ateneo sono connotate da un potere formalmente riconosciuto e funzionalmente agito nel rapporto tra i ruoli. Che siano studentesse, dottorande, ricercatrici, docenti o dipendenti, le vittime – come tutte e tutti - hanno aspettative di un percorso di crescita legato ai loro meriti. La segnalazione viene vista come un enorme ostacolo alla carriera, nell'oggettivo timore che possa produrre conseguenze irreparabili. Creare un contesto di sicurezza rispetto alla paura di ritorsioni significa far sentire la persona in un sistema di piena tutela istituzionale, agendo in maniera integrata con le figure deputate (settore legale, Garante degli studenti, CUG, per citarne alcuni) e monitorare il post denuncia attraverso dei periodici controlli programmati.
- 3) La vittimizzazione secondaria: è ancora profondamente radicata

la convinzione che, quando una donna segnala una situazione di molestie e abuso, in qualche modo ne sia stata parte attiva o ne abbia tratto dei vantaggi personali. Uno spazio sicuro è quello che garantisce a chi segnala che non ci saranno illazioni che possano mettere aprioristicamente in dubbio il suo comportamento, o ipotesi - non fondate su dati oggettivi - che possa agire in mala fede; accompagnare le persone lungo tutto il percorso di denuncia significa rassicurarle in questo senso e al contempo farsi garante che la sua dignità e credibilità in fase di accertamento dei fatti siano sempre rispettate.

- 4) La sfiducia nei sistemi di giustizia: l'ateneo ha un sistema disciplinare interno che garantisce imparzialità di giudizio. Creare un contesto sicuro significa far conoscere alla persona segnalante l'iter della denuncia, metterla nelle condizioni di poterlo affrontare con la certezza che troverà equità nella valutazione dei fatti, ma al contempo creare consapevolezza che è un percorso di responsabilizzazione, affinché non ci sia una delega totale verso l'istituzione o verso la Consigliera di Fiducia, ma piena autodecisione nella denuncia.

Con l'introduzione della Consigliera di Fiducia, l'Università Sapienza ha lanciato un messaggio importante da un doppio punto di vista: quello dell'intervento nelle situazioni, certamente, ma anche quello culturale. Oltre a rispondere a una politica consigliata, Sapienza sta affrontando in maniera chiara la normalizzazione di una cultura ancora profondamente sessista, che fa da contorno al muro di silenzio attraverso il quale molestie e abusi passano inosservati. Ed è una posizione importante da parte del più grande ateneo d'Europa, che deve fare da modello di ispirazione per altri contesti di studio e di lavoro.

È anche il segnale che la tutela della dignità personale rappresenta un diritto umano imprescindibilmente legato al diritto allo studio e al lavoro.

In questo primo anno di intervento sono state poste le basi: è stata costruita la rete di relazioni con le diverse realtà di Ateneo, dalle comunità studentesche ai ruoli istituzionali, ed è stata fatta una capillare azione di comunicazione e di sensibilizzazione nei luoghi di studio;⁴

⁴ Fonte: <https://www.uniroma1.it/it/pagina/consigliera-di-fiducia-della-sapienza>

inoltre si è iniziato ad avere un primo quadro del fenomeno attraverso le segnalazioni pervenute e i casi gestiti. È sufficiente? Ovviamente no: non è possibile affrontare problemi complessi in un tempo così ridotto, ma è un primo, importantissimo passo nel percorso verso un chiaro cambiamento, che ormai ha tracciato il suo solco e su cui bisogna continuare senza ambiguità e con la stessa determinazione.

Autori

Giovanna Gianturco è Professoressa ordinaria di Sociologia generale e Vicepreside della Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione. Dal 2020 è Direttrice del Corso di Formazione in “Culture contro la violenza di genere: un approccio transdisciplinare” e del Corso di Alta Formazione in “Politiche e strumenti per la Gender Equality”. Dal 2021 è Presidente del Corso di Laurea Magistrale in “Progettazione Sociale per la sostenibilità, l'innovazione e l'inclusione di genere”. Tra i suoi principali interessi di ricerca: il mutamento sociale, i processi migratori, la sociologia della famiglia e dell'educazione, nonché l'uso dell'approccio qualitativo nella ricerca sociale.

Giovanni Brancato è Dottore di ricerca in Comunicazione, Ricerca, Innovazione. Dal 2018 al 2021 è stato Assegnista di ricerca in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale, svolgendo attività di ricerca in collaborazione con la Presidenza della Facoltà di Medicina e Odontoiatria. Dal 2020 è Coordinatore didattico del Corso di Formazione in “Culture contro la violenza di genere: un approccio transdisciplinare” e del Corso di Alta Formazione in “Politiche e strumenti per la Gender Equality”. Le aree di ricerca di maggiore interesse sono: la comunicazione e la divulgazione scientifica, la rappresentazione mediale dei fenomeni migratori, la sociologia del giornalismo e la comunicazione politica.

Roberto Baiocco è psicologo, terapeuta familiare e Professore Ordinario in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione presso la Sapienza Università di Roma. Svolge attività di ricerca nell'ambito della

genitorialità e del benessere psicologico delle persone appartenenti a minoranze sessuali e di genere. Dal 2010 è Responsabile del Servizio denominato “6 come sei” per lo studio, la consulenza e il supporto psicologico rivolto ad adolescenti, giovani adulti, coppie e famiglie su tematiche LGBTQ+.

Benedetta Barchielli è una psicologa forense attualmente dottoranda del XXXVI ciclo nel Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute della Sapienza Università di Roma. I suoi ambiti di interesse sono la violenza interpersonale, la violenza di genere, psicopatologia ed etica nella ricerca e nel trattamento terapeutico.

Stefania Basili è Professore ordinario di Medicina Interna dal 2018 presso la Sapienza Università di Roma. Dal 2008 è Dirigente di Primo Livello della UOC di Medicina Interna dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I e dal 2019 Direttore UOC Medicina Interna e Immunologia Clinica della stessa Azienda. Dal 2020 è Presidente del Corso di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia HT e Direttore del Master di II livello “Medicina di emergenza” - SAPIENZA-Università di Roma. Dal 2018 è Presidente della Conferenza Permanente dei Presidenti di CdLs in Medicina e Chirurgia italiani. È attualmente Prorettrice alla Comunicazione e divulgazione scientifica di Sapienza.

Pasquale Bronzo è Professore associato di Diritto Processuale Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza Università di Roma, membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza. Insegna diritto penitenziario e procedura penale minorile. Componente del Consiglio direttivo e docente del Master interfacoltà di II Livello in “*Psicodiagnostica per la Valutazione Clinica e Medico Legale con elementi di base giuridici e forensi*”, istituito presso Facoltà di Medicina e Odontoiatria, e del Master Interfacoltà di II Livello in *Scienze forensi (Criminologia-Investigazione-Security-Intelligence)* della Sapienza. Tra le sue pubblicazioni scientifiche, alcune riguardano il tema della violenza di genere: *Cautele penali e reati familiari*, in Trattato di diritto penale, diretto da Sergio Moccia vol. X, Reati contro la famiglia, a cura di Stefano Preziosi, E.S.I., 2011; *Profili critici delle misure cautelari 'a tutela dell'offeso'*, in Cassazione penale (Giuffrè), 2018; *In tema di divieto di avvicinamento*. Osservazioni

a Sez. v - ud. 27 febbraio 2013 (dep. 26 marzo 2013), n. 14297, in Cassazione penale (Giuffrè; *La tutela cautelare "europea" della vittima di reato*, in *Diritto penale e processo* (Ipsoa) 2019; *Le modifiche processuali inerenti le vittime di reato: l'ordine di protezione europeo*, in *Il libro dell'anno del diritto*, Treccani 2016.

Roberto Cangemi è Professore associato per il SSD MED/09 dal 2018 presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione della Sapienza Università di Roma. Dal 2020 è Dirigente Medico della UOC di Medicina Interna dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I. Attualmente è responsabile scientifico del progetto di ricerca "Investigation of genetically determined hypocholesterolemic syndromes to evaluate the risk of hepatic complications related to the use of new cholesterol-lowering drugs: evidence from family and mendelian randomization studies".

Tiziana Catarci, dal 2000, è Professoressa ordinaria di Ingegneria informatica, attualmente Direttrice del DIAG (http://www.diag.uniroma1.it/users/tiziana_catarci). La sua attività di ricerca si è concentrata nei settori dell'HCI e delle basi di dati. Negli ultimi anni si è interessata a etica e Intelligenza Artificiale, essendo anche tra i soci fondatori di SIPEIA, società italiana per l'etica dell'intelligenza artificiale. Nel 2020 è stata inserita nella lista dei World's Top 2% Scientists creata dalla Stanford University (<https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2>). Ha ricevuto molti premi e riconoscimenti, da ultimo, nel 2021, il premio internazionale "Le Tecnovisionarie".

Ines Ciolli è Professoressa associata di Diritto costituzionale dell'Università Sapienza di Roma, dove insegna Istituzioni di diritto Pubblico e Fundamental Rights presso la Facoltà di Giurisprudenza. È componente del Comitato tecnico scientifico sulla diversità e sull'inclusione presso lo stesso Ateneo (2021-2023). Tra i temi di ricerca i diritti sociali e il principio di uguaglianza, la forma di stato e di governo, il territorio dello stato e il diritto alla salute.

Fiorenza Deriu è sociologa presso il Dipartimento di Scienze statistiche della Sapienza Università di Roma. È stata coordinatrice scientifica dal 2005 al 2015 dell'Osservatorio sulle donne vittime di violenza e i loro bambini dell'Istituzione "Solidea" della Provincia di Roma, e dal

febbraio 2022 è responsabile scientifica del Modulo Jean Monnet “SPEAK-UP” *SPreading women’s Empowerment and AKtive citizenship values to enhance Union Policies combating gender discrimination and violence in a globalised world*. La sua attività di studio e ricerca si caratterizza per la molteplicità dei temi trattati, tra loro legati dalla costante attenzione alle politiche sociali. Particolare attenzione negli anni ha dedicato allo studio della violenza degli uomini contro le donne. Su questo tema ha intessuto rapporti internazionali di ricerca e di didattica con colleghe e colleghi di università straniere in Tanzania, a Taiwan, in Argentina e Messico, in Turchia e in Kosovo, dove ha anche svolto attività docente presso l’Università di Peja.

Alberta Fabbri è Professore associato di Diritto Internazionale presso il Dipartimento di Studi giuridici ed economici della Facoltà di Giurisprudenza, dove insegna Diritto internazionale e Diritto dell’Unione europea. È membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale, Curriculum Ordine internazionale e diritti umani. È autrice di tre monografie e numerosi articoli, capitoli di opere collettanee e voci enciclopediche. Ha coordinato ed è tuttora responsabile di varie ricerche finanziate dall’Ateneo. Attualmente è impegnata nella cura del volume *The Intentional Destruction of the Cultural Heritage of the Humankind (IDCHH): What Are the Remedies under International Law?*, che raccoglie gli atti dell’omonimo convegno svoltosi il 2 e 3 dicembre 2021 presso la Sapienza.

Stefano Ferracuti è Professore ordinario di Psicopatologia Forense afferente al Dipartimento di Neuroscienze Umane, Vicedirettore del Dipartimento di Neuroscienze Umane e Direttore del Master Interfacoltà di II livello in Criminologia Clinica, Psicologia Giuridica e Psichiatria Forense. Attività di ricerca: consenso informato, variabili cliniche e sociali del suicidio e dell’omicidio suicidio, uso dell’IA nella valutazione delle capacità decisionali in psichiatria forense e sulla pericolosità sociale.

Antonella Giancotti è Professore Associato presso l’Università Sapienza di Roma. Docente di Ginecologia ed Ostetricia ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Infermieristica pediatrica ed Ostetricia e nelle scuole di specializzazione in Genetica Medica e

Ginecologia ed Ostetricia. È Presidente della ONLUS “L’Eco della vita”. Si occupa principalmente di ecografia ostetrica, ginecologica e diagnosi prenatale ed è responsabile del “Centro di Diagnosi prenatale” del Policlinico Umberto I.

Anna Maria Giannini è Professore Ordinario di Psicologia Generale presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, Direttrice del Dipartimento di Psicologia, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Giuridica, Forense e Criminologica (Sapienza Università di Roma). È responsabile del Laboratorio di Psicologia Sperimentale Applicata, dell’Osservatorio di Psicologia della Legalità e Sicurezza e Direttrice del Servizio di Psicologia Giuridica e Forense presso il medesimo Ateneo. Svolge attività di formazione per le Forze di Polizia su tematiche vittimologiche e collabora con Centri Antiviolenza e ONG nazionali ed internazionali. Le sue linee di ricerca includono la psicologia forense, con un’attenzione particolare alla vittimologia, attraverso la promozione e partecipazione a progetti nazionali e internazionali. È autrice di numerose pubblicazioni e di manuali sui temi della psicologia Giuridica e Forense.

Anna Iuso è Professore Associato di Antropologia Culturale presso la Sapienza Università di Roma, membro del laboratorio di ricerca TelemmE (Université Aix-Marseille) e membro del G.d.R. ‘Mémoire’ (CNRS 2013). I suoi campi di ricerca sono l’antropologia del patrimonio, della memoria e delle scritture personali. Da anni si interessa delle scritture di donne e degli archivi nosocomiali. Su questi temi si segnalano *Scritture di donne. Uno sguardo europeo* (dir., Protagon, 1998), *Scrivere agli idoli* (dir., con Quinto Antonelli, Museo Storico in Trento, 2007), *La svolta autobiografica. Infanzia e memoria dell’Ottocento italiano* (Cisu, 2018), *Quindici donne nella storia. Memoria, futuro e nostalgia dell’89 rumeno a trent’anni dalla caduta di Ceausescu* in “Lares” 2020/3.

Giulia Lausi è dottoranda in Psicologia e Scienza Cognitiva presso Sapienza Università di Roma. La sua area di ricerca si concentra sugli aspetti psicologici alla base della violenza di genere, come la presa di decisione, l’assunzione di rischio e le strategie di regolazione emotiva; inoltre, è interessata ad approfondire gli aspetti sociopsicologici della Violenza Basata sul Genere attraverso una prospettiva intersezionale e multidisciplinare.

Raffaele Lombardi è Ricercatore di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi al Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma, dove insegna Comunicazione d'impresa e Culture Gender Media. Ha insegnato nelle Università di Roma Tor Vergata; Pontificia Università Salesiana; USP Sao Paulo; Université Lumière Lyon 2; Accademia di Alta Moda e Arte del Costume Koefia. Si occupa di comunicazione sociale, genere e diversità culturale nelle organizzazioni.

Raffaella Messinetti è Professore ordinario di Diritto privato, PHD in diritto civile, nonché Direttrice del Corso di Alta Formazione in "Etica, Diritti e Policies dell'Intelligenza Artificiale". Preside della Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione (2015 – 2018), ha diretto il "The Best Interest of the Child Centre" e il Master in "Sicurezza, Coordinamento Interforze e Cooperazione internazionale" (Sapienza-Dipartimento della Pubblica Sicurezza). Ha presieduto la Commissione per l'ASN-Diritto privato 2012-2013.

Mariella Nocenzi, PhD in "Sociologia della cultura e dei processi politici", è professoressa Associata di "Fondamenti di Scienze Sociali" e "Innovazione, sostenibilità e inclusione di genere" presso la Sapienza Università di Roma. Fra i filoni di ricerca in progetti nazionali ed internazionali: la società del rischio e le condizioni di security e safety; le diseguaglianze sociali e l'intersezionalità; i gender studies; la condizione giovanile; la sostenibilità sociale e i processi di innovazione.

Gaia Peruzzi è Professoressa associata del Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza, dove insegna Sociologia dei processi culturali (con un modulo sulle Culture di genere) e Media & Diversity - Fotogiornalismo. Sulle questioni di genere ha tenuto corsi nelle Università di Lyon 2 Lumière e USP San Paolo. Dal 2018 è responsabile di una linea formativa e di ricerca-azione dedicata ai temi della diversità, del genere e della comunicazione nel progetto di Formazione dei quadri dirigenti del Terzo Settore, promosso da Forum Nazionale del Terzo Settore e Fondazione con il Sud.

Jessica Pistella è psicologa, terapeuta familiare e Ricercatrice a Tempo Determinato presso la Sapienza Università di Roma. Svolge attività di

ricerca nell'ambito della psicologia dello sviluppo approfondendo tematiche inerenti all'omofobia e lo sviluppo di un'identità positiva in persone LGBTQ+. Dal 2015 lavora presso il Servizio denominato "6 come sei", per lo studio, la consulenza e il supporto psicologico rivolto ad adolescenti, giovani adulti, coppie e famiglie su tematiche LGBTQ+.

Daniel Raffini è Assegnista di ricerca in Letteratura italiana presso il Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale di Sapienza Università di Roma e si sta occupando di rapporti tra arti e intelligenza artificiale. Precedentemente ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Italianistica presso la stessa università. Ha pubblicato la monografia «*Trovare nuove terre o affogare*». *Europeismi, letterature straniere e potere nelle riviste italiane tra le due guerre* (SUE, 2021).

Fau Rosati è psicolog@ e svolge attività di ricerca in ambito LGBTQ+ presso la Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma. Si occupa dell'impatto dei fattori psicosociali sulla salute delle persone appartenenti a minoranze sessuali e di genere, con un focus specifico sulla popolazione trans e non binaria.

Giovanni Ruocco è Professore associato in Storia delle Dottrine politiche. Insegna Pensiero politico della colonizzazione e decolonizzazione e Democrazia e critica delle società contemporanee alla Sapienza Università di Roma. È componente di gruppi di ricerca nazionali (Prin), del comitato editoriale delle riviste "Storia del pensiero politico" e "Scienza e Politica", del laboratorio di ricerca della Sapienza Lab ComCon e del Collegio dei docenti del Dottorato in Studi politici. Ha scritto saggi su diversi autori e concetti del pensiero politico moderno e contemporaneo, e studia, in particolare, i razzismi e la relazione con l'"altro".

Angelo Schillaci è Professore associato di Diritto pubblico comparato presso "Sapienza" Università di Roma. È autore di due monografie (*Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti*, Jovene, 2018; *Diritti fondamentali e parametro di giudizio*, Jovene, 2012) e di articoli e saggi riguardanti la tutela dei diritti fondamentali, il riconoscimento e la tutela dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, l'obiezione di coscienza, la tutela della dignità alla fine della vita e i diritti della sfera riproduttiva.

CONSIGLIO SCIENTIFICO-EDITORIALE
SAPIENZA UNIVERSITÀ EDITRICE

Presidente

UMBERTO GENTILONI

Membri

ALFREDO BERARDELLI

LIVIA ELEONORA BOVE

ORAZIO CARPENZANO

GIUSEPPE CICCARONE

MARIANNA FERRARA

CRISTINA LIMATOLA

COLLANA MATERIALI E DOCUMENTI

Per informazioni sui volumi precedenti della collana, consultare il sito:
www.editricesapienza.it | *For information on the previous volumes included
in the series, please visit the following website: www.editricesapienza.it*

80. Extra-Vacant Narratives
Reading Holocaust Fiction in the post-9/11 Age
Alice Balestrino
81. Covid, azione pubblica e crisi della contemporaneità
Primato o declino della politica?
a cura di Andrea Millefiorini e Giulio Moini
82. Dialoghi sull'Architettura I
Dottorato di Ricerca in Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura
a cura di Simone Lucchetti, Sofia Menconero, Alessandra Ponzetta
83. Archivi digitali di Sapienza
Itinerari culturali per la conoscenza
Atti del Seminario, Roma, 18-19 marzo 2021
*a cura di Sara Colaceci, Alekos Diacodimitri, Giulia Pettoello, Francesca Porfiri,
Federico Rebecchini*
84. Il disagio giovanile oggi
Report del Consiglio Nazionale dei Giovani
a cura del Consiglio Nazionale dei Giovani
85. Corso interdisciplinare "Scienze della Sostenibilità"
Sintesi dei contributi (20/21)
a cura di Livio de Santoli, Fausto Manes, Gianluca Senatore
86. Palazzo Corsini e il suo giardino ad Albano Laziale
Rilievo, storia, indagini termografiche e restauro
Gilberto De Giusti e Marta Formosa
87. Casi di marketing Vol. XVI
Quaderni del Master Universitario in Marketing Management
a cura di Michela Patrizi
88. Giuseppe Sardi
Architetto e Capomastro nel territorio romano del XVIII secolo
Marta Formosa e Gilberto De Giusti
89. Oltre gli stereotipi sulla violenza di genere
Approcci, teorie e ricerche
a cura di Giovanna Gianturco e Giovanni Brancato

La violenza di genere è un fenomeno che persiste nelle attuali società e che genera profonde ferite sia sul piano individuale che su quello collettivo. Recenti studi e ricerche non solo evidenziano quanto questo tema sia ancora attuale e complesso, ma sottolineano anche il ruolo centrale della (in)formazione per la promozione e la diffusione di una nuova cultura dell'uguaglianza e dell'inclusione volta al contrasto di ogni forma di violenza di genere.

Per tale ragione, il volume si propone di fornire gli strumenti necessari all'acquisizione di una prospettiva critica transdisciplinare sul fenomeno della violenza di genere, alla sua comprensione e al suo contrasto, raccogliendo contributi teorici ed empirici caratterizzati da approcci e competenze differenti a cavallo tra le scienze sociali, politiche, demo-antropologiche, giuridiche, mediche e psicologiche.

Giovanna Gianturco è Professoressa ordinaria di Sociologia generale presso la Sapienza Università di Roma. Dal 2020 è Direttrice del Corso di Formazione in "Culture contro la violenza di genere: un approccio transdisciplinare" e del Corso di Alta Formazione in "Politiche e strumenti per la Gender Equality".

Giovanni Brancato è Dottore di ricerca in "Comunicazione, Ricerca, Innovazione". Dal 2020 è Coordinatore didattico del Corso di Formazione in "Culture contro la violenza di genere: un approccio transdisciplinare" e del Corso di Alta Formazione in "Politiche e strumenti per la Gender Equality" presso la Sapienza Università di Roma.

ISBN 978-88-9377-252-5



9 788893 772525

